

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA
RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI
DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI
TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981**

*istituita con legge 7 aprile 1989, n. 128, modificata
con leggi 8 agosto 1990, n. 246, e 28 novembre 1990, n. 349.*

Presidente: SCÀLFARO Oscar Luigi, deputato

componenti:

*deputati: AIARDI, BARBIERI, BECCHI, CECCHETTO COCO, D'AD-
DARIO, D'AMBROSIO, GOTTARDO, segretario, GREGORELLI, LUCENTI,
MANNA, NOCI, ORSINI Gianfranco, QUERCINI, ROCELLI, RUS-
SO SPENA, SANTORO, SAPIO, SERRENTINO, MENSURATI, VAIRO;
senatori: ANDÒ, BOATO, BEORCHIA, BISSO, CAPPUZZO, CARDINALE,
CORRENTI, vicepresidente, CUTRERA, vicepresidente, DI LEMBO, DU-
JANY, FABRIS, FLORINO, FRANZA, LIBERTINI, MONTRESORI, PA-
GANI, PETRARA, PIERRI, TAGLIAMONTE, ULIANICH, segretario.*

**ALLEGATI
ALLA RELAZIONE CONCLUSIVA**

VOLUME III

TOMO I

S O M M A R I O

ALLEGATO II. 1. a: Ordinanze del Commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata: 24 novembre 1980-31 dicembre 1981 (<i>prima parte: 24 novembre 1980-12 marzo 1981</i>)	Pag. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

ALLEGATO II. 1. a.

ORDINANZE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL
GOVERNO PER LE ZONE TERREMOTATE DELLA
CAMPANIA E DELLA BASILICATA
24 NOVEMBRE 1980-31 DICEMBRE 1981

PRIMA PARTE: 24 novembre 1980-12 marzo 1981

INDICE

1. Attività del Commissariato (pubblicazione n. 2)	Pag. 11
<i>Indice per materia</i>	» 269
<i>Indice cronologico</i>	» 275
2. Attività del Commissariato (pubblicazione n. 3)	» 279
<i>Indice per materia</i>	» 397
<i>Indice cronologico</i>	» 401



Commissariato Straordinario
per le zone terremotate
della Campania e della Basilicata

PUBBLICAZIONE N. 2

ATTIVITA' DEL COMMISSARIATO

Gennaio 1981



*Commissario Straordinario del Governo
per la Campania e la Basilicata*

Allo scadere dei primi due mesi di attività di questo Commissariato, si ritiene doveroso informare tutte le Amministrazioni pubbliche e private e le popolazioni interessate dei provvedimenti adottati fin dal primo momento spesso sotto l'incalzare degli avvenimenti e delle pressanti esigenze da fronteggiare.

I provvedimenti, che vengono raccolti nella presente pubblicazione, accompagnati da alcune note esplicative e circolari subito emanate per la loro attuazione, riassumono le misure attuate in questa prima fase d'emergenza, rivolte a prestare i primi soccorsi di assistenza e di ricovero alle popolazioni rimaste senza tetto a causa del recente sisma, a consentire il recupero di quelle abitazioni rapidamente riattabili e nel contempo ad avviare un piano organico per il sollecito rientro delle popolazioni stesse in alloggi provvisori prefabbricati.

La presente vuole offrire, quindi, una informazione a tutti gli interessati perché possano ricavarne una guida per la loro attività.

Questo Commissariato resta come al solito aperto ad ogni apporto costruttivo delle Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Enti ed Organismi vari, con i quali si mantiene costantemente in contatto.

La pubblicazione si articola in:

- 1^a parte: Uffici del Commissariato;
- 2^a parte: Provvedimenti tuttora operanti suddivisi per materia;
- 3^a parte: Provvedimenti non più operanti perché superati;
- 4^a parte: Indice per materia e indice cronologico delle ordinanze.

Si confida, pertanto, di corrispondere, in tal modo, alle esigenze primarie dell'informazione.

Napoli, 31 gennaio 1981

P A R T E I

ORGANI DEL COMMISSARIATO

ORGANI DEL COMMISSARIATO

- Decreto di nomina del Commissario Straordinario del Governo.
- Vice Commissari.
- Ufficio di gabinetto.
- Ufficio stampa.
- Segreteria generale.
- Segreteria tecnica.
- Provveditori Regionali alle OO. PP. della Campania e della Basilicata.
- Dirigenti Uffici Speciali per il reinsediamento delle popolazioni.
- Consulenti del Commissario.
- Coordinatori.
- Presidente Comitato Tecnico Consultivo.
- Dirigente Sala Operativa Centrale Commissariale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
24 NOVEMBRE 1980

Dichiarazione di calamità naturale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, per la situazione insorta a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Basilicata e Campania e nomina del commissario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità;

RITENUTO che per effetto del sisma verificatosi il 23 novembre 1980 si è determinata nelle regioni Basilicata e Campania una situazione che richiede, per la sua particolare gravità e complessità, la dichiarazione di calamità naturale;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

D E C R E T A :

La situazione insorta a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori delle regioni indicate in epigrafe è dichiarata calamità naturale di particolare gravità.

L'on. Giuseppe Zamberletti, deputato al Parlamento, è nominato commissario con i compiti previsti dal quarto e quinto comma dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Il presente decreto ha effetto immediato.

Roma, addì 24 novembre 1980

FORLANI — ROGNONI



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

VICE COMMISSARI

Dr. Alvaro GOMEZ Y PALOMA - *Prefetto di 1ª classe:*

- Funzioni vicarie;
- Programmazione spesa e gestione bilancio;
- Rapporti con Enti pubblici e privati, stampa, delegazioni estere;
- Assistenza in generale ed erogazione contributi per deceduti e masserizie;
- Provvedimenti attinenti alle attività economiche (agricoltura - artigianato - commercio - turismo);
- Acquisizione roulotte.

Gen. C. A. Ninetto LUGARESÌ - *Comandante X COMILITER:*

- Comando delle Forze Armate dipendenti dal Ministero della Difesa e di quelle dei Paesi Esteri;
- Organizzazione e controllo del Servizio Sanitario messo in opera dalle Forze Armate e dalla Croce Rossa Italiana;
- Organizzazione e controllo del Servizio Veterinario Militare per il concorso alla salvaguardia, bonifica e mantenimento del patrimonio zootecnico;
- Supporto e guida degli ufficiali di collegamento con i sindaci per la riorganizzazione dei servizi sociali;
- Organizzazione e controllo dei centri logistici per la raccolta gestione e distribuzione dei soccorsi destinati alle popolazioni;
- Organizzazione e controllo delle unità del Genio nelle operazioni di sgombero macerie, ripristino viabilità, lavori di campagna, sistemazione aree, gittamento di ponti, etc.;
- Direzione delle operazioni speciali nelle quali l'impiego delle Forze Armate è preminente fra cui:
 - * sgombero delle popolazioni terremotate sugli alberghi della costa;
 - * evacuazione dei sinistrati del Comune di Napoli in abitazioni requisite;
 - * installazione dei containers per il ripristino delle strutture sociali e di cellule abitative nei Comuni.

Dr. Ing. Alessandro GIOMI - *Prefetto di 1ª classe:*

- Affari generali di natura tecnica;

- Rapporti con le Autorità civili per i problemi tecnici;
- Servizio tecnico per l'assegnazione degli aiuti, offerte e dotazioni di carattere tecnico e per la programmazione degli insediamenti provvisori;
- Raccolta ed elaborazione dati, statistica, coordinamento, impiego mezzi speciali;
- Coordinamento e impiego personale tecnico volontario e delle relative assegnazioni;
- Segreteria tecnica;
- Rapporti con le Autorità militari per i problemi di natura tecnica ed impiego aziende di Stato ed imprese private.

Dr. Francesco LAROSA - *Dirigente Generale - Prefetto:*

- Segretariato generale;
- Affari generali e personale;
- Normativa amministrativa e gestionale concernente:
 - * lavori di somma urgenza, di pronto intervento e di ripristino;
 - * sistemazione alloggiativa (alberghi - requisizioni immobili - reperimento aree - concessioni ai Comuni);
 - * attrezzatura aree e predisposizione servizi anche per immobili requisiti o locali;
 - * compravendita e locazione immobili;
 - * acquisizione prefabbricati e containers;
- Servizi sanitari;
- Ogni altro affare di carattere amministrativo non compreso nella precedente elencazione o nella competenza di altri uffici.

UFFICIO DI GABINETTO DEL COMMISSARIO

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| <i>Capo di Gabinetto</i> | - dr. Francesco GIULIARI |
| <i>Vice Capo di Gabinetto</i> | - dr. Arturo CACCIA PERUGINI |

UFFICIO STAMPA

- | | |
|------------------|----------------------------|
| <i>Dirigente</i> | - Prefetto dr. Enzo MOSINO |
|------------------|----------------------------|

SEGRETERIA GENERALE

- | | |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| <i>Coordinatore Uffici Amministrativi</i> | - dr. Giuseppe CAPRIULO |
|-------------------------------------------|-------------------------|

SEGRETERIA TECNICA

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| <i>Coordinatori</i> | - dr. ing. Giorgio MARINI |
| | - dr. ing. Leonardo CORBO |
| | - dr. ing. Sandro MARINELLI |

Campania - dr. ing. Paolo MARTUSCELLI

Basilicata - dr. ing. Giuseppe D'AMORE

**DIRIGENTI UFFICI SPECIALI PER IL REINSEDIAMENTO
DELLE POPOLAZIONI**

Napoli - dr. Filippo PROST

Potenza - dr. Fernando MACIOCE

CONSULENTI DEL COMMISSARIO

Corte dei Conti - prof. Giorgio LASERRA

Avvocatura dello Stato - avv. Felice PAGANO

Ministero degli Esteri - dr. Mario MANCA

Ministero delle Finanze - dr. Luigi VANADIA

Ministero del Tesoro - dr. Giulio PALUMBO

COORDINATORI

Servizi sanitari - prof. dr. Francesco POLIZZI

Servizi scolastici - dr. Massimo DE LEO

Beni Culturali - dr. arch. Riccardo MOLA

Agricoltura - dr. Roberto SCACCHI

Servizi geologici - dr. Ing. Fabrizio RUGGIERO

- dr. Enrico GIORGETTI

PRESIDENTE COMITATO TECNICO CONSULTIVO

- dr. ing. Roberto RIVELLI

DIRIGENTE SALA OPERATIVA CENTRALE COMMISSARIATO

- Col. Alessandro DE BARTOLOMEIS

PARTE II

DISPOSIZIONI IN VIGORE

CENTRI OPERATIVI	Pagg.	17- 21
ACCERTAMENTI TECNICI SUGLI EDIFICI - RIATTAZIONE EDIFICI LIEVEMENTE DANNEGGIATI	»	23- 62
INTERVENTI D'URGENZA PER NECESSITA' DI PUBBLICO INTERESSE	»	63- 78
ASSISTENZA	»	79-105
SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DEI SENZA TETTO	»	107-154
AMMINISTRATORI ENTI PUBBLICI	»	155-159
BENI DI INTERESSE ARCHITETTONICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO E STORICO	»	161-167
EDILIZIA SCOLASTICA	»	169-172
SANITA'	»	173-190
CONTRATTI DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE	»	191-196
ARTIGIANATO, COMMERCIO ED AGRICOLTURA	»	197-209
COMMISSIONI	»	211-218
VARIE	»	219-232

CENTRI OPERATIVI

- Ordinanza n. 16 del 4 dicembre 1980 - Centri operativi - Organizzazione e compiti.
- Ordinanza n. 43 del 12 dicembre 1980 - Integrazione ordinanza n. 16.
- Centri operativi provinciali - Dirigenti.
- Centri operativi di settore - Elenco.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 16

Napoli, 4 dicembre 1980

CENTRI OPERATIVI

ORGANIZZAZIONE E COMPITI

I Centri sono destinati a trattare i problemi relativi agli aiuti urgenti alle popolazioni disastrose e coordinano come previsto dalla Legge di Protezione Civile, l'azione dei reparti operativi di soccorso tecnico delle organizzazioni statali.

I « Centri Operativi di settore » svolgono la loro attività intercomunale e vengono coordinati in ambito provinciale dai « Centri Operativi Provinciali » che a loro volta sono diretti dal « Centro Operativo Commissariale » che esercita la propria attività su tutto il territorio dichiarato disastroso.

L'istituzione di detti centri, ai vari livelli, corrisponde allo scopo di fornire le prestazioni inerenti gli aiuti alle popolazioni con visione globale di vari aspetti delle necessità emergenti, con rapidità di azione atta alla loro risoluzione.

Per tale scopo l'esperienza ha evidenziato la necessità della partecipazione delle varie componenti che sono chiamate a svolgere il loro ruolo anche nell'ambito territoriale.

In ciascun centro ogni rappresentante opera per dare il proprio contributo alla risoluzione dei problemi emergenti dalla calamità, facendosi portatore della propria funzione d'origine ma risultando inquadrato nella nuova struttura commissariale identificata dallo strumento legislativo istitutivo che solitamente può conferire facoltà di operare anche al di fuori degli schemi normali di funzionamento.

I Centri operativi di settore coadiuvano il comitato dei Sindaci del Comprensorio.

I vari centri, a cui è preposto un responsabile, operano in conformità alle direttive date dal Commissario di Governo.

Il Commissario in relazione alle circostanze contingenti emana le direttive mediante ordinanze, apposite comunicazioni ed anche mediante disposizioni date a voce.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

COMPOSIZIONE CENTRI OPERATIVI DI SETTORE - C.O.S.

- N. 1 Funzionario di Prefettura
- N. 1 Rappresentante delle Forze Armate
- N. 1 Rappresentante della Regione
- N. 1 Ufficiale dei Vigili del Fuoco
- N. 1 Rappresentante del Genio Civile
- N. 1 Eventuale Ispettrice di Polizia
- N. 1 Eventuale rappresentante di Ente Locale, Guardia di Finanza, Sanità, SIP, ENEL e FF. SS.
- N. 1 Rappresentante delle Forze dell'Ordine presenti sul territorio
- N. 1 Rappresentante della Regione che opera sul territorio
- Rappresentanti organizzazioni Sindacali ed ARCI

COMPOSIZIONE CENTRI OPERATIVI PROVINCIALI - C.O.P.

- N. 1 Funzionario di Prefettura
- N. 1 Rappresentante di ciascun Comune possibilmente il Sindaco
- N. 1 Rappresentante delle Forze Armate
- N. 1 Rappresentante delle Regioni
- N. 1 Ufficiale dei Vigili del Fuoco
- N. 1 Rappresentante del Genio Civile
- N. 1 Eventuale rappresentante di Ente Locale, Guardia di Finanza, Sanità, SIP, ENEL, FF. SS. e Amministrazione Provinciale
- N. 1 Rappresentante delle Forze dell'Ordine presenti sul territorio
- N. 1 Rappresentanti delle Regioni che operano sul territorio
- Rappresentanti organizzazioni Sindacali ed ARCI

COMPOSIZIONE CENTRO OPERATIVO COMMISSARIALE - C.O.C.

- N. 1 Funzionario di Prefettura
- N. 1 Rappresentante delle Forze Armate
- N. 1 Rappresentante del Ministero degli Esteri
- N. 1 Rappresentante della Regione
- N. 1 Ufficiale dei Vigili del Fuoco
- N. 1 Rappresentante del Genio Civile
- N. 1 Eventuale Ispettrice di Polizia
- N. 1 Eventuale rappresentante di Ente Locale, Guardia di Finanza, Sanità, SIP, ENEL, FF. SS. e Amministrazione Provinciale
- N. 1 Rappresentante delle Forze dell'Ordine presenti sul territorio



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 43

VISTO il proprio provvedimento n. 16/O in data 4 dicembre 1980, con il quale venivano definiti i compiti dei Centri Operativi;

RILEVATO che in quell'occasione era apparso superfluo indicare pure la partecipazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali, nonché dell'ARCI attesa la loro costante e sollecita presenza nella attuazione e nel coordinamento dei soccorsi;

D I S P O N E

il provvedimento n. 16/O del 4 dicembre 1980 è integrato con la partecipazione nella struttura dei Centri Operativi sia Provinciali (C.O.P.) che Settoriali (C.O.S.) dei Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dell'ARCI.

Napoli, lì 12 dicembre 1980.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

CENTRI OPERATIVI PROVINCIALI (C.O.P.)

DIRIGENTI:

<i>Potenza:</i>	Gen. Div.	Vittorio BERNARD
<i>Salerno:</i>	Gen. Div.	Giacinto ANTONELLI
<i>Avellino:</i>	V. Prefetto	Vincenzo BARBATI

ELENCO DEI CENTRI OPERATIVI DI SETTORE (C.O.S.)

PROVINCIA DI AVELLINO

AVELLINO	MIRABELLA ECLANO
SERINO	LAPIO
ARIANO IRPINO	LIONI
CALITRI	CAPOSELE
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	MATERDOMINI
STURNO	

PROVINCIA DI SALERNO

OLIVETO CITRA	NOCERA INFERIORE
BUCCINO	MERCATO SAN SEVERINO
LAVIANO	SALA CONSILINA

PROVINCIA DI NAPOLI

CASTELLAMMARE DI STABIA	TORRE DEL GRECO
NOLA	VILLARICCA
FRATTAMAGGIORE	

PROVINCIA DI POTENZA

POTENZA	MARSICO NUOVO
BALVANO	RIONERO IN VULTURE
BARAGIANO	

PROVINCIA DI MATERA

MATERA

ACCERTAMENTI TECNICI SUGLI EDIFICI

RIATTAZIONE EDIFICI LIEVEMENTE DANNEGGIATI

- Ordinanza n. 5 del 28 novembre 1980 - Accertamento condizioni staticità edifici pubblici - Incarico ai Sindaci.
 - Ordinanza n. 10 del 30 novembre 1980 - Provvedimenti Regionali OO.PP. - Accertamenti tecnici - Reclutamento e coordinamento personale.
 - Ordinanza n. 11 del 1° dicembre 1980 - Preside Facoltà Ingegneria - Verifica accertamenti tecnici.
 - Ordinanza n. 15 del 3 dicembre 1980 - Accertamenti tecnici - Modelli di scheda.
 - Ordinanza n. 24 del 5 dicembre 1980 - I.A.C.P. Verifiche condizioni staticità immobili.
 - Ordinanza n. 38 del 12 dicembre 1980 - Modifica ordinanza n. 15 (accertamenti tecnici).
 - Ordinanza n. 62/bis del 22 dicembre 1980 - Accertamenti tecnici - Chiarimenti.
 - Ordinanza n. 87 del 12 gennaio 1981 - Verifica condizioni fabbricati danneggiati - Responsabilità.
 - Ordinanza n. 29 del 7 dicembre 1980 - Schema convenzione per compensi dovuti ai tecnici.
 - Ordinanza n. 90 del 12 gennaio 1981 - Riattazione edifici danneggiati - Compensi ai tecnici.
 - Ordinanza n. 94 del 17 gennaio 1981 - Accertamenti tecnici - Compensi.
-
- Ordinanza n. 30 dell'8 dicembre 1980 - Costituzione Commissione per redazione norme tecniche lavori riattazione edifici.
 - Ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 - Riattazione fabbricati lievemente danneggiati - Norme tecniche e norme procedurali.
 - Ordinanza n. 92 del 15 gennaio 1981 - Aziende agricole, artigiane, commerciali e turistiche - Estensione disciplina ordinanza n. 80.
 - Ordinanza n. 103 del 22 gennaio 1981 - Nota esplicativa n. 1 dell'ordinanza n. 80.
 - Ordinanza n. 104 del 24 gennaio 1981 - Presidenti Giunte Regionali - Coordinamento I.A.C.P. (ord. n. 80).
 - Ordinanza n. 107 del 27 gennaio 1981 - Cessione del «buono contributo» in favore delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori di riattazione dei fabbricati lievemente danneggiati.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 5

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776;

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente provvedere all'accertamento dei danni prodotti agli edifici pubblici eccetto gli edifici del demanio statale e di culto, e privati dai sismi del 23 novembre 1980, nonché all'accertamento delle condizioni di staticità degli stessi per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali a tutela della privata e della pubblica incolumità;

CHE a tale scopo è opportuno avvalersi della cooperazione dei sindaci dei Comuni colpiti dai detti eventi calamitosi, abilitandoli ad avvalersi dell'ausilio di tecnici dipendenti da enti pubblici, territoriali ed istituzionali, eccetto dipendenti statali nonché di liberi professionisti abilitati da non meno di cinque anni;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni altra disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

I sindaci dei Comuni colpiti dai terremoti del 23 novembre 1980 sono incaricati di procedere all'accertamento delle condizioni di staticità per l'agibilità degli edifici pubblici eccetto gli edifici del demanio statale e di culto e privati sinistrati a causa dei detti eventi calamitosi. A tale scopo i sindaci anzidetti sono autorizzati a chiamare con propria ordinanza, per il compimento degli accertamenti in parola, tecnici appartenenti ad uffici ed enti pubblici, territoriali ed istituzionali eccetto i dipendenti statali o ingegneri, architetti e geometri liberi professionisti purché iscritti ai relativi albi professionali e abilitati da non meno di cinque anni.

Le relative spese, liquidate dai sindaci incaricati, faranno carico ai fondi a disposizione del Commissario straordinario del Governo.

Art. 2

Le perizie per l'agibilità sulle condizioni di staticità degli immobili redatte dai tecnici e dai professionisti di cui all'art. precedente, munite di dichiarazione di asseverazione degli stessi, hanno valore di perizie giudiziali e costituiscono titolo, in favore dei proprietari, per fruire delle provvidenze della legislazione speciale emanata ed emananda a seguito dei terremoti del 23 novembre 1980.

Art. 3

Rimane nelle facoltà del Commissario straordinario disporre, a mezzo di tecnici del Ministero dei Lavori Pubblici, dell'Amministrazione Regionale, dei Vigili del Fuoco o di altri tecnici di propria fiducia, verifiche degli accertamenti compiuti secondo quanto disposto con gli articoli precedenti. Per il caso che a seguito delle verifiche anzidette, gli accertamenti eseguiti risultassero, in tutto od in parte, non veritieri, le relative perizie saranno considerate di nessun effetto salva ogni altra conseguenza di legge.

Napoli, 28 novembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 10

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776;

VISTA la propria ordinanza con la quale i Sindaci dei Comuni colpiti dai terremoti del 23 novembre 1980 sono stati incaricati di provvedere al compimento degli accertamenti sulla staticità per l'agibilità degli immobili sinistrati dai detti eventi calamitosi, avvalendosi, all'uopo, di tecnici dipendenti da Enti pubblici e di liberi professionisti;

CONSIDERATA l'opportunità di organizzare detto servizio per gli accertamenti tecnici, incaricando i Sigg. Provveditori Regionali alle Opere Pubbliche per la Campania e per la Basilicata, ciascuno nell'ambito del territorio delle relative Regioni, del reclutamento e del coordinamento del personale occorrente ed a disporre in ordine ad ogni conseguente necessità;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

ai fini del compimento degli accertamenti tecnici sulla staticità per l'agibilità degli immobili sinistrati dai terremoti del 23 novembre 1980, demandati ai Sindaci dei Comuni delle zone terremotate, il Sig. Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche per la Campania, Dott. Ing. Paolo Martuscelli ed il Sig. Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche per la Basilicata Dott. Ing. Giuseppe D'AMORE ciascuno nell'ambito del territorio delle relative Regioni, sono incaricati del reclutamento e del coordinamento del personale occorrente ed a disporre in ordine ad ogni necessità conseguente per la più rapida ed accurata definizione degli accertamenti medesimi.

Le disposizioni che ai fini di cui sopra impartiranno i Signori Provveditori Regionali alle Opere Pubbliche obbligano all'immediata ottemperanza i destinatari delle disposizioni stesse e sono esecutorie.

Napoli, 30 novembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 11

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776;

VISTA la propria ordinanza 28 novembre 1980, n. 05, con la quale i Sindaci delle zone terremotate della Campania e della Basilicata sono stati incaricati di provvedere ad accertamenti tecnici sulla staticità per l'agibilità degli edifici sinistrati;

CONSIDERATO che ai termini dell'art. 3 della precitata ordinanza rimane nelle facoltà del Commissario straordinario disporre verificazioni degli accertamenti compiuti ad iniziativa dei Sindaci, come sopra incaricati, avvalendosi all'uopo di tecnici dipendenti statali secondo quanto specificato nell'ordinanza medesima;

CONSIDERATO, altresì, che si rende opportuno consentire ai Sindaci di disporre specifici accertamenti diretti a verificare la sicurezza delle strutture in cemento armato, in acciaio e in muratura;

CHE ai fini di cui ai precedenti considerato appare opportuno che il Sig. Preside della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Napoli, a mezzo di tecnici da lui incaricati, a richiesta del Commissario Straordinario e dei Sindaci, possa dar luogo agli accertamenti anzidetti;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Il Sig. Preside della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Napoli, Prof. Ing. Ferdinando GASPARINI, è incaricato di dar luogo, a richiesta del Commissario Straordinario del Governo, alle verifiche degli accertamenti tecnici compiuti a cura dei Sindaci dei Comuni delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, ai termini dell'ordinanza 28 novembre 1980, n. 05.

Lo stesso Preside, a richiesta dei Sindaci dei Comuni anzidetti, darà luogo ad accertamenti diretti a verificare la sicurezza delle strutture in cemento armato, in acciaio e in muratura.

Ai fini di cui ai commi precedenti, il Preside della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Napoli, si avvarrà di Docenti e Tecnici della Facoltà di Napoli e di altre Facoltà che siano stati comandati dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Napoli, 1 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 15

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776;

VISTA l'ordinanza 28 novembre 1980, n. 05;

CONSIDERATO che, a causa di ulteriori fenomeni sismici si è notevolmente incrementato il numero dei fabbricati civili dissestati con accentuazione dei sintomi di disagio per le popolazioni interessate;

CONSIDERATO che pertanto occorre accelerare la conoscenza della situazione di abitabilità degli edifici sinistrati dai detti eventi calamitosi anche in rapporto all'incolumità pubblica e privata;

CHE, all'uopo, appare opportuno adottare la scheda tecnica predisposta ai fini del coordinamento dal Provveditore alle Opere Pubbliche per la Campania;

D I S P O N E

Gli accertamenti previsti dall'ordinanza del 28 novembre 1980, saranno effettuati sul modello di scheda di cui alle premesse.

Tali schede costituiscono accertamento ai fini dell'abitabilità degli edifici ed hanno valore giudiziale quale titolo in favore dei proprietari per fruire delle provvidenze della legislazione speciale emanata ed emananda a seguito dei terremoti del 23 novembre 1980.

Ai liberi professionisti incaricati degli accertamenti, cui si aggiungono i periti edili potranno affiancarsi, in qualità di coadiutori tecnici, laureati o diplomati con anzianità di abilitazione inferiore a 5 anni. Per tali coadiutori il compenso è ridotto di un terzo.

Napoli, 3 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

REGIONE CAMPANIA		A
Danni Terremoto 23-11-80		SCHEDA N _____ DEL _____
		ACCERTATORE
IDENTIFICAZIONE STABILE		
PROVINCIA 	COMUNE 	CAT SISMICA _____
UBICAZIONE 		FOGLIO _____ MAPPALE _____
N CIVICO / 	N SCALE 	N PIANI
N ALLOGGI 	N UNITÀ DIVER 	N VANI COMPL
		FABBRICATO <input type="checkbox"/> URBANO <input type="checkbox"/> RURALE
TIPO FABBRICATO		ANNO DI COSTRUZIONE
Strutture Verticali: <input type="checkbox"/> MURATURA IN TUFO <input type="checkbox"/> MURATURA IN PIETrame <input type="checkbox"/> STRUTTURA MISTA <input type="checkbox"/> MURATURA IN MATTONI <input type="checkbox"/> C A E TAMPONATURE	Strutture Orizzontali: <input type="checkbox"/> A VOLTE <input type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> FERRO <input type="checkbox"/> C A <input type="checkbox"/> DIVERSE	Oppure <input type="checkbox"/> Anteriore al 1900 <input type="checkbox"/> Tra 1901 e 1943 <input type="checkbox"/> Tra 1944 e 1962 <input type="checkbox"/> Dopo il 1962
PARTICOLARI	ENTITÀ DEL DANNO	
Superficie coperta mq * Fronti comuni <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Scantinati <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Annessi rustici <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Altre note	<input type="checkbox"/> Nessun danno <input type="checkbox"/> Irrilevante abitabile riparazione non urgente <input type="checkbox"/> Lieve abitabile da riparare <input type="checkbox"/> Notevole da sgombrare parzialmente riparabile <input type="checkbox"/> Grave da sgombrare riparabile <input type="checkbox"/> Gravissimo da sgombrare e demolire <input type="checkbox"/> Crollato parzialmente da demolire <input type="checkbox"/> Distrutto	
RELAZIONE TECNICA		
Firma leggibile e qualifica		
NOTE 1) Le richieste con asterisco verranno soddisfatte d'ufficio 2) Per gli edifici distrutti desumere le notizie tramite documentazione fotografica e informazioni dirette indicandone la fonte 3) Per gli edifici costruiti anteriormente al 1962 ricadenti nei Comuni danneggiati dal sisma del 1962 indicare se si è usufruito del contributo per ricostruzione fuori sito		

B

REGIONE CAMPANIA

Danni Terremoto 23-11-80

SCHEDA N. / DEL

ACCERTATORE:

□ □ □ □

IDENTIFICAZIONE UNITÀ

ACCESSO ALL'UNITÀ

□ □ □ □

UBICAZIONE

N CIVICO	SCALA	PIANO	INTERNO	N VANI	N ACCESSORI	N PERSONE (BOLO ABITAZ)
□ □ □ □ □ □	□	□ □	□ □ □ □	□ □	□ □	□ □ □

DESTINAZIONE IN USO

1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
ABITAZIONE	COMMERCIALE	ART / PROFESS	DEPOSITO	ALTRA

PROPRIETARIO

CONDUTTORE

ENTITÀ DEL DANNO

- NESSUN DANNO
- IRRILEVANTE - ABITABILE - RIPARAZIONE NON URGENTE
- LIEVE - ABITABILE - DA RIPARARE
- NOTEVOLE - DA SGOMBERARE PARZIALMENTE - RIPARABILE
- GRAVE - DA SGOMBERARE - RIPARABILE
- GRAVISSIMO - DA SGOMBRARE E DEMOLIRE
- CROLLATO PARZIALMENTE DA DEMOLIRE
- DISTRUTTO

NOTE TECNICHE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Firma leggibile e qualifica

data



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 24

VISTE le proprie precedenti ordinanze con le quali sono stati dettati criteri per verificare l'agibilità delle abitazioni site nelle zone colpite dal sisma del novembre scorso;

RITENUTO che per ciò che concerne le proprietà degli Istituti Autonomi Case Popolari gli accertamenti di cui trattasi possono essere effettuati direttamente da detti istituti attraverso i rispettivi Uffici Tecnici;

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776;

D I S P O N E

Gli accertamenti tecnici intesi ad accertare l'agibilità delle abitazioni di proprietà degli Istituti Autonomi delle Case Popolari delle Regioni Campania e Basilicata saranno effettuati dai rispettivi istituti a mezzo dei propri uffici tecnici.

Napoli, 5 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 38

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776;

VISTA l'ordinanza 28 novembre 1980, n. 05;

VISTA l'ordinanza 3 dicembre 1980, n. 15/N;

CONSIDERATO che a prevenire difficoltà interpretative si rende necessario chiarire la portata e l'efficacia della scheda tecnica adottata con la succitata ordinanza n. 15/N del 3 dicembre 1980;

D I S P O N E

Il secondo comma dell'ordinanza 3 dicembre 1980, n. 15/N, è sostituito col seguente: « Tali schede costituiscono accertamento ai fini dell'abitabilità e per la concessione di eventuali contributi per le opere urgenti di riattazione ».

Napoli, 12 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 62/bis

Prot. n. 3254/15

Napoli, 22 dicembre 1980

Alla PREFETTURA di

— NAPOLI

Al Provveditorato Regionale alle Opere
Pubbliche per la Campania

— NAPOLI

Al X Comiliter

— NAPOLI

Al Sig. Preside della Facoltà di Inge-
gneria dell'Università degli Studi

— NAPOLI

Al Sig. Generale Mario GIANNULLO
Centro Raccolta Dati
c/o Provveditorato Regionale alle Opere
Pubbliche per la Campania

— NAPOLI

Al COMUNE di

— NAPOLI

OGGETTO: Procedure per l'applicazione delle ordinanze Commissariali in materia di accertamenti tecnici sulla stabilità e l'agibilità degli edifici siti nel Comune di Napoli sinistrati a seguito dei terremoti del 23 novembre 1980.

E' stata ravvisata l'opportunità di impartire alcuni chiarimenti e istruzioni procedurali atti, a rendere più rapida e accurata l'applicazione delle seguenti ordinanze Commissariali riguardanti gli accertamenti tecnici in oggetto indicati:

— Ordinanza 28 novembre 1980, n. 05, con la quale i Sindaci dei Comuni colpiti dai terremoti del 23 novembre 1980 sono stati incaricati di provvedere ad accertamenti tecnici sulla stabilità e l'agibilità degli edifici sinistrati dagli eventi calamitosi stessi;

— ordinanza 30 novembre 1980, n. 10/O, con la quale i Siggri Provveditori Regionali delle OO. PP. per la Campania e la Basilicata sono stati incaricati, ciascuno nell'ambito della propria competenza territoriale, del reclutamento e del coordinamento del personale occorrente per gli accertamenti tecnici sulla stabilità e l'agibilità degli immobili sinistrati dai terremoti del 23 novembre 1980;

— ordinanza 1 dicembre 1980, n. 11/O, con la quale il Signor Preside della facoltà di Ingegneria

dell'Università degli Studi di Napoli e incaricato di dar luogo alle verifiche degli accertamenti tecnici compiuti, a cura dei Sindaci dei Comuni delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, ai sensi della citata ordinanza 28 novembre 1980, n. 05,

— ordinanze 10 dicembre 1980, nn. 35 e 36 e 20 dicembre 1980, n. 61/O, recanti norme tecniche, procedurali e di finanziamento relative ai lavori e la realizzazione delle opere urgenti di riattazione delle abitazioni sinistrate a causa dei terremoti del novembre 1980

Ciò premesso si formulano sull'argomento le seguenti precisazioni.

1) le richieste di visita per accertamenti tecnici sulla stabilità e l'agibilità degli edifici pubblici e privati, ad eccezione di quelli citati al successivo punto 8, sinistrati a seguito dei terremoti del 23 novembre 1980, debbono essere rivolte esclusivamente alle circoscrizioni del Comune di Napoli competenti per territorio,

2) gli uffici di questo Commissariato, la Prefettura di Napoli, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il X Comiliter, il Provveditorato Regionale alle OO PP per la Campania e ogni altro Ufficio pubblico che venga a conoscenza di segnalazioni e richieste di prima visita per gli accertamenti tecnici in argomento, provvede ad indirizzare gli interessati o a trasmettere direttamente le richieste stesse alle Circoscrizioni del Comune di Napoli competenti per territorio,

3) la Circoscrizione del Comune di Napoli competente per territorio, attraverso l'azione del coordinatore comunale e del coordinatore incaricato del Provveditore Regionale alle OO PP per la Campania, assegna la pratica di richiesta di prima visita ad uno dei tecnici verificatori a tal fine già reclutati e messi a disposizione dell'autorità comunale da parte del suddetto Provveditore in adempimento al disposto della citata ordinanza 30 novembre 1980, n. 10/O,

4) il tecnico verificatore, dopo esecuzione della visita di accertamento consegna la relativa scheda, tramite i coordinatori, alla competente Circoscrizione del Comune di Napoli per gli ulteriori adempimenti,

5) il Centro Raccolta Dati, diretto dal Generale Mario GIANNULLO, provvede, per la città di Napoli, alla verifica di accertamenti già eseguiti (da tecnici comunali su edifici di abitazione) su segnalazioni fatte pervenire dal Comune al Centro Coordinamento Sgomberi del Comando Regione Militare Meridionale (X CMTR),

6) il Centro Raccolta Dati provvede direttamente con i propri tecnici militari alle verifiche dette in 5) e ne comunica i risultati al Centro Coordinamento Sgomberi per i provvedimenti di competenza di questo,

7) a richiesta di questo Commissariato Straordinario ovvero del Comune di Napoli possono essere incaricati di effettuare visite di 2^a verifica gli espropri del Centro Operativo Universitario in adempimento del disposto della citata ordinanza 1 dicembre 1980, n. 11/O,

8) il Signor Provveditore Regionale alle OO PP per la Campania, in relazione alle proprie competenze di istituto, tratta direttamente le richieste di accertamenti statici concernenti l'edilizia pubblica demaniale, l'edilizia di culto e penitenziaria

Si precisa che, laddove la citata ordinanza del 30 novembre 1980, n. 10/O, ha aggiunto che il suddetto Provveditore dispone in ordine ad ogni necessità per la più rapida ed accurata definizione degli accertamenti, tale statuizione ha carattere meramente strumentale e deve intendersi ricompresa nei compiti di coordinamento demandati al Funzionario medesimo

Rimane, pertanto, escluso che il Signor Provveditore Regionale alle OO PP sia stato incaricato del compimento degli accertamenti che dispongono i Comuni

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 87

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere alle numerose richieste di verifica delle condizioni di agibilità dei fabbricati danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980 e l'impossibilità di sottoporre gli stessi ad indagini tecniche approfondite, che richiederebbero l'impiego di personale e di mezzi, allo stato materialmente non disponibili, e tempi lunghi, non consentiti dalle richiamate ragioni d'urgenza;

RITENUTO che dette verifiche sono necessarie al fine di accertare, per quanto possibile nella situazione su menzionata in cui i tecnici verificatori sono chiamati ad operare, le condizioni statiche e di agibilità e la possibilità di rapido recupero di edifici danneggiati;

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

RITENUTO di avvalersi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Le verifiche suddette possono essere disposte, al fine su indicato, dai Sindaci, dalle Regioni, da questo Commissariato, dai Provveditorati alle OO. PP. e dalle Soprintendenze competenti per territorio ed eseguite da:

- liberi professionisti convenzionati o non con gli Enti ed Uffici committenti;
- dipendenti pubblici civili o militari compresi i docenti;
- tecnici facenti parte delle Commissioni tecniche Comunali di cui all'art. 3 della Legge 22 dicembre 1980, n. 874, nominate dal Commissario Straordinario.

L'accertamento relativo alle condizioni di agibilità dei fabbricati danneggiati in dipendenza dei recenti fenomeni sismici viene, per le ragioni indicate, in linea di massima, eseguito « a vista », sulla base cioè dello stato di dissesto apparente del fabbricato, e non si estende, quindi, a quanto non sia reso palese da tale stato o non sia comunque da esso direttamente desumibile.

Il Tecnico che esegue la verifica, e che ne è responsabile nei soli casi di dolo o colpa grave, risponde dell'accertamento così come delineato nel comma precedente.

Napoli, lì 12 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 29

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776;

VISTA l'ordinanza 28 novembre 1980, n. 05, con la quale i Sindaci dei Comuni colpiti dai terremoti del novembre 1980 sono stati incaricati di procedere, anche a mezzo di tecnici liberi professionisti, all'accertamento delle condizioni di staticità per l'agibilità di edifici pubblici e privati eccetto quelli demaniali e di culto;

VISTA l'ordinanza 30 novembre 1980, n. 10/0, con la quale i Signori Provveditori regionali alle Opere Pubbliche per la Campania e per la Basilicata, ciascuno nella rispettiva competenza, sono stati incaricati di procedere al reclutamento ed al coordinamento dei tecnici suindicati;

VISTA l'ordinanza 3 dicembre 1980, n. 15/N, con la quale, tra l'altro, ai fini degli accertamenti di cui sopra è stata adottata un'apposita scheda tecnica;

CONSIDERATO che si rende opportuno disciplinare i rapporti coi liberi professionisti incaricati e disporre in ordine al compenso loro spettante;

VISTO lo schema di convenzione all'uopo predisposto, sentiti gli Ordini professionali, con il quale, oltre a convenirsi sugli obblighi dei tecnici incaricati ne viene determinato il compenso, a discrezione, in ragione di L. 4.000 (quattromila) ad unità immobiliare verificata, che si stima congruo;

D E C R E T A

E' approvato lo schema di convenzione di cui alle premesse — allegato al presente provvedimento sotto la lettera « A » — che sarà adottato per regolare i rapporti tra i Sindaci dei Comuni colpiti dai terremoti del novembre 1980 ed i liberi professionisti incaricati del compimento di accertamenti sulla staticità per l'agibilità di edifici pubblici e privati.

Il compenso corrispettivo è determinato in ragione di L. 4.000 (quattromila) ad unità immobiliare verificata.

Napoli, 7 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ARCHITETTI, INGEGNERI E GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI A NORMA DELLA DISPOSIZIONE COMMISSARIALE DEL 23 NOVEMBRE 1980, NUMERO 05.

Oggetto dell'incarico:

Forma specifico oggetto della presente convenzione l'affidamento del compito di accertamenti, indagini esplorative ed individuazione dello stato di pericolo o meno con conseguente certificazione della necessità o meno di sgombero delle unità abitative site nel centro urbano interessato, nonché nella indicazione delle opere di assicurazione da effettuare nell'ipotesi di agibilità sub condizione; il tutto sulla base dei dati riportati nell'allegata scheda.

Modalità di esplicazione:

Il professionista designato con ordinanza sindacale, espletterà l'incarico anche riunito in collegio. In caso di incarico collegiale uno dei componenti dovrà essere sempre un ingegnere o un architetto, o un geometra o un perito edile. Il collegio sarà costituito da un professionista abilitato da più di cinque anni e da un coadiutore abilitato da meno di cinque anni. La certificazione sull'accertato o meno stato di pericolo dell'unità immobiliare e sulle eventuali opere di assicurazioni urgenti risulterà da atto ufficiale che in caso di incarico collegiale dovrà sottoscrivere da tutti i componenti della commissione, restando affidato al coordinatore il compito di disciplinare le modalità operative del collegio.

Elaborato da redigersi dalla Commissione:

Compilazione e sottoscrizione delle schede tecniche approvate con ordinanza commissariale 3 dicembre 1980, n. 15/N.

Competenze spettanti al Professionista:

Atteso il fine sociale dell'indagine ed il particolare tipo di incarico, le competenze spettanti al professionista incaricato sono a forfait, ogni onere compreso, in ragione di L. 4.000 (quattromila) per unità immobiliare verificata oltre I.V.A. se dovuta. Quando l'incarico viene affidato a più professionisti riuniti in collegio come sopra costituito, il compenso è dovuto secondo quanto disposto con ordinanza commissariale 3 dicembre 1980, n. 15/N.

Oneri a carico del Comune:

Nel caso che le indagini da esperire richiedano particolari interventi esplorativi restano espressamente a cura e a carico del Comune committente l'impiego di necessarie maestranze e mezzi d'opera da mettersi a disposizione del professionista per l'esecuzione di eventuali saggi.

Adempimenti fiscali:

Le parcelle relative ai succitati compensi dovranno essere compilate secondo le norme di legge.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 90

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

CONSIDERATO che ai termini dell'art. 3, lett. d) può provvedersi ad opere urgenti di riattazione di unità abitative mediante il conferimento di contributi ai proprietari ed agli inquilini;

CHE ai fini dell'attuazione degli interventi succitati sono state diramate — con ordinanza n. 80 in data 6 gennaio corrente — istruzioni tecniche e procedurali tra le quali è stato previsto che il compenso ai periti privati sia da determinare in ragione del 5% complessivo della spesa occorrente per l'esecuzione delle opere distinto in ragione del 4% per spese tecniche e dell'1% per spese generali del committente;

CHE la misura di detto compenso, valutato in via forfettaria, farebbe gravare a carico del proprietario la maggiore spesa determinata dalla differenza tra l'applicazione delle tariffe professionali vigenti ed il contributo di questo Commissariato Straordinario;

CHE a causa dei terremoti del novembre 1980 è rimasta gravemente compromessa la situazione socio-economica delle zone colpite per cui l'onere di spesa indotto dal criterio contributivo adottato potrebbe compromettere l'effettiva attuazione degli interventi;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di ammettere al contributo l'intera spesa per prestazioni professionali con riduzioni sulle tariffe vigenti stante il carattere sociale delle prestazioni richieste;

VISTE le comunicazioni in data 9 gennaio 1981 della consulta interprofessionale tecnica regionale e del consiglio nazionale degli ingegneri;

CHE la materia ha formato oggetto di approfondito esame con gli Ordini professionali;

RITENUTO che nell'occasione è opportuno disciplinare anche l'ipotesi di incompatibilità tra la posizione di perito e quella di componente della Commissione Tecnica;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Sono ammesse ai benefici del contributo da erogare ai sensi dell'art. 3, lett. d) della legge 22 dicembre 1980, n. 874, le spese delle prestazioni professionali occorrenti per progettazione, direzione, contabilizzazione, redazione del foglio di condizioni esecutive e certificazione della regolare esecuzione delle opere.

I compensi anzidetti saranno dedotti dalle vigenti tariffe professionali ed unicamente come appresso specificato:

Ingegneri e Architetti:

— tabella A, classe 1/c, della legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive integrazioni e modifiche

Geometri e Periti Edili:

— tabella A, categoria 1/c della legge 2 marzo 1949, n. 144 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 2

I compensi determinati come indicato nell'articolo precedente saranno ridotti del 25%, stante il carattere sociale delle prestazioni richieste.

Art. 3

E' escluso ogni onere a titolo di rimborso di spese eccetto il caso di prestazioni da espletare in comune distante per non meno di 50 chilometri dal Capoluogo della provincia. In tal caso il rimborso è stabilito nella misura massima del 30% del compenso spettante.

Art. 4

La disciplina di cui ai tre articoli precedenti sostituisce il criterio indicato nel punto C/2, comma 3° dell'allegato all'ordinanza n. 80, limitatamente alle spese tecniche ivi previste del 4%.

Art. 5

E' incompatibile l'assunzione dell'incarico di perito di parte su fabbricati di cui l'ingegnere, architetto, geologo, geometra, perito edile, seppure componente di collegio peritale, abbia già effettuato verifica di agibilità per incarico della Pubblica Amministrazione a ciò abilitata.

Napoli, lì 12 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 94

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTA la propria ordinanza 28 novembre 1980, n. 5, con la quale i Sindaci dei Comuni colpiti dal sisma del novembre 1980, sono stati incaricati di procedere all'accertamento delle condizioni statiche degli edifici danneggiati avvalendosi anche dell'opera di tecnici liberi professionisti;

VISTA la successiva propria ordinanza 30 novembre 1980, n. 10, con la quale i Provveditori OO. PP. per la Campania e la Basilicata sono stati incaricati di provvedere al reclutamento ed al coordinamento, ciascuno nell'ambito territoriale della rispettiva Regione, dei tecnici liberi professionisti occorrenti per il fine di cui si è detto;

RITENUTA l'opportunità di indennizzare i predetti tecnici liberi professionisti nominati coordinatori per le attività, affidate alle Circoscrizioni Comunali, di verifica degli immobili danneggiati, nonché i loro diretti collaboratori, in considerazione dell'impegno profuso in tale attività con conseguente mancato guadagno derivante dall'inevitabile fermo parziale o totale della loro attività libero professionale;

CONSIDERATO che le prestazioni effettuate possono ritenersi di consulenza e quindi discrezionalmente valutabili;

UDITI i Provveditori alle OO. PP. per la Campania e la Basilicata;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga alle norme vigenti;

D I S P O N E

Art. 1

E' fissato in L. 80.000 (ottantamila) il compenso giornaliero da corrispondere ai tecnici liberi professionisti, incaricati dai Provveditori alle OO. PP. per la Campania e la Basilicata di svolgere compiti di coordinatori presso le Circoscrizioni Comunali per le verifiche alla staticità degli edifici danneggiati dal sisma del novembre 1980, che abbiano fornito o forniscano a tutto oggi la loro prestazione a tempo pieno.

Art. 2

La misura del predetto compenso è ridotta L. 50.000 (cinquantamila) giornaliera per quei coordinatori tecnici liberi professionisti che abbiano fornito o forniscano a tutt'oggi la propria prestazione a tempo definito.

Art. 3

E', altresì fissato in L. 30.000 (trentamila) giornaliera il compenso da corrispondere ai collaboratori dei predetti coordinatori che abbiano fornito o forniscano a tutt'oggi le loro prestazioni di lavoro all'interno degli uffici circoscrizionali a tempo pieno.

Napoli, 17 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 30

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 3, lett. d), del decreto succitato il Commissario straordinario provvede alla concessione di contributi per le opere urgenti di riattazione di abitazioni sinistrate e ad interventi urgenti per la riattivazione dei servizi pubblici;

CONSIDERATO che in presenza del fenomeno sismico in atto sia opportuno stabilire le norme tecniche cui debbono uniformarsi i lavori e le opere di riattazione;

CHE, all'uopo, debba costituirsi un'apposita commissione tecnica;

D E C R E T A

Per la redazione delle norme tecniche cui debbono corrispondere i lavori e le opere urgenti di riattazione degli edifici è costituita una Commissione tecnica composta dai Signori:

- 1) Ing. Alessandro GIOMI, dirigente generale - ispettore generale capo del Corpo Nazionale dei VV.F.;
- 2) Ing. Paolo MARTUSCELLI, dirigente generale - Provveditore Regionale alle OO.PP. per la Campania;
- 3) Ing. Italo BONELLI, ingegnere coordinatore della Regione Campania;
- 4) Ing. Francesco CIVILETTO, ingegnere capo, direttore di divisione del Comune di Napoli;
- 5) Ing. Alberto D'ERRICO, vice comandante Corpo VV.F. di Napoli.

Le norme tecniche redatte dalla Commissione come sopra costituita, sono obbligatorie per tutti coloro — Enti, Istituzioni e soggetti privati — che comunque provvedono alla riattazione di edifici sinistrati a causa dei terremoti del novembre 1980.

Esse rimangono in vigore sino alla data nella quale sarà stato provveduto alla individuazione e classificazione delle zone e delle categorie sismiche.

Napoli, 8 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

*Napoli, 107 del 23.1.81
del. 302 del 2.6.81.*

Ordinanza n. 80

VISTE le proprie ordinanze n. 35/O e n. 36/O del 10 dicembre 1980, n. 54/N del 17 dicembre 1980 e n. 61/O del 20 dicembre 1980 con le quali è stata dettata una prima disciplina per la riattazione degli edifici lievemente danneggiati ai fini della loro rapida riutilizzazione;

VISTA la propria lettera n. 53/N del 17 dicembre 1980, con la quale sono state diramate talune istruzioni chiarificatrici in materia;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874 a conversione, con modifiche, del D.L. n. 776 del 26 novembre 1980;

CONSIDERATO che con la promulgazione di essa sono stati definiti, tra l'altro, dallo stesso legislatore i criteri e le procedure per la riparazione dei fabbricati lievemente danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980, onde consentire il rientro o la permanenza degli occupanti;

RITENUTO di dover consentire una rapida e coordinata applicazione della legge in premessa e ribadire che le relative procedure vanno osservate in deroga ad ogni diversa norma vigente, ivi comprese quelle dettate dalle leggi 28 gennaio 1977, n. 10, 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1487;

VISTO l'apposito schema di criteri, norme tecniche e procedure predisposto da un Comitato Tecnico all'uopo nominato e sul quale si è pronunziato favorevolmente il Comitato Tecnico Consultivo di questo Commissariato nella seduta del 5 gennaio 1981;

D I S P O N E

- sono approvati e resi esecutivi i criteri e le norme tecniche e procedurali riportate nell'allegato al presente provvedimento, per l'esecuzione dei lavori di riattazione di fabbricati lievemente danneggiati a causa del sisma del 23 novembre 1980;
- l'esecuzione delle opere di cui al punto precedente avviene in deroga alla normativa ed in esenzione da contributi ed oneri previsti dalle disposizioni vigenti, comprese quelli in premessa indicate.

Napoli, 6 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

NORME TECNICHE

A) EDIFICI PER CIVILI ABITAZIONI

A1) *Edifici in muratura*

Per gli edifici costruiti con struttura verticale portante in muratura (tufo, mattoni, pietrame, mista, ecc.) e con solai in c.a., e laterizi, in legno, in ferro o a volte, e per i quali non sussistono dissesti alle strutture di fondazione, sono ammessi i seguenti lavori:

- a) *scaie e androni*: puntellamento con opere provvisoriale in legno o in ferro;
- b) *murature portanti*: riprese in mattoni e malta cementizia; consolidamenti e riprese con iniezioni cementizie; incatenamento di pareti e volte;
- c) *piattabande su vani porte, finestre e balconi*: ripristino mediante doppie travi in ferro e tiranti in ferro, nonché riempimento in calcestruzzo cementizio dosato a non meno di q.li 3 di cemento;
- d) *solai*: rinforzi con travi in ferro, ed opere connesse;
- e) *archi e volte*: incatenamenti per l'assorbimento delle spinte; risarciture di lesioni mediante cucii e scucii in mattoni, iniezioni cementizie;
- f) *coperture*: ripristino di impermeabilizzazioni, rimaneggiamento di manto di tegole compresa la piccola orditura;
- g) *cornicioni*: demolizioni, impermeabilizzazioni delle strutture esposte;
- h) *intonaci e rivestimenti esterni*: rimozione dei tratti dissestati e intonacatura con malta cementizia dei tratti delle pareti scoperte;
- i) *tramezzi*: demolizione dei tratti dissestati e loro ripristino; in caso di integrale rifazione dovranno essere impiegati mattoni forati e malta cementizia e sui vani porta andranno realizzati cordoli in c. a. estesi per tutta la lunghezza della parete, opportunamente incassati nei muri portanti;
- l) *intonaci interni*: rimozione dei tratti dissestati e loro rifazione;
- m) *lavori vari*: di limitata entità e indispensabili per la funzionalità degli interventi di cui alle lettere precedenti.

A2) *Edifici in calcestruzzo armato*

Per gli edifici con strutture portanti in c.a., sono ammesse le riparazioni di cui ai punti: a), c), d), f), g), h), i), l), m), nonché il ripristino delle murature di tompagnatura e relativi intonaci.

Sono esclusi gli interventi su fondazioni, ma sono consentiti quelli su travi, pilastri e solai, purché siano marginali rispetto al totale dell'opera.

B) EDIFICI PUBBLICI

— di proprietà di enti locali (Regione, Amministrazione Provinciale, Comune).

Sono ammesse, oltre gli interventi considerati per gli edifici privati, tutte quelle opere strettamente necessarie per un sollecito ripristino dell'agibilità e della funzionalità degli edifici al fine cui sono destinati, con esclusione degli interventi sulle fondazioni.

C) EDIFICI PRIVATI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI

C1) *Totalmente destinati ad uso pubblico:*

sono ammessi gli interventi detti al punto B).

C2) *Parzialmente destinati ad uso pubblico:*

le opere a carattere condominiale sono quelle dette ai punti A1 o A2.

Per i lavori particolari relativi alla parte dell'edificio destinata a pubblici servizi sono ammessi gli interventi di cui alla lettera B (edifici pubblici), fermo restando che per le altre unità immobiliari valgono le norme dette ai punti A1 o A2.

D) EDIFICI DESTINATI A COMUNITA'

— (case di riposo, case di cura private, comunità religiose, orfanotrofi e similari).

Sono ammessi i lavori detti sotto i punti A1 ed A2, considerando ai fini contributivi per unità abitativa un volume di 600 mc., con esclusione dal conteggio della cubatura dei portici e dei porticati.

E) EDIFICI DESTINATI ANCHE IN PARTE AD ATTIVITA' AGRICOLE, ARTIGIANE, COMMERCIALI E TURISTICHE

Sono in corso di emanazione specifiche istruzioni.

F) EDIFICI DEL DEMANIO DELLO STATO

F1) *Unità immobiliari destinate a civili abitazioni:*

valgono le norme di cui ai punti A1 e A2.

F2) *Unità immobiliari destinate ad Uffici, Caserme, Biblioteche, Musei ecc.:*

valgono le norme di cui al punto B.

G) EDIFICI DI CULTO

Sono ammessi gli interventi previsti dal D.L. 12 aprile 1948, n. 1010.

H) OPERE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E DI PUBBLICO INTERESSE

H1) *Demolizioni totali.*

Si procede alla demolizione di edifici parzialmente crollati o dissestati in maniera tale da non consentirne il recupero, quando gli stessi insistono su pubbliche vie o quando lo stato di pericolosità minaccia altri edifici abitabili o riattabili.

H2) *Demolizioni parziali.*dai
al

Quando a seguito dei dissesti causati dal sisma una parte non recuperabile costituisce pericolo per la pubblica via ovvero minaccia edifici vicini abitabili o riattabili alla sua demolizione.

Gli immobili di interesse storico, artistico, letterario ecc. e oggetto di tutela Soprintendenze ai sensi della legge n. 1089 dell'1 giugno 1939 e n. 1497 del 1939 potranno essere oggetto dei lavori C1 o C2 solo dopo il nulla osta delle competenti Soprintendenze.

Qualora il predetto nulla osta non sia pervenuto entro tre giorni dalla data di ricezione della richiesta per fonogramma o per telegramma l'autorità richiedente è autorizzata a procedere.

Nel caso in cui nel termine predetto sia stato espresso parere contrario alla demolizione, mentre l'autorità richiedente è sollevata da ogni responsabilità connessa con la mancata demolizione, le Soprintendenze sono tenute ad adottare i provvedimenti esecutivi alternativi, con spesa a carico del Commissariato Straordinario.

H3) *Puntellatura.*

Quando un edificio o parte di esso, pur se in dissesto, è recuperabile, si procede al puntellamento se costituisce pericolo per la pubblica via ovvero se minaccia d'abbattersi su fabbricati vicini abitabili o riattabili.

NORME PROCEDURALI**A) ISTANZE DI CONTRIBUTO****A1) Edificio comprendente una sola abitazione (o un solo esercizio):**

Il proprietario ha titolo, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1980, n. 874, per produrre al Sindaco istanza di contributo.

L'inquilino dell'unità immobiliare singola può produrre l'istanza entro 30 giorni successivi al predetto termine, qualora non vi abbia provveduto il proprietario.

In caso di accordo tra le parti, l'inquilino può produrre l'istanza nei termini assegnati al proprietario. In tal caso, sull'istanza dovrà essere esplicitato l'assenso del proprietario mediante sottoscrizione. Beneficiario del contributo è l'inquilino che esegue i lavori di riattamento.

A2) Condomini:

L'istanza di contributo, con le stesse modalità di cui al punto A1, deve essere presentata dall'amministratore, ove esiste, o dal rappresentante della maggioranza semplice dei proprietari. In deroga alle norme vigenti, le determinazioni dell'assemblea condominiale, convocata di urgenza dall'amministratore o da uno dei proprietari, sono vincolanti anche con una maggioranza semplice degli intervenuti, a prescindere dal valore delle quote.

All'istanza dovrà essere allegata copia del verbale dell'assemblea condominiale o dell'adunanza dei proprietari.

Ove da parte dell'assemblea dei condomini o dei proprietari non risulti comunque possibile adottare alcuna deliberazione, anche uno solo dei condomini o dei comproprietari può sostituirsi all'assemblea per la presentazione dell'istanza. Questi curerà l'esecuzione dei lavori relativi alle parti comuni dell'edificio e diverrà titolare del contributo. Copia dell'istanza dovrà essere inviata anche al Pretore del Mandamento competente per territorio.

A3) Il Sindaco, al fine di limitare i termini di cui all'art. 4/ter, ove proprietario e locatario non intendano provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori, invita gli stessi a rendere dichiarazione in tal senso ed invia loro apposito modello di dichiarazione (allegato in fac-simile) da restituirsi sottoscritto da entrambi.

Tale dichiarazione abilita il Sindaco, senza ulteriore comunicazione, ad eseguire subito i lavori di riattazione.

A4) Per le tipologie d'edifici di cui ai punti C) e D) delle norme tecniche, le istanze di contributo vanno rivolte, nei termini suindicati, ai Sindaci dei Comuni nei quali ricadono gli immobili danneggiati.

B) ACCERTAMENTI TECNICI

S'intendono accertamenti tecnici ai sensi della lettera « d » dell'art. 3 del D. L. 26 novembre 1980, n. 776, così come convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874:

B1) le risultanze delle note tecniche inserite in calce alle schede A e B di cui alle ordinanze commissariali n. 35 e 36 del 30 novembre 1980, redatte dagli accertatori comunali;

B2) gli esiti degli accertamenti effettuati, su richiesta dei Comuni o del Commissario, dai centri universitari. Tali esiti sono prevalenti qualora contrastanti con le risultanze di cui al punto precedente;

B3) le risultanze degli accertamenti comunque espletati, con o senza scheda, dai tecnici comunali o da accertatori all'uopo nominati da parte dei Comuni o del Commissario;

B4) le determinazioni delle commissioni tecniche comunali nominate dal Commissario ai sensi del 7° capoverso dell'art. 3 della legge succitata;

B5) altre procedure avviate:

- a) per gli edifici per i quali i Comuni, sulla base delle schede redatte dagli accertatori, o di visite effettuate da tecnici comunali (anche senza redazione di scheda), hanno emesso diffida a provvedere all'esecuzione di opere indispensabili provvisoriale o definitive per far tornare abitabile l'immobile, i proprietari possono eseguire i necessari lavori sulla base di perizia giurata, redatta da tecnico abilitato di loro fiducia, presentata al Sindaco del Comune o alle circoscrizioni comunali ove esistono, per il visto dell'apposita Commissione tecnica comunale di cui al precedente punto B4);
- b) fuori dell'ipotesi di cui al punto precedente, in attesa che vengano eseguiti gli accertamenti tecnici già richiesti (e che vengano emessi i conseguenti provvedimenti del Sindaco), i proprietari possono eseguire i lavori necessari previsti dalla presente e secondo la normativa di cui al punto precedente, rimettendosi alle successive determinazioni in ordine alla spettanza del contributo;
- c) per l'ammissibilità a contributo nei casi B5 a) e B5 b) dovrà comunque procedersi con le modalità appresso indicate.

Nelle more della costituzione delle apposite Commissioni tecniche di cui alla legge 874/1980 o nei casi di impossibilità ad operare delle stesse Commissioni per motivi di forza maggiore, accertata dal Sindaco, il visto di competenza delle Commissioni tecniche sarà apposto:

a) per i Comuni provvisti di Ufficio Tecnico, dal capo dell'Ufficio Tecnico, o da funzionari tecnici suoi delegati o da tecnici abilitati liberi professionisti convenzionati col Comune;

b) per i Comuni sprovvisti di Ufficio Tecnico, da tecnici abilitati liberi professionisti convenzionati col Comune.

Le convenzioni con i tecnici liberi professionisti dovranno fare esplicito richiamo al rispetto delle presenti norme tecniche e procedurali.

C) CONCESSIONE DI CONTRIBUTO

C1) Ammissione a contributo

Per l'ammissione a contributo degli aventi diritto (proprietari o chi per essi), unitamente all'istanza di cui al punto A), deve essere presentata apposita perizia giurata, redatta in triplice copia da tecnico abilitato, al Sindaco del Comune per il visto dell'apposita Commissione tecnica comunale, nominata dal Commissario con le puntualizzazioni di cui al punto B5.

L'istanza deve essere presentata alla Circoscrizione competente per territorio nei Comuni ove queste sono istituite.

Nell'istanza il richiedente deve precisare se egli sia proprietario o inquilino.

L'ammissione a contributo avverrà nei limiti delle disponibilità finanziarie e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze corredate come prescritto.

C2) Perizia dei lavori di riparazione.

La perizia a corredo dell'istanza di contributo deve comprendere:

1) relazione tecnica descrittiva del danno e delle opere che si intendono realizzare per la riattazione dell'immobile. In detta relazione dovrà essere precisato il tempo utile necessario per l'esecuzione dei previsti lavori;

2) computi metrici estimativi distinti per i lavori condominiali e per quelli delle singole unità immobiliari (per questi ultimi dovranno essere indicati unitamente al numero del piano e dell'interno, anche il locatore ed il locatario);

3) quadro economico riepilogativo precisante gli importi dei lavori condominiali, gli importi dei lavori delle singole unità immobiliari, l'importo delle spese tecniche (4%) e quello delle spese generali del committente (1%);

4) eventuale documentazione fotografica dei danni più significativi.

I tecnici incaricati devono precisare in calce alla perizia che:

a) i lavori periziati sono conseguenti al terremoto 23 novembre 1980 e rientrano nelle categorie di opere di cui alla presente ordinanza;

b) i prezzi applicati sono quelli della tariffa del Provveditore alla OO.PP. per la Campania in vigore dal 1° gennaio 1980, aumentati del 30% (come indicato in tariffa stessa per le opere di manutenzione) e ancora del 30% per tener conto dell'aggiornamento dei prezzi al 1° gennaio 1981 e dell'articolazione e della frammentarietà degli interventi, ovvero quelli della tariffa del Genio Civile di Potenza in vigore dal 1° gennaio 1980, con la sola maggiorazione del 30%;

c) per le competenze tecniche (dalla progettazione alla redazione del certificato di regolare esecuzione delle opere) è stata considerata l'aliquota del 4% dell'importo dei lavori, in deroga alle disposizioni della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni ed integrazioni, atteso il carattere sociale degli interventi;

d) per le spese generali del committente è stata prevista l'aliquota dell'1% dell'importo dei lavori;

e) i lavori periziati saranno diretti e collaudati dallo stesso progettista, comprendendo l'aliquota forfettizzata del 4% tutte le prestazioni professionali ed il rimborso spese.

Per ogni edificio non può essere redatta che una unica perizia.

D) SUBENTRO AL PROPRIETARIO NELLA ESECUZIONE DELLE OPERE

D1) *Proprietario irreperibile.*

Nel caso di non reperibilità del proprietario (intendendo per esso anche la maggioranza dei proprietari di un condominio), ad esso si sostituisce l'inquilino nei modi e termini stabiliti dallo articolo 4-ter della citata legge 874/80 (decorso 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge).

D2) *Proprietario ed inquilino inadempiente.*

Nei casi in cui l'inquilino o il proprietario non provvedano agli adempimenti relativi al ripristino dell'immobile entro i termini previsti dalla legge 874/80, il Sindaco, previa diffida ad entrambi, può sostituirsi al proprietario nella esecuzione dei lavori, usufruendo del contributo cui avrebbe diritto il proprietario; l'eventuale maggiore costo delle opere necessarie rispetto al contributo di cui alla legge 874/80 ed all'ordinanza commissariale n. 68 del 27 dicembre 1980, sarà posto a carico del proprietario e riscosso con le procedure esecutive previste per le entrate dello Stato dalla legge 14 febbraio 1910, n. 639.

Anche a tal fine l'accertamento di natura tecnica eseguito dalla Commissione tecnica comunale ha valore di perizia giurata, in conformità a quanto disposto dal 7° comma dell'art. 3 della legge 874/80.

E) OPERE URGENTI (DEMOLIZIONI E PUNTELLAMENTI)

Nei casi in cui ricorrono gli estremi per l'esecuzione delle opere previste al punto H delle norme tecniche, il Sindaco emette ordinanza di immediata esecuzione a carico del proprietario, attuando intanto le misure cautelative necessarie a tutela della pubblica e privata incolumità.

L'ordinanza deve essere subito notificata al proprietario e, in caso di sua irreperibilità, sarà esposta all'albo pretorio ed affissa per 72 ore sulla facciata dell'edificio.

Trascorso inutilmente detto termine, il Sindaco provvede d'ufficio, a mezzo di ditte specializzate e di fiducia.

L'importo delle opere, sia che provveda il proprietario sia che provveda il Sindaco, è ammesso a totale carico del Commissariato Straordinario del Governo sulla base dei prezzi unitari della tariffa del Provveditorato alle OO.PP. per la Campania in vigore dal 1° gennaio 1980 aumentate del 30% in analogia a quanto indicato in tariffa stessa per le opere di manutenzione ed ancora del 30% per tener conto dell'aggiornamento prezzi al 1° gennaio 1981 e dell'articolazione e frammentarietà degli interventi, ovvero quelli della tariffa del Genio Civile di Potenza in vigore al 1° gennaio 1980, con la sola maggiorazione del 30%.

I prezzi relativi alle puntellature, non previsti nella tariffa sopracitata, andranno applicati come segue:

1) puntellatura in legname compreso smontaggio e con recupero del legname impiegato da parte dell'impresa entro tre mesi dalla esecuzione: L. 300.000 mc. in opera;

2) puntellatura in legname compreso la fornitura del materiale e senza recupero del legname da parte dell'impresa: L. 540.000 mc. in opera;

3) sovrapprezzo alla puntellatura in legname per altezza da mt. 4 in su dal livello del piano d'inizio: L. 5.000 per ogni metro di altezza;

4) compenso a corpo per trasporto materiali con mezzi non meccanici per distanza superiore a m. 50 dal cantiere di lavoro in dipendenza di difficoltà di accesso: 5% dell'importo della puntellatura;

5) puntellatura con tubolari metallici tipo Dalmine-Innocenti fino a qualunque altezza, con recupero del materiale impiegato da parte dell'impresa:

— per il 1° mese L. 4.500 per giunto;

— per ogni mese successivo L. 500 per giunto;

6) puntellatura fino a qualunque altezza con tubolari metallici c.s. senza recupero del materiale impiegato da parte della impresa L. 19.500 per giunto.

Per la Regione Basilicata i suddetti prezzi vengono maggiorati del 25%.

F) EDIFICI PUBBLICI O ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI

F1) *Edifici pubblici.*

Gli enti interessati procedono direttamente alla esecuzione dei lavori indicati nelle norme tecniche, previa comunicazione al Commissario dell'importo presunto delle opere da realizzare, con le procedure di urgenza di cui all'art. 70 del R. D. 25 maggio 1895, n. 350, sulla base dei prezzi indicati ai punti C2) ed E) delle norme procedurali e con l'applicazione della maggiorazione del 5% sull'importo dei lavori per spese generali.

F2) *Edifici adibiti a servizi pubblici.*

Nel caso in cui gli edifici siano totalmente adibiti a servizi pubblici (tipo C1 delle norme tecniche) operano gli Enti interessati con le modalità di cui alla lettera che precede.

Nel caso di edifici parzialmente destinati a servizi pubblici (tipo C2 delle norme tecniche), le opere di carattere condominiale e quelle particolari relative agli ambienti non destinati ad uso pubblico, vengono eseguite dai proprietari con le stesse modalità relative agli edifici privati.

Le opere particolari da eseguirsi negli ambienti destinati a servizi pubblici vengono eseguite dagli enti interessati con le modalità di cui al su ripetuto punto F1.

F3) *Edifici destinati a comunità.*

Gli edifici destinati a comunità (tipo D delle norme tecniche) sono equiparati a quelli privati.

F4) *Edifici destinati ad attività agricole, artigiane e commerciali e turistiche (punto «E» delle norme tecniche).*

Sono in corso di emanazione specifiche istruzioni.

F5) *Edifici dello Stato ed edifici di Culto.*

Gli interventi si espletano a cura dei Provveditorati alle Opere Pubbliche ovvero delle Sovrintendenze ai Beni Ambientali ed Architettonici per la Campania e la Basilicata, con le modalità dette al punto G) delle norme tecniche.

G) RINUNCIA DEI COMUNI AD INTERVENIRE PER L'EDILIZIA ABITATIVA (Art. 3, lett. d).

I Comuni che non hanno adeguate strutture tecnico-amministrative e che non intendono avvalersi, mediante stipula di apposita convenzione, dell'opera di tecnici liberi professionisti, rappresentano, entro 15 giorni dalla presente, al Commissario la loro impossibilità a provvedere.

H) CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO AI PRIVATI

A lavori eseguiti, il tecnico incaricato della progettazione e direzione dei lavori provvede alla redazione in triplice copia del consuntivo dei lavori stessi da giurare così come per la perizia.

A detto consuntivo dovrà essere allegato:

- 1) certificato di regolare esecuzione in triplice esemplare;
- 2) documentazione fotografica relativa ai lavori eseguiti sui particolari fotografati prima delle riparazioni.

I documenti di cui sopra devono essere inoltrati al Comune per l'emissione del provvedimento di concessione del contributo.

I) SNELLIMENTO PROCEDURE

Gli uffici comunali ai quali saranno rivolte le richieste finalizzate al completamento delle presenti procedure sono tenuti a svolgere gli adempimenti di competenza gratuitamente e con procedura di urgenza.

Tutti gli atti previsti dalle presenti norme procedurali sono ammessi in carta semplice.

Relazioni e certificati di regolare esecuzione dovranno essere esibiti in carta intestata del Tecnico da cui risulti:

- 1) il recapito;
- 2) il numero d'iscrizione all'Albo Professionale;
- 3) il Codice fiscale.

L) PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE

Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità di procedere ad opere non previste nella perizia ammessa a contributo, ma comunque rientranti tra quelle consentite dalle norme tecniche, potrà redigersi apposita perizia di variante e/o suppletiva, fermo restando il limite di L. 10.000.000 (diecimilioni) il contributo per ogni singola unità.

Tale perizia dovrà presentarsi con le modalità, e nel numero di copie stabilite per la perizia originale, allo stesso Comune o Circoscrizione ove è stata presentata la primitiva perizia.

Resta valida la procedura di accertamento e approvazione sancita dalle presenti norme.

M) EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO


- * Ai Comuni saranno posti a disposizione i fondi necessari per l'esecuzione dei lavori d'ufficio e per l'erogazione a proprietari od inquilini dei contributi loro concessi.
- ** I proprietari o gli inquilini, all'atto dell'accoglimento della loro istanza, riceveranno, da parte dei Comuni, un « buono-contributo » a mezzo lettera secondo lo schema allegato.
- *** I proprietari o gli inquilini riceveranno, da parte del Sindaco, il versamento del contributo spettante a fine lavori, sulla base del certificato di regolare esecuzione delle opere e del relativo consuntivo giurato, purché i lavori risultino completati entro il termine indicato nel « buono-contributo ».

N O R M E F I N A L I

- * La presente entra in vigore contemporaneamente alla data di entrata in vigore della Legge 22 dicembre 1980, n. 874 e precisamente il 9 gennaio 1981.
- ** Dalla data suindicata si riterranno abrogate le disposizioni emanate con ordinanze nn. 35, 36, 53/N, 54 e 61.
- *** Le procedure iniziate secondo le norme contenute nelle ordinanze precedenti saranno portate a compimento in base alle stesse. Gli interessati, tuttavia, presenteranno subito l'istanza di contributo, con riferimento alla comunicazione precedentemente fatta al Sindaco, anche al fine di ottenere la formale ammissione al beneficio ed il rilascio del « buono-contributo ». Il pagamento del contributo avverrà in base alle norme della presente.

SCHEMA DI PROCEDURA PER IL RIATTAMENTO DI EDIFICI RAPIDAMENTE RECUPERABILI

(Art. 3 - lettera d - legge 874 del 22 dicembre 1980)



fac - simile

Allegato 1

AL SIG SINDACO DEL COMUNE DI

Il sottoscritto,
residente in, attualmente dimorante a,
chiede la concessione di un contributo ai sensi della lettera d) dell'art 3 della Legge 22 dicembre 1980, n 874,
al fine di eseguire i lavori di riattazione al suo appartamento sito in,
come da allegata perizia giurata

Elenco allegati

- 1) relazione tecnica descrittiva,
- 2) perizia giurata,
- 3) eventuale documentazione fotografica

....., li

.....
Codice Fiscale n

N B**Relazione e perizia dovranno essere esibite in triplice esemplare**

Se l'istanza viene inoltrata dall'inquilino occorre adattarla opportunamente, precisando anche:

- se l'inquilino interviene con il consenso del proprietario entro i termini assegnati a quest'ultimo,
- se l'inquilino interviene, invece, dopo la scadenza dei termini assegnati al proprietario (60 giorni)

Allegato 2

Schema di atto di consenso per l'esecuzione dei lavori di riattazione, da parte del Sindaco.

Il sottoscritto
residente a
proprietario dell'immobile sito in
dichiarato inagibile a seguito del sisma del 23 novembre 1980;
ed il sottoscritto
inquilino dell'immobile stesso ed in atto ricoverato precariamente:

.....
.....

D I C H I A R A N O

che non intendono provvedere direttamente ai lavori di riattazione dell'alloggio di cui al punto d dell'art. 3 ed all'art. 4/ter della legge 22 dicembre 1980, n. 874, e che, pertanto, il Sindaco del Comune di
..... senza ulteriore comunicazione, può eseguire direttamente i lavori predetti.

— il Sig. proprietario si impegna, tuttavia, a collaborare partecipando alle riunioni condominiali eventualmente occorrenti;

o/

— il Sig. proprietario, non potendo partecipare o farsi rappresentare alle riunioni condominiali, delega il predetto Sindaco a partecipare alle eventuali assemblee condominiali, anche a mezzo di un suo rappresentante.

....., *n*

In fede

IL PROPRIETARIO

L'INQUILINO

Allegato 3

COMUNE di

OGGETTO: Buono - contributo ai sensi dell'art. 3, lettera d), della Legge 22 dicembre 1980, n. 874.

AL SIG.

(nei casi di lavori eseguiti dall'inquilino la presente va indirizzata per conoscenza al proprietario).

L'istanza presentata dalla S.V. per la concessione del contributo di/o su L.
(.....) al fine di riattare l'alloggio sito in Via
..... è accolta.

Il contributo sarà corrisposto alla S.V. entro 40 giorni dalla presentazione al Comune del certificato di regolare esecuzione dei lavori e del relativo consuntivo giurato, e nei limiti dell'importo risultante da tali atti e nella misura massima di L. 10 000 000 (Diecimilioni).

I lavori previsti, a pena di decadenza dal beneficio, dovranno essere completati nel termine di giorni decorrenti dalla data della presente.

li

IL SINDACO



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n 92

VISTA la propria ordinanza n 80 in data 6 gennaio 1981, con la quale sono stati approvati e resi esecutivi i criteri e le norme tecniche e procedurali per la concessione di contributi relativi ad interventi per la riattazione di abitazioni sinistrate,

VISTO l'art 3, lettera e), della legge 22 dicembre 1980, n 874, che dispone la concessione di contributi, fino a L 10 000 000, per le opere urgenti di riattazione degli immobili ove operano aziende agricole singole o associate, artigiane, commerciali e turistiche, i cui titolari siano iscritti nelle gestioni speciali per l'invalidità vecchiaia e superstiti, con l'individuazione delle opere stesse da parte dei comuni previ accertamenti di natura tecnica sullo stato degli edifici,

RITENUTA l'opportunità di provvedere in proposito, estendendo l'applicazione dei criteri già innanzi citati anche all'esecuzione di opere urgenti di riattazione degli immobili descritti;

Con i poteri di cui all'art 1 della legge 22 dicembre 1980, n 874,

D I S P O N E

Sono estesi agli immobili ove operano aziende agricole, singole o associate, artigiane commerciali e turistiche ed in quanto applicabili, i criteri e le norme tecniche e procedurali già approvate con l'ordinanza n 80 in data 6 gennaio 1981

I destinatari dei contributi di che trattasi, il cui singolo ammontare non potrà superare la somma di L 10 000 000, sono i titolari delle aziende agricole singole o associate artigiane commerciali e turistiche che operano negli immobili da riattare che siano iscritti nelle gestioni speciali per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, la iscrizione va dimostrata mediante idonea certificazione

I destinatari sono altresì, tenuti a partecipare alle eventuali spese per la riparazione delle parti condominiali, ove esistano, in ragione dei millesimi rappresentati dall'immobile in cui operano, e con detrazione del relativo importo dal contributo ottenuto

Ove il titolare dell'azienda non chieda la concessione del contributo entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1980 n 874, il proprietario dell'immobile si può a lui sostituire, giovandosi delle provvidenze di cui alla presente ordinanza e con le procedure in essa richiamate

Napoli, 15 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 103

NOTA ESPLICATIVA N. 1 DELL'ORDINANZA N. 80
IN DATA 6 GENNAIO 1981

In relazione a taluni quesiti posti in questo primo periodo di applicazione dell'ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981, avente oggetto «Contributo per la riattazione di abitazioni lievemente danneggiate», si ritiene utile comunicare quanto segue a precisazione di quanto riassunto alle rispettive voci dell'Ordinanza medesima.

I) Norme tecniche (Punto «A» dell'ordinanza)

Si ricorda preliminarmente che le norme tecniche in argomento si riferiscono a quegli interventi di limitata entità e di soilecita realizzazione che consentono «la rapida utilizzazione degli immobili» come testualmente precisato alla lettera d) dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874. Infatti il ripristino totale o parziale delle strutture portanti verticali o orizzontali (solai) e delle coperture a tetto, è argomento che potrà essere trattato solo dopo l'emanazione di norme legislative relative alla ricostruzione. Pertanto è da escludersi che con limitati interventi previsti dall'ordinanza, possa procedersi:

- a) alla ricostruzione dei solai in travi di legno;
- b) alla ricostruzione di coperture a tetto di vecchi fabbricati.

Tali ultime opere di ricostruzione esulano infatti dall'ambito di applicazione dell'ordinanza citata, la quale, giova ripeterlo, tende alla rapida utilizzazione delle abitazioni riattabili.

Per quel che concerne il successivo punto i) delle stesse norme tecniche (tramezzi), si precisa che l'indicazione dell'impiego dei mattoni forati nel caso di integrale rifazione di tramezzi non deve intendersi preclusiva dell'impiego di altro idoneo materiale (blocchi di gesso, lapillo e cemento, etc.), semprechè venga rispettata la prescrizione dettata per le costruzioni in zone sismiche (D.M. 3 marzo 1975, pubblicato nel supplemento ordinario della G. U. n. 93 dell'8 aprile 1975) secondo la quale:

— «al di sopra dei vani di porte (e finestre) devono essere disposti architravi in cemento armato o in acciaio efficientemente ammortati nella muratura».

II) Edifici privati adibiti a servizi pubblici (Punto «C» dell'ordinanza).

A tale riguardo, e tenuto conto pure del contenuto del relativo punto «F» (Edifici pubblici o adibiti a servizio pubblico) delle «Norme procedurali», si precisa che per edifici adibiti a servizi pubblici devono considerarsi anche quelli in cui vengono allocati uffici o impianti di Enti che forniscono pubblici servizi (energia elettrica, telefono, acqua, gas, trasporti, ecc.); pertanto anche in tal caso sono applicabili le norme citate.

Problemi attinenti ad acquedotti e fognature:

Si ricorda che nell'ambito della riattivazione dei servizi pubblici, assume notevole rilievo il ripristino della funzionalità delle reti idriche e fognarie.

A tale riguardo, giova sottolineare che la legge 12 aprile 1978, n. 1010, art. 1, lett. c) pone tra le opere urgenti ed inderogabili « il ripristino dei danni causati da eventi calamitosi agli acquedotti ed ad altre opere igieniche, limitatamente alle opere indispensabili a salvaguardia dell'igiene pubblica ».

Tenuto conto che tali interventi, nei casi in cui la relativa delega non sia stata conferita ai Comuni interessati, rientrano nella delega di massima concessa da questo Commissariato alle Regioni, gli assessorati regionali dei Lavori Pubblici della Campania e della Basilicata sono competenti a curare l'esecuzione delle opere di ripristino di acquedotti e di fognature danneggiati dal terremoto del 23 novembre 1980 nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

Si soggiunge che, in tali casi, la spesa occorrente per far fronte ai suindicati interventi graverà a carico del Commissariato straordinario del Governo e la procedura esecutiva ammessa è quella assentita dall'art. 70 del Regolamento di cui al R.D. 25 maggio 1895, n. 350, previa segnalazione telegrafica al Commissario della spesa dei singoli interventi.

III) Cumulabilità dei contributi con successive provvidenze.

Si ricorda qui che l'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, precisa che i contributi per i piccoli interventi di riparazione di abitazioni sinistrate e per opere urgenti di riattazione degli immobili ove operano aziende agricole, artigiane, ecc. « non sono cumulabili con le successive provvidenze previste per la ricostruzione ».

In effetti, la non cumulabilità dei contributi deve intendersi relativa a quelle opere che pur se realizzate con contributo previsto dall'ordinanza n. 80 (nel limite di lire 10.000.000), hanno un carattere definitivo e quindi non ripetitivo, ad es.: ripresa di muratura, piattabande, incatenamenti, rimozione di intonaci, ecc.; per le parti già eseguite ne discende, quindi, che l'importo delle opere di carattere provvisoriale (quali: puntellamento di scale ed androni, travi in ferro e rinforzo di solai, impermeabilizzazione di strutture esposte a seguito di demolizioni di cornicioni e simili, intonaci nei tratti di parete ove sono stati rimossi rivestimenti) è cumulabile con il contributo per le opere definitive previste dalla emananda legge di ricostruzione, soltanto se le opere provvisoriale stesse saranno interamente sostituite.

IV) Aveni diritto al contributo previsto dall'Ordinanza n. 80.

L'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 prevede, tra l'altro, la concessione di contributi per piccoli interventi di riparazioni in abitazioni sinistrate, «al fine della sistemazione di coloro che sono rimasti privi di abitazione ».

Giova precisare al riguardo che devono ritenersi assimilabili a coloro che la legge definisce «privi di abitazione» anche coloro che — pur non trovandosi in questa più grave situazione — hanno tuttavia necessità di eseguire limitati interventi di riparazione per riportare in condizioni di abitabilità le unità immobiliari di cui sono proprietari o di cui comunque fruiscono.

Napoli, 22 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 104

VISTA la propria ordinanza n. 80, in data 6 gennaio 1981, relativa al contributo per la riattazione di abitazioni lievemente danneggiate dal terremoto del novembre 1980, ai sensi degli artt. 3 — lett. d — e 4/ter della legge n. 874 del 22 dicembre 1980;

CONSIDERATO che il contributo in questione può essere erogato anche per le abitazioni di proprietà degli Istituti Autonomi Case Popolari, o, comunque, da essi gestiti;

RITENUTA la necessità di una sollecita e coordinata azione di previsione e di esecuzione delle opere occorrenti per la riattazione degli immobili innanzi indicati;

RITENUTO di avvalersi, per il raggiungimento di tale scopo, delle strutture regionali e di conferire, pertanto, apposita delega ai Presidenti delle Giunte regionali della Campania e della Basilicata affinché, nell'ambito territoriale di loro competenza, predispongano, coordinandoli, adeguati piani di intervento diretti al pronto ripristino della agibilità delle abitazioni di che trattasi;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga alla normativa vigente;

VISTO il D. L. n. 776 del 26 novembre 1980, convertito, con modificazioni, in legge n. 874 del 22 dicembre 1980;

D I S P O N E

I Presidenti delle Giunte regionali della Campania e della Basilicata sono delegati, nell'ambito territoriale di loro competenza, a coordinare, dal punto di vista tecnico, l'esecuzione dei piani di intervento diretti al pronto ripristino delle abitazioni nella disponibilità degli Istituti Autonomi Case Popolari lievemente danneggiate dal terremoto del novembre 1980.

Ai predetti Istituti saranno concessi congrui contributi, a carico del fondo di cui all'art. 2 della citata legge n. 874, per l'esecuzione delle opere di che trattasi, alle quali provvederanno mediante le proprie strutture tecniche.

Napoli, 24 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 107

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTA la propria ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 con la quale sono state dettate norme per la riattazione degli edifici destinati a civile abitazione ed è stata disposta, all'atto della presentazione di perizia giurata di parte, la consegna di un « buono contributo » attestante l'accoglimento della istanza dell'avente diritto; .

VISTA la successiva ordinanza n. 92 del 15 gennaio 1981, con la quale sono state estese le predette norme agli edifici ove operano aziende agricole, artigiane, commerciali e turistiche;

CONSIDERATO che, nell'intento di sollecitare l'esecuzione delle riparazioni degli stabili suindicati, occorra dettare norme particolari che soprattutto consentano il trasferimento del contributo in favore delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli dal D. L. n. 776 succitato ed in deroga ad ogni contraria norma;

D I S P O N E

1) Il « buono contributo » di cui alla lettera M) dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 è quello descritto nell'allegato n. 1.

Detto buono viene emesso dal Sindaco (o da un suo delegato) appena la perizia di parte giurata sia stata vistata dalla Commissione Tecnica Comunale. Lo stesso è controfirmato dal dirigente l'Ufficio Ragioneria dopo che l'importo del contributo, rilevato dalla perizia è stato annotato in ordine cronologico in apposito registro per l'impegno della spesa a carico dei fondi messi a disposizione dal Commissario Straordinario.

Il numero progressivo di registrazione costituisce la matricola del « buono contributo ».

Il « buono contributo », munito del timbro tondo del Comune, è spedito all'avente diritto con raccomandata con avviso di ricevimento, o consegnato a mano previa firma per ricevuta.

2) Il titolare del contributo, intestatario del buono, è abilitato all'esecuzione dei lavori di ripristino indicati in perizia.

Il contributo viene erogato solo dopo l'esecuzione dei lavori, ad avvenuta esibizione del verbale di regolare esecuzione e del consuntivo giurato.

Prima dell'erogazione del contributo, il Sindaco o la Commissione tecnica di cui all'art. 3 del D. L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, possono eseguire controlli intesi a verificare l'ammissibilità dei lavori inseriti nel conto finale.

3) E' ammessa la cessione del « buono contributo », in deroga alle disposizioni vigenti ed alla norma indicata al successivo punto 5, nel solo caso che venga effettuata a favore della ditta

appaltatrice dei lavori di ripristino degli stabili danneggiati, sia in acconto che a tacitazione dell'importo dovuto sulla base del contratto

In quest'ultimo caso il Sindaco dopo gli adempimenti di cui al terzo comma del punto 2, disporrà il pagamento del contributo in favore dell'impresa che ha eseguito i lavori di riparazione

Alla documentazione attestante la spesa sostenuta dovrà essere allegata la copia del contratto dei lavori di che trattasi

4) La ditta appaltatrice potrà cedere il predetto buono in favore delle Banche a garanzia di facilitazioni creditizie ad essa consentite

Per l'ipotesi suindicata, la Banca comunicherà al Comune, con lettera raccomandata, l'avvenuta cessione da stipulare con scrittura privata anche non autenticata ed il Sindaco ad avvenuta esecuzione dei lavori provvederà ad effettuare il pagamento del contributo in favore dell'Istituto bancario, dandone comunicazione alla impresa che ha eseguito i lavori di ripristino

5) Oltre all'ipotesi di cui ai punti 3) e 4) nessuna ulteriore cessione è consentita, rimanendo inefficace ogni trasferimento del « buono contributo »

Il Sindaco è tenuto ad accreditare il contributo all'intestatario del buono che ha provveduto all'esecuzione dei lavori di riattazione degli edifici danneggiati anche quando il pagamento sia fatto a favore dell'impresa o della Banca in virtù della cessione del credito

I crediti come innanzi ceduti non sono soggetti a sequestro, pignoramento od altri vincoli di qualunque genere

Tutti i negozi ed atti giuridici comunque inerenti alle operazioni compiute in applicazione della presente ordinanza, comprese quelle di cessione di credito e relative quietanze, rientrano nella sfera di esenzione considerata dall'art. 9 del D. L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874

6) In sede di pagamento dei lavori di ripristino il Comune ha l'obbligo di annullare i buoni contributi emessi

7) L'impresa, cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori ed a favore della quale è stata disposta la cessione del contributo, può richiedere su presentazione di apposito stato di avanzamento, anticipazione del contributo in misura non inferiore al 30%

Ulteriori anticipazioni possono essere richieste sempre su presentazione di stati di avanzamento nel caso che l'impresa abbia realizzato il 70% dei lavori con l'attribuzione di una pari aliquota di contributo

8) Le anticipazioni predette possono essere accordate con le procedure e le incombenze suindicate, anche ai proprietari, amministratori del condominio (se a tanto delegati) ovvero inquilini che eseguono in economia i lavori di riattazione degli edifici danneggiati dal sisma

9) In caso di cessione del « buono contributo » in favore di Istituto bancario, l'anticipazione da operarsi con le modalità di cui al punto 7), debbono essere disposte in favore della Banca, cessionaria del contributo

Napoli 27 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

Allegato n 1

N di reg

C O M U N E d i

BUONO CONTRIBUTO EMESSE PER I LAVORI DI RIATTAZIONE DEGLI STABILI DESTINATI A CIVILI ABITAZIONI E AD AZIENDE DI CUI ALL'ART. 3, LETTERE D) ed E) DEL D. L. 26 NOVEMBRE 1980, N. 776, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1980, N. 874

Il presente buono-contributo è rilasciato a favore del Signor, in qualità di proprietario (ovvero inquilino) per i lavori di riattazione dell'appartamento (negoziato, azienda) ubicato in via n , piano int

L'istanza intesa ad ottenere il contributo è stata accolta ed è stato provveduto alla prenotazione della somma dovuta in lire (lire) nell'apposito registro al numero

La predetta somma, desunta dalla perizia giurata di parte, vistata dalla Commissione Tecnica Comunale, sarà attribuita alla S. V. ad avvenuta riattazione dello stabile suindicato.

L'importo predetto potrebbe essere suscettibile di riduzione nell'ipotesi che in sede di controllo, siano stati inseriti nella perizia lavori diversi da quelli considerati dall'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981.

IL DIRIGENTE L'UFFICIO
RAGIONERIA DEL COMUNE

IL SINDACO

Il presente buono contributo viene ceduto (a titolo di acconto, a tacitazione di ogni suo avere) alla
Impresa
che ha assunto l'obbligo di provvedere ad eseguire i lavori di ripristino dello stabile danneggiato

IL CEDENTE

IL CESSIONARIO

(Spazio per la cessione alla Banca)

INTERVENTI D'URGENZA
PER NECESSITA' DI PUBBLICO INTERESSE

- D.L. 12 aprile 1948, n. 1010.
- Ordinanza n. 12/O dell'1 dicembre 1980 - Sindaco di Potenza - Delega demolizioni.
- Ordinanza n. 22/23 del 4 dicembre 1980 - Regione Basilicata - Interventi somma urgenza nelle Province di Matera e Potenza.
- Ordinanza n. 27 - Regione Campania - Interventi di somma urgenza nella Regione.
- Ordinanza n. 67 del 25 dicembre 1980 - Sindaco di Napoli - Incarico lavori D.L. 14 aprile 1948, n. 1010.
- Ordinanza n. 88 del 12 gennaio 1981 - I.A.C.P. Delega lavori D.L. 12 aprile 1948, n. 1010.
- Ordinanza n. 32 dell'8 dicembre 1980 - Sindaco di Vicenza - Delega per interventi urgenti nel Comune di Teora.
- Telegramma n. 2019 del 18 dicembre 1980 diretto ai Sindaci - Delega ex D.L. 12 aprile 1948, n. 1010.
- Elenco dei Comuni ai quali è stata conferita la delega ex D.L. 12 aprile 1948, n. 1010.

— D.L. 12 aprile 1948, n. 1010. — Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi.

1 Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da eventi calamitosi, quali scosse telluriche, eruzioni vulcaniche, alluvioni, frane, nubifragi, mareggiate, valanghe ed altre calamità naturali.

In particolare tali lavori possono riguardare

- a) puntellamenti, demolizioni, sgombri ed altri lavori a tutela della pubblica incolumità,
- b) ripristino provvisorio del transito, ferma restando, l'applicazione delle LL 30 giugno 1904, n. 293, 29 dicembre 1904, n. 674 e 21 marzo 1907, n. 112, per l'esecuzione di opere definitive,
- c) ripristino di acquedotti, e di altre opere igieniche, limitatamente alle opere indispensabili a salvaguardia dell'igiene pubblica,
- d) costruzione di ricoveri per le persone non abbienti rimaste senza tetto

Ove se ne ravvisi la necessità o la convenienza potrà provvedersi, in via eccezionale, in luogo della costruzione di ricoveri, alla riparazione totale o parziale di edifici danneggiati, previo invito al proprietario a procedere direttamente all'esecuzione dei lavori, con diffida per l'esecuzione di ufficio, nel qual caso il proprietario dell'immobile riparato sarà tenuto al rimborso totale o parziale della spesa sostenuta dall'Amministrazione nella misura che sarà stabilita di volta in volta con decreto del Ministero per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro

2 All'assegnazione dei ricoveri di cui alla lett d del precedente art 1 provvederà una Commissione composta dal Sindaco o da un suo delegato, dal comandante la locale stazione dei carabinieri e da un sinistrato nominato dal Prefetto

3 All'esecuzione dei lavori di riparazione, ai sensi della lett d del precedente art 1, il Ministero dei lavori pubblici provvede con le modalità che riterrà più idonee

4 I lavori da eseguirsi a norma del presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, a tutti gli effetti di legge

Per i lavori medesimi non si applicano le disposizioni degli artt 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del R D 18 novembre 1923, n. 2440

Le aperture di credito, a favore dei funzionari delegati, possono effettuarsi fino al limite di lire 50 000 000

5 Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nel presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonché dai diritti catastali. Tali atti se vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti ed i compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette

Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente decreto occorre che in ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini del decreto stesso



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 12

Napoli, 1 dicembre 1980

Al Sig. SINDACO del Comune di

— POTENZA

OGGETTO: Problemi della città di Potenza.

Ho esaminato con interesse il programma esposto da codesta civica amministrazione che prevede in particolare:

- 1) demolizione degli edifici urbani pericolanti a causa del recente sisma con previsione di spesa per 5 miliardi;
- 2) l'acquisizione da parte del Comune delle aree demaniali in località « Piani del Mattino » e conseguenti opere di urbanizzazione con una previsione di spesa di L. 2 miliardi e 350 milioni;
- 3) l'installazione nell'area precedentemente indicata di 1.050 alloggi prefabbricati con una previsione di spesa ancora non determinata.

Per il momento ritengo che codesta Amministrazione possa procedere alle programmate demolizioni, previo il necessario riscontro dell'effettiva pericolosità delle singole strutture, ed all'uopo viene con la presente delegata.

Alle demolizioni di cui trattasi codesta Amministrazione procederà con le norme di cui al R. D. 25 maggio 1895, n. 350.

Questo Commissariato provvederà pertanto alla necessaria copertura finanziaria nei limiti dell'effettivo fabbisogno, opportunamente documentato secondo la norma succitata.

Per quel che concerne il problema di cui al punto due, attendo la necessaria documentazione attinente ai terreni da acquisire, mentre per la conseguente urbanizzazione codesta civica Amministrazione è, con la presente, delegata a procedere alla completa urbanizzazione secondo le norme per l'esecuzione delle opere pubbliche, che sono nella competenza dello Stato, rimanendo autorizzata, stante l'urgenza, a provvedere all'appalto dei lavori mediante trattativa privata, ove lo ritenga necessario.

Per quanto sopra, l'intervento di questo Commissariato straordinario rimane limitato al finanziamento della spesa occorsa e documentata, come prescritta.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza nn. 22/23

RITENUTO che nell'area interessata al fenomeno sismico del 23 scorso si sono resi necessari molti interventi di somma urgenza i quali richiedono procedure rapide;

RITENUTO che per quel che riguarda la Basilicata la materia, anche in relazione a contatti intercorsi nelle vie brevi, possa essere più efficacemente curata dal competente Assessorato ai Lavori Pubblici attraverso i dipendenti Uffici del Genio Civile e che per la vigilanza questo Commissariato possa servirsi dell'opera del Provveditorato alle OO PP. per detta Regione;

VISTO il D L. 26 novembre 1980, n. 776;

D I S P O N E

La Regione Basilicata, tramite il competente Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, è delegata a curare gli interventi di somma urgenza nell'ambito del territorio della Regione colpito dal sisma del 23 novembre 1980, secondo la normativa contenuta nel Decreto Legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, fatta eccezione per quel che concerne l'edilizia demaniale e di culto, nel cui ambito interverrà il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche di POTENZA.

La relativa documentazione e contabilizzazione dovrà essere giustificata secondo quanto prescritto dal R D 25 maggio 1895, n. 350.

Napoli, 4 dicembre 1980.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 27

RITENUTO che nell'area interessata al fenomeno sismico del 23 scorso si sono resi necessari molti interventi di somma urgenza i quali richiedono procedure rapide;

RITENUTO che per quel che riguarda la Campania la materia possa essere, anche in relazione a contatti intercorsi nelle vie brevi, più efficacemente curata dal competente Assessorato ai Lavori Pubblici attraverso i dipendenti Uffici del Genio Civile e che per la vigilanza questo Commissariato possa servirsi dell'opera del Provveditorato alle OO. PP. per detta Regione;

VISTO il D. L. 26 novembre 1978, n. 776;

D I S P O N E

La Regione Campania, tramite il competente Assessorato Regionale ai LL. PP., è delegata a curare gli interventi di somma urgenza nell'ambito del territorio della Regione colpito dal sisma del 23 novembre 1980, secondo la normativa contenuta nel Decreto Legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, fatta eccezione per quel che concerne l'edilizia demaniale e di culto, nel cui ambito interverrà il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche di NAPOLI.

La relativa documentazione e contabilizzazione dovrà essere giustificata secondo quanto prescritto dal R. D. 25 maggio 1895, n. 350.

Napoli, 5 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 67

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776;

CONSIDERATO che a causa dei terremoti del novembre 1980 nel Comune di Napoli numerosi edifici pubblici e privati nonché strade, fognature ed altre opere igieniche sono rimaste gravemente danneggiate sì da rendere indispensabili interventi inderogabili ed urgenti dipendenti da necessità di pubblico interesse anche a tutela della pubblica incolumità;

CHE a tal fine si rende necessario delegare l'attuazione di detti interventi al Comune di Napoli;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Il Comune di Napoli, nell'ambito del territorio cittadino, è delegato all'attuazione dei lavori di cui all'art. 1, 2° comma, lettere a), b) e c) del D. L. 12 aprile 1948, n. 1010.

Art. 2

I lavori di cui sopra sono di somma urgenza ai sensi dell'art. 70 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

Alla direzione, contabilizzazione e collaudazione dei lavori stessi provvederà il Comune di Napoli ai sensi del ripetuto Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

Non sono compresi nel presente provvedimento di delegazione gli edifici demaniali e di culto per i quali è competente il Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche con sede in Napoli.

Art. 4

Al pagamento delle occorrenti spese sarà provveduto mediante aperture di credito in favore del Sindaco di Napoli sulla base del fabbisogno stimato che lo stesso presenterà a questo Commissariato Straordinario.

Il Sindaco di Napoli renderà il conto amministrativo nei modi di legge.

Napoli, 25 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 88

PREMESSO che nell'area interessata al fenomeno sismico del 23 novembre 1980, si sono resi necessari molti interventi di somma urgenza i quali richiedono procedure rapide;

RITENUTO che per quel che riguarda il patrimonio edilizio dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Napoli possa essere delegato a provvedervi l'Istituto medesimo;

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

D I S P O N E

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Napoli è delegato a curare gli interventi di somma urgenza sul proprio patrimonio edilizio colpito dal sisma del 23 novembre 1980, secondo la normativa contenuta nel Decreto Legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

La relativa documentazione e contabilizzazione dovrà essere giustificata secondo quanto prescritto dal R. D. 25 maggio 1895, n. 350.

Napoli, lì 12 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 32

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776;

PREMESSO che sin da giorno successivo al terremoto del 23 novembre 1980, il Centro Operativo di Vicenza ha provveduto in Comune di Teora della Provincia di Avellino al recupero di salme ed a interventi urgenti di demolizione di edifici pericolanti e di sgombero delle macerie contribuendo alla operatività dei servizi organizzati dal contingente militare tedesco presente nello stesso Comune;

VISTA la nota 8 dicembre 1980, con la quale il Sindaco di Vicenza, coordinatore del detto centro operativo, ai fini della prosecuzione degli interventi in atto ha chiesto di essere, all'uopo, incaricato da questo Commissario straordinario;

CONSIDERATA l'opportunità di delegare il Sindaco di Vicenza a proseguire negli interventi intrapresi, che corrispondono a quelli di cui al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

CHE alla provvista dei fondi occorrenti si provvederà mediante accreditamento al Sindaco di Vicenza che precederà alla esecuzione dei lavori con le modalità del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 ed a rendere il conto amministrativo;

CHE al rimborso delle spese tecniche possa corrispondersi al Sindaco delegato una somma pari al 3% dell'ammontare dei lavori netti eseguiti;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

O R D I N A

Art. 1

Il Sindaco pro-tempore del Comune di Vicenza, Dott. Giovanni Chiesa, nato a Vicenza il 14 luglio 1927 ed ivi residente nella Via dei Frassini, n. 9, è delegato ad eseguire in Comune di Teora della Provincia di Avellino i lavori di pronto intervento di cui al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, art. 1, lettere a), b) e c) del secondo comma.

Art. 2

All'esecuzione ed alla contabilizzazione dei lavori di cui all'articolo precedente il Sindaco delegato provvederà in conformità delle disposizioni di cui al R. D. 25 maggio 1895, n. 350. L'approvazione del certificato di regolare esecuzione, confermato dal Sindaco delegato, sarà effettuata da Funzionario Tecnico di questo Commissariato straordinario e sostituisce ogni altro adempimento connesso all'esecuzione dei lavori.

Art. 3

Alla provvista dei fondi occorrenti si provvederà mediante apertura di credito in favore del detto Sindaco, che quale funzionario delegato di questo Commissariato straordinario, rendere il conto amministrativo, nei modi di legge.

Art. 4

A rimborso delle spese tecniche, documentate e giustificate, sarà corrisposta al Sindaco delegato una somma pari al 3% dell'ammontare totale netto dei lavori eseguiti.

Art. 5

Il Sindaco delegato coordinerà i propri interventi con quelli che abbia eventualmente intrapreso l'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici.

Napoli, 8 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA - URGENTE

Napoli, 18 dicembre 1980

*Ai Sindaci dei Comuni delle Regioni
CAMPANIA e BASILICATA*

e p. c. Agli Assessori Regionali Lavori Pubblici

— NAPOLI
— POTENZA

Ai Prefetti di

— NAPOLI
— AVELLINO
— CASERTA
— BENEVENTO
— SALERNO
— POTENZA
— MATERA

Prot. n. 2019/AT punto

Amministrazioni regionali Campania et Basilicata sunt state da me delegate con provvedimento n. 27/N del 5 dicembre 1980 esecuzione interventi sensi D. L. 12 aprile 1948 n. 1010 et per riattivazione servizi pubblici stop Con provvedimento n. 36/O del 10 dicembre 1980 Amministrazioni comunali virgola et Amministrazioni regionali ove Comuni non siano in grado operare virgola sunt state delegate riattivazione abitazioni private secondo norme et modalità allegate suddetto provvedimento stop Delega conferita Regioni non esclude possibilità consentire assunzione iniziative dirette da parte Comuni per svolgimento compiti ad esse delegati stop At tale scopo Signorie Loro virgola ove ritengano propria Amministrazione in grado assolvere compiti suddetti anche con apporto tecnici liberi professionisti conseguibile attraverso stipula apposita convenzione con oneri a carico fondo scrivente Commissariato virgola sunt pregate termine giorni cinque formulare at scrivente esplicita richiesta di delega virgola informandone rispettiva Regione stop Diversamente at stesso termine Signorie Loro sunt pregate fornire informativa at scrivente et rispettiva Regione virgola precisando intendimento che sia Regione stessa at operare su territorio comunale punto Commissario Straordinario Zamberletti.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

ELENCO COMUNI AI QUALI E' STATA CONFERITA LA DELEGA EX D.L. 12.4.1948, N. 1010

REGIONE CAMPANIA

A) *Provincia di AVELLINO*

AIELLO DEL SABATO	MANOCALZATI
ALTAVILLA IRPINA	MARZANO DI NOLA
ANDRETTA	MERCOGLIANO
AQUILONIA	MIRABELLA ECLANO
ARIANO IRPINO	MONTECALVO IRPINO
ATRIPALDA	MONTEFUSCO
AVELLINO	MONTELLA
BAIANO	MONTEMARANO
BONITO	MONTEMILETTO
CALABRITTO	MONTORO SUPERIORE
CALITRI	NUSCO
CANDIDA	PETRURO IRPINO
CAPOSELE	PATERNOPOLI
CAPRIGLIA IRPINA	PIETRADEFUSI
CARIFE	PIETRASTORNINA
CASSANO IRPINO	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA
CASTEL BARONIA	PRATOLA SERRA
CERVINARA	QUINDICI
CHIANCHE	ROCCABASCERANA
CONZA DELLA CAMPANIA	ROTONDI
DOMICELLA	SAN MANGO SUL CALORE
FONTANAROSA	SAN MARTINO VALLE CAUDINA
FRIGENTO	SAN MICHELE DI SERINO
GESUALDO	SAN POTITO ULTRA
LAPIO	SAN SOSSIO BARONIA
LAURO	SANTA LUCIA DI SERINO
LIONI	SANT'ANDREA DI CONZA

SANT'ANGELO A SCALA	TAURANO
SANTO STEFANO DEL SOLE	TEORA
SENERCHIA	TORELLA DEI LOMBARDI
SORBO SERPICO	TORRIONI
STURNO	TUFO
SUMMONTE	VILLAMAINA
	VOLTURARA IRPINA

B) *Provincia di BENEVENTO*

AIROLA	GUARDIA SANFRAMONDI
AMOROSI	MOIANO
APICE	MOLINARA
ARPAIA	MONTEFALCONE DI VAL FORTORE
ARPAISE	PADULI
BENEVENTO	PAGO VEIANO
BUCCIANO	PANNARANO
BUONALBERGO	PAOLISI
CALVI	PAUPISI
CAMPOLATTARO	PESCOSANNITA
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	PIETRELCINA
CASALDUNI	PONTE
CASTELFRANCO IN MISCANO	PUGLIANELLO
CASTELPAGANO	REINO
CAUTANO	SAN GIORGIO DEL SANNIO
CEPPALONI	SAN LORENZELLO
CERRETO SANNITA	SAN LORENZO MAGGIORE
CIRCELLO	SAN MARTINO SANNITA
DUGENTA	SAN NAZZARO
DURAZZANO	SAN SALVATORE TELESINO
FOGLIANISE	SANT'AGATA DEI GOTI
FORCHIA	SANT'ANGELO A CUPOLO
FRAGNETO MONFORTE	TELESE
FRASSO TELESINO	TOCCO CAUDIO
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	

C) *Provincia di CASERTA*

AILANO	ALVIGNANO
ALIFE	ARIENZO

AVERSA	MIGNANO MONTELUNGO
BELLONA	MONDRAGONE
CAIANELLO	ORTA DI ATELLA
CAIAZZO	PARETE
CALVI RISORTA	PASTORANO
CAMIGLIANO	PIANA DI MONTE VERNA
CAPODRISE	PIEDIMONTE MATESE
CAPUA	PIETRAMELARA
CARINOLA	PIETRAVAIRANO
CASAGIOVE	PORTICO DI CASERTA
CASAPULLA	RECALE
CASERTA	ROCCA D'EVANDRO
CASTEL CAMPAGNANO	ROCCAMONFINA
CASTEL MORRONE	SAN FELICE A CANCELLO
CASIELVORTURNO	SAN MARCELLINO
CELLOLE	SAN NICOLA LA STRADA
CERVINO	SAN POTITO SANNITICO
CESA	SAN PRISCO
DRAGONI	SANTA MARIA A VICO
FALCIANO DEL MARSICO	SANTA MARIA CAPUA VETERE
FORMICOLA	SANT'ANGELO D'ALIFE
FRANCOLISE	SANT'ARPINO
FRIGNANO	SESSA AURUNCA
GALLUCCIO	SPARANISE
GIANO VETUSTO	TEANO
GIOIA SANNITICA	TORA E PICCILLI
MACERATA CAMPANIA	VAIRANO PATENORA
MARCIANISE	VITULAZIO
MARZANO APPIO	

D) *Provincia di NAPOLI*

ACERRA	CASORIA
AFRAGOLA	CRISPANO
ARZANO	ERCOLANO
BOSCOTRECASE	FRATTAMAGGIORE
BRUSCIANO	FRATTAMINORE
CARDITO	GRAGNANO
CASAVATORE	GRUMO NEVANO

LETTERE	POMPEI
LIVERI	PORTICI
MARIGLIANELLA	POZZUOLI
MARIGLIANO	QUARTO
MASSALUBRENSE	SANT'ANTIMO
MELITO DI NAPOLI	SOMMA VESUVIANA
MONTE DI PROCIDA	SORRENTO
MUGNANO DI NAPOLI	TERZIGNO
NAPOLI	TORRE DEL GRECO
NOLA	VICO EQUENSE
OTTAVIANO	VISCIANO
PIMONTE	VOLLA
POLLENA TROCCHIA	

E) *Provincia di SALERNO*

ACERNO	MAIORI
ALBANELLA	MERCATO SAN SEVERINO
AMALFI	MINORI
ANGRI	MONTECORVINO PUGLIANO
AQUARA	MONTECORVINO ROVELLA
ATENA LUCANA	MONTESANO SULLA MARCELLANA
BARONISSI	NOCERA SUPERIORE
BATTIPAGLIA	NOVI VELIA
BRACIGLIANO	OLEVANO SUL TUSCIANO
CAGGIANO	OLIVETO CITRA
CALVANICO	OTTATI
CAMPAGNA	PAGANI
CAPACCIO	PALOMONTE
CASTIGLIONE DEI GENOVESI	PELLEZZANO
CAVA DEI TIRRENI	PETINA
CELLE DI BULGHERIA	PISCIOTTA
COLLIANO	POSITANO
CONCA DEI MARINI	ROMAGNANO AL MONTE
CORBARA	SALENTO
CORLETO MONFORTE	SALERNO
EBOLI	SAN CIPRIANO PICENTINO
FISCIANO	SAN GIOVANNI A PIRO
GIFFONI VALLE PIANA	SAN MAURO LA BRUCA

SANT'ANGELO A FASANELLA
SANT'ARSENIO
SANTOMENNA
SASSANO
SCAFATI
SCALA

SERRE
SESSA CILENTO
SICIGNANO DEGLI ALBURNI
STIO
TRENTINARA
VALLE DELL'ANGELO

REGIONE BASILICATA*A) Provincia di POTENZA*

EPISCOPIA
GENZANO DI LUCANIA
GINESTRA
LAGONEGRO
LAURENZANA
MURO LUCANO
OPPIDO LUCANO

PESCOPIAGANO
RAPONE
RUVO DEL MONTE
SAN SEVERINO LUCANO
SANT'ARCANGELO
SPINOSO
TRAMUTOLA

B) Provincia di MATERA

FERRANDINA
GROTTOLE
IRSINA

POMARICO
STIGLIANO

A S S I S T E N Z A

- Ordinanza n. 25 del 3 dicembre 1980 - Prefetti Repubblica - Autorizzazione a fornire vitto e alloggio ai terremotati trasferiti in altre località.
- Telegramma n. 203/ASS del 5 dicembre 1980 al Prefetto di Napoli - Autorizzazioni ai Sindaci della Provincia di Napoli ad acquistare stufette, lampade etc.
- Telegramma n. 761/ASS dell'11 dicembre 1980 ai Prefetti della Repubblica - Contributi alloggiativi giornalieri e terremotati.
- Telegramma n. 1241/ASS del 13 dicembre 1980 ai Prefetti della Repubblica - Contributi alloggiativi ai terremotati.
- Telegramma n. 2863/ASS del 21 dicembre 1980 ai Prefetti di Avellino, Salerno e Potenza - Contributi alloggiativi ai terremotati.
- Telegramma n. 150/ASS del 22 gennaio 1981 ai Prefetti della Repubblica - Contributi alloggiativi ai terremotati - Limiti.
- Ordinanza n. 89 del 12 gennaio 1981 - Sistemazione alloggiativa autonoma - Contributo.
- Telegramma n. 89 del 14 gennaio 1981 ai Prefetti della Repubblica - Chiarimenti all'ordinanza n. 89.
- Telegramma n. 125/ASS del 15 gennaio 1981 ai Prefetti - Chiarimenti all'ordinanza n. 89.
- Ordinanza n. 64 del 24 dicembre 1980 - Contributo agli ultrasessantenni delle province di Avellino, Potenza e Salerno.
- Ordinanza n. 37 del 10 dicembre 1980 - Contributo per deceduti a favore conviventi superstiti.
- Ordinanza n. 63 del 25 dicembre 1980 - Contributo per la perdita di masserizie.
- Ordinanza n. 81 del 12 gennaio 1981 - Integrazione ordinanza n. 63 (mezzi di circolazione).
- Circolare dell'11 gennaio 1981 - Procedure semplificative per la concessione dei contributi per decesso e per perdite masserizie.
- Ordinanza n. 12/N del 3 dicembre 1980 - Assunzione spesa viaggi all'estero a mezzo ALITALIA.

- Ordinanza n. 40 del 12 dicembre 1980 - Modifica ordinanza n. 12/N (Spesa viaggi all'estero a mezzo ALITALIA).
- Ordinanza n. 41 del 12 dicembre 1980 - Facilitazioni viaggio FF.SS. per lavoratori italiani provenienti dall'estero.
- Ordinanza n. 108 del 28 gennaio 1981 - Viaggi aerei e per ferrovia - Proroga benefici.
- Telegramma n. 242/ASS ai Sindaci - Offerta CEE di generi alimentari tramite AIMA.
- Nota n. 3479 del 24 dicembre 1980 ai Prefetti - Sistemazione precaria di minori in ricoveri di fortuna.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 25

RITENUTA l'esigenza di diramare disposizioni che consentano la erogazione delle prime misure assistenziali alle famiglie che si sono allontanate dalle zone colpite dal sisma del novembre 1980;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D. L. 26 novembre 1980, n. 776;

D I S P O N E

Le Prefetture sono autorizzate ad erogare fino al 15 dicembre 1980, con prelievo dalle somme delle contabilità speciali, alle famiglie rimaste senza tetto a causa del sisma del novembre 1980 che si sono trasferite in province diverse, contributi assistenziali che consentano loro di fronteggiare, nella nuova sede provvisoria, le loro esigenze di vitto ed alloggio secondo le situazioni prospettate e le possibilità locali.

Dette Prefetture comunicheranno telegraficamente al Commissariato ed ai Prefetti delle province di provenienza degli interessati i nominativi delle persone assistite, ed entro il 15 gennaio 1981 presenteranno documentato rendiconto ai fini del rimborso delle somme anticipate.

Napoli, 3 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

N. B. La presente ordinanza è stata comunicata ai Prefetti con telegramma n. 70 del 3 dicembre 1980.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA A MANO

Napoli, 5 dicembre 1980

Al Sig. PREFETTO di

— NAPOLI

Prot. n. 203/ASS. punto in relazione at prospettate urgenti esigenze prego S. V. comunicare at Sindaci Comuni questa Provincia, interessati at problemi conseguenti sisma, che sono autorizzati ad acquistare con oculatezza sul libero mercato stufette lampade utensili elettrici et quanto altro occorra per assicurare possibile conforto in tendopoli aut roulottes aut altri simili ricoveri assegnati at popolazioni disagevoli detto precario punto sono altresì autorizzati at acquistare, con analoghi criteri, murali et altro materiale eventualmente occorrente con urgenza per puntellamenti edifici suscettibili tali accorgimenti punto relative fatture intestate at S. V., vistate per la presa in carico del materiale e l'attestazione dell'effettiva utilizzazione scopi suindicati nonché vistate dal Tecnico comunale o da altro Tecnico disponibile in loco circa congruità prezzi, dovranno essere trasmesse at Prefettura che est delegata at rimborso aut pagamento diretto su fondo pro terremotati D. L. n. 776/80 punto Zamberletti Commissario Straordinario.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 11 dicembre 1980

Ai Prefetti Repubblica

— LORO SEDI

Ai Commissari Province

— TRENTO

— BOLZANO

*e p. c. Al Ministero Interno**Direzione Generale Servizi Civili*

— ROMA

(a mano) Al Centro Operativo presso X Comiliter

— NAPOLI

N. 761/ASS. punto di seguito tele n. 70 data 3 corrente concernente interventi assistenziali at favore persone sinistrate che sonosi trasferite in province diverse da quelle colpite da sisma virgola scopo rispondere at quesiti rivolti virgola su conforme parere Ministero Interno precisasi che ammontare contributi alloggiativi giornalieri da erogarsi può fissarsi lire Settemila per capi famiglia et lire Cinquemila per ogni altro componente nucleo familiare punto SS LL. valuteranno inoltre possibilità concedere piccoli sussidi per esigenze carattere assolutamente straordinarie punto presenti disposizioni hanno valore fino at diverse direttive punto at riguardo pregasi far conoscere presumibile fabbisogno relativa spesa per necessari accreditamenti questo Commissariato punto Commissario Straordinario Zamberletti.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 13 dicembre 1980

PRECEDENZA ASSOLUTA

Ai Prefetti Repubblica

— LORO SEDI

Ai Commissari Province

— TRENTO
— BOLZANO

e p. c. Al Ministero Interno

Direzione Generale Servizi Civili

— ROMA

(a mano) Al Centro Operativo presso X Comiliter

— NAPOLI

N. 1241/ASS. punto seguito telegrammi n. 70/ASS. datato 3 corrente et N. 761/ASS. datato 11 corrente concernenti contributi giornalieri at favore persone sinistrate che sonosi trasferite in province diverse da quelle colpite da sisma virgola at chiarimento et rettifica di quanto comunicato virgola precisasi che contributo determinato in lire Settemila per ogni capo famiglia et lire Cinquemila per ogni altro componente nucleo familiare est da intendersi omnicomprensivo qualsiasi assistenza et dovrà essere corrisposto fino at nuove direttive questo Commissariato punto chiariscesi inoltre che detto contributo avente carattere assistenziale potest essere erogato esclusivamente at persone che non siano alloggiate in Istituti ed Alberghi per i quali est stata stipulata aut sia in corso stipula convenzione con questo Ufficio punto SS.LL. potranno inoltre disporre per esigenze carattere assolutamente straordinario piccoli sussidi punto per pagamento detti contributi SS.LL. sono autorizzate prelevare somme occorrenti da codesta contabilità speciale cui rimborso sarà provveduto at presentazione documentato rendiconto punto ove dette anticipazioni non risultassero possibili SS.LL. vorranno far conoscere presumibile fabbisogno relativa spesa per necessari accreditamenti punto Commissario Straordinario Zamberletti.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA PER TELESCRIVENTE

Napoli, 21 dicembre 1980

PRECEDENZA ASSOLUTA

Ai PREFETTI di

— AVELLINO

— SALERNO

— POTENZA

N. 2863/ASS. Seguito telegrammi numero 70/ASS. virgola numero 761/ASS. et numero 1241/ASS. virgola rispettivamente del 3 virgola 11 et 13 corrente virgola concernenti contributi giornalieri at favore persone sinistrate che sonosi trasferite in province diverse da quelle colpite da sisma virgola precisasi virgola at parziale modifica di quanto comunicato virgola che detti contributi possunt essere corrisposti altresì at persone sinistrate che sonosi trasferite in altro Comune codesta provincia punto Commissario Straordinario Zamberletti.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, lì 22 gennaio 1981

PRECEDENZA ASSOLUTA

PREFETTI REPUBBLICA

— LORO SEDI

COMMISSARI GOVERNO

Province

— TRENTO

— BOLZANO

PRESIDENTE Commissione Coordina-
mento Valle d'Aosta

— AOSTA

et conoscenza

MINISTERO INTERNO

Servizi Civili

— ROMA

Prot. n. 150/ASS/5 punto seguito precedenti comunicazioni informasi vrg at fine evitare abusi vrg che contributi giornalieri in favore terremotati che abbiano trasferito temporaneamente propria residenza in province diverse da quelle colpite da sisma et determinati in lire settemila per capofamiglia et lire cinquemila per ogni altro componente nucleo familiare vanno corrisposti esclusivamente at quelle famiglie in cui nessun componente espleti una stabile attività lavorativa punto si informa altresì che at decorrere 15 marzo p. v. est prevista notevole riduzione ammontare contributi di che trattasi alt Zamberletti Commissario Straordinario.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 89

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

CONSIDERATO che l'art. 3 della citata disposizione legislativa, alla lettera c), prevede la concessione di incentivi ai sinistrati che non riguardino opere di edilizia e che consentano loro di reperire una sistemazione autonoma;

RITENUTO di dover dare esecuzione all'articolo di legge suindicato allo scopo di invogliare i terremotati, in atto ricoverati presso alberghi, istituti o famiglie, alla ricerca di una stabile sistemazione alloggiativa;

RITENUTO altresì di dover determinare la misura mensile del contributo da concedere ed il periodo di tempo per il quale l'incentivo potrà essere corrisposto;

D I S P O N E

I Sindaci dei Comuni nel cui territorio trovano un'autonoma sistemazione alloggiativa i nuclei familiari sinistrati, sono incaricati di corrispondere a quest'ultimi, fino al 30 giugno 1981, la concessione di un incentivo mensile nella misura di L. 200.000.

La corresponsione di tale contributo è disposta su motivata domanda del Capo Famiglia, inoltrata ai Sindaci medesimi, e previa verifica delle condizioni di senza tetto dei componenti il nucleo familiare beneficiario effettuata dagli stessi concedenti.

I Prefetti delle Province interessate sono incaricati di disporre l'opportuna vigilanza.

La relativa spesa farà carico sui fondi del Commissariato Straordinario.

Napoli, li 12 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 14 gennaio 1981

PREFETTI REPUBBLICA

— LORO SEDI

COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA

— TRENTO

COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA

— BOLZANO

PRESIDENTE COMMISSIONE

Coordinamento Valle d'Aosta

— AOSTA

et conoscenza

MINISTERO INTERNO

Direzione Generale Servizi Civili

— ROMA

N. 89/O punto seguito tele pari numero del 13/1/1981 comunicasi virgola et chiarimento quesiti rivolti virgola che incentivo lire duecentomila mensili di cui at ordinanza commissariale numero 89/O in data 12 corrente mese va corrisposto con effetto immediato esclusivamente in favore quei nuclei familiari terremotati che abbiano reperito una sistemazione alloggiativa autonoma et est alternativo ripetesie alternativo qualsiasi forma assistenziale punto Resta beninteso che Signorie Loro potranno continuare disporre virgola per esigenze carattere assolutamente straordinario virgola piccoli sussidi punto Pre-gasi portare quanto sopra at conoscenza Sindaci rispettive province alt Commissario Straordinario Zamberletti.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 15 gennaio 1981

PREFETTI REPUBBLICA
— LORO SEDI

COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA
— TRENTO

COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA
— BOLZANO

PRESIDENTE COMMISSIONE
Coordinamento Valle d'Aosta
— AOSTA

et conoscenza MINISTERO INTERNO
Direzione Generale Servizi Civili
— ROMA

Numero 125/ASS. 7 punto seguito precedenti comunicazioni e da ultimo at tele numero 89/O del 14 corrente mese comunicasi virgola at chiarimento ulteriori quesiti rivolti virgola che per autonoma sistemazione alloggiativa di cui at ordinanza numero 89 in data 12/1/1981 deve intendersi sistemazione nuclei familiari terremotati virgola che possono essere composti da uno aut più componenti così come risulta da situazione anagrafica virgola che prendano in locazione nel Comune presso cui si trovano un appartamento per esigenze abitative alt Pregasi portare quanto sopra at conoscenza Sindaci Comuni rispettiva giurisdizione alt Commissario Straordinario Zamberletti.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 64

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776;

CONSIDERATO che segnatamente nelle province di Avellino, di Potenza e di Salerno, tra le persone anziane, sole o coniugate, ed i nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto dei sismi del novembre 1980, molti possono trovare adeguata sistemazione alloggiativa presso famiglie di parenti o di conoscenti;

RITENUTO che, facilitando tali soluzioni, si incentiverebbe, in modo meno oneroso, l'utilizzazione del patrimonio edilizio esistente col conseguente alleggerimento del problema generale della sistemazione alloggiativa delle famiglie rimaste senza tetto;

D I S P O N E

Alle persone anziane, ultrasessantenni, rimaste senza tetto a causa degli eventi sismici sopraindicati e che trovano ospitalità presso famiglie di parenti o conoscenti può essere assegnato un contributo mensile di L. 150.000 a persona.

A coloro che consentiranno nel proprio alloggio la coabitazione con uso di cucina e servizi igienici di nuclei familiari, rimasti senza tetto a seguito degli eventi calamitosi predetti, con esclusione dei nuclei familiari costituiti dalle persone anziane da cui all'ipotesi precedente, è assegnato un contributo di L. 50.000 per ciascun componente del nucleo familiare ospitato.

La concessione dei contributi di cui alla presente è decisa dai Sindaci dei Comuni nel cui territorio trovano sistemazione le persone interessate, su motivata domanda delle medesime e previa verifica delle condizioni di senza tetto degli ospiti e della effettiva coabitazione.

I Prefetti delle province suindicate sono incaricati di disporre l'opportuna vigilanza.

La relativa spesa farà carico sui fondi del Commissariato Straordinario.

Napoli, 24 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 37

Prot. n. 582/ASS.

Napoli, 10 dicembre 1980

Ai Sigg. PREFETTI di

— NAPOLI
— AVELLINO
— POTENZA
— SALERNO
— BENEVENTO
— CASERTA

**OGGETTO: Deceduti a seguito del sisma del 23 novembre 1980.
Concessione contributo ai sensi dell'art. 2 D. L. 26 novembre 1980, n. 776.**

Si trasmette un fac-simile di domanda che potrà essere utilizzato dagli interessati per la richiesta dei contributi previsti dall'art. 2, lett. C del D.L. 26 novembre 1980, n. 776.

In calce alla domanda è trascritto uno schema del provvedimento di concessione del contributo.

Codesta Prefettura è delegata a provvedere al pagamento per i casi nei quali non sorgono dubbi circa i diretti beneficiari avendo cura di segnalare, tempestivamente, a questo Commissariato i casi per i quali sorgono perplessità.

Per il Comune di Napoli provvederà questo Commissariato.

Si richiama la particolare attenzione di codesta Prefettura sull'opportunità che sia prestata la massima collaborazione agli interessati nella stesura della domanda e nella acquisizione della occorrente documentazione, utilizzando, se del caso, il personale di polizia femminile.

Codesta Prefettura provvederà, altresì, a dare la massima diffusione alla notizia.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

**DOCUMENTI RICHESTI PER OTTENERE I CONTRIBUTI
DI CUI ALL' ART. 2 DEL D. L. 26 NOVEMBRE 1980, N. 776**

- domanda;
- stato di famiglia al 23 novembre 1980;
- atto o atti di morte dei familiari;
- se del caso atto notorio comprovante che il deceduto era il componente la cui attività lavorativa costituiva il principale sostegno economico della famiglia.

...dio a)

DOCUMENTI RICHIESTI PER OTTFNERE I CONTRIBUTI
DI CUI ALLART 2 DEL D L 26 NOVEMBRE 1980, N 776N A P O L I

Il sottoscritto
 nato a il
 residente in Via n
 avendo perduto nel sisma del 23 novembre 1980 i seguenti familiari nelle circostanze del crollo di ..

COGNOME

N O M E

.....
.....
.....

a) chiede la concessione del contributo di cui all'art 2, lett C) del D L 26 novembre 1980, n 776,

c) dichiara che il defunto

- non era il capo famiglia,
 era il capo famiglia,
 pur non essendo il capo famiglia, costituiva, con la sua attività lavorativa, il principale sostegno economico della famiglia,

Allega i seguenti documenti

- stato di famiglia al 23 novembre 1980,
 — atto o atti di morte dei familiari,
 — atto notorio concernente il punto b)

Napoli, li

NB Fare una crocetta sulla casella che interessa

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
 PER LE ZONE TERREMOTATE DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA**

Vista l'istanza che precede,
 Ritenuta regolare la documentazione allegata,
 Visto l'art 2, lettera C del D L 26 novembre 1980, n 776,

A U T O R I Z Z A

Il pagamento di L
 al Sig
 Napoli, li



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 63

Prot. n. 1841/ASS.

Napoli, 25 dicembre 1980

Ai Sigg. SINDACI delle Province di

— NAPOLI
— AVELLINO
— POTENZA
— SALERNO
— BENEVENTO
— CASERTA
— MATERA

e p. c. Alle PREFETTURE di

— NAPOLI
— AVELLINO
— POTENZA
— SALERNO
— BENEVENTO
— CASERTA
— MATERA

OGGETTO: Contributo ai sensi dell'art. 2 (lett. d) del decreto legge n. 776 del 26 novembre 1980.

L'art. 2 (lett. d) del decreto legge n. 776 del 26 novembre 1980, prevede la concessione di un contributo a fondo perduto, fino a lire tre milioni, per ciascun nucleo familiare, in favore delle famiglie che a causa del terremoto abbiano perduto vestiario e biancheria, mobilio o suppellettili dell'abitazione.

Le SS.LL. sono delegate a provvedere al pagamento per i casi nei quali non sorgono dubbi circa l'erogazione della provvidenza in questione avendo cura di segnalare tempestivamente a questo Commissariato i casi per i quali sorgono perplessità.

Al riguardo si trasmettono il prospetto (allegato A) utile ai fini della determinazione della somma in relazione al danno subito, un fac-simile di domanda (allegato B) che potrà essere utilizzato dagli interessati, un foglio (allegato C) con le indicazioni dei documenti richiesti ed un modello (allegato D) per la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sull'opportunità che sia prestata la massima collaborazione agli interessati nella stesura della domanda e nella acquisizione della occorrente documentazione che va redatta tutta in carta semplice e con esenzione da qualsiasi diritto o contributo.

Si confida che alla presente sarà data la massima diffusione nel senso di informare gli interessati che gli Uffici Comunali, le Prefetture e l'apparato di questo Commissariato sono a completa disposizione per eventuali chiarimenti e supporti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

Allegato A

PROSPETTO

DANNO SUBITO	SOMMA DA CORRISPONDERE
1) Sino a 1.999.999	1/3 del valore dei beni perduti
2) Da 2.000.000 a 3.999.999	1 milione
3) Da 4.000.000 a 5.999.999	1 milione e mezzo
4) Da 6.000.000 a 7.999.999	2 milioni
5) Da 8.000.000 a 9.999.999	2 milioni e mezzo
6) Da 10.000.000 in poi	3 milioni

Allegato B

AL SIGNOR SINDACO

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____,
e residente a _____ in Via _____,
avendo perduto, a causa del terremoto del 23 novembre 1980, i beni dell'abitazione sita a _____
_____ (_____) in Via _____,
menzionati nell'allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, chiede la concessione del contributo
di cui all'art. 2 (lett. d) del decreto legge n. 776 del 26 novembre 1980, convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Allega, al riguardo, i seguenti documenti:

- stato di famiglia del 23 novembre 1980;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;
- certificato rilasciato dal tecnico comunale, vistato dal Sindaco.

IL SINDACO DI

Vista l'istanza che precede;
Ritenuta regolare la documentazione allegata;
Visto l'art. 2 (lettera d) del D.L. n. 776 del 26 novembre 1980.

A U T O R I Z Z A

Il pagamento di L. _____ (lire _____
_____) al Signor _____

_____ , li _____

IL SINDACO

Allegato C

**DOCUMENTI RICHIESTI PER OTTENERE IL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 2 (lett. d)
DEL DECRETO LEGGE N. 776 DEL 26 NOVEMBRE 1980, CONVERTITO IN LEGGE 22 DICEMBRE 1980, N. 874**

- Domanda
- Stato di famiglia
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, con la quale l'interessato menziona, analiticamente, i beni dell'abitazione che siano andati perduti a causa del terremoto del 23 novembre 1980 con l'indicazione del valore di essi
- Certificato rilasciato dal tecnico comunale, vistato dal Sindaco, relativo alla distruzione totale o parziale dell'abitazione.

Allegato D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Reso dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968)

L'anno 198 addì del mese di presso innanzi al sottoscritto è personalmente comparsa il Sig. nato il a e residente a Via la cui identità è stata accertata mediante esibizione di idoneo documento di riconoscimento.

Dopo aver richiamato l'attenzione de predetti sulle responsabilità penali per dichiarazioni mendaci e per esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, dichiarare che, a causa del terremoto del 23 novembre 1980, sono andati perduti i seguenti beni dell'abitazione sita a in Via

BENI

VALORE

Table with 2 columns: BENI and VALORE. The table contains several rows of dotted lines for text entry.

Ai sensi, e per gli effetti della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, attesto che la suesposta dichiarazione è stata resa e sottoscritta, in mia presenza, dal dichiarante per ottenere il contributo a fondo perduto, ai sensi dell'art. 2 (lett. d) del D.L. n. 776 del 26 novembre 1980, convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 874.

....., il



..... (firma)



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 81

TELEGRAMMA

Napoli, 12 gennaio 1981

Ai Sigg. SINDACI delle Province di

— NAPOLI
— AVELLINO
— POTENZA
— SALERNO
— BENEVENTO
— CASERTA
— MATERA

e p. c. Ai Sigg. PREFETTI di

— NAPOLI
— AVELLINO
— POTENZA
— SALERNO
— BENEVENTO
— CASERTA
— MATERA

N. 1841/Ass. punto

Seguito nota pari numero data 25 dicembre scorso comunicasi per provvedimenti competenza che legge 22 dicembre 1980, n. 874 che habet convertito con modificazioni decreto legge 26 novembre 1980, n. 776 habet integrato articolo 2 lettera d) provvedimento 776/80 nel senso che contributo at fondo perduto fino a lire 3 milioni per ciascun nucleo familiare va corrisposto anche in favore famiglie che at causa sisma abbiano perduto virgolette mezzi di circolazione necessari at lavoro virgolette punto Zamberletti Commissario straordinario.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Napoli, 11 gennaio 1981

Ai Sigg. PREFETTI di

— NAPOLI
— AVELLINO
— SALERNO
— MATERA
— CASERTA
— BENEVENTO
— POTENZA

OGGETTO: Procedure semplificative per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 lettere c) (decesso) e d) (masserizie) del D.L. 26-11-1980, n. 776, convertito in legge 22-12-1980, n. 874.

In relazione alle premure pervenute da parte di alcune Prefetture intese a richiedere la semplificazione delle procedure da seguire per l'istruttoria delle domande previste dalle lettere c) e d) dell'art. 2 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 874 si dispone che sia seguita per tutte le domande prodotte dai sinistrati la seguente procedura già prevista per i connazionali residenti all'estero:

1) presentazione della sola dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968, per lo stato di famiglia, per il decesso ecc.;

2) presentazione della sola dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 4 della medesima legge n. 15/1968, per atti, stati, qualità personali ecc.

Per le domande relative alla corresponsione dei contributi per danni alle suppellettili, ai mobili ecc. è sufficiente, pertanto, la sola dichiarazione sostitutiva.

Sia per la concessione del contributo per decesso che per quello per le suppellettili, i Comuni devono procedere all'accertamento ed all'integrazione d'ufficio di eventuale ulteriore documentazione.

Con l'occasione, si fa presente che lo schema di domanda allegato al presente notiziario deve intendersi soltanto a titolo meramente esemplificativo per cui possono essere accolte domande prodotte con altro tipo di schema, purché contengano le notizie e la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria delle domande medesime.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 12/N

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776;

VISTI gli ordini governativi 26 novembre 1980, n. 333071/34 e 29 novembre 1980, n. 333607/32-3 con i quali sono state accordate facilitazioni ai cittadini che a causa dei terremoti del novembre 1980 rientrano nel territorio nazionale o, provenienti dai Comuni colpiti dal detto evento calamitoso, si recano temporaneamente all'Estero presso parenti o conoscenti entro il 6 gennaio 1981 per una permanenza non superiore alle autorizzazioni concesse dai Governi stranieri;

CONSIDERATO che per non recare ulteriori disagi ai cittadini che possono fruire di tali benefici e facilitarne l'imbarco si ravvisa opportuno estendere la possibilità di fruire del passaggio il cui costo, in ragione del 60%, è stato assunto a carico del vettore ponendo a carico della finanza pubblica la differenza di prezzo sino al raggiungimento della tariffa;

CHE per fruire di tale beneficio ulteriore i viaggiatori dovranno dimostrare di provenire dai centri colpiti dal detto evento calamitoso mediante certificazione rilasciata dal Sindaco o da altro suo delegato, dal comandante della locale stazione dei Carabinieri o da altro pubblico ufficiale anche temporaneamente preposto a quelle località e munirsi di dichiarazione contenente l'identificazione del viaggiatore stesso, rilasciata dalla Prefettura competente;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

E' assunta a carico del Fondo a disposizione del Commissario straordinario del Governo, di cui all'art. 2 del D. L. 26 novembre 1980, n. 776, la differenza di spesa tra la tariffa vigente ed il 60% del prezzo assunto a carico del vettore per i viaggi all'Estero, a mezzo dei servizi della Società Alitalia, che entro il 6 gennaio 1981 iniziano i cittadini provenienti dai centri colpiti dai terremoti del novembre 1980.

I viaggiatori dovranno munirsi della certificazione e della dichiarazione di cui alle premesse.

Sulla base della documentazione prodotta dalla Società Alitalia è in facoltà del Commissario straordinario accertare il reddito netto imponibile del viaggiatore, prodotto nell'anno 1979, al fine di disporre l'eventuale recupero della parte di prezzo assunta a carico dello Stato per il caso che lo stesso risulti titolare di un reddito eccedente le L. 8 milioni annue.

Napoli, 3 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 40

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776;

VISTA la propria ordinanza 2 dicembre 1980, n. 12/N con la quale si disponeva l'assunzione a carico del Fondo a disposizione del Commissario Straordinario del Governo della differenza di spesa tra la tariffa vigente ed il 60% del prezzo assunto a carico del vettore per i viaggi all'Estero, a mezzo dei servizi della Società Alitalia, che entro il 6 gennaio 1981 iniziano i cittadini provenienti dai centri colpiti dai terremoti del novembre 1980;

RAVVISATA la necessità di meglio disciplinare la materia, tenendo conto delle condizioni esistenti nelle Province colpite dal sisma del novembre 1980;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

I benefici previsti dall'ordinanza 2 dicembre 1980, n. 12/N vengono applicati, a decorrere dalla data della presente ordinanza, ai soli cittadini provenienti dai centri colpiti dai terremoti del novembre 1980 che abbiano avuto la casa danneggiata e che possano dimostrare di raggiungere parenti residenti all'Estero.

Tale elemento dovrà risultare dalla certificazione rilasciata dal Sindaco o da altro suo delegato, dal Comandante della locale Stazione dei Carabinieri e da altro Pubblico Ufficiale anche temporaneamente preposto a quella specifica località.

Con successiva ordinanza verrà stabilito il termine massimo di validità dei biglietti aerei rilasciati dalla Società Alitalia, ai fini del loro utilizzo per il viaggio di ritorno in Patria.

Napoli, lì 12 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 41

TELEGRAMMA DI STATO
URGENTE

Napoli, 12 dicembre 1980

MINISTERO TRASPORTI - GABINETTO
— ROMA

e p. c. MINISTERO AFFARI ESTERI DGEAS
— ROMA

MINISTERO INTERNI - GABINETTO
— ROMA

Suo telex del 6 u. s. concernente facilitazione viaggi ferroviari punto parere scrivente agevolazioni at favore lavoratori italiani et loro congiunti in partenza da Stazioni estere et diretti zone origine colpite da sisma dovranno essere mantenute sino at 15 dicembre 1980 punto Zamberletti Commissario Straordinario Governo zone terremotate Campania et Basilicata.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 108

VISTE le proprie ordinanze n. 12/N in data 2 dicembre 1980, n. 40/N in data 12 dicembre 1980, concernenti le agevolazioni di viaggio in favore dei terremotati diretti all'estero;

CONSIDERATO che, per venire incontro alle esigenze dei cittadini i quali, già residenti nelle zone colpite dal sisma, hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni perché *distrutte* o dichiarate inagibili, e, pertanto, *intendono recarsi* all'estero per risiedervi stabilmente, ovvero per essere ospitati presso *parenti* colà residenti, o conoscenti, che in *quest'ultimo caso abbiano espressamente manifestato la volontà di ospitarli*, si reputa opportuno prorogare fino al 28 febbraio 1981 la concessione delle agevolazioni di viaggio, per via aerea e per ferrovia, per l'estero;

CONSIDERATO, altresì, che per fruire di tali agevolazioni i beneficiari dovranno dimostrare di provenire dai centri colpiti dal sisma del novembre 1980, e di avere dovuto abbandonare le proprie abitazioni perché *distrutte* o dichiarate inagibili, esibendo apposita certificazione rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza, vistata per convalida dalla Prefettura della provincia di appartenenza;

CONSIDERATO, infine, che, a conclusione dei normali controlli previsti per l'espatrio di Frontiera per gli Italiani all'Estero in Napoli dovrà rilasciare, limitatamente ai viaggi aerei — fermo restando che le Prefetture provvederanno al rilascio delle attestazioni di viaggio per ferrovia — apposita credenziale da presentare alla società « ALITALIA » per la concessione del biglietto aereo secondo le modalità previste dalle Ordinanze sopracitate;

VISTO l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli dalla legge ed in deroga ad ogni norma vigente;

D I S P O N E

La validità dei benefici previsti per i viaggi aerei — a mezzo dei servizi della Società ALITALIA — e per ferrovia, di cui in premessa, è prorogata fino al 28 febbraio 1981.

Per fruire di tali agevolazioni i beneficiari dovranno dimostrare di provenire dai centri colpiti dal sisma del novembre 1980 e di trovarsi in condizioni tutte previste nel secondo comma delle premesse, esibendo apposita certificazione rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza, vistata per convalida alla Prefettura della provincia di appartenenza.

A conclusione dei normali controlli previsti per l'espatrio ed a completamento della documentazione, l'Ispettorato di Frontiera per gli Italiani all'Estero in Napoli dovrà rilasciare, limitatamente ai viaggi aerei — fermo restando che le Prefetture provvederanno al rilascio delle attestazioni di viaggio per ferrovia — apposita credenziale da presentare alla società « ALITALIA » per la concessione del biglietto aereo secondo le modalità previste dalle Ordinanze sopracitate.

Napoli, li 28 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA
LETTERA

Napoli, 22 gennaio 1981

Ai SINDACI COMUNI PROVINCE

NAPOLI - AVELLINO - SALERNO -
BENEVENTO - CASERTA - POTEN-
ZA - MATERA

e p. c. *Ai PREFETTI di*

NAPOLI - AVELLINO - SALERNO -
BENEVENTO - CASERTA - POTEN-
ZA - MATERA

Alla CENTRALE OPERATIVA X COMILITER
— NAPOLI

Ai C. O. P. — LORO SEDI

Ai C. O. S. — LORO SEDI

A.I.M.A. - Telex n. 613003 — ROMA

Al MINISTERO INTERNO - SERVIZI CIVILI
— ROMA

N. 242/Ass/6 punto

Comunità Economica Europea tramite AIMA habet messo at disposizione popolazioni terremotate q.li ventimila carne bovina congelata vrg q.li diecimila olio di oliva vrg q.li centocinquantamila grano tenero panificabile et q.li centosettantamila grana padano et parmigiano reggiano punto Questo Commissariato per utilizzo più immediato generi di che trattasi ha già interessato Azienda di Stato suindicata per loro trasformazione at fine poter disporre prodotto finito punto Infatti per quanto concerne grano tenero est stato chiesto corrispettivo in pasta alimentare opportunamente confezionata in pacchi rispettivamente da Kg. uno et Kg. cinque puntovrg per quanto riguarda carne congelata mezzene tale prodotto vrg idoneamente disossate et confezionate sottovuoto vrg saranno rese disponibili in pezzature accessibili at facile consumo puntovrg grana padano et parmigiano reggiano potrà essere disponibile in confezione sottovuoto da Kg. uno mentre olio di oliva potrà essere fornito in confezioni da litri cinque punto Questo Ufficio sta altresì esaminando possibilità far pervenire prodotti in questione presso rispettivi capoluoghi provincia punto Relazione quanto sopra invitansi signorie loro voler comunicare massima cortese urgenza at questo Commissariato vrg tramite Prefetture province appartenenza vrg quantitativi generi suindicati di cui abbisognano per distribuzione gratuita favore popolazione terremotata Comune rispettiva giurisdizione alt Zamberletti Commissario straordinario.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

N. 3479/1.21

Napoli, 24 dicembre 1980

Ai Sigg. PREFETTI delle Province di

- NAPOLI
- AVELLINO
- BENEVENTO
- CASERTA
- SALERNO
- POTENZA
- MATERA

OGGETTO: Sistemazione precaria dei minori.

La sistemazione alloggiativa provvisoria delle popolazioni colpite dal recente sisma ha generato una serie di problemi, tra i quali quello sanitario assume, rispetto agli altri, in questa particolare circostanza, una importanza primaria.

In tale ambito gli anziani e i minori risultano evidentemente le categorie più esposte ai disagi e alla rigidità del clima.

Per i minori, in particolare, il Tribunale dei minori ha richiamato l'attenzione sul disposto dell'art. 403 del Codice Civile.

Ciò considerato, si prega di voler interessare, per la risoluzione del problema prospettato, tutti gli uffici, che comunque possano svolgere ogni utile intervento atto a rendere meno gravate le condizioni di vita della popolazione infantile che più di ogni altra risente delle disagiate condizioni di vita che l'emergenza impone.

In proposito le SS. LL. vorranno prendere opportuni contatti con i Sindaci — ed in particolare dei Comuni ove vi sono ricoveri di fortuna, tende, roulotte ecc. —, Ufficiali Sanitari e Saub locali al fine di coordinare la prevenzione sanitaria, sensibilizzando, tramite i predetti organi, la popolazione interessata all'uso di ogni possibile accorgimento atto a stroncare l'insorgere di cause morbose.

Si pregano altresì le SS. LL., di voler riferire tempestivamente a questo Commissariato e alle strutture sanitarie locali ogni ostacolo che si frapponga al raggiungimento degli scopi prospettati segnalando direttamente al Tribunale dei Minorenni e al giudice Tutelare competente per territorio i casi di più inquietante rilevanza sotto il profilo sanitario, per i quali sia ravvisabile l'applicazione del precitato articolo di legge.

Nel ringraziare per la collaborazione che verrà fornita, si resta in attesa di conoscere le providenze che verranno adottate.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DEI SENZA TETTO

- Ordinanza n. 6 del 28 novembre 1980 - Piano acquisizione roulotte anche mediante requisizione.
- Ordinanza n. 57 del 17 dicembre 1980 - Containers.
- Ordinanza n. 7 del 28 novembre 1980 - Requisizione immobili proprietà privata - Delega al Sindaco di Napoli.
- Ordinanza n. 7/bis del 28 novembre 1980 - Requisizione immobili proprietà privata - Delega ai Sindaci delle province di Napoli, Avellino, Salerno e Potenza.
- Ordinanza n. 28 del 6 dicembre 1980 - Requisizione immobili di proprietà privata - Delega al Sindaco di Matera.
- Ordinanza n. 13 del 3 dicembre 1980 - Sindaco di Napoli - Incarico ricovero terremotati in alberghi a nord perimetro urbano.
- Ordinanza n. 60 del 20 dicembre 1980 - Delega al Sindaco di Napoli a stipulare convenzioni con alberghi di 2^a, 3^a e 4^a categoria.
- Ordinanza n. 70 del 30 dicembre 1980 - Indennità requisizione e corrispettivi dovuti agli albergatori - Procedura.
- Telegramma n. 5505 del 7 gennaio 1981 ai Prefetti interessati - Precisazioni sull'ordinanza n. 70.
- Circolare n. 3503 del 24 dicembre 1980 - Eventuale utilizzazione fabbricati per civile abitazione realizzati abusivamente.
- Ordinanza n. 85 del 12 gennaio 1981 - Alloggi dell'IACP e privati non utilizzati - Modifiche precedenti ordinanze.
- Ordinanza n. 34 del 9 dicembre 1980 - Requisizione alloggi Baia Domizia.
- Ordinanza n. 44 dell'11 dicembre 1980 - Requisizione alloggi nella fascia costiera da Licola al Villaggio Coppola.
- Ordinanza n. 75 del 3 gennaio 1981 - Requisizione alloggi nella fascia costiera da Licola al Villaggio Coppola.
- Ordinanza n. 83 dell'11 gennaio 1981 - Alloggi requisiti lungo la fascia costiera a nord di Napoli - Decadenza dal beneficio della assegnazione.
- Ordinanza n. 105 del 26 gennaio 1981 - Requisizione alloggi Bacoli.
- Ordinanza n. 69 del 29 dicembre 1980 - Reinsediamento popolazioni sinistrate.
- Nota dell'8 gennaio 1981 al Presidente della G. R. della Campania.
- Nota dell'8 gennaio 1981 al Presidente della G. R. della Basilicata.
- Nota n. 691 del 3 gennaio 1981 ai Prefetti delle Province terremotate.

- Lettera circolare n. 5/AA.GG. 1 del 7 gennaio 1981 ai Presidenti G. R. Campania e Basilicata, ai Prefetti di Napoli, Avellino, Salerno, Benevento e Potenza, ai Sindaci ed ai COP.
- Lettera circolare n. 5/AA.GG. del 19 gennaio 1981 diretta ai Sindaci delle Province di Potenza, Avellino e Salerno.
- Approvazione schema di convenzione per la realizzazione di insediamenti provvisori.
- Ordinanza n. 110 del 28 gennaio 1981 - Reinsediamento popolazioni sinistrate - Autorizzazione agli uffici speciali regionali a perfezionare le concessioni.
- Ordinanza n. 95 del 17 gennaio 1981 - Costituzione servizio coordinamento geologico.
- Ordinanza n. 95/a del 17 gennaio 1981 - Geologi insegnanti - Dispensa dal servizio.
- Ordinanza n. 65 del 23 dicembre 1980 - Costruzione prefabbricati nel Comune di Lioni a cura de « La Stampa ».



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 6

Ai PREFETTI REPUBBLICA

— LORO SEDI

Ai COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA di

— TRENTO

Ai COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA di

— BOLZANO

Ai PRESIDENTE Giunta Regionale Valle D'Aosta

— AOSTA

e p. c. Ai COMMISSARIO STRAORDINARIO

Zone Terremotate

— NAPOLI

Piano acquisizione roulotte d'intesa col Ministero dell'Interno.

92198 N. 1399 - 02/OR - 112 PRO. CIV. Commissario Straordinario Zone Terremotate habet disposto con proprio provvedimento requisizione temporanea in uso contigente roulotte appartenenti at privati usate ma buone condizioni disponibili in codesta provincia punto detto contigente deve essere determinato nel venti per cento delle roulotte complessivamente immatricolate in ciascuna provincia meno quelle eventualmente già inviate punto S. V. procederà immediata esecuzione provvedimento individuando mezzi idonei presso possessori cui va notificato ordine consegna da verbalizzarsi contestualmente at ricognizione stato uso da parte Ufficio Tecnico Erariale punto mezzi disponibili vanno avviati con procedura assoluta urgenza at cura codesta Prefettura at mezzo ferroviario scalo FF SS. Salerno aut Napoli ovvero su rete stradale punto at uscita Casello Autostradale Napoli Est istituito Servizio Ufficio Commissario Straordinario per avvio at Zone Terremotate punto trasporto at mezzo ferrovia sarà effettuato con pagamento differito at carico fondi amministrati da Commissario Straordinario punto predetto Commissario curerà inoltre sentito Ufficio Tecnico Erariale determinazione et conseguente corresponsione indennità at aventi titolo nonché stipula polizza per responsabilità civile incendio furto et danni roulotte punto se necessario potrà essere richiesto concorso autorità militari punto eventuali oneri dovranno comunque essere contenuti secondo criteri rigida economia rappresentando eventuali esigenze non risolvibili localmente at questo Ministero numeri telefonici 06/465142 aut interno 237 rete ministeriale punto S. V. est pregata infine comunicare stesso mezzo at questo Ministero Gabinetto et protezione civile nonché at Ufficio Commissario Straordinario entro ore tredici ciascun giorno numero roulotte requisite et numero quelle spedite punto Ministro Rognoni.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 57

Napoli, 17 dicembre 1980

N 756/1 - OPR di prot.

OGGETTO: Istruzioni interne per l'organizzazione e la condotta della Operazione Containers.

- 1) L'operazione « Containers » ha lo scopo di realizzare nei Comuni delle Province della CAMPANIA e della BASILICATA maggiormente danneggiati:
 - in 1° tempo: le cellule abitative per le strutture civili essenziali al funzionamento delle comunità e l'installazione di unità abitative sostitutive delle abitazioni rurali isolate;
 - in 2° tempo: villaggi provvisori che consentano una più idonea sistemazione della popolazione che intende rimanere in loco
- 2) L'operazione è affidata, con pieni poteri, su mia delega, al Vice Commissario di Governo, Gen C. A. Ninetto Lugaresi, che la organizzerà e la condurrà avvalendosi:
 - a) della rete dei Centri Operativi Provinciali e dei dipendenti Centri Operativi di Settore per la determinazione delle esigenze,
 - b) di un gruppo di programmazione, diretto dal Comandante del Genio del X CMTR, comprendente esperti di settore, tratti dallo Staff del Centro Operativo Commissariale, nonché esperti militari e civili per la definizione dei mezzi, materiali e delle Imprese necessarie per la realizzazione del programma e per la successiva coordinazione degli interventi;
 - c) della Sezione tecnica del Commissario di Governo per reperimento:
 - dei containers,
 - dei mezzi, materiali, personale qualificato ed Imprese o Enti Pubblici per la realizzazione del programma,
 - d) della Sezione amministrativa-legale del Commissario di Governo per la parte contrattuale, contabile, le liquidazioni e la consulenza legale
- 3) In allegato « A » è riportato l'organigramma per la suddetta operazione.
In allegato « B » i compiti dei vari organi e la loro costituzione.
- 4) Inizio attività. 13 dicembre 1980.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 7

PRESO ATTO della situazione di estremo disagio determinatosi nel Comune di Napoli a causa dei fenomeni sismici del 23 novembre scorso, la quale comporta l'immediato reperimento di ricoveri per le famiglie rimaste senza tetto;

RITENUTO, che, a tal fine, possa risultare più idonea l'azione del Sindaco della città di Napoli, quantomeno limitatamente ad immobili di proprietà privata;

Con i poteri che gli derivano dal D.L. 26 novembre 1980, n. 776;

D I S P O N E

1) Il Sindaco del Comune di Napoli, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della legge 29 marzo 1865, n. 2448, all. E, potrà disporre, con propri provvedimenti motivati, la temporanea requisizione di idonei immobili di proprietà privata preferibilmente scelti tra quelli adibiti ad attività ricettive.

2) Il Sindaco suddetto, ove ciò dovesse risultare necessario, potrà formulare al Commissario straordinario motivate proposte per l'eventuale utilizzazione temporanea di immobili di proprietà pubblica.

Napoli, 28 novembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 7 bis

PRESO ATTO della situazione di estremo disagio determinatasi nei Comuni delle province di Napoli, Avellino, Salerno e Potenza a causa dei fenomeni sismici del 23 novembre scorso, la quale comporta l'immediato reperimento di ricoveri per le famiglie rimaste senza tetto;

RITENUTO che, a tal fine, possa risultare più idonea l'azione diretta dei Sindaci delle città interessate, quanto meno limitatamente ad immobili di proprietà privata;

CON i poteri che gli derivano dal D. L. 26 novembre 1980, n. 776;

D I S P O N E

- 1) I Sindaci dei Comuni delle province di Napoli, Avellino, Salerno e Potenza, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2448, all. E, potranno disporre, con propri provvedimenti motivati, la temporanea requisizione di idonei immobili di proprietà privata preferibilmente scelti tra quelli adibiti ad attività ricettive.
- 2) I Sindaci suddetti, ove ciò dovesse risultare necessario, potranno formulare al Commissario straordinario motivate proposte per l'eventuale utilizzazione temporanea di immobili di proprietà pubblica.

Napoli, 28 novembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n 28

PRESO ATTO della situazione di disagio determinatasi nel Comune di Matera a causa dei fenomeni sismici del 23 novembre scorso, la quale comporta l'immediato reperimento di ricoveri per le famiglie rimaste senza tetto,.

RITENUTO che a tale fine, possa risultare più idonea l'azione diretta del Sindaco della città di Matera, quantomeno limitatamente ad immobili di proprietà privata,

CON i poteri che gli derivano dal D L 26 novembre 1980, n 776,

D I S P O N E

- 1) Il Sindaco del Comune di Matera, anche ai sensi di quanto previsto dall'art 7 della legge 20 marzo 1865, n 2448 all E, potrà disporre, con propri provvedimenti motivati, la temporanea requisizione di idonei immobili, di proprietà privata preferibilmente scelti tra quelli adibiti ad attività ricettive
- 2) Il Sindaco suddetto, ove ciò dovesse risultare necessario, potrà formulare al Commissario straordinario motivate proposte per l'eventuale utilizzazione temporanea di immobili di proprietà pubblica

Napoli, 6 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Al Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA A MANO

Napoli, 3 dicembre 1980

Al Sig. SINDACO di

— NAPOLI

N. 13 punto relazione nostro colloquio et attesa impossibilità prospettata di attuare una diversa soluzione temporanea delego S. V. at provvedere at ricovero famiglie rimaste senza tetto per diretta causa recente sisma virgola in Alberghi zona at nord perimetro urbano punto detto ricovero dovrà convenirsi per periodo non eccedente 31 marzo 1981 giusto schema convenzione che allegasi punto raccomando voler trattare relativo onere con massimo rigore et informala che habeo disposto concessione at codesto Comune di un congruo fondo punto Commissario Straordinario Zamberletti.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 60

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776;

CONSIDERATO che a causa dei terremoti del novembre 1980 numerosi alloggi di Napoli sono divenuti inagibili e sono stati abbandonati dagli abitanti;

RITENUTO che, pertanto, si è reso necessario ed urgente provvedere ad una temporanea sistemazione dei cittadini rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici di cui sopra, delegando, con telegramma a mano n. 13/0 in data 3 dicembre 1980, il Sindaco di Napoli alla stipula di convenzioni con gli alberghi della zona a nord del perimetro urbano, per un periodo non eccedente il 31 marzo 1981 e nel rispetto delle prescrizioni contenute in un fac-simile di convenzione trasmesso in allegato a detto telegramma;

VISTO il proprio successivo telegramma n. 423/ASS in data 8 dicembre 1980 con il quale si è autorizzato detto Sindaco a stipulare le convenzioni con gli alberghi di 2^a e 3^a categoria alla quota massima giornaliera pro-capite rispettivamente di L. 22.000 (ventiduemila) e di L. 18.000 (diciottomila) ed a condizioni che venisse assicurato lo sconto del 25% sul prezzo per quegli alberghi di 2^a e di 3^a categoria i cui tariffari fossero inferiori ai prezzi sopradetti;

VISTA la lettera n. 1266 in data 11 dicembre 1980 dell'Associazione degli albergatori napoletani con la quale viene formulata una risposta, conseguente ad un incontro con gli Organi competenti del Comune di Napoli, per effetto della quale le quote massime per gli alberghi convenzionati dovrebbero essere stabilite come segue:

1) per gli alberghi di 2^a categoria, sconto del 25% dedotta l'I.V.A., sui prezzi di tariffa, sia per la camera che per la pensione con un massimale di L. 22.000 (ventiduemila) giornalieri;

2) per gli alberghi di 3^a categoria e per le pensioni di 2^a categoria, sconto del 20% dedotta l'I.V.A. sui prezzi di tariffa, sia per la camera che per la pensione con un massimale di L. 18.000 (diciottomila) giornalieri;

3) per gli alberghi di 4^a categoria e le pensioni di 3^a categoria, sconto del 10% dedotta l'I.V.A. sui prezzi di tariffa, sia per la camera che per la pensione con un massimale di L. 17.000 (diciassettemila) giornalieri;

RITENUTO di dovere aderire alla richiesta del Sindaco di Napoli, emettendo formale ordinanza di delega, senza i limiti territoriali di cui al telegramma a mano n. 13/0 del 3 dicembre 1980 sopra indicato;

RITENUTO che tale delega opera per il passato e per i provvedimenti e gli impegni già assunti nei limiti delle autorizzazioni e delle prescrizioni già indicate;

O R D I N A

Il Sindaco di NAPOLI è delegato a stipulare convenzioni con gli alberghi di 2^a, 3^a e 4^a categoria e con le pensioni di 2^a e 3^a categoria della Città di Napoli, per alloggiare *esclusivamente* le persone i cui alloggi sono divenuti inagibili a causa dei terremoti del novembre 1980.

Le convenzioni vanno stipulate con validità fino al 31 marzo 1981, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel fac-simile allegato al telegramma a mano del 3 dicembre 1980 n. 13/0 e con i seguenti prezzi:

1) per gli alberghi di 2ª categoria sconto del 25% dedotta l'I.V.A., sui prezzi di tariffa, sia per la camera che per la pensione, con un prezzo massimo da convenzionare di L. 22.000 (ventiduemila) giornaliera;

2) per gli alberghi di 3ª categoria e per le pensioni di 2ª categoria, sconto del 20%, dedotta l'I.V.A., sui prezzi di tariffa, sia per la camera che per la pensione, con un prezzo massimo da convenzionare di L. 18.000 (diciottomila) giornaliera;

3) per gli alberghi di 4ª categoria e le pensioni di 3ª categoria, sconto del 10%, dedotta l'I.V.A., sia per la camera che per la pensione con prezzo massimo da convenzionare di L. 17.000 (diciassettemila) giornaliera.

Per gli atti già adottati nel rispetto delle disposizioni impartite da questo Commissariato, la presente delega opera in sanatoria.

Napoli, 20 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 70

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776;

CONSIDERATO che per provvedere alla prima assistenza delle popolazioni terremotate sono stati requisiti o convenzionati alberghi in varie città d'Italia nei quali sono state alloggiate persone sinistrate delle Regioni Campania e Basilicata;

RITENUTO che per assicurare tempestività negli interventi occorre decentrare i servizi alle varie Prefetture interessate che, oltre ai controlli delle presenze, provvederanno anche al pagamento dovuto agli albergatori;

D I S P O N E

1) Per il pagamento dell'indennità di requisizione e per la liquidazione dei compensi dovuti agli alberghi convenzionati o requisiti, il Commissario Straordinario metterà a disposizione dei Prefetti interessati gli importi richiesti con accreditamenti in apposito conto di contabilità speciale di tesoreria;

2) i Prefetti a richiesta degli aventi diritto, possono provvedere, nell'attesa della determinazione definitiva da parte dell'U.T.E., ad anticipare, previa fatturazione, l'ammontare dei 9/10 del prezzo convenzionale provvisorio stabilito dalla convenzione tipo;

3) ad avvenuta determinazione dell'U.T.E. del prezzo definitivo, gli albergatori, alla fine di ogni mese, potranno produrre fattura alla Prefettura interessata per la liquidazione relativa. Le fatture debbono riportare l'attestazione vistata dagli agenti che hanno eseguito i controlli, che le prestazioni per le quali viene chiesto il pagamento sono state effettivamente rese. I Sindaci debbono, altresì, attestare che le persone alloggiate negli alberghi di cui trattasi sono effettivamente terremotate.

Nel corso del mese, ove i singoli esercenti lo richiedano, possono essere attribuiti, in relazione alle prestazioni effettivamente eseguite, acconti, regolarmente fatturati dai richiedenti;

4) le Prefetture, con appositi ordinativi, disporranno i pagamenti in favore degli aventi diritto con imputazione al conto di contabilità speciale acceso allo scopo. Trimestralmente renderanno documentato rendiconto al Commissario Straordinario;

5) costituisce documentazione del primo pagamento disposto in favore degli aventi diritto e da allegare al rendiconto:

- copia conforme convenzione, decreto di requisizione ovvero atto di impegno ad ospitare terremotati,
- ordinativo estinto emesso in favore del beneficiario;
- fattura fiscale relativa alle prestazioni eseguite.

I successivi pagamenti saranno documentati con gli ordinativi estinti e le fatture fiscali quietanze, con la annotazione del riferimento al rendiconto al quale sono stati allegati gli altri documenti;

6) il rendiconto deve contenere riassuntivamente, l'importo delle somministrazioni effettuate in seguito ad espressa richiesta delle Prefetture, l'ammontare degli ordinativi emessi in favore degli aventi diritto, la spesa documentata in conformità al punto precedente, la disponibilità residua alla fine del trimestre di riferimento;

7) al termine della convenzione o della requisizione, le eventuali somme non impegnate saranno versate a cura della Prefettura alla Contabilità Speciale Fondo pro-terremotati accesa presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli allegando copia della quietanza all'ultimo rendiconto.

Napoli, li 30 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 7 gennaio 1981

Ai PREFETTI di

NAPOLI - AVELLINO - BARI - BENE-
VENTO - BRINDISI - CASERTA -
CATANZARO - CHIETI - COSENZA -
FOGGIA - LATINA - MATERA - POTEN-
ZA - ROMA - SALERNO - TARANTO

N. 5505/2.9 punto Seguìto telegramma pari numero del 3 corrente chiariscisi che visto che agenti debbono riportare su fatture previsto da art. 3 provvedimento questo Commissariato n. 70 data 30 dicembre 1980 concernente pagamento corrispettivi at albergatori potest essere seguente tenore due punti visto si attesta che nei giorni nei quali sono stati fatti i controlli i terremotati ospitati erano presenti in albergo punto Zamberletti Commissario straordinario.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 3503/121

Napoli, 24 dicembre 1980

Ai Signori PREFETTI di

— NAPOLI
— CASERTA
— BENEVENTO
— AVELLINO
— SALERNO
— POTENZA

Ai Signori ASSESSORI REGIONALI AI LL.PP. ED URBANISTICA

CAMPANIA

— NAPOLI

BASILICATA

— POTENZA

e, p.c.:

Ai Signori PROCURATORI GENERALI DELLA REPUBBLICA
presso la CORTE DI APPELLO di

— NAPOLI
— POTENZA
— SALERNO

Ai Signori QUESTORI di

— NAPOLI
— CASERTA
— BENEVENTO
— AVELLINO
— SALERNO
— POTENZA

Al COMANDO di BRIGATA CARABINIERI di

— NAPOLI

OGGETTO: Eventuale utilizzazione fabbricati per civile abitazione realizzati abusivamente.

Nel corso delle operazioni di sistemazione precaria delle famiglie rimaste senza tetto a causa del sisma del 23 novembre decorso è prevedibile che ci si trovi di fronte all'esigenza di utilizzare appartamenti realizzati abusivamente o, comunque, in difformità alla normativa degli strumenti urbanistici locali, nonché delle vigenti leggi in materia urbanistica.

Per tali appartamenti potrebbero sussistere gli estremi per l'adozione da parte dei Sindaci di provvedimenti di demolizione, di confisca o di applicazione di sanzioni pecunarie.

Si è avuto, infatti, sentore di qualche caso del genere, per cui è da presumere che il fenomeno possa assumere dimensioni notevoli.

Ciò premesso, giova chiarire al riguardo, a scanso di equivoci, che l'eventuale utilizzazione degli appartamenti di che trattasi — giustificata esclusivamente dall'urgente ed eccezionale esigenza del momento che non può essere diversamente soddisfatta — non può far ritenere che questo Commissariato intenda adottare provvedimenti di sanatoria di costruzioni abusive, che, peraltro, esulerebbero dalla propria competenza.

D'altra parte, corre l'obbligo di precisare che la requisizione delle costruzioni in argomento non può costituire, sia pure di fatto, legittimazione di situazioni irregolari.

Con l'occasione, si ritiene doveroso, invece, rappresentare la necessità che le SS. LL. sollecitino il deciso e tempestivo intervento dei competenti organi perché adottino senza indugio, qualora non avessero ancora provveduto, i provvedimenti sanzionatori, previsti dalle vigenti leggi per le costruzioni abusive.

Le SS. LL. vorranno segnalare i casi specifici ed i relativi procedimenti amministrativi instaurati affinché, in pendenza degli stessi, questo Commissariato possa ancantonare le somme previste — forse non più dovute — per canoni di locazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 85

VISTE le proprie ordinanze nn. 31, 33 e 58, rispettivamente in data 8, 9 e 19 dicembre 1980;

CONSIDERATO che, con tali ordinanze, allo scopo di assicurare, provvisoriamente, una soluzione abitativa per le popolazioni della Regione Campania e della provincia di Potenza della Regione Basilicata rimaste senza tetto a causa dei noti eventi sismici del 23 novembre 1980, è stata disposta la sospensione delle procedure di assegnazione di alloggi realizzati a cura degli Istituti Autonomi per le Case Popolari ed il censimento degli alloggi di proprietà privata non utilizzati dai proprietari, né dati in locazione;

CHE la finalità perseguita con la normativa di cui alle predette ordinanze non è stata compiutamente realizzata;

CHE si rende, pertanto, ancora necessario continuare ad utilizzare, per il perseguimento del fine, gli alloggi realizzati o in via di realizzazione dagli II.AA.CC.PP., nonché quelli di proprietà privata comunque ancora non utilizzati;

CHE in fase di attuazione della normativa delle predette ordinanze sono emerse talune difficoltà derivanti dalla varietà delle situazioni di fatto riscontrate nelle diverse località interessate;

CHE si rende, pertanto, necessario apportare modificazioni alle citate disposizioni;

RITENUTO, con l'occasione di disciplinare in modo organico la materia;

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modifiche nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

RITENUTO di avvalersi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Le ordinanze nn. 31, 33 e 58, rispettivamente in data 8, 9 e 19 dicembre 1980, sono revocate e sostituite dalla presente.

Art. 1

Nella Regione Campania e nella Provincia di Potenza della Regione Basilicata per un periodo di mesi sei è sospesa la consegna agli aventi diritto degli alloggi, già assegnati o in via di assegnazione, realizzati dagli Istituti anzidetti con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione.

Art. 2

I Prefetti delle Province di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Salerno e Potenza, riceveranno dai Presidenti degli Istituti Autonomi per le Case Popolari delle dette Province gli elen-

chi descrittivi del numero dei vani, località, contrade, vie e numero civico degli immobili di cui all'articolo precedente e li trasmetteranno, tramite i Sindaci, alle Commissioni di cui al successivo articolo 3

Ove gli immobili in parola risultassero occupati senza titolo, i Sindaci promuoveranno la azione del rilascio da parte dei nuclei familiari che non rivestano la qualifica di senzatetto in conseguenza degli eventi sismici del novembre 1980

Art 3

Gli alloggi di cui al precedente articolo 1 saranno assegnati in uso temporaneo e gratuito ai cittadini rimasti senza tetto a causa del predetto sisma

All'assegnazione temporanea degli alloggi provvederà una Commissione composta da un Magistrato, designato dal Presidente del Tribunale, che la presiede, eccetto che per la Provincia di Potenza per cui resta valido quanto stabilito con telegramma numero 3577/1 22 del 28 dicembre 1980 di questo Commissariato dal Presidente del locale I A C P, dal Direttore del Centro Operativo Provinciale e dal Sindaco del Comune dove sono ubicati gli alloggi o da un suo delegato

L'assegnazione temporanea e gratuita avrà la durata di mesi sei e potrà essere prorogata dalla Commissione di cui al comma precedente

Per l'assegnazione degli alloggi di cui trattasi la Commissione osserverà i seguenti criteri, al fine di procedere il più celermente possibile alla sistemazione dei senzatetto per i noti eventi calamitosi:

1) sono da considerarsi senzatetto per effetto dei terremoti del novembre 1980 le famiglie i cui alloggi risultano distrutti e non riattabili con le procedure previste nell'ordinanza commissariale n. 36/0 del 10 dicembre 1980,

2) sono da sistemare in via preferenziale i senzatetto che risultino precariamente ricoverati in strutture pubbliche (scuole, palestre, Uffici pubblici, ecc) in tende, in autovetture o vagoni ferroviari, ecc ,

3) nell'ambito delle categorie di cui ai punti precedenti andranno preferenziati i senzatetto con maggior carico di famiglia risultanti dai registri anagrafici della popolazione

Art 4

Ove per l'agibilità degli alloggi in parola si rendessero necessari allacciamenti alle reti idriche, elettriche, fognarie e viarie provvederanno direttamente gli Enti proprietari o gestori degli impianti o reti principali. Ad altri eventuali lavori di completamento degli alloggi, nei limiti dell'indispensabile per l'abitabilità, provvederanno gli Istituti Autonomi per le Case Popolari

Le spese di cui al comma precedente liquidate come per legge ed all'occorrenza sottoposte, per la congruità, al visto dell'U T E faranno carico a questo Commissariato Straordinario soltanto per la parte eccedente la copertura finanziaria garantita dallo Stato o dalle Regioni o direttamente da appositi mutui o che non possa comunque essere fronteggiata con i mezzi ordinari o straordinari di bilancio dell'Ente tenuto

Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari sono autorizzati ad effettuare i lavori di ripristino dell'agibilità delle unità immobiliari di loro proprietà, o comunque da essi gestite

I predetti Enti possono chiedere a questo Commissariato l'autorizzazione all'eventuale recesso unilaterale dei contratti di appalto in corso ove ciò dovesse rendersi assolutamente necessario ai fini di una sollecita ultimazione dei lavori di completamento o di riattazione degli alloggi stessi. Le eventuali sospensioni dei lavori principali o degli appalti scorporati sono da ritenersi casi di forza maggiore agli effetti del I comma dell'art 30 del D P R 16 luglio 1962, n. 1063

Art. 5

I Sindaci, a seguito di accertamenti ed informazioni assunte a mezzo dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Pubblica Sicurezza, dei Vigili Urbani ed anche delle Agenzie Immobiliari, o con altro mezzo idoneo, censiranno nell'ambito del territorio di rispettiva competenza tutti gli alloggi di proprietà privata non utilizzati dai proprietari, né dati in locazione, ed immediatamente disporranno perché i proprietari siano diffidati dall'occuparli o dal farli occupare senza il previo consenso di essi Sindaci e siano invitati a presentarsi in Comune per i possibili accordi.

L'atto di diffida dovrà essere affisso sulla porta di ingresso dell'immobile e nell'Albo Pretorio del Comune in cui è sito il bene.

L'affissione ha valore di avvenuta notifica.

Restano validi ed efficaci fino all'avvenuta diffida i sigilli già apposti alle abitazioni censite ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n. 58.

Gli alloggi così censiti saranno assegnati in locazione ai cittadini rimasti senza tetto a causa dei sismi del novembre 1980 direttamente dai Sindaci secondo i criteri di cui all'articolo 3, emettendo, ove occorra, motivato provvedimento di requisizione.

I Sindaci, ad assegnazione avvenuta, opereranno una più approfondita verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari al mantenimento della qualifica di senzatetto dei singoli assegnatari.

La locazione avrà la durata di mesi sei e potrà essere prorogata.

Il prezzo corrispettivo sarà costituito dal canone di locazione calcolato secondo le norme vigenti.

La relativa spesa farà carico ai Fondi in gestione di questo Commissariato Straordinario del Governo.

I Sindaci comunicheranno entro 30 gg. dalla presente ordinanza al Prefetto della Provincia l'elenco di tutti gli alloggi censiti, con l'indicazione di quelli assegnati ai sensi della presente ordinanza, nonché di quelli rimasti disponibili.

Napoli, 12 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 34

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776;

CONSIDERATO che a causa dei terremoti del Novembre 1980 numerosi alloggi del Comune di NAPOLI sono divenuti inagibili per cui sono stati abbandonati dagli abitanti;

CHE si rende, pertanto, indifferibile ed urgente provvedere ad un'idonea sistemazione dei cittadini rimasti senza tetto mediante l'attuazione di un organico piano di interventi plurifase;

CHE ai termini dell'art. 3, lett. d), del decreto legge succitato possono concedersi contributi per l'esecuzione di opere urgenti di riattazione delle abitazioni sinistrate;

CHE nelle more dell'esecuzione di tali opere di riattazione, cui con altra disposizione è stato chiamato a provvedere il Comune di Napoli, debba pur sempre reperirsi un'idonea sistemazione temporanea per i cittadini sinistrati anche mediante l'installazione di case mobili;

CHE ove per la contingibilità ed urgenza della situazione in atto debba ricorrersi all'utilizzazione di abitazioni di proprietà privata la limitazione di tale diritto sia da contenere in termini opportunamente ristretti;

SENTITO il Sindaco del Comune di Napoli;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

O R D I N A

Art. 1

I proprietari di abitazioni ubicate nella fascia costiera a Nord del centro abitato del Comune di Napoli, *dal Villaggio Coppola alla Baia Domuzia compresi*, sono obbligati a porre tali alloggi a disposizione del Commissario Straordinario del Governo che, sulla base di elenchi nominativi muniti di dichiarazione di asseverazione del Sindaco di Napoli, li utilizzerà per assicurare un ricovero ai cittadini rimasti senza tetto a causa dei terremoti del Novembre 1980.

Art. 2

Il Commissario Straordinario del Governo condurrà in locazione tali alloggi per la durata di mesi 6 (*sei*).

Il detto termine è prorogabile purché l'Autorità Governativa ne dia avviso ai proprietari un mese prima della scadenza.

Il prezzo corrispettivo sarà determinato secondo le norme vigenti in materia di locazione di abitazioni.

In aggiunta al prezzo, calcolato come stabilito nell'articolo precedente, sarà corrisposta al proprietario una indennità, che sarà determinata dall'Ufficio Tecnico Erariale, per il caso di accertati danneggiamenti agli immobili od ai mobili eccedenti il normale uso locativo.

Ai fini di cui al comma precedente il proprietario depositerà presso gli Uffici del Commissario Straordinario del Governo propria dichiarazione giurata, nelle forme della legge 4 gennaio 1968, n. 15, descrittiva dello stato attuale dell'immobile e dei beni mobili che eventualmente ne costituiscono gli arredi.

Art. 4

Entro il termine di giorni tre dalla data di pubblicazione della presente ordinanza il proprietario consegnerà le chiavi dell'appartamento rivolgendosi, all'uopo, ai seguenti Uffici che gli rilasceranno apposita dichiarazione di ricezione:

- Centrale Operativa del Commissario Straordinario presso il X Comiliter;
- Tenenze dei Carabinieri di Mondragone e di Sessa Aurunca;
- Stazione dei Carabinieri di Villaggio Coppola e Castelvoturno;
- Caserma della Polizia Stradale di Castelvoturno.

Art. 5

Sono esonerati dalla consegna dell'immobile i proprietari che vi hanno fissato la propria residenza in epoca precedente al 23 novembre 1980 e coloro che risultino sprovvisti di altra abitazione idonea perché resa inagibile dal detto evento calamitoso.

Salvi gli accertamenti che valuterà di disporre il Commissario Straordinario, i proprietari potranno far constare le circostanze di cui al comma precedente mediante dichiarazione giurata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di dichiarazione mendace sarà promossa l'azione penale.

Art. 6

Ove i proprietari non ottemperino a quanto sopra disposto si procederà alla requisizione degli alloggi, senz'altro avviso o comunicazione.

Art. 7

Il Commissario straordinario procederà all'acquisto di case mobili e roulotte da destinare ai cittadini le cui abitazioni, anche se condotte in locazione o nell'esercizio di altro diritto reale di godimento, siano state riconosciute inagibili a causa dei terremoti del Novembre 1980 e sollecitamente riattabili mediante l'esecuzione di opere urgenti.

Le roulotte ed abitazioni provvisorie di cui al comma precedente saranno sistemate in aree all'uopo requisite dal Sindaco del Comune di Napoli.

La requisizione avrà la durata di mesi sei e potrà essere prorogata dal Sindaco prima della scadenza.

Art. 8

Sarà proceduto alla costruzione di un complesso abitativo ad edifici pluripiano da realizzare con le tecniche dell'edilizia industrializzata ad elementi prefabbricati ed alle relative urbanizzazioni primarie.

Art. 9

I lavori di cui all'articolo precedente sono urgenti a tutti gli effetti dell'articolo 41 del R. D. 23 maggio 1924, n. 827.

Alla direzione contabilizzazione e collaudo delle opere di cui all'articolo precedente si provvede secondo le norme del R. D. 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10

I lavori e le opere di cui al precedente articolo 8 sono di pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è ridotto a giorni cinque.

Art. 11

L'area di impianto del complesso edilizio di cui al precedente articolo 8 sarà indicata dal Sindaco del Comune di Napoli, sentita la Regione Campania.

Per la realizzazione delle dette costruzioni si prescinde dalla concessione di cui all'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 12

Gli alloggi costruiti ai sensi delle disposizioni precedenti saranno assegnati ai cittadini che, sinistrati a causa dei terremoti del Novembre 1980, siano stati provvisoriamente sistemati negli alloggi di cui all'art. 1 della presente ordinanza o requisiti ai sensi del successivo articolo 6.

Napoli, 9 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 44

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776;

CONSIDERATO che a causa dei terremoti del novembre 1980 numerosi alloggi nelle province colpite sono divenuti inagibili per cui sono stati abbandonati dagli abitanti;

CHE si rende, pertanto, indifferibile ed urgente provvedere ad un'idonea sistemazione dei cittadini rimasti senza tetto mediante l'attuazione di un organico piano di interventi plurifase;

CHE ai termini dell'art. 3, lett. d), del decreto legge succitato possono concedersi contributi per l'esecuzione di opere urgenti di riattazione delle abitazioni sinistrate;

CHE nelle more dell'esecuzione di tali opere di riattazione, cui con altra disposizione sono stati chiamati a provvedere i Comuni interessati, debba pur sempre reperirsi un'idonea sistemazione temporanea per i cittadini sinistrati anche mediante l'installazione di case mobili;

CHE ove, per la contingibilità ed urgenza della situazione in atto debba ricorrersi all'utilizzazione di abitazioni di proprietà privata, la limitazione di tale diritto sia da contenere in termini opportunamente ristretti;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

O R D I N A

Art. 1

I proprietari di abitazioni ubicate nella fascia costiera a Nord del centro abitato del Comune di Napoli, dalla località Licola del Comune di Giugliano (NA), compresa, al Villaggio Coppola escluso, sono obbligati a porre tali alloggi a disposizione del Commissario Straordinario del Governo che, sulla base di elenchi nominativi muniti di dichiarazione di asseverazione dei Sindaci, li utilizzerà per assicurare un ricovero ai cittadini rimasti senza tetto a causa dei terremoti del novembre 1980, in Provincia di Avellino.

Art. 2

Il Commissario straordinario del Governo condurrà in locazione tali alloggi per la durata di mesi 6 (sei).

Il detto termine è prorogabile purché l'Autorità Governativa ne dia avviso al proprietario un mese prima della scadenza.

Il prezzo corrispettivo sarà determinato secondo le norme vigenti in materia di locazione di abitazioni.

ART. 3

In aggiunta al prezzo, calcolato come stabilito nell'articolo precedente, sarà corrisposta al proprietario una indennità, che sarà determinata dall'Ufficio Tecnico Erariale, per il caso di accertati danneggiamenti agli immobili ed ai mobili eccedenti il normale uso locativo.

Ai fini di cui al comma precedente il proprietario depositerà presso gli Uffici del Commissario Straordinario del Governo propria dichiarazione giurata, nelle forme della legge 4 gennaio 1968, n. 15, descrittiva dello stato attuale dell'immobile e dei beni mobili che eventualmente ne costituiscono gli arredi.

Art. 4

Entro il termine di giorni tre dalla data di pubblicazione della presente ordinanza il proprietario consegnerà le chiavi dell'appartamento rivolgendosi, all'uopo, ai seguenti Uffici che gli rilasceranno apposita dichiarazione di ricezione:

- Centrale Operativa del Commissario Straordinario presso il X Comiliter;
- Commissariato di P. S. Giugliano;
- Compagnia Carabinieri di Giugliano;
- Compagnia Carabinieri di Pozzuoli;
- Stazione Carabinieri di Licola;
- Stazione Carabinieri di Varcaturò.

Art. 5

Sono esonerati dalla consegna dell'immobile i proprietari che vi hanno fissato la propria residenza in epoca precedente al 23 novembre 1980 e coloro che risultino sprovvisti di altra abitazione idonea perché resa inagibile dal detto evento calamitoso.

Salvi gli accertamenti che valuterà di disporre il Commissario Straordinario, i proprietari potranno far constare le circostanze di cui al comma precedente mediante dichiarazione giurata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di dichiarazione mendace sarà promossa l'azione penale.

Art. 6

Ove i proprietari non ottemperino a quanto sopra disposto di procederà alla requisizione degli alloggi, senz'altro avviso o comunicazione.

Art. 7

Il Commissario straordinario procederà all'acquisto di case mobili o roulottes da destinare ai cittadini le cui abitazioni, anche se condotte in locazione e nell'esercizio di altro diritto reale di godimento, siano state riconosciute inagibili a causa dei terremoti del novembre 1980 e sollecitamente riattabili mediante l'esecuzione di opere urgenti.

Le roulottes ed abitazioni provvisorie di cui al comma precedente saranno sistemate in aree all'uopoquisite dai Sindaci dei Comuni interessati.

La requisizione avrà la durata di mesi sei e potrà essere prorogata dal Sindaco prima della scadenza.

Napoli, 11 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 75

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, convertito, con modifiche, nella legge 22 dicembre 1981, n. 874;

CONSIDERATO che a causa dei terremoti del novembre 1980 numerosi alloggi nelle province colpite sono divenuti inagibili per cui sono stati abbandonati dagli abitanti;

CHE si rende, pertanto, in differibile ed urgente provvedere ad un'idonea sistemazione dei cittadini rimasti senza tetto mediante l'attuazione di un organico piano di interventi plurifase;

CHE ai termini dell'art. 3, lett. d), del decreto legge succitato possono concedersi contributi per l'esecuzione di opere urgenti di riattazione delle abitazioni sinistrate;

CHE nelle more dell'esecuzione di tali opere di riattazione, cui con altra disposizione sono stati chiamati a provvedere i Comuni interessati, debba pur sempre reperirsi un'idonea sistemazione temporanea per i cittadini sinistrati anche mediante l'installazione di case mobili;

CHE ove per la contingibilità ed urgenza della situazione in atto debba ricorrersi all'utilizzazione di abitazioni di proprietà privata, la limitazione di tale diritto sia da contenere in termini opportunamente ristretti;

VISTA la propria precedente ordinanza n. 44 in data 11 dicembre 1980, alla quale appare necessario apportare talune modifiche;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

I proprietari di abitazioni ubicate nella fascia costiera a Nord del centro abitato del Comune di Napoli, dalla località Licola del Comune di Giugliano (NA) compresa, al Villaggio Coppola escluso, sono obbligati a porre tali alloggi a disposizione del Commissario Straordinario del Governo che, sulla base di elenchi nominativi, muniti di dichiarazione di asseverazione dei Sindaci, li utilizzerà per assicurare un ricovero ai cittadini rimasti senza tetto a causa dei terremoti del novembre 1980.

Art. 2

Il Commissario Straordinario del Governo condurrà in locazione tali alloggi per la durata di mesi 6 (sei).

Il detto termine è prorogabile purché l'Autorità Governativa ne dia avviso al proprietario un mese prima della scadenza.

Il prezzo corrispettivo sarà determinato secondo le norme vigenti in materia di locazione di abitazioni.

Art. 3

In aggiunta al prezzo, calcolato come stabilito nell'articolo precedente, sarà corrisposta al proprietario una indennità, che sarà determinata dall'Ufficio Tecnico Erariale, per il caso di accertati danneggiamenti agli immobili od ai mobili eccedenti il normale uso locativo.

Ai fini di cui al comma precedente il proprietario depositerà presso gli Uffici del Commissario Straordinario del Governo propria dichiarazione giurata, nelle forme della legge 4 gennaio 1968, n. 15, descrittiva dello stato attuale dell'immobile e dei beni mobili che eventualmente ne costituiscono gli arredi.

Art. 4

Entro il termine di giorni tre dalla data di pubblicazione della presente ordinanza il proprietario consegnerà le chiavi dell'appartamento rivolgendosi, all'uopo, ai seguenti Uffici che gli rilasceranno apposita dichiarazione di ricezione:

- Centrale operativa del Commissario Straordinario presso il X Comiliter;
- Commissariato di P. S. di Giugliano;
- Compagnia Carabinieri di Giugliano;
- Compagnia Carabinieri di Pozzuoli;
- Stazione Carabinieri di Licola;
- Stazione Carabinieri di Varcaturò.

Art. 5

Sono esonerati dalla consegna dell'immobile i proprietari che vi hanno fissato la propria residenza in epoca precedente al 23 novembre 1980 e coloro che risultino sprovvisti di altra abitazione idonea perché resa inagibile dal detto evento calamitoso.

Salvi gli accertamenti che valuterà di disporre il Commissario Straordinario, i proprietari potranno far constare le circostanze di cui al comma precedente mediante dichiarazione giurata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di dichiarazione mendace sarà promossa l'azione penale.

Art. 6

Ove i proprietari non ottemperino a quanto sopra disposto si procederà alla requisizione degli alloggi, senz'altro avviso o comunicazione.

Art. 7

Il Commissario straordinario procederà all'acquisto di case mobili o roulottes da destinare ai cittadini le cui abitazioni, anche se condotte in locazione e nell'esercizio di altro diritto reale di godimento, siano state riconosciute inagibili a causa dei terremoti del novembre 1980 e sollecitamente riattabili mediante l'esecuzione di opere urgenti.

Le roulottes ed abitazioni provvisorie di cui al comma precedente saranno sistemate in aree all'uopo requisite dai Sindaci dei Comuni interessati.

La requisizione avrà la durata di mesi sei e potrà essere prorogata dal Sindaco prima della scadenza.

Napoli, lì 3 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 83

CONSIDERATO:

— che è in corso di attuazione, ai sensi di proprie precedenti ordinanze, un'operazione tendente a sistemare in appartamenti privati, all'uopo requisiti lungo la fascia costiera a Nord del capoluogo campano, nuclei familiari della città di Napoli rimasti senza tetto a causa del sisma del 23 novembre 1980;

— che alcune famiglie, cui sono già stati assegnati detti appartamenti, dopo averne preso possesso in modo meramente simbolico, non li hanno, poi, occupati di fatto, né si sono trasferiti in essi con l'intero nucleo familiare;

— che il determinarsi di una situazione siffatta crea serio intralcio alle predette operazioni, di per sé già complesse;

— che, mentre vi sono gruppi familiari così poco solerti, altri, invece, premono per avere assegnato l'alloggio;

RITENUTO, pertanto, al fine di soddisfare le esigenze delle famiglie senza tetto, di dover fissare un termine massimo entro il quale dovranno essere utilizzati appieno gli appartamenti già assegnati;

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

RITENUTO di avvalersi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

1) gli assegnatari degli appartamenti a disposizione di questo Commissariato per effetto delle ordinanze nn. 34/O e 44/O, ubicati nella fascia costiera a Nord del Comune di Napoli, che non occupino stabilmente l'appartamento stesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna saranno dichiarati decaduti dal beneficio senza ulteriore comunicazione.

Tale disciplina verrà comunicata alle famiglie interessate all'atto dell'assegnazione dello appartamento;

2) i nuclei familiari che siano già beneficiari di assegnazione di appartamento alla data della presente ordinanza e che risultino non essersi trasferiti con l'intera famiglia negli appartamenti medesimi, decadranno dal beneficio in data 15 gennaio 1981;

3) al recupero da parte del Commissario degli appartamenti di cui ai punti 1 e 2, si procederà, alla scadenza dei termini fissati, provvedendo, all'occorrenza, d'ufficio mediante forzatura della porta d'accesso ai singoli appartamenti.

Dell'eventuale materiale rinvenuto negli appartamenti sarà redatto apposito elenco.

Custode del materiale medesimo, fino al suo ritiro da parte del legittimo proprietario sarà nominato l'assegnatario.

Napoli, lì 11 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 105

CONSIDERATO:

— che, a seguito degli eventi sismici del 23 novembre 1980 che hanno colpito i territori delle Regioni Campania e Basilicata, sono crollati numerosi edifici adibiti a civili abitazioni, mentre altri, per i gravi dissesti subiti, essendo in imminente pericolo di crollo, sono stati sgomberati dagli occupanti;

— che il problema ha avuto notevoli dimensioni nella città di Napoli anche in dipendenza della presenza di edifici la cui preesistente fatiscenza si è tramutata, per effetto del sisma, in assoluta inagibilità;

— che allo stato si pone l'inderogabile necessità di assicurare ai nuclei familiari rimasti senza tetto, locali idonei agli usi alloggiativi;

— che, per soddisfare tale esigenza pubblica, non vi è alcuna possibilità di trovare alloggi al libero mercato, per cui occorre provvedere diversamente senza alcun indugio, anche a causa della particolare inclemenza della temperatura della stagione in corso;

— che sussistono, quindi, ragioni di grave ed urgente necessità pubblica per il ricorso, nella eventuale impossibilità di formale locazione, alla requisizione di abitazioni di proprietà privata;

VISTE le proprie precedenti ordinanze n. 34 del 9 dicembre 1980, n. 44 dell'11 dicembre 1980 e n. 75 del 3 gennaio 1981;

CON i poteri conferitigli dal D.L. 26 novembre 1980, n. 776 convertito, con modifiche nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge;

D I S P O N E

1) I proprietari delle abitazioni site in agro del Comune di Bacoli (prov. di Napoli), che risulteranno inutilizzate all'atto delle operazioni di cui al successivo articolo 2, sono obbligati a porre le stesse a disposizione del Commissario Straordinario del Governo che le utilizzerà per assicurare una sistemazione alloggiativa ai nuclei familiari rimasti senza tetto.

2) Il presente provvedimento sarà subito affisso all'Albo Pretorio dei Comuni di Napoli, Bacoli e Pozzuoli. La Forza Pubblica provvederà quindi al censimento delle abitazioni inutilizzate, apponendo, sulle porte di ingresso delle abitazioni risultate tali, apposito avviso che unitamente alla pubblicazione della presente, avrà valore di formale notifica. Con detto avviso, i proprietari verranno diffidati dall'utilizzare l'appartamento ed invitati a presentarsi subito agli incaricati del Commissariato (Comando Stazione Carabinieri di Bacoli o Centrale Operativa del

Commissariato Straordinario presso il X Comiliter di Napoli) al fine di concordare la cessione dell'alloggio in temporanea locazione.

3) Qualora nel termine di 24 ore dalla così fatta notifica i proprietari non avranno convenuto la locazione dell'alloggio, o comunque non risultino presenti, l'appartamento si riterrà requisito per un periodo di mesi sei, prorogabile, a favore di questo Commissariato, previa redazione dello stato di consistenza.

4) Sono esonerati dalla consegna dell'immobile i proprietari che vi hanno fissato la propria residenza in epoca precedente al 23 novembre 1980 e coloro che risultino sprovvisti di altra abitazione idonea perché resa inagibile dal detto evento calamitoso.

Salvi gli accertamenti che valuterà di disporre il Commissario Straordinario, i proprietari potranno far constare le circostanze di cui al comma precedente mediante dichiarazione giurata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di dichiarazione mendace sarà promossa l'azione penale.

5) Gli appartamenti così acquisiti saranno utilizzati per assicurare un ricovero ai cittadini rimasti senza tetto a causa dei terremoti del decorso novembre, sulla base di elenchi nominativi muniti di dichiarazione di asseverazione da parte del Sindaco di Napoli.

6) Ove gli assegnatari degli appartamenti non occupino stabilmente l'appartamento stesso entro 10 giorni dalla data di consegna, saranno decaduti dal beneficio senza ulteriore comunicazione.

Tale prescrizione verrà comunicata alle famiglie interessate all'atto dell'assegnazione dell'appartamento.

Al recupero da parte del Commissario degli appartamenti non occupati stabilmente si procederà, alla scadenza dei termini fissati, provvedendo, all'accorrenza, di ufficio mediante forzatura della porta d'accesso ai singoli appartamenti.

Dell'eventuale materiale rinvenuto negli appartamenti sarà redatto apposito elenco.

Custode del materiale medesimo, fino al suo ritorno da parte del legittimo proprietario, sarà nominato l'assegnatario.

7) Il prezzo corrispettivo della locazione sarà determinato secondo le norme vigenti in materia di locazione di abitazioni. In aggiunta al prezzo, così calcolato, sarà corrisposta al proprietario una indennità, che sarà determinata dall'Ufficio Tecnico Erariale per il caso di accertati danneggiamenti agli immobili ed ai mobili eccedenti il normale uso abitativo.

Ai fini di cui al comma precedente, il proprietario potrà depositare presso gli Uffici del Commissario Straordinario del Governo propria dichiarazione giurata, nelle forme della legge 4 gennaio 1968, n. 15, descrittiva dello stato attuale dell'immobile e dei beni mobili che eventualmente ne costituiscano gli arredi.

Il prezzo corrispettivo e gli eventuali danni faranno carico ai fondi a disposizione di questo Commissariato.

Napoli, lì 26 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 69

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776;

CONSIDERATO che si rende indispensabile ed urgente provvedere al reinsediamento delle popolazioni sinistrate a causa dei terremoti del novembre 1980 mediante la realizzazione di insediamenti provvisori che consentano la più rapida ripresa della convivenza sociale nelle zone disastrose;

CHE al perseguimento di tale finalità sia opportuno mobilitare gli apporti che nella fase della realizzazione possono recare i Comuni interessati, quali concessionari dell'esecuzione degli interventi da attuare e per le scelte delle aree di impianto;

CHE al fine di conseguire risultati qualitativamente ed economicamente accettabili sia necessario procedere ad estese ed accurate indagini di mercato e predisporre organismi che possano curare il coordinamento degli interventi da attuare anche mediante l'applicazione dei compiti di consulenza tecnica e legale ai Comuni concessionari;

CHE debba disporsi anche in ordine alla vigilanza sulla esecuzione delle opere di cui consteranno gli insediamenti provvisori;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Entro venti giorni dalla data della presente Ordinanza i Comuni danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980, con deliberazione consiliare immediatamente esecutiva, indicano le aree da destinare agli insediamenti provvisori e le prescrizioni da osservare per la loro realizzazione.

L'indicazione delle aree e le prescrizioni di cui al comma precedente valgono esclusivamente per la costruzione degli alloggi, con natura provvisoria, nelle zone più disastrose e per interventi speciali nelle aree metropolitane.

La deliberazione di cui al primo comma è subito trasmessa al Commissario il quale la comunica alla Giunta regionale. Questa, nei successivi 5 giorni, fa conoscere il proprio avviso.

In caso di inerzia del Comune, previa messa in mora, all'individuazione delle aree con le relative prescrizioni provvede il Capo dell'Ufficio di cui al successivo articolo sette.

Art. 2

L'acquisizione delle aree e la costruzione degli immobili occorrenti per la realizzazione degli insediamenti abitativi provvisori, con le indispensabili concessioni, è di pubblica utilità nonché indifferibile ed urgente ad ogni effetto della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni.

Le Società convenzionate provvedono alla redazione dei piani particellari grafici e descrittivi dei terreni da espropriare.

All'acquisizione delle aree provvede il Capo dell'Ufficio speciale regionale di cui al successivo articolo sette.

Art. 3

All'aggiudicazione dei lavori si provvede mediante trattativa privata in deroga ad ogni diversa disposizione vigente.

Art. 4

Ove alla realizzazione degli insediamenti abitativi, con le relative urbanizzazioni e le necessarie connessioni, non possano provvedere i Comuni concessionari si sostituiscono gli Uffici speciali regionali di cui al successivo articolo sette.

Art. 5

E' costituito in seno agli Uffici del Commissariato straordinario del Governo il Comitato Tecnico Consultivo che rende il parere sui progetti delle opere che costituiranno gli insediamenti provvisori.

Il Comitato Tecnico Consultivo è così composto: *

- a) dal Presidente della 1^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che lo presiede;
- b) dai Provveditori regionali alle Opere Pubbliche per la Campania e la Basilicata;
- c) dai Capi degli Uffici Tecnici dei Provveditorati regionali alle Opere Pubbliche per la Campania e la Basilicata;
- d) dai Capi degli Uffici Tecnici Erariali di Napoli e di Potenza;
- e) da quattro Funzionari tecnici competenti nelle materie dell'Urbanistica e dei Lavori Pubblici designati, in ragione di due ciascuno dai Presidenti delle Giunte delle Regioni Campania e Basilicata.

Alle adunanze del Comitato Tecnico Consultivo possono chiamarsi a partecipare, con voto deliberativo, di volta in volta, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle pubbliche amministrazioni.

Le funzioni di Segretario sono assolve da un Funzionario di qualifica non inferiore a Direttore Aggiunto di Divisione in servizio presso il Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per la Campania.

Il Comitato Tecnico Consultivo può essere chiamato a rendere parere in ogni altro affare per il quale lo ritenga opportuno il Commissario straordinario del Governo.

Quando gli affari sui quali è chiamato a rendere parere l'Organo consultivo lo rendano necessario ed opportuno, il Comitato è integrato con i seguenti componenti:

- a) due Vice-Commissari straordinari amministrativi;
- b) gli Avvocati Distrettuali dello Stato di Napoli e di Potenza;
- c) gli Intendenti di Finanza di Napoli e di Potenza;
- d) i Direttori delle Ragionerie Regionali dello Stato della Campania e della Basilicata;
- e) i Vice-Provveditori alle Opere Pubbliche della Campania e della Basilicata;
- f) il Magistrato della Corte dei conti in servizio presso il Commissariato straordinario;
- g) il Funzionario del Tesoro in servizio presso il Commissariato straordinario;
- h) l'Avvocato dello Stato in servizio presso il Commissariato straordinario;
- i) il Capo della Sezione Affari Legali e Amministrativi del Commissario straordinario.

Art. 6

E' costituito in seno agli uffici del Commissario straordinario del Governo un servizio tecnico ispettivo che è posto alle dipendenze di un Vice-Commissario straordinario tecnico.

Il servizio tecnico ispettivo invigila sull'attività degli uffici speciali regionali di cui al successivo articolo 7 ed assolve alle funzioni che il regolamento approvato con R. D. 25 maggio 1895, n. 350, assegna agli Ispettori del Compartimento.

Il Capo del Servizio Tecnico Ispettivo è il consulente tecnico del Commissario straordinario del Governo.

* Vedi ordinanza n. 76 a pag. 215.

Art. 7

Sono costituiti, con sede in Napoli e Potenza, gli uffici speciali regionali per il reinsediamento delle popolazioni sinistrate dai terremoti del novembre 1980, a capo dei quali sono preposti Dirigenti dello Stato, che collocati fuori ruolo al Ministero dell'Interno assumono ad ogni effetto di legge il livello di Dirigente Generale.

Il personale occorrente per il funzionamento degli Uffici specializzati sarà reperito tra i dipendenti dello Stato e quello delle Società convenzionate di cui al successivo articolo otto.

Art. 8

Gli Uffici Speciali di cui all'articolo precedente pongono a disposizione dei Comuni le strutture operative adeguate alla esecuzione degli interventi ed effettuano le ricerche di mercato necessarie avvalendosi di Società specializzate nel settore, all'uopo convenzionate.

Le Società di cui al comma precedente forniscono, altresì, il personale occorrente al funzionamento degli Uffici Speciali e per il censimento del fabbisogno alloggiativo, la scelta delle tipologie edilizie meglio corrispondenti alle necessità delle popolazioni da insediare, il dimensionamento delle infrastrutture e la scelta delle aree di impianto degli insediamenti provvisori e le relative prescrizioni.

Le Società convenzionate propongono gli eventuali accorpamenti delle opere e curano il coordinamento degli interventi e l'assistenza tecnica nel corso della loro esecuzione.

Art. 9

Gli Uffici speciali regionali esercitano l'alta vigilanza sull'esecuzione dei lavori, istruiscono i progetti compresi quelli di variante e/o suppletivi, vistano i certificati di pagamento delle rate di acconto ed il conto finale, rendono parere sulla concessione di eventuali proroghe e sui verbali di concordamento di prezzi nuovi, confermano i verbali di sospensione, riferiscono su eventuali domande di compensi delle imprese ed a richiesta del Commissario straordinario del Governo o del Capo del Servizio Tecnico Ispettivo curano ogni accertamento, ispezione, contestazione, verifiche e quant'altro occorra per la migliore riuscita delle opere.

Art. 10

Il Capo dell'Ufficio regionale speciale riferisce mensilmente al Commissario straordinario del Governo che trasmette la relazione al Ministro dei Lavori Pubblici ed al Ministro della Programmazione Economica.

Il Capo dell'Ufficio regionale speciale riferisce in conferenza personale al Presidente della Giunta regionale o ad un suo delegato.

Napoli, lì 29 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

8 gennaio 1981

Al Signor Presidente della Giunta Regionale della Campania

— NAPOLI

Mi riferisco ai nostri recenti colloqui nel corso dei quali abbiamo trattato i vari problemi concernenti le fasi necessarie per il reinserimento delle popolazioni nelle zone terremotate anche in vista della messa a punto delle relative procedure indicate nell'ordinanza n. 69 del 29 dicembre 1980 ed intese ad utilizzare in primo luogo le funzioni degli Enti Locali.

Desidero ora ricordare che, anche e forse soprattutto nella fase di avvio e di attuazione di questo programma, alla cui riuscita debbono concorrere tutte le forze utili, ritengo essenziale e fondamentale la partecipazione, la collaborazione ed il consenso delle due Regioni non soltanto per il loro apporto tecnico quanto per un fatto socio-politico e di programmazione che coinvolge e condiziona anche gli aspetti che non debbono perdere di vista la necessità che l'opera di reinserimento vada raccordata in maniera efficace alle prospettive di utilizzazione razionale del territorio.

In tale visione e per una più consapevole istruttoria dei problemi che via via si avviano a soluzione, mi tornerebbe utile ricevere dalla S.V. nel tempo più rapido possibile, e spero prima della scadenza del termine di 20 giorni accordati ai Comuni della precitata ordinanza n. 69, proposte complessive o distinte per Comune e concernenti i Comuni maggiormente interessati al problema, per un rapido reinserimento della popolazione nonché ogni altro utile suggerimento che troverebbe da parte mia il dovuto spazio e la doverosa considerazione.

Per quel che concerne in particolare la Regione Campania riterrei che in tale ambito e con tale metodo — che potranno formare oggetto di più approfondita valutazione — potrebbero trovare collocazione per l'auspicabile unicità di indirizzo e di metodi e criteri di interventi, le indicazioni contenute nel recente ordine del giorno votato dal Consiglio Regionale e nella successiva relativa deliberazione della Giunta Regionale.

Nel senso da me indicato si evita il rischio non remoto, di una duplicazione di interventi certamente non a vantaggio della razionalità e della speditezza.

Con queste mie informazioni e con l'acquisizione dei dati che risulteranno particolarmente importanti per la mia attività, non intendo peraltro esaurire i rapporti che continueranno anche nei nostri periodici incontri, tra i quali quelli di lavoro sono di certo destinati a divenire sempre più frequenti.

Con viva cordialità.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

8 gennaio 1981

Al Signor Presidente della Giunta Regionale della Basilicata

— POTENZA

Mi riferisco ai nostri recenti colloqui nel corso dei quali abbiamo trattato i vari problemi concernenti le fasi necessarie per il reinserimento delle popolazioni nelle zone terremotate anche in vista della messa a punto delle relative procedure indicate nell'ordinanza n. 69 del 29 dicembre 1980 ed intese ad utilizzare in primo luogo le funzioni degli Enti locali.

Desidero ora ricordare che, anche e forse soprattutto nella fase di avvio e di attuazione di questo programma, alla cui riuscita debbono concorrere tutte le forze utili, ritengo essenziale e fondamentale la partecipazione, la collaborazione ed il consenso delle due Regioni non soltanto per il loro apporto tecnico quanto per un fatto socio-politico e di programmazione che coinvolge e condiziona anche gli aspetti che non debbono perdere di vista la necessità che l'opera di reinserimento vada raccordata in maniera efficace alle prospettive di utilizzazione razionale del territorio.

In tale visione e per una più consapevole istruttoria dei problemi che via via si avviano a soluzione, mi tornerebbe utile ricevere dalla S.V., nel tempo più rapido possibile, e cioè prima della scadenza del termine di 20 giorni accordati ai Comuni nella precitata ordinanza n. 69, proposte distinte per Comune e concernenti i Comuni maggiormente interessati al problema per un rapido reinserimento nonché ogni altro utile suggerimento che troverebbe da parte mia il dovuto spazio e la doverosa considerazione.

Nel senso da me indicato si evita il rischio non remoto di una duplicazione di interventi certamente non a vantaggio della razionalità e della speditezza.

Con queste mie informazioni e con l'acquisizione dei dati che risulteranno particolarmente importanti per la mia attività, non intendo peraltro esaurire i rapporti che continueranno anche nei nostri periodici incontri tra i quali quelli di lavoro sono di certo destinati a divenire sempre più frequenti.

Con viva cordialità

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 691

Napoli, li 3 gennaio 1981

Ai Sigg. PREFETTI di

— NAPOLI
— AVELLINO
— BENEVENTO
— CASERTA
— SALERNO
— POTENZA
— MATERA

OGGETTO: Reinsediamento delle popolazioni sinistrate a causa dei terremoti del novembre 1980.

Con ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69, sono stati predisposti strumenti normativi ed operativi diretti a conseguire il reinsediamento delle popolazioni rimaste senza tetto a causa dei terremoti del novembre 1980.

Per quanto concerne la parte normativa è stato disposto in ordine:

- all'individuazione delle aree, che deve effettuarsi a cura dei Sindaci dei Comuni interessati mediante deliberazione consiliare immediatamente esecutiva da adottare entro venti giorni dal 29 dicembre 1980 e da trasmettere a questo Commissariato straordinario;
- all'acquisizione delle aree mediante espropriazione, mercé la dichiarazione implicita di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza;
- all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente.

Per quanto attiene alla parte operativa è stato disposto in ordine:

- alla costituzione del Comitato Tecnico consultivo, che è il collegio di consulenza tecnico-amministrativo del Commissario straordinario del Governo;
- all'istituzione del Servizio Tecnico Ispettivo, che vigilerà sull'esecuzione dei lavori;
- alla costituzione degli Uffici speciali regionali per il reinserimento delle popolazioni sinistrate, con sede in Napoli e Potenza;
- alla realizzazione degli interventi mediante il ricorso dell'istituto della concessione ai Comuni.

Per quanto riguarda la concessione, si unisce lo schema del disciplinare tipo, la cui peculiarità consiste nelle clausole di particolare rigore concernenti il rispetto dei termini e la speciale procedura prevista per l'adempimento sostitutivo a mezzo di un terzo.

Circa gli adempimenti occorrenti per porre in essere la concessione è sufficiente l'istanza del Sindaco che chieda, appunto, di provvedere all'attuazione dell'intervento con tale sistema,

specificando il numero degli alloggi provvisori da realizzare ed ove possibile, l'ammontare della spesa presumibilmente occorrente, comprese le urbanizzazioni primarie.

All'istanza del Sindaco segue l'adesione di massima del Commissario straordinario del Governo ed in tal modo il Sindaco rimane legittimato a reperire l'impresa costruttrice.

Allorché il Comune avrà acquisito l'offerta dell'impresa o delle imprese, l'affare sarà sottoposto all'esame e parere del Comitato Tecnico Consultivo, cui seguirà l'emanazione del provvedimento formale di concessione del quale sarà parte integrante il disciplinare.

E' noto alle SS.LL. che questo Commissariato ha in corso un'indagine di mercato, che ha lo scopo di porre a disposizione dei Comuni concessionari gli operatori economici più idonei ed è, altresì, noto alle SS.LL. che è stato formato un elenco dei Comuni nei quali saranno attuati gli interventi di cui trattasi. A tale riguardo non appare fuor di luogo rammentare che le indicazioni del detto elenco sono suscettibili di nuove valutazioni e apporti proprio per il meditato ed attento ausilio delle SS.LL. medesime.

Si unisce copia della succitata ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69.

Gli Uffici di questo Commissariato straordinario rimangono a disposizione per ogni eventuale, ulteriore chiarimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Lettera Circolare n. 5/AA. GG. 1

Napoli, 7 gennaio 1981

*Al Presidente della
Giunta Regionale della Campania*

— S E D E

*Al Presidente della
Giunta Regionale della Basilicata*

— S E D E

Ai Sigg. PREFETTI di

— NAPOLI

— AVELLINO

— SALERNO

— BENEVENTO

— POTENZA

Ai Sigg. Sindaci

— LORO SEDI

Ai C. O. P.

— LORO SEDI

OGGETTO: Ordinanza n. 69 - Chiarimenti.

Con riferimento all'ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69 ed in relazione ai quesiti pervenuti in proposito, si ritiene utile fornire nel seguito, alcuni chiarimenti che ne rendano più spedita la applicazione.

E' innanzitutto necessario premettere che l'ordinanza istituisce strutture ed uffici finalizzati esclusivamente al piano di reinsediamento provvisorio delle popolazioni sinistrate mediante opere di prefabbricazione di tipo leggero, e di tipo leggero o pesante nelle sole aree metropolitane.

Il campo di applicazione dell'ordinanza, quindi, non interessa procedure, strutture e metodologie concernenti la ricostruzione che, come noto, esula dai compiti del Commissariato Straordinario del Governo.

Da quanto sopra precisato discende che non tutti i Comuni saranno interessati dell'applicazione dell'ordinanza, in quanto il cennato piano di prefabbricazione riguarda solo quei centri nei quali il livello di danneggiamento non consente il ricovero, sia pure temporaneo, dai senza tetto nelle abitazioni ancora agibili.

Tali Comuni sono incaricati di provvedere con i propri strumenti e con intervento finanziario da parte di questo Commissariato al reinsediamento delle popolazioni nei fabbricati disponibili, anche previe riparazioni non strutturali, ove necessarie.

Entrando poi nell'esame più dettagliato dell'ordinanza, si precisa che il soggetto operativo

dell'art. 3 è il Comune o, in caso di sua inadempienza o rinuncia, lo stesso Commissariato Straordinario.

All'art. 4 si introducono gli Uffici speciali regionali che hanno come compito quello, di controllare le opere di reinsediamento e di supporto ai Comuni sprovvisti di idonea struttura tecnico-organizzativa.

Gli uffici speciali sono soggetti al controllo del Vice Commissario Tecnico attraverso il Servizio Tecnico Ispettivo di cui all'art. 6.

In effetti, quindi, gli uffici speciali sono dei dipartimenti per la prefabbricazione leggera.

Le Società convenzionate effettuano un servizio di ricerca di mercato nel campo della prefabbricazione leggera sottoponendo il risultato della ricerca al Comitato Tecnico Consultivo di cui all'art. 5, esprimendo giudizi sulle capacità tecnico-organizzative delle ditte offerenti, sulle caratteristiche del loro prodotto ed intervengono con i propri tecnici, che in tal caso passano a servizio Commissariale, come supporto nella impostazione e nella esecuzione delle opere ai Comuni che lo richiedono.

I contratti infine, che i Comuni stipuleranno con le ditte fornitrici, devono contemplare la consegna delle forniture secondo la formula delle «chiavi in mano» e senza revisione prezzi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

N. 5 AA. GG.

Napoli, li 19 gennaio 1981

Ai Sigg. SINDACI dei Comuni delle province di

— POTENZA

— AVELLINO

— SALERNO

e, p. c.

Al Sig. PRESIDENTE della G. R. della Campania

— NAPOLI

Al Sig. PRESIDENTE della G. R. della Basilicata

— POTENZA

Ai Sigg. PREFETTI di

— POTENZA

— AVELLINO

— SALERNO

**OGGETTO: Reinsediamento delle popolazioni sinistrate.
Fabbisogno di prefabbricati e/o case mobili.**

Con l'ordinanza n. 69 del 29 dicembre 1980 sono state indicate le procedure ed i criteri informativi per la rapida realizzazione di insediamenti provvisori che consentano il più pronto ritorno ad una situazione di normalità nelle zone colpite dal recente sisma.

Al fine di facilitare la sollecita predisposizione di un programma operativo contenuto nei limiti delle effettive esigenze, le SS. LL. vorranno farmi avere al più presto i seguenti atti:

1) elenco delle famiglie che al momento del sisma abitavano nel Comune e che, avendo perso l'uso dell'alloggio in conseguenza del sisma stesso devono essere sistemate in prefabbricati e/o case mobili;

2) composizione delle famiglie anzidette, risultante dagli stati di famiglia o da precise notizie anagrafiche.

Nella compilazione dei predetti elenchi si ritiene che non debbano essere inseriti i gruppi familiari i cui alloggi possono essere recuperati in tempi brevi mediante i lavori di ripristino di cui all'ordinanza n. 80/0 del 2 gennaio 1981 che prevede la corresponsione di un contributo fino ad un massimo di L. 10 milioni per la riattazione dei fabbricati lievemente danneggiati.

Non sfuggirà quindi alle SS. LL. l'importanza di una rigorosa procedura e documentazione in proposito e pertanto confido nel senso di collaborazione che finora ha caratterizzato il nostro rapporto e ribadisco la disponibilità di questo Commissariato per ogni utile chiarimento e possibile apporto nella soluzione del problema in parola.

Ringrazio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTA l'ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69 del Commissario Straordinario di Governo per le Zone Terremotate della Campania e della Basilicata con la quale è stato, tra l'altro, disposto di affidare ai Sindaci dei Comuni interessati, quali concessionari, la realizzazione degli insediamenti provvisori di alloggi prefabbricati al fine di consentire il reinsediamento delle popolazioni nelle zone colpite dal sisma del novembre 1980;

RITENUTA la necessità di regolare la concessione a mezzo di apposita convenzione da stipularsi tra il Commissario Straordinario del Governo ed i Sindaci dei Comuni interessati;

VISTO il parere reso dal Comitato Tecnico Consultivo, in composizione integrata, nell'adunanza del 5 gennaio 1981;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E :

E' approvato, ad ogni effetto di legge, lo schema di convenzione da perfezionarsi tra il Commissario Straordinario del Governo per le Zone Terremotate ed i Sindaci dei Comuni interessati all'attuazione del reinsediamento delle popolazioni rimaste senza tetto.

Sono, altresì, espressamente approvate, in quanto derogative delle norme ordinarie, le clausole riportate agli artt. 7-9-10 e 13 lettere d, e, g, h del predetto schema di convenzione.

Il surrichiamato schema di convenzione è allegato sotto la lettera « A » della presente ordinanza quale parte integrante.

Napoli, 9 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

**ALLOGGI ED ELEMENTI, PREFABBRICATI
E DELLE RELATIVE URBANIZZAZIONI PRIMARIE**

Decreto Legge 26 novembre 1980 n. 776 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980 n. 874

T R A

il Commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, On.le Giuseppe Zamberletti, per la carica domiciliato in Napoli, Palazzo del Governo, in prosieguo denominato semplicemente il Commissario straordinario

E

il Sig. nato a
 il, Sindaco pro-tempore del Comune di
 per la carica domiciliato in presso la Casa comunale,
 in prosieguo denominato semplicemente il Sindaco di

P R E M E S S O :

Che a causa delle distruzioni prodotte in Comune di dai terremoti del novembre 1980, si rende indispensabile ed urgente provvedere al ricovero delle famiglie rimaste senza tetto mediante la realizzazione di un insediamento provvisorio di n. alloggi ad elementi prefabbricati e delle relative opere di urbanizzazioni primarie,

Che con nota, il Sindaco del Comune di ha chiesto di procedere alla realizzazione del detto insediamento abitativo in concessione, per una spesa complessiva, presunta di L.;

Che con nota il Commissario straordinario ha dato il proprio assenso di massima alla esecuzione in concessione dell'insediamento abitativo anzidetto,

Che il Comune di con deliberazione ha individuato l'area di impianto,

Che il Comune di con deliberazione ha approvato il progetto della costruzione di n. alloggi provvisori ad elementi prefabbricati e delle relative urbanizzazioni primarie per una spesa di L. così distinta:
 L.
 L.

Che il suddetto progetto in data è stato ritenuto meritevole di approvazione dal Comitato Tecnico Consultivo del Commissario straordinario del Governo, con voto n., per una spesa di L. così ripartita:

Ciò premesso vengono definite come segue le clausole disciplinari della concessione:

Art 1

Il Commissario straordinario del Governo affida in concessione al Sindaco del Comune di la realizzazione di un insediamento provvisorio di n. alloggi ad elementi prefabbricati e delle relative opere di urbanizzazioni primarie per una spesa complessiva di L. ripartita come nelle premesse del presente disciplinare.

Art. 2

Il Sindaco del Comune di provvede, in concessione e a mezzo di contratto di appalto alla realizzazione dell'insediamento provvisorio anzidetto verso una spesa complessiva di L.

Al Sindaco viene riconosciuto per le spese generali il 5% sull'importo delle opere di urbanizzazione.

All'aggiudicazione dei lavori il Sindaco provvede mediante trattativa privata giusta ordinanza del Commissario Straordinario di Governo n. del

Art. 3

La costruzione degli alloggi provvisori ad elementi prefabbricati e delle relative opere di urbanizzazione primaria sarà realizzata in conformità ed ai prezzi del progetto di cui alle premesse del presente disciplinare, al netto dell'eventuale ribasso di aggiudicazione, così come ritenuto meritevole di approvazione dal Comitato Tecnico Consultivo del Commissario straordinario.

Art. 4

La concessione è assentita col sistema a consuntivo e, pertanto, l'ammontare definitivo, al netto della eventuale ribasso di aggiudicazione, è determinato dall'ammontare del certificato della collaudazione, approvato nei modi di legge.

Art. 5

Il Sindaco di provvederà all'esecuzione dei lavori secondo le norme del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

La presente concessione ha la durata di mesi e può essere prorogata in caso di comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili.

Art. 7

Sono a carico del Comune le spese occorse per la costruzione degli alloggi provvisori e delle relative urbanizzazioni per il caso che gli alloggi stessi risultassero occupati da non aventi diritto.

Art. 8

Il prezzo della concessione sarà corrisposto dopo l'approvazione del certificato di collaudo. È ammessa la corresponsione di acconti nel corso dell'esecuzione, in misura pari a quella convenuta dal Sindaco con l'appaltatore nel contratto o nel capitolato speciale dell'appalto. I pagamenti in acconto saranno effettuati in ragione dei 19/20 della rata pattuita.

Art. 9

Stante la brevità dei termini di adempimento è esclusa la revisione dei prezzi contrattuali.

Art. 10

Il Commissario straordinario è e rimane estraneo a qualunque controversia di qualunque natura, che potesse insorgere tra concessionario e terzi per l'esecuzione della presente concessione.

Eventuali controversie tra il Commissario straordinario ed il Sindaco di, non potute definire in via amministrativa, così durante l'esecuzione come al termine della concessione, saranno deferite al Collegio arbitrale.

Art. 11

Per quanto non espressamente convenuto nel presente disciplinare valgono le norme sull'Amministrazione del Patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e per l'esecuzione delle opere pubbliche che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, che qui si intendono integralmente trascritte.

Art. 12

Il presente disciplinare, che è stipulato per l'attuazione delle provvidenze disposto con D.L. 26 novembre 1980, n. 776 fruisce di tutte le agevolazioni fiscali e tributarie previste dal decreto stesso.

Art 13

Il Sindaco del Comune di
dovrà inserire nel capitolato speciale dell'appalto o nel contratto clausole espresse, dirette a disciplinare:

- a) il richiamo al decreto di concessione, alla presente convenzione ed all'ordinanza normativa del Commissario che ha approvato lo schema della convenzione stessa,
- b) la riserva dell'alta vigilanza sui lavori all'Ufficio Speciale Regionale del Commissariato Straordinario,
- c) la specificazione dell'oggetto del contratto medesimo in conformità del progetto,
- d) il termine di ultimazione dei lavori, che dovrà stabilirsi quale termine essenziale agli effetti dell'art 1457 del Codice Civile salva la facoltà di richiedere, nel termine di legge, la prosecuzione dell'adempimento ma con applicazione della penale,
- e) l'ammontare della penalità per il ritardo in ragione di L per ogni metro quadrato di unità abitativa non ultimata e per ogni giorno di ritardo,
- f) la presentazione del programma dei lavori all'atto della stipulazione del contratto

Il programma dei lavori dovrà approvarsi dal Comune e trasmesso immediatamente al Servizio Tecnico Ispettivo del Commissario straordinario ed all'Ufficio regionale speciale competente,

- g) l'adempimento ad opera di un terzo appaltatore di scelta del Sindaco di o del Commissario straordinario per il caso di grave ritardo nell'esecuzione dei lavori, anche in relazione al programma dei lavori approvato, o di gravi irregolarità

La grave irregolarità ed il grave ritardo saranno contestati all'appaltatore mediante relazione del tecnico preposto alla direzione dei lavori e le discolpe dovranno fornirsi dall'appaltatore nel termine di giorni cinque. Ove l'appaltatore non controdeduca nel termine anzidetto le risultanze della relazione tecnica si intenderanno definitivamente acclarate.

Sulla base della relazione anzidetta e delle eventuali controdeduzioni dell'appaltatore, trasmesse dal Sindaco, il Commissario straordinario adotterà le proprie determinazioni in ordine al contratto.

Ove il Commissario pronunci per la prosecuzione del contratto ad opera del terzo sarà immediatamente disposto incameramento della cauzione definitiva e saranno poste a carico dell'inadempiente le eventuali maggiori spese occorrenti per il compimento dell'opera nell'ammontare risultante a conto finale, che, approvato dal Commissario straordinario, costituisce titolo per la riscossione con la procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. E' salva ogni azione per i maggiori danni,

- h) l'ammontare della cauzione definitiva in ragione del 20% del prezzo netto. La cauzione definitiva potrà costituirsi anche mediante idonea garanzia, verso miglioramento del prezzo,

i) che il contratto di appalto sarà disciplinato, in quanto compatibile con le disposizioni del presente contratto e della relativa convenzione stipulata tra il Commissario ed il Sindaco, dal Capitolato Generale di Appalto approvato con DPR 16 luglio 1962 n 1063 e da tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari concernenti la esecuzione delle opere che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

Napoli, li

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SINDACO DEL COMUNE

di



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 110

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTA l'ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69, con la quale sono state emanate disposizioni per la realizzazione di un piano urgente di reinsediamento delle popolazioni rimaste senza tetto a causa dei terremoti del novembre 1980, stabilendosi che all'esecuzione dei relativi interventi possa provvedersi mediante concessione ai Comuni interessati;

CONSIDERATO che numerosi Comuni, in adempimento di quanto disposto con l'art. 1 della succitata ordinanza, hanno già provveduto all'individuazione delle aree con deliberazione consiliare immediatamente esecutiva;

CHE si rende indifferibile e urgente giungere al perfezionamento delle concessioni anche nelle more della redazione del progetto di insediamento;

CHE, a tal fine, gli uffici speciali regionali possono perfezionare la concessione calcolandone il relativo ammontare in via presuntiva, computando la spesa per la realizzazione delle abitazioni e delle relative urbanizzazioni primarie, in ragione del prezzo di L. 350.000 (trecentocinquanta-mila) per metro quadrato utile netto di superficie abitativa aumentato di L. 150.000 per l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria, moltiplicato per 10, quale indice presuntivo alloggiativo assegnato ad ogni abitante, e per il numero degli abitanti da insediare, segnalato dal Comune;

CHE si rende altresì indispensabile ed urgente assicurare il più sollecito inizio dei lavori, cui ostano i tempi tecnici di redazione dei progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria;

CHE, a tale scopo, l'inizio dell'esecuzione dei lavori di costruzione delle urbanizzazioni primarie può consentirsi sulla base di un computo sommario ed indicativo, salvo a determinare l'effettivo costo sulla base del progetto esecutivo da produrre successivamente a cura del Comune concessionario;

CHE ai fini del computo del preventivo sommario di spesa può assumersi il costo presunto delle urbanizzazioni primarie valutato, come sopra, in ragione di L. 150.000 per ogni metro quadrato utile netto di superficie abitativa;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Per i Comuni che abbiano provveduto alla individuazione delle Aree ai sensi dell'Art. 1 della ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69, gli Uffici Speciali Regionali sono autorizzati a perfezionare le concessioni con criteri riguardanti il computo della spesa indicati nelle premesse della presente ordinanza.

Art. 2

I Comuni concessionari, nel termine di giorni 30 dalla data della concessione, dovranno presentare a pena di decadenza i progetti esecutivi delle abitazioni e delle urbanizzazioni primarie, corredati dalla indicazione delle imprese esecutrici.

Art. 3

L'ammontare definitivo delle concessioni sarà determinato sulla base dei progetti esecutivi delle abitazioni e delle relative urbanizzazioni primarie approvati dal Commissario Straordinario, sentito il Comitato Tecnico Consultivo.

Art. 4

I Comuni concessionari possono provvedere, anche nelle more dei tempi tecnici di redazione del progetto esecutivo, alla esecuzione degli occorrenti lavori di urbanizzazione primaria mediante stipulazione di un contratto preliminare di appalto nel quale il prezzo corrispettivo sarà calcolato in via presuntiva in L. 150 000 (centocinquantamila) per metro quadrato utile netto di superficie abitativa dell'intervento edilizio da realizzare, calcolato come nelle premesse.

Art. 5

Sulla base del contratto preliminare di appalto, nel quale saranno inserite le clausole indicate all'articolo 13 del disciplinare di concessione, potrà provvedersi alla anticipazione del 20% del prezzo indicativo presunto, con le garanzie di legge.

Art. 6

I Comuni concessionari, che abbiano stipulato il contratto preliminare d'appalto di cui all'articolo precedente, sono tenuti a procedere all'inizio dei lavori relativi entro il termine di giorni 5 dalla stipula del contratto. All'atto della consegna dei lavori il Comune indicherà, nel relativo verbale, i lavori da eseguire in pendenza della redazione del progetto esecutivo. Alla consegna dei lavori presenzierà un tecnico incaricato dall'ufficio speciale regionale che sottoscriverà il relativo verbale.

Napoli, li 28 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 95

RITENUTO che in occasione della individuazione da parte dei Comuni delle aree da destinare all'installazione degli alloggi provvisori per il reinsediamento delle popolazioni delle zone colpite dal sisma del 23 novembre 1980 occorra dare adeguato rilievo agli accertamenti di natura tecnico - geologica;

CHE in questo frangente è altresì necessario dedicare la dovuta attenzione alla natura ed al comportamento dei movimenti franosi evidenziati in occasione del sisma, soprattutto per quel che attiene a quelle frane il cui movimento può costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità,

CONSIDERATO che a tal fine si rende necessario costituire nell'ambito del Commissariato apposito servizio che offra anche il proprio supporto tecnico agli Uffici Speciali per il reinsediamento delle popolazioni della Campania e della Basilicata ed ai Comuni e ad altri Enti interessati;

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

D I S P O N E

1) E' costituito con effetto immediato nell'ambito di questo Commissariato il Servizio di Coordinamento Geologico.

2) Detto servizio:

— avrà il compito di curare e controllare le verifiche della sicurezza geosismologica delle aree da destinare alla posa degli alloggi prefabbricati e la soluzione di problemi derivanti da dissesti territoriali che interessano la sicurezza delle popolazioni;

— in tale ambito curerà ogni possibile ed opportuno collegamento per gli organismi regionali della Campania e della Basilicata aventi comunque attinenza con la materia geologica e lo scambio di informazioni di carattere tecnico-scientifico con quegli organismi che eventualmente conducano studi geologico-applicati, per incarico delle Regioni suddette o di altri organismi pubblici e carattere scientifico e più particolarmente per iniziative del Ministero della Ricerca scientifica o da parte delle Università degli Studi Italiane e del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

— sotto la sovrintendenza del Vice Commissario Straordinario Tecnico, sarà coordinato dal dott. ing. Fabrizio Ruggiero per la parte generale e dal Dr. Enrico Giorgetti per la parte geologica e si avvarrà della collaborazione del personale tecnico posto all'uopo a disposizione del Corpo Nazionale dei VV.F., e dal Servizio Sismico dei LL.PP., utilizzando per gli accertamenti, professionisti prescelti sentendo anche i Coordinatori che saranno nominati da questo Commissariato, d'intesa con l'Ordine Nazionale dei Geologi.

3) I professionisti che saranno utilizzati per le verifiche sul terreno saranno nominati da questo Commissariato con lettere d'incarico verso un compenso predeterminato e, se dipendenti pubblici o privati, saranno esonerati dal servizio per le giornate di presumibile impegno.

Napoli, 17 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 95/a

*Chiuso
con ord. 187
del 29/3/81*

VISTO il D L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTA la propria ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69, con la quale è stato, tra l'altro, disposto di affidare ai Sindaci dei Comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 la scelta delle aree da destinare all'insediamento di alloggi provvisori prefabbricati;

RITENUTA l'opportunità di avvalersi, ove si renda necessario, dell'opera di geologi, iscritti agli Albi professionali;

UDITO l'Ordine Nazionale dei Geologi, con il quale è stata convenuta la formazione di due gruppi di detti Tecnici, uno per la Regione Campania e l'altro per la Regione Basilicata, guidato ognuno da coordinatori designati dall'Ordine stesso;

CONSIDERATO che taluni di detti professionisti sono anche ordinari di cattedre per cui si rende necessario dispensarli dal servizio allorché siano impegnati nel compimento di accertamenti disposti da questo Commissariato Straordinario;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga alle norme vigenti;

D I S P O N E

Art. 1

I Geologi di cui si avvale questo Commissariato Straordinario per il compimento di accertamenti tecnici connessi al reperimento delle aree di reinsediamento delle popolazioni rimaste senza tetto a causa dei sismi del novembre 1980 sono dispensati dal servizio della pubblica istruzione per il tempo strettamente indispensabile al compimento di tali accertamenti.

La relativa comunicazione è fatta al Preside dell'Istituto cui è addetto il professionista dal coordinatore di cui all'articolo seguente.

Art. 2

Nelle Regioni della Campania e della Basilicata i suddetti geologi sono coordinati dai professionisti sottoindicati:

REGIONE CAMPANIA:

- Dott. Michele BENVENUTO *Responsabile* - Benevento
- Dott. Luciano PISANO *Coordinatore* - Napoli

- Dott. Fabio ALBERTINI *Coordinatore* - Napoli
- Dott. Luigi DE IASI *Coordinatore* - Avellino
- Dott. Antonio VERGA *Coordinatore* - Benevento
- Dott. Giuseppe CAPASSO *Coordinatore* - Salerno
- Dott. Nicola MINGIONE *Coordinatore* - Caserta

REGIONE BASILICATA:

- Dott. Luigi LO RUSSO *Responsabile* - Bari
- Dott. Francesco PESCE *Coordinatore* - Potenza
- Dott. Francesco ROMANIELLO *Coordinatore* - Potenza
- Dott. Giovanni CALIA *Coordinatore* - Matera

Art. 3

I geologi coordinatori elencati nell'articolo precedente sono permanentemente dispensati dal servizio della pubblica istruzione sino a diversa disposizione di questo Commissariato Straordinario.

Art. 4

La presente ordinanza, a cura dei geologi coordinatori, sarà comunicata ai Provveditori agli Studi dalle Province dove hanno sede gli Istituti cui sono addetti i coordinatori stessi ed i tecnici che di volta in volta saranno chiamati.

Napoli, 17 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 65

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776;

CONSIDERATO che il Comune di Lioni è stato interessato dai terremoti del novembre 1980 che hanno causato notevolissimi danni al patrimonio edilizio del predetto Comune;

ATTESO che, allo scopo di venire incontro alle esigenze abitative delle famiglie di Lioni rimaste senza tetto in conseguenza dei sismi del novembre 1980, « La Stampa - Lo Specchio dei Tempi » di Torino ha deciso di realizzare con la somma raccolta attraverso una sottoscrizione tra i propri lettori un insediamento di 61 prefabbricati con le relative urbanizzazioni primarie in detto Comune;

CONSIDERATO che da parte del Comune interessato occorre procedere all'acquisizione delle aree sulle quali dovrà realizzarsi il cennato insediamento abitativo;

RITENUTA la pubblica utilità nonché l'indifferibilità ed urgenza della costruzione dei 61 prefabbricati in parola e delle connesse infrastrutture primarie;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

O R D I N A

Art. 1

La costruzione nel Comune di LIONI dell'insediamento costituito da n. 61 prefabbricati e delle relative opere di urbanizzazione primaria che saranno realizzati a cura de « La Stampa - Lo Specchio dei Tempi » di Torino è dichiarata di pubblica utilità nonché indifferibile ed urgente a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Il Sindaco del Comune di LIONI è autorizzato a procedere all'occupazione di urgenza delle aree mediante redazione dello stato di consistenza dell'immobile in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso previo avviso al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali notificato cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni.

L'occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso.

Su richiesta del Sindaco sarà determinata la relativa indennità nella misura di cui all'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

Entro il suddetto termine di cinque anni, il Sindaco deve procedere all'occupazione definitiva degli immobili secondo le norme di cui agli artt. 16 e segg. della Legge 25 giugno 1865, n. 2359.

L'indennità definitiva sarà determinata secondo le norme del titolo 2° della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il decreto che pronuncia l'espropriazione sarà emesso dal Prefetto di Avellino.

Napoli, 23 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

AMMINISTRATORI ENTI PUBBLICI

- Ordinanza n. 82 del 12 gennaio 1981 - Amministratori Enti Locali - Insegnanti precari - Esonero dal servizio.
- Ordinanza n. 101 del 26 gennaio 1981 - Amministratori Enti Pubblici - Esonero dal servizio: aspettativa.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 82

PREMESSO che l'articolo 14/quinquies del D. L. 26 novembre 1980, n. 776, prevede l'esonero dal servizio di quei dipendenti pubblici e privati che ricoprono la carica di Amministratori nei Comuni disastriati o gravemente danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980;

RITENUTO che l'ambito di applicabilità della surrichiamata disposizione debba essere ulteriormente ampliata, in relazione anche a talune particolari esigenze prospettate a questo Commissariato;

CONSIDERATO che numerosi Sindaci, i quali prestano servizio in qualità di insegnanti precari, non potrebbero svolgere a tempo pieno il mandato amministrativo loro conferito, non potendo essi beneficiare del disposto del surrichiamato art. 14/quinquies, attesa la loro particolare posizione giuridica in seno all'Amministrazione scolastica da cui dipendono, per cui sarebbero costretti a rinunciare al mandato amministrativo stesso qualora non venisse ad essi garantito il diritto all'aspettativa senza alcun pregiudizio per la posizione di lavoro e fosse, altresì, garantita la progressione in carriera, fatta salva in ogni caso l'acquisizione del punteggio normalmente attribuito agli insegnanti precari in servizio;

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776;

D I S P O N E

Per i motivi indicati in premessa, gli insegnanti precari che siano amministratori degli Enti locali delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, sono esonerati dal servizio, in deroga alle vigenti disposizioni, per la durata di TRE mesi, senza alcun pregiudizio per la progressione in carriera e fatta salva, per il periodo di esonero dall'insegnamento, l'acquisizione del punteggio normalmente attribuito agli insegnanti precari in servizio.

Napoli, 12 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 101

nota n. 156 del 12/12/81 n. 3/2.69.

VISTO che l'art. 14/quinquies della legge 22 dicembre 1980, n. 874, ha stabilito che, nei Comuni disastriati o gravemente danneggiati, gli Amministratori, se dipendenti di Enti pubblici o di aziende private, sono, a richiesta collocati in aspettativa;

CONSIDERATO che, con le ordinanze nn. 21/N, 45/N, 49/N e 98, rispettivamente del 4, 13 e 17 dicembre 1980 e 17 gennaio 1981, sono state già dettate norme al riguardo;

RITENUTO:

- che l'organica attuazione della nuova normativa, emanata in occasione della conversione in legge del D. L. 776, richiede il coordinamento e l'integrazione delle ordinanze già citate;
- che in tale quadro occorre tenere presenti i gravosi compiti in settori specifici dell'emergenza in atto affidati dal Commissariato ai Comuni;
- che l'attività in corso rende necessaria la presenza continua di amministratori e consiglieri di enti locali (Comuni, Circoscrizioni) e degli Ospedali;

RAVVISATA l'opportunità di disciplinare nei diversi aspetti il collocamento degli interessati in aspettativa, specie per i motivi enunciati;

AVVALENDOSI dei poteri di cui all'art. 1 del D. L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

D I S P O N E

1) i seguenti amministratori pubblici nei comuni delle aree colpite dal sisma del 23 novembre 1980, se dipendenti di enti pubblici o di aziende private, possono chiedere di essere collocati in aspettativa per un periodo di mesi 4 (quattro):

- a) i sindaci;
- b) gli assessori comunali;
- c) un consigliere rappresentante della minoranza nei comuni con popolazione sino a cinquemila abitanti;
- d) un consigliere rappresentante di ciascun gruppo consiliare nei comuni con oltre cinquemila abitanti;
- e) i presidenti ed i vice presidenti dei consigli circoscrizionali nonché 5 consiglieri per le circoscrizioni comunali fino a 30 000 abitanti e 7 consiglieri, di cui uno per la minoranza, per le circoscrizioni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- f) i presidenti ed un consigliere delle comunità montane;
- g) i presidenti dei Consigli di Amministrazione degli Ospedali.

2) La concessione agli amministratori di cui al punto e) può essere accordata esclusivamente per i Comuni, ove ripartiti in circoscrizione, con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

3) Il collocamento in aspettativa dei predetti amministratori sarà concesso, a domanda dei medesimi che verrà trasmessa a cura dell'Amministrazione interessata agli enti pubblici o alle aziende private per le quali il richiedente presta servizio.

4) Le amministrazioni ed enti pubblici, sulla base del proprio ordinamento, emetteranno provvedimento formale, ove richiesto, per il collocamento degli interessati in aspettativa.

5) I Consiglieri delle Amministrazioni dianzi indicati, rappresentanti della minoranza, saranno designati dai rispettivi, competenti organi, con l'adozione di apposite deliberazioni.

6) Ai fini della durata dell'aspettativa sono da computare i periodi già decorsi per gli amministratori che, sulla base delle ordinanze sopra indicate, sono stati esonerati dal servizio.

7) Le aziende private, su richiesta delle Amministrazioni interessate, sono tenuti ad esonerare dal servizio i propri dipendenti che si trovano nelle condizioni suindicate, fermo restando la permanenza del rapporto di lavoro e la retribuzione ad essi spettante.

Per l'esonero predetto, le aziende di che trattasi possono chiedere il rimborso dei relativi oneri al Commissariato Straordinario del Governo.

8) La presente ordinanza non trova applicazione nei confronti degli amministratori comunali e provinciali che, ai sensi della legge n. 1078/66, sono stati già esonerati dal servizio dalle Amministrazioni di appartenenza.

9) Sono abrogate, dalla data del presente provvedimento, le disposizioni contenute nelle ordinanze numeri 21/N, 45/N, 49/O e 98, rispettivamente del 4, 13 e 17 dicembre 1980 e 17 gennaio 1981.

Napoli, 26 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

BENI DI INTERESSE ARCHITETTONICO
ARTISTICO, ARCHEOLOGICO E STORICO

- Ordinanza n. 46 del 13 dicembre 1980 - Soprintendenze della Campania - Assegnazione fondi.
- Ordinanza n. 74 del 2 gennaio 1981 - Salvaguardia e recupero stabili interesse architettonico etc. - Assegnazione fondi agli uffici periferici del Ministro Beni Culturali ed Ambientali.
- Ordinanza n. 91 del 13 gennaio 1981 - Palazzo Filomarino - Sgombero.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 46

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776;

CONSIDERATO che, a seguito dei terremoti del Novembre 1980, sono rimasti danneggiati in Campania numerosi stabili e notevole materiale di interesse architettonico, artistico, archeologico e storico;

RAVVISATA la necessità di dover provvedere con urgenza alla salvaguardia ed al recupero degli anzidetti beni danneggiati;

RITENUTO opportuno per tale scopo di conferire incarico alle Soprintendenze ai Monumenti, alle Antichità, alle Gallerie, ai Beni Librari, all'Archivistica della Campania di provvedere agli interventi necessari ed urgenti per il recupero, la conservazione, e la salvaguardia dello anzidetto patrimonio danneggiato dal sisma;

RITENUTO che, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. 776/1980 può provvedersi alle suindicate esigenze con la disponibilità del Fondo di cui al medesimo provvedimento legislativo;

D I S P O N E

Alle Soprintendenze della Campania di cui in premessa viene assegnata mediante prelevamento dal Fondo di cui all'art. 2 del D.L. 776/1980, la somma complessiva di lire Unmiliardo, così ripartita:

- L. 600.000.000 per gli interventi urgenti relativi a Beni Archeologici;
- L. 200.000.000 per gli interventi urgenti relativi a Beni Ambientali ed Architettonici;
- L. 200.000.000 per gli interventi urgenti relativi a Beni Artistici e Storici.

I Soprintendenti sono autorizzati a stipulare contratti anche con Enti estranei all'Amministrazione dei Beni Culturali, in deroga alle vigenti disposizioni e comunque fino al 28 febbraio 1981. I prezzi unitari dei contratti, esclusi i lavori di restauro artistico, saranno quelli indicati dalla tariffa edita nel marzo 1980 dal Provveditorato Opere Pubbliche della Campania, maggiorati del 35 per cento ma con esclusione della maggiorazione prevista dalla stessa tariffa per lavori di manutenzione.

Entro il predetto termine del 28 febbraio 1981, i Soprintendenti sono altresì autorizzati, ove risulti insufficiente il proprio personale tecnico, a conferire incarichi di progettazione, direzione lavori collaudo e liquidazione a liberi professionisti specializzati in restauri. I compensi saranno contenuti, per assistenza totale, nella misura del 5% dell'importo dei lavori progettati e diretti; mentre in caso di assistenza parziale, i compensi saranno determinati nelle aliquote dell'onorario per assistenza totale stabilito dalla tariffa professionale degli ingegneri e architetti, esclusa ogni maggiorazione.

Le Soprintendenze devono presentare, entro il 30 aprile 1981, il documentato rendiconto delle spese sostenute al Commissario Straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata presso la Prefettura di Napoli.

L'eventuale eccedenza dei fondi somministrati deve essere versata, d'intesa con il Commissario Straordinario, alla Contabilità Speciale accesa presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Napoli per le esigenze delle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

Napoli, 13 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 74

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge n. 874 del 22 dicembre 1980;

CONSIDERATO che, a seguito dei terremoti del novembre 1980, sono rimasti danneggiati in Campania e Basilicata numerosi stabili e notevole materiale di interesse architettonico, artistico, archeologico e storico;

RAVVISATA la necessità di dover provvedere con urgenza alla salvaguardia ed al recupero degli anzidetti beni danneggiati;

RITENUTO opportuno per tale scopo di conferire incarico agli uffici periferici dipendenti dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (Soprintendenze per i beni ambientali o architettonici, Soprintendenze per i beni artistici e storici, Archivi di Stato, Soprintendenza archeologica e biblioteche) di provvedere agli interventi necessari ed urgenti per il recupero, la conservazione e la salvaguardia dell'anzidetto patrimonio danneggiato dal sisma;

RITENUTO che, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D. L. n. 776/80 può provvedersi alle suindicate esigenze con la disponibilità del Fondo di cui al medesimo provvedimento legislativo;

D I S P O N E

Ai sottoelencati uffici periferici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali vengono assegnate mediante prelevamento dal Fondo di cui all'art. 2 del D. L. n. 776 1980:

CAMPANIA

— NAPOLI	— Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici - per pronti interventi	L. 2.000.000.000
	— Soprintendenza per i beni artistici e storici - per pronti interventi	L. 500.000.000
	— Biblioteca Nazionale - per pronti interventi	L. 50.000.000
	— Archivio di Stato - per trasporto e facchinaggio	L. 5.000.000
— BENEVENTO	— Archivio di Stato - per trasporto e facchinaggio	L. 20.000.000
— CASERTA	— Archivio di Stato - per trasporto e facchinaggio	L. 5.000.000
— SALERNO	— Soprintendenza archeologica - per pronti interventi	L. 300.000.000

— POTENZA	— Soprintendenza archeologica - per interventi urgenti	L. 250.000.000
	— Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici - per pronti interventi	L. 900.000.000
	— Archivio di Stato - per trasporto e facchinaggio	L. 30.000.000
— MATERA	— Soprintendenza per i beni artistici e storici - per recupero beni	L. 150.000.000
— MATERA	— Archivio di Stato	L. 25.000.000
	Totale	L. 4.235.000.000

I Soprintendenti sono autorizzati a stipulare contratti anche con Enti estranei all'Amministrazione dei Beni Culturali, in deroga alle vigenti disposizioni e comunque fino al 28 febbraio 1981. I prezzi unitari dei contratti, esclusi i lavori di restauro artistico, saranno quelli indicati dalla tariffa edita nel marzo 1980 dal Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania, maggiorati del 35 per cento ma con esclusione della maggiorazione prevista dalla stessa tariffa per lavori di manutenzione.

Entro il predetto termine del 28 febbraio 1981, i Soprintendenti sono altresì autorizzati, ove risulti insufficiente il proprio personale tecnico, a conferire incarichi di progettazione, direzione lavori collaudo e liquidazione a liberi professionisti specializzati in restauri. I compensi saranno contenuti, per assistenza totale, nella misura del 5 per cento dell'importo dei lavori progettati e diretti; mentre in caso di assistenza parziale, i compensi saranno determinati nelle aliquote dell'onorario per assistenza totale stabilito dalla tariffa professionale degli ingegneri e architetti, esclusa ogni maggiorazione.

Le Soprintendenze devono presentare, entro il 30 aprile 1981, il documentato rendiconto delle spese sostenute al Commissario Straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata presso la Prefettura di Napoli.

L'eventuale eccedenza dei fondi somministrati deve essere versata, d'intesa con il Commissario Straordinario, alla Contabilità Speciale accesa presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Napoli per le esigenze delle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

Napoli, lì 2 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 91

VISTA la nota in data 15 dicembre 1980, con la quale la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici della Campania ha segnalato l'urgente necessità di disporre, al fine di un rapido inizio delle improcrastinabili opere di riparazione dei danni conseguenti ai recenti fenomeni sismici, lo sgombero dei locali seminterrati del palazzo Filomarino di Napoli nei quali risultano sistemati materiali vari per l'edilizia di proprietà dei sigg.ri Ambrosanio Giovanni e Giuseppe;

VISTA la perizia tecnica della locale Soprintendenza dalla quale si evidenzia la necessità di provvedere al richiesto sgombero del materiale edile dai predetti locali, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di pronto intervento indispensabili per salvare le strutture del Palazzo Filomarino, sede della Biblioteca Benedetto Croce e dell'Istituto di Studi Storici;

CONSIDERATO il rilevante interesse pubblico alla conservazione del patrimonio storico culturale custodito nel palazzo Filomarino, che sarebbe irrimediabilmente compromesso dal dissesto dell'edificio, nonché le ragioni di tutela della incolumità delle persone che lo abitano o lo frequentano;

RITENUTO di dover provvedere al riguardo avvalendosi dei poteri conferitigli dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed in deroga ad ogni altra disposizione;

O R D I N A

Ai Sigg.ri Giovanni e Giuseppe Ambrosanio, residenti in Napoli alla Via Annibale Caccavallo n. 12, di provvedere entro il termine di giorni tre dalla notifica del presente provvedimento alla rimozione del materiale edilizio dai locali seminterrati predetti ed alla sistemazione dello stesso in area possibilmente esterna al palazzo Filomarino in modo da non costituire intralcio alla esecuzione dei lavori.

Trascorso il predetto termine si provvederà direttamente all'esecuzione con l'assistenza della Forza pubblica ed a spese degli interessati.

La nota spese, vistata dal locale Ufficio Tecnico Erariale, sarà rimessa per l'esecutività al Signor Prefetto di Napoli all'uopo delegato che ne curerà la riscossione con le procedure esecutive previste per le entrate dello Stato dalla legge 14 aprile 1910, n. 639.

La Questura di Napoli è incaricata della notifica della presente ordinanza.

Napoli, 13 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

EDILIZIA SCOLASTICA

- Ordinanza n. 66 del 25 dicembre 1980 - Delega al Rettore Università di Napoli per riattazione sedi universitarie.
- Ordinanza n. 93 del 17 gennaio 1981 - Amministrazioni Provinciali - Delega edilizia scolastica.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 66

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776;

CONSIDERATO che si rende indispensabile ed urgente provvedere a lavori a tutela della pubblica incolumità e per la riattivazione del servizio dell'istruzione superiore nelle sedi accademiche indicate nella nota 24 dicembre 1980, n. 2383 dell'Università degli Studi di Napoli per una spesa complessiva presunta di L. 1.550.000.000 secondo meglio specificata nella succitata nota dell'Università;

RITENUTA l'opportunità di delegare al compimento di tali lavori il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Napoli;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge;

D I S P O N E

Art. 1

Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Napoli è delegato all'esecuzione dei lavori a tutela della pubblica incolumità e per la riattivazione del servizio dell'Istruzione superiore nelle sedi accademiche indicate nella nota 24 dicembre 1980, n. 2383 dell'Università, citata in premessa.

Art. 2

I lavori di cui al precedente articolo sono di somma urgenza agli effetti dell'art. 70 del Regio Decreto 25 maggio 1895, numero 350.

Art. 3

All'esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 1 provvederà il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Napoli secondo le norme del ripetuto Regio Decreto 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni e indicazioni.

Art. 4

All'occorrenza spesa presunta di L. 1.550.000 000 si provvede mediante apertura di credito in favore del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Napoli.

A richiesta del Magnifico Rettore saranno disposte aperture di credito di parte dell'anzidetta complessiva spesa di L. 1.550.000.000.

Il Magnifico Rettore dell'Università di Napoli renderà il conto amministrativo nei modi di legge.

Art. 5

Il Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche per la Campania eserciterà l'alta vigilanza.

Napoli, 25 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 93

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

CONSIDERATO che, ai fini della ripresa della attività scolastica, l'art. 3 della predetta legge prevede il conferimento di contributi alle amministrazioni competenti per le opere urgenti di ristrutturazione di pubblici edifici e di immobili destinati ad uso pubblico;

RITENUTO che, in caso di distruzione degli edifici scolastici, lo stesso articolo prevede ogni possibile forma di intervento alternativo, finalizzato alla ripresa della detta attività scolastica;

VALUTATA l'opportunità di conferire delega alle amministrazioni provinciali affinché predispongano adeguati piani di intervento nel campo della edilizia scolastica;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga alla normativa vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Le Amministrazioni provinciali delle zone colpite dal sisma del novembre 1980 sono delegate a predisporre, per l'ambito territoriale di loro competenza, adeguati piani di intervento nel campo dell'edilizia scolastica, finalizzati alla ripresa dell'attività scolastica medesima.

Art. 2

Nella predisposizione dei detti piani le Amministrazioni provinciali individueranno primariamente gli edifici riattabili per i quali saranno conferiti alle Amministrazioni competenti adeguati contributi per l'esecuzione di opere urgenti che consentano il pronto ripristino dell'agibilità.

Qualora gli edifici scolastici siano andati distrutti o non siano riattabili, i predisponendi piani prevederanno ogni altra possibile forma di intervento alternativo, compresa l'installazione di edifici prefabbricati alla quale rimangano delegate le dette Amministrazioni provinciali, con spesa a carico del fondo di cui all'art. 2 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Napoli, 17 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

S A N I T A'

- Ordinanza n. 18 del 3 dicembre 1980 - Case di cura private - Ricovero infermi terremotati.
- Ordinanza n. 42 del 12 dicembre 1980 - Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero - Fabbisogno finanziario per assistenza.
- Ordinanza n. 51 del 17 dicembre 1980 - IACP - Problemi igienici.
- Ordinanza n. 52 del 17 dicembre 1980 - Edifici scolastici - Problemi igienici.
- Ordinanza n. 59 del 20 dicembre 1980 - Ticket per medicinali - Esenzione.
- Ordinanza n. 86 del 12 gennaio 1981 - Depositi medicinali nei Comuni delle zone terremotate - Soppressione.
- Circolare n. 444/14 del 29 novembre 1980 - Problemi di profilassi e di sanità pubblica delle zone terremotate.
- Circolare n. 452/14 San. del 5 gennaio 1981 - Problemi di profilassi delle malattie infettive e parassitarie nelle zone terremotate.
- Circolare n. 722/14/San. del 12 gennaio 1981 - Notifica delle malattie infettive e contagiose a prevalente trasmissione oro-fecale.
- Ordinanza n. 17 del 3 dicembre 1980 - Cassa del Mezzogiorno - Ripristino acquedotti.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 18

*Revocata
dal con. ord. 168 del 6/3/81*

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776;

CONSIDERATO che le strutture ospedaliere pubbliche in alcune località delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, in occasione dell'evento sismico, sono risultate insufficienti a fronteggiare l'emergenza di ricovero e cura a favore delle popolazioni sinistrate tanto che numerosi infermi sono stati già ricoverati in case di cura private;

CHE si rende pertanto necessario sopperire con urgenza a tali indifferibili esigenze;

CHE tale carenza di posti potrebbe ulteriormente presentarsi;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Le case di cura di proprietà privata, regolarmente autorizzate, ancorchè non convenzionate, sono obbligate a ricoverare ed a prestare ogni cura agli infermi delle località colpite dai terremoti del Novembre 1980.

Il ricovero è disposto dal responsabile dell'Unità Sanitaria Locale e, ove manchi, dall'Ufficiale Sanitario del Comune, che indicherà la durata presunta della degenza.

Sulla base degli elenchi confermati dall'Unità Sanitaria Locale o dall'Ufficiale Sanitario, le Case di Cura obbligate saranno rimborsate mediante applicazione delle tariffe pubbliche vigenti.

Napoli, 3 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 42

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776;

RITENUTO che talune Rappresentanze Diplomatiche e Consolari italiane all'estero hanno segnalato che numerosi cittadini italiani, a causa degli eventi sismici del 23 novembre 1980, hanno lasciato le zone terremotate della Campania e della Basilicata e si sono recati all'estero;

CONSIDERATO che tali Rappresentanze hanno segnalato l'esigenza di provvedere all'assistenza sanitaria dei nostri connazionali che, a causa degli eventi suindicati, hanno abbandonato le zone di residenza;

CONSIDERATA, altresì, la necessità e l'urgenza di provvedere all'assistenza sanitaria in favore dei cittadini suindicati;

RITENUTO che, ai sensi delle disposizioni contenute nel già citato D.L. n. 776, può provvedersi alle suindicate esigenze con le disponibilità di cui al medesimo provvedimento legislativo appena riportato;

O R D I N A

Art. 1

Per le finalità suindicate può essere messo a disposizione delle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari italiane all'estero, con apposito decreto, il fabbisogno finanziario occorrente (All. A).

Art. 2

L'assistenza predetta può essere erogata fino alla data del 15 marzo 1981, salvo proroga, in favore dei connazionali espatriati dalle zone terremotate.

Art. 3

Il controvalore in valuta estera degli ammontari di cui all'art. 1 è disposto in favore delle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari italiane all'estero tramite l'Ufficio Italiano Cambi che vi provvederà in deroga alle norme vigenti per i pagamenti all'estero da parte delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 4

L'erogazione dell'assistenza di cui all'art. 1 della presente ordinanza commissariale è subordinata all'esperienza, da parte della Rappresentanza Diplomatica o Consolare interessata, di accertamenti, anche sommari, sulla base dei quali deve risultare che i beneficiari delle provvidenze di cui trattasi sono effettivamente provenienti dalle zone terremotate e che l'espatrio è stato causato dall'evento sismico succitato.

Art. 5

Il Capo della Rappresentanza Diplomatica o Consolare all'estero deve presentare, ogni tre mesi, il documentato rendiconto delle spese sostenute al Commissario Straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata presso la Prefettura di Napoli.

Art. 6

L'eventuale eccedenza di fondi somministrati alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare deve essere versata, d'intesa con il Commissario Straordinario, alla Contabilità Speciale accesa presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Napoli per le esigenze delle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

Napoli, li 12 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776;

VISTA la richiesta del d'Italia a, che ha rappresentato l'esigenza di provvedere all'assistenza in loco dei connazionali espatriati dalle zone terremotate della Campania e Basilicata;

VISTA l'ordinanza del Commissario Straordinario n. del dicembre 1980, con la quale è stata assunto a carico della contabilità speciale l'onere per le spese sanitarie dei connazionali espatriati dalle zone terremotate;

D E C R E T A

E' messo a disposizione del d'Italia a
l'importo di Lit.

Il relativo controvalore in valuta estera è disposto in favore della Rappresentanza suindicata, in deroga alle norme vigenti per i pagamenti delle pubbliche Amministrazioni all'estero, mediante emissione di ordinativo tratto sulla Contabilità Speciale acceso presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli.

Napoli, li

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 51

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tenutasi in data 15 dicembre 1980 presso questo Commissariato con la partecipazione dell'Assessore alla Sanità della Regione Campania, dello Assessore alla Sanità del Comune di Napoli, dell'Ufficiale Sanitario del Comune di Napoli, del Coordinatore ai Servizi Sanitari presso questo Commissariato e del Generale Comandante della Sanità Militare di Napoli, sono emersi problemi igienici di notevole gravità per la permanenza in alcuni edifici di proprietà di Istituti Autonomi Case Popolari della Regione di numerose famiglie di senzatetto;

RITENUTO che molti dei suddetti edifici sono privi dei più essenziali servizi di impianto idrico e fognante;

RAVVISATA la inderogabile necessità di provvedere con urgenza alla predisposizione di tutte le misure atte a fronteggiare e prevenire l'insorgenza di pericoli per la salute pubblica;

RITENUTO di dover estendere la predisposizione di misure preventive a tutti gli Istituti Autonomi Case Popolari delle Regioni Campania e Basilicata;

D I S P O N E

Gli Istituti Autonomi Case Popolari delle Regioni Campania e Basilicata sono tenuti a provvedere con immediatezza perché siano assicurati, mediante la realizzazione o il completamento della rete fognante interna, nonché dei necessari allacciamenti alla rete di fognatura cittadina, l'efficienza dei servizi igienici essenziali nei propri edifici, completi o in via di completamento e che risultino occupati o destinati ad essere occupati.

I Siggri Sindaci sono tenuti ad assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, tutti gli interventi richiesti per assicurare gli allacciamenti alla rete idrica, garantendo la disponibilità della necessaria quantità di acqua.

La presente ordinanza verrà trasmessa per la vigilanza di competenza agli Assessori alla Sanità delle due Regioni interessate, i quali sono invitati a procedere tempestivamente, a norma delle vigenti disposizioni, nel caso di accertate infrazioni.

Napoli, li 17 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 52

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776;

CONSIDERATO che, nel corso di una riunione tenutasi in data 15 dicembre 1980 presso questo Commissariato con la partecipazione dell'Assessore alla Sanità della Regione Campania, dell'Assessore alla Sanità del Comune di Napoli, dell'Ufficiale Sanitario del Comune di Napoli, del Coordinatore dei servizi sanitari presso questo Commissariato, del Generale Comandante della Sanità Militare di Napoli e del Coordinatore scolastico del Ministero della Pubblica Istruzione, è emerso che in numerosi edifici scolastici occupati in varie località, soprattutto nell'ambito della Città di Napoli, possono insorgere gravi problemi di carattere igienico-sanitario;

RITENUTA la inadeguatezza dei locali di che trattasi per fini abitativi, specie per quanto concerne i servizi igienici e la situazione della rete idrica e fognante;

CONSIDERATA la insufficienza dell'azione di pulizia, di disinfezione e disinfestazione, che per giunta il Comune di Napoli non sempre riesce ad assicurare per gli ostacoli frapposti dagli stessi occupanti;

RAVVISATA la inderogabile necessità di provvedere con urgenza alla predisposizione di tutte le misure atte a scongiurare pericoli per la salute pubblica;

D I S P O N E

I Sindaci dei Comuni nel cui ambito territoriale insistono edifici scolastici occupati di fatto da famiglie di senzatetto, in attesa che detti edifici possano essere restituiti alla loro destinazione, sono tenuti a provvedere perché vengano assicurati i servizi di pulizia, di disinfezione e di disinfestazione, nonché la migliore efficienza delle strutture igienico-sanitarie e dei servizi idrici e fognanti.

I Sindaci medesimi provvederanno ad attivare tutte quelle misure precauzionali e quegli interventi necessari per scongiurare l'insorgere di concreti problemi di ordine sanitario, e per evitare che gli edifici medesimi vengano degradati.

All'occorrenza, il personale addetto ai controlli ed agli interventi di cui sopra sarà assistito dalla forza pubblica ed in primo luogo dai Vigili Urbani e dai Tecnici di igiene.

Gli Assessori alla Sanità delle Regioni Campania e Basilicata sono incaricati di vigilare sull'attuazione della presente ordinanza ed a procedere tempestivamente, a norma delle vigenti disposizioni, in caso di omissioni o infrazioni.

Napoli, lì 17 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 59

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776;

CONSIDERATO che per sopperire alle esigenze dei meno abbienti delle zone colpite dai terremoti del novembre 1980 si rende necessario sollevarli dal pagamento della quota (ticket) che le vigenti disposizioni pongono a carico dell'assistito per l'acquisto di medicinali;

CHE appare opportuno individuare le categorie che possano fruire di tale beneficio e disporre in ordine alla documentazione occorrente;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Sino alla data del 30 aprile 1981 è a carico del Fondo in gestione di questo Commissariato straordinario la quota che le vigenti disposizioni in materia di assistenza farmaceutica pongono a carico dell'assistito.

Art. 2

Tale beneficio è accordato a coloro che fruiscono di un reddito annuo non superiore a lire 8 milioni, che alla data del 23 novembre 1980 avessero la residenza in uno dei centri di cui all'art. 4, ultimo comma, del D. L. 26 novembre 1980, n. 776 e che abbiano subito danni alla persona o abbiano avuto riconosciuta inagibile l'abitazione a causa del sisma del novembre 1980.

Art. 3

Il possesso del reddito di cui all'articolo precedente viene comprovato mediante certificazione dell'Ufficio delle Imposte dirette o mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 15 gennaio 1968, n. 15.

I rimanenti requisiti sono comprovati mediante certificazione del Sindaco.

Napoli, 20 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 86

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

PREMESSO che in vari Comuni delle zone terremotate esistono cospicui depositi di medicinali affluiti per donazione nei primi periodi dell'evento sismico;

CONSIDERATO che, trascorsa la fase della prima emergenza, appare possibile avviare il normale servizio farmaceutico attraverso le farmacie locali;

CHE si ravvisa l'opportunità di convogliare e riordinare tale materiale presso gli Ospedali onde assicurarne la razionale e controllata utilizzazione a vantaggio degli assistiti ed in tale ambito, evitare l'uso di farmaci alterati o scaduti oppure che determinati prodotti vengano somministrati senza il prescritto controllo medico;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente in materia;

D I S P O N E

1) La soppressione dei depositi anzidetti e la contestuale consegna di tutti i medicinali ivi custoditi agli Ospedali più vicini delle Regioni Basilicata e Campania, e qualora questi non ne avessero necessità, agli Ospedali delle Regioni limitrofe.

2) I medicinali di cui trattasi, previe le opportune verifiche, verranno utilizzati per la somministrazione gratuita agli assistiti sia ricoverati che in trattamento ambulatoriale.

3) I reparti NAS dei Carabinieri cureranno l'esecuzione della presente disposizione mentre i Signori Sindaci dei Comuni interessati e tutti i pubblici ufficiali della medesima area, sono tenuti a prestare la massima collaborazione per la sollecita ed integrale sua attuazione.

4) Gli Assessori Regionali alla Sanità della Basilicata e della Campania sono invitati ad impartire le opportune disposizioni agli Ospedali delle rispettive Regioni.

Napoli, 12 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



Napoli, 29 novembre 1980

UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI SANITARI
ZONE TERREMOTATE

Prot. n. 444/14

Al Prof. *ORSINI* - Generale Medico
Direttore del Centro Operativo Sa-
nitario presso *COMILITER*

— NAPOLI

Prof. *VITO DI LEO* - Prefettura di

— SALERNO

Dott. *MOLFESE* - Dip. di Sicurezza
Sociale di

— POTENZA

Dott. *DITTA* - Centro Sanitario Ca-
serma Berardi di

— AVELLINO

OGGETTO: Problemi di Profilassi e di Sanità Pubblica delle zone terremotate.

Il sottoscritto Prof. Francesco *POLIZZI*, Dirigente Superiore Medico inviato dal Ministero della Sanità, per coordinare alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario i problemi della Sanità Pubblica delle zone terremotate, ritiene opportuno riassumere qui di seguito alcuni punti relativi alla profilassi delle malattie infettive, che sono stati discussi, fra l'altro, in data 27 novembre 1980 presso il Consiglio Superiore di Sanità.

Il problema più urgente è quello di assicurare la prevenzione per le forme più comunemente sospettabili di decorso epidemico in comunità prive di adeguati servizi igienici e sovraffollate.

Trattasi in particolare delle seguenti:

— meningite meningococcica, influenza, salmonellosi, epatite infettiva e tetano.

a) meningite cerebro-spinale: il Consiglio Superiore di Sanità auspica la bonifica dei portatori sani e ammalati con chemioprofilassi mirata.

(E' necessario pertanto effettuare il monitoraggio della popolazione);

b) influenza: vaccinazione delle fasce di popolazione a rischio, vale a dire degli addetti a pubblici servizi e di persone di una certa età con patologie pregresse di tipo cardiaco o respiratorio;

c) patologia oro-fecale: vaccinazione anti-tifo-paratifica estesa a tutta la popolazione (per via orale);

d) per quanto concerne l'epatite andrebbero « mirati » interventi di gamma-globulino-profilassi fra i soggetti più a rischio (bambini soprattutto), malati, persone sotto cure immunosoppressive e personale di assistenza;

e) profilassi antitetanica sistematica ed a tappeto, in quanto sono probabili rientri più o meno clandestini nei paesi di origine alla ricerca di beni abbandonati. Evitarla solo nei bambini che sono o dovrebbero essere vaccinati, ope legis, stante il perdurare della relativa immunità.

Per quanto riguarda le disinfezioni è necessario insistere affinché nella totalità delle fosse provvisorie usate per le deiezioni, vi sia una disinfezione chimica continua; in qualsiasi agglomerato semi-provisorio, poi, si deve richiedere l'impianto di fosse biologiche.

Per la clorazione dell'acqua assicurarsi che nella camera di calma degli acquedotti vi sia uno spazio sufficiente ed appigli per l'impianto dei potabilizzatori e che i medesimi siano controllati quotidianamente.

Indagine a tappeto per cloro residuo in tutte le aree ancora servite da acquedotti, i quali potrebbero aver avuto lesioni di vario grado, sia nelle opere di captazione, sia soprattutto nel decorso delle condotte.

IL COORDINATORE DEI SERVIZI SANITARI
Prof. Francesco Polizzi



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. N. 452/14/SAN.

Napoli, 5 gennaio 1981

Al Dott. A. DE CIAMPIS - Direttore
Centro Operativo del Ministero della
Sanità - Ufficio della Sanità Marit-
tima

— NAPOLI

Al Dott. G. MAGGIO - Direttore Centro
Operativo del Ministero della Sanità
Caserma Berardi

— AVELLINO

Al Dott. G. CITARELLA - Direttore Cen-
tro Operativo del Ministero della Sa-
nità - PREFETTURA di

— SALERNO

Al Dott. A. MOLFESE - Direttore Cen-
tro Operativo del Ministero della Sa-
nità - Dipartimento di Sicurezza So-
ciale

— POTENZA

Al Generale Medico M. ORSINI - Diret-
tore del Centro Operativo Sanitario -
X COMILITER

— NAPOLI

e, p.c.

All'ASSESSORE REGIONALE ALLA
SANITA' - REGIONE CAMPANIA

— NAPOLI

All'ASSESSORE REGIONALE ALLA
SANITA' - REGIONE BASILICATA

— POTENZA

Al PREFETTO di

— BENEVENTO

Al PREFETTO di

— AVELLINO

Al PREFETTO di

— SALERNO

Al PREFETTO di

— POTENZA

Al PREFETTO di

— MATERA

Al Direttore Generale dell'Igiene Pub-
blica - Ministero della Sanità

— ROMA

OGGETTO: Problemi di profilassi delle malattie infettive e parassitarie nelle zone terremotate.

Si fa seguito alla circolare Prot. n. 2 del 29 novembre 1980, sullo stesso argomento, per fornire ulteriori informazioni e richiamare l'attenzione su alcuni problemi che sono diventati di pressante attualità.

In relazione alla presente situazione igienico-sanitaria delle popolazioni, quale conseguente, in particolare, al sovraffollamento dei vari insediamenti nelle zone sinistrate, e, quindi, alla più facile diffusione delle malattie infettive e parassitarie, appare evidente come l'azione di profilassi rivesta un interesse primario, e meriti, pertanto, tutta l'attenzione della classe sanitaria.

Si richiama l'attenzione su quelle malattie più comuni ed a maggiore incidenza, le quali presentano il loro acme nella stagione invernale e primaverile, pur non tralasciando talune forme morbose, che, pur presentando una maggiore incidenza nel periodo estivo-autunnale, trovano facili possibilità di propagazione nella precarietà delle condizioni ambientali e nella insufficienza, o addirittura nella mancanza, di servizi igienici adeguati.

E' appena il caso di sottolineare come la puntualizzazione dei vari argomenti debba intendersi a carattere puramente indicativo, che pertanto nulla toglie, alla validità delle decisioni, quali scaturiscono dalla ben nota esperienza degli operatori di sanità pubblica.

Si ritiene opportuno, in primo luogo, richiamare l'attenzione sulla circostanza, che, nella presente contingenza, fra le misure di profilassi, generale, particolare importanza riveste, in rapporto alle peculiari condizioni ambientali, il pronto isolamento ospedaliero, che, quando possibile, almeno per le forme respiratorie, rappresenta l'unica arma efficace a disposizione del medico. Tale isolamento, in quest'ultimo caso, andrebbe assicurato presso ospedali in muratura o in prefabbricati adeguatamente attrezzati e muniti di impianto di riscaldamento.

L'isolamento andrebbe effettuato anche per quelle affezioni per le quali, in condizioni ambientali normali, può essere considerato, invece, sufficiente l'isolamento domiciliare: ciò in rapporto alla disponibilità di apposito ambiente per la degenza, nonché alla possibilità di disporre di adeguati servizi igienici e di attuare i necessari interventi per la disinfezione continuativa e finale.

Per quanto riguarda poi il problema della chiusura delle scuole, in talune circostanze, in relazione alla specifica natura ed evoluzione della malattia, può apparire più produttivo preferire la continuità dell'insegnamento alla chiusura, spesso indiscriminata, delle scuole stesse e ciò ai fini di un più agevole controllo sanitario.

Altro punto di particolare rilevanza è rappresentato dalla necessità di una più accurata e sistematica vigilanza sulla produzione e sul commercio degli alimenti e bevande. Si richiamano, al riguardo, le norme di cui al regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile 1963, n. 283, e successive modificazioni.

Una particolare attenzione dovrà essere rivolta alle operazioni di disinfezione e disinfestazione, specie nei riguardi delle mosche, e anti popolazione murina. Tali operazioni dovranno attuarsi con carattere di sistematicità e continuità.

Da segnalare, infine, l'importanza che riveste il monitoraggio dei dimessi, a seguito di degenza ospedaliera, per quelle malattie contagiose per le quali l'agente patogeno viene eliminato dopo la guarigione clinica.

Premesso quanto sopra, indipendentemente dalle affezioni dell'apparato respiratorio per le quali l'unica arma a disposizione è l'isolamento ospedaliero, con le modalità innanzi accennate, si ritiene utile richiamare l'attenzione su quelle affezioni parassitarie dermatologiche, che, come la pediculosi e la scabbia, vanno presentando una sempre maggiore diffusione.

PEDICULOSI E SCABBIA

Le segnalazioni pervenute a quest'Ufficio indicano una sempre maggiore incidenza nella diffusione della pediculosi e della scabbia, infestazioni le quali, com'è noto, trovano terreno favorevole nella stagione invernale, nel sovraffollamento, nella scarsa igiene personale.

L'azione di profilassi va rivolta, anzitutto, sia nell'ambiente familiare sia eventualmente scolastico, attraverso una stretta collaborazione fra i medici di base, gli Ufficiali sanitari e i medici scolastici, specie al fine di assicurare una efficace e capillare azione di educazione sanitaria.

Quindi, spetta agli organi locali di sanità pubblica stabilire le varie misure individuali, e se del caso anche collettive le quali in linea di massima, per quanto riguarda specificatamente la pediculosi, comprendono: impiego di presidi antiparassitari (tra i quali va compreso il DDT, in polvere, al 10%), fermo restando, naturalmente, l'impiego di tutte quelle precauzioni dirette ad assicurare l'uso di dette sostanze in maniera selettiva ed a seguito prescrizione del sanitario, il quale provvederà a fornire le istruzioni per un loro corretto uso; l'impiego di particolari accorgimenti, come: l'accorciamento dei capelli, l'uso del pettine fitto, l'impiego di frizioni con aceto caldo, facendo precedere una buona insaponatura, sempre a caldo, del capo; l'allontanamento dalla collettività scolastica fino alla totale bonifica e comunque per il tempo necessario agli interventi di disinfestazione; infine la intensificazione della vigilanza sanitaria sugli esercizi di barbieri e parrucchiere, specie per quanto riguarda la tenuta della biancheria e degli effetti di uso che possono venire a contatto con i capelli.

Anche per quanto riguarda la scabbia, resta di importanza primaria la più accurata sorveglianza nelle collettività da parte degli organi sanitari.

Come per la pediculosi, fondamentale appare l'opera di informazione e di educazione sanitaria ai fini della osservanza delle più elementari norme di igiene.

Necessaria è inoltre la separazione degli indumenti e della biancheria da letto, usati dagli ammalati, fino al lavaggio (al riguardo utile è il lavaggio prolungato a temperatura di 80-90° degli effetti personali e lettereci).

Il giudizio sulle modalità e sulla durata del trattamento di ogni singolo caso, resta naturalmente affidato al medico curante, che terrà conto comunque, a tale riguardo, della necessità di un prolungato trattamento 6-8 giorni almeno di applicazione topica della medicazione anti-scabbiosa).

IL COORDINATORE DEI SERVIZI SANITARI
DELLE ZONE TERREMOTATE
Prof. F. Polizzi



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. N. 722/14/SAN.

Napoli, 12 gennaio 1981

Al Dott. A. DE CIAMPIS - Direttore
Centro Operativo del Ministero della
Sanità - Ufficio della Sanità Marit-
tima

— NAPOLI

Al Dott. G. MAGGIO - Direttore Centro
Operativo del Ministero della Sanità
Caserma Berardi

— AVELLINO

Al Dott. G. CITARELLA - Direttore Cen-
tro Operativo del Ministero della Sa-
nità - PREFETTURA di

— SALERNO

Al Dott. A. MOLFESE - Direttore Cen-
tro Operativo del Ministero della Sa-
nità - Dipartimento di Sicurezza So-
ciale

— POTENZA

Al Generale Medico M. ORSINI - Diret-
tore del Centro Operativo Sanitario -
X COMILITER

— NAPOLI

e, p.c.

All'ASSESSORE REGIONALE ALLA
SANITA' - REGIONE CAMPANIA

— NAPOLI

All'ASSESSORE REGIONALE ALLA
SANITA' - REGIONE BASILICATA

— POTENZA

Al PREFETTO di

— BENEVENTO

Al PREFETTO di

— AVELLINO

Al PREFETTO di

— SALERNO

Al PREFETTO di
— POTENZA

Al PREFETTO di
— MATERA

Al Direttore Generale dell'Igiene Pub-
blica - Ministero della Sanità
— ROMA

All'Osservatorio Epidemiologico - Isti-
tuto Superiore di Sanità - Viale Re-
gina Elena
— ROMA

OGGETTO: Notifica delle malattie infettive e contagiose a prevalente trasmissione oro-fecale.

Da una valutazione ed elaborazione delle notifiche dei casi di malattie infettive e contagiose a prevalente trasmissione oro-fecale, è emerso che il numero di esse non corrisponde, sempre, a quello dei casi effettivi, risultando sensibilmente superiore. Ciò è evidentemente dovuto al fatto che le notifiche in parola vengono effettuate anche per i casi solo sospetti, indipendentemente dall'accertamento di laboratorio, senza essere seguite poi, mancando l'ospedalizzazione, dalle dovute rettifiche in caso di risultanze negative dell'accertamento stesso.

Tanto premesso ed allo scopo di poter disporre di dati precisi, si prega di voler impartire opportune direttive al fine di ottenere che gli ufficiali sanitari, una volta trasmessa la notifica delle malattie di cui trattasi all'ufficio del medico provinciale, non trascurino di apportare, successivamente, la eventuale rettifica in relazione alle risultanze dell'accertamento.

Ove tale accertamento non si sia verificato, è opportuno, sempre mancando l'ospedalizzazione, far seguito ugualmente alla notifica, precisandone il motivo.

Si prega assicurare.

IL COORDINATORE DEI SERVIZI SANITARI
DELLE ZONE TERREMOTATE
Prof. F. Polizzi



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 17

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776;

CONSIDERATO che la Cassa per il Mezzogiorno, nelle zone della Regione Campania colpite dai terremoti del 23 novembre 1980, ha provveduto e provvede, anche mediante concessioni, alla costruzione di gran parte del sistema di adduzione idrica di centri abitati;

CHE la Cassa, mercé le proprie specifiche strutture organizzative, formate da quadri di tecnici specializzati, ha fornito e fornisce agli Enti gestori di opere idrauliche ogni ausilio connesso alla gestione degli impianti acquedottistici per cui possiede conoscenza specifica in ordine alle possibilità di approvvigionamento idrico, allo smaltimento delle acque, alla depurazione dei liquami, all'ubicazione degli impianti ed alle particolari tecniche costruttive;

CHE la Cassa medesima ha già assunto idonee iniziative dirette a fronteggiare nel settore l'emergenza prodotta dal summenzionato evento calamitoso e può assumere la responsabilità tecnica per il ripristino degli impianti, per il loro potenziamento e per l'adduzione delle acque nelle località dove saranno temporaneamente sistemate le popolazioni sinistrate;

SENTITO il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

La Cassa per il Mezzogiorno è incaricata di provvedere, nei territori delle Regioni Campania e Basilicata, colpite dai terremoti del novembre 1980, ai lavori di ripristino degli impianti acquedottistici nonché al loro potenziamento ed alla costruzione di condotte di adduzione alle località dove saranno temporaneamente sistemate le popolazioni sinistrate ed altresì di impianti di depurazione coi connessi collettori ed è autorizzata ad assumere i relativi impegni finanziari sulla propria dotazione di legge, salvo eventuali successive intese per il reintegro delle spese.

Napoli, 3 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

CONTRATTI DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

- Ordinanza n. 50 del 15 dicembre 1980 - Disciplina contratti di compravendite immobiliari.
- Telegramma n. 3494/1.26 del 24 dicembre 1980 diretto ai Conservatori ed agli Intendenti di Finanza concernente l'ordinanza n. 50.
- Ordinanza n. 100 del 21 gennaio 1981 - Modifica alla disciplina delle compravendite immobiliari.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

*Revocato con
ord. 150 del 10/3/81*

Ordinanza n. 50

RITENUTO che nella presente emergenza, potrebbero verificarsi speculazioni mediante acquisti di terreni e fabbricati, anche se disastri, a condizioni inique per i venditori sul facile terreno dello stato di depressione delle famiglie così duramente colpite dai recenti fenomeni sismici;

RITENUTO che nell'interesse dell'economia delle famiglie del luogo ed in definitiva dell'economia delle collettività regionali e nazionale occorre evitare speculazioni del genere avendo riguardo anche ai riflessi, per la ripresa civile, sociale ed economica delle zone interessate;

COI poteri che gli derivano dall'art. 1 del D. L. 26 novembre 1980, n. 776;

D I S P O N E

1) Con effetto immediato, i contratti preliminari o definitivi di compravendita o di permuta di beni immobili siti nell'ambito dei Comuni danneggiati dai fenomeni sismici del 23 novembre 1980, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Intendente di Finanza, competente per territorio, che a tal fine è delegato col presente atto.

2) Per quel che concerne il territorio del Comune di Napoli, l'approvazione di cui al primo comma è limitata agli atti concernenti gli edifici che siano stati danneggiati dal sisma o le relative aree di risulta.

3) A decorrere dal 1° gennaio 1981, l'area interessata all'applicazione della disposizione di cui al comma 1, sarà quella di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del D. L. 26 novembre 1980, numero 776.

4) L'approvazione dell'Intendenza di Finanza deve essere apposta a margine dell'atto e costituisce elemento essenziale per la registrazione o trascrizione dello stesso.

5) Per gli atti stipulati tra il 23 novembre 1980 e la data della presente, i Sigg.ri Intendenti di Finanza ed i Sigg.ri Conservatori dei Registri Immobiliari, i primi anche a mezzo di altri uffici finanziari, sono incaricati di accertare la congruità del prezzo pattuito ed ove questo risulti iniquo, a norma di legge, ad iniziare l'azione di rescissione per lesione.

6) La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Campania e Basilicata, sui F.A.L. delle Province interessate e sul quotidiano « Il Mattino »: quest'ultima formalità determinerà da sola l'efficacia della presente ordinanza.

Napoli, 15 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 24 dicembre 1980

Ai Sigg.ri *CONSERVATORI DEI REGISTRI IMMOBILIARI di*

- NAPOLI 1°
- NAPOLI 2°
- POTENZA

Agli *INTENDENTI DI FINANZA di*

- NAPOLI
- AVELLINO
- SALERNO
- CASERTA
- BENEVENTO
- POTENZA
- MATERA

All'*ISPETTORATO COMPARTIMENTALE TASSE
IMPOSTE INDIRETTE AFFARI di*

- POTENZA
- NAPOLI

e p. c. Ai *PRESIDENTI CONSIGLIO NOTARILE di*

- POTENZA
- MATERA
- NAPOLI
- AVELLINO
- CASERTA
- SALERNO
- BENEVENTO

Prot. n. 3494/1.26 Riferimento punto 4 mia ordinanza n. 50 del 15 corrente preciso che trascrizione aut registrazione atti citati può aver corso anche in pendenza approvazione atti medesimi Zamberletti Commissario Straordinario.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 100

*Revocata
con ord. 150 del 10/3/81*

PREMESSO che con ordinanza n. 50 in data 15 dicembre 1980, sono state stabilite norme volte a reprimere possibili speculazioni in danno delle persone colpite dai recenti fenomeni sismici mediante acquisti o permuta di terreni e fabbricati a condizioni inique per i venditori;

RAVVISATA la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al fine di rendere il provvedimento maggiormente incisivo ed idoneo al conseguimento degli scopi da raggiungere;

SENTITO il parere dei consulenti legali e fiscali di questo Commissariato Straordinario;

VISTO il D L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Ad integrazione e modificazione della ordinanza n. 50 del 15 dicembre 1980;

D I S P O N E

1) Con effetto dal 15 dicembre 1980, data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 50, i contratti preliminari o definitivi di compravendita e di permuta di beni immobili siti nell'ambito dei Comuni individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'ultimo comma dell'art. 4 D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Intendente di Finanza nella cui circoscrizione territoriale è sito l'immobile o quello di maggiore valore nel caso di trasferimento di più immobili siti in circoscrizioni diverse.

In attesa della individuazione dei Comuni di cui al citato art. 4, le disposizioni della presente ordinanza si applicano nell'ambito dei Comuni della Basilicata e della Campania che, in conformità a dichiarazione delle parti inserita negli atti, risultino essere stati danneggiati dai fenomeni sismici del 23 novembre 1980.

2) Per il territorio del Comune di Napoli, l'approvazione di cui al precedente n. 1) è limitata agli atti concernenti gli edifici che siano stati danneggiati dal sisma e le relative aree di risulta.

3) L'Intendente di Finanza, delegato con il presente atto, può, al fine di accertare l'eventuale iniquità del contratto per il venditore, avvalersi anche degli altri Uffici finanziari e può a sua volta delegare per l'approvazione, in relazione alle esigenze organizzative ed operative del suo ufficio, uno o più funzionari dell'Ufficio medesimo.

4) Gli atti di trasferimento concernenti gli edifici danneggiati dal sisma, siti nei Comuni di cui ai precedenti numeri debbono essere corredati dall'attestazione a firma di un tecnico iscritto all'Albo, che indichi lo stato dell'immobile e la percentuale di degrado derivante dal sisma, ovvero da analoga attestazione degli organi tecnici della Pubblica Amministrazione intervenuti in sede di verifica delle condizioni di agibilità.

5) L'atto, che contenga l'espressa indicazione che esso è sottoposto ad approvazione della Intendenza di Finanza, può essere oggetto di registrazione e trascrizione anche in pendenza di approvazione.

L'intervenuta approvazione non pregiudica l'eventuale accertamento di miglior valore del competente Ufficio finanziario.

6) Le richieste di approvazione dei contratti di cui alla presente ordinanza, corredate di copia conforme o autenticata dei contratti medesimi, devono essere presentate direttamente alla competente Intendenza di Finanza o ad essa spedite mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, dai pubblici ufficiali che hanno redatto o autenticato i contratti medesimi entro venti giorni dalla relativa stipula pena l'inefficacia dei contratti, di cui al successivo punto 8).

Per l'approvazione delle scritture private non autenticate, le relative richieste vanno presentate, a cura della parti contraenti, nei termini e secondo le modalità anzidetti.

Sono da considerarsi nulle le richieste di approvazione non corredate dalla copia autenticata o conforme del relativo contratto.

7) L'Intendente deve pronunciarsi sulla richiesta di approvazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di arrivo della richiesta stessa al suo ufficio. In caso di mancata pronuncia entro il detto termine, l'approvazione s'intenderà concessa.

8) Il diniego dell'approvazione da parte dell'Intendente di Finanza comporta l'inefficacia assoluta e definitiva dell'atto sia tra le parti che verso terzi; il provvedimento va annotato a cura della competente Intendenza di Finanza secondo le modalità stabilite dall'art. 2655 del cod. civ.

E' fatto obbligo ai competenti Conservatori dei Registri Immobiliari di trascrivere, altresì, nell'interesse delle parti contraenti e su richiesta delle stesse o dei pubblici ufficiali eventualmente intervenuti nella stipula dei relativi contratti, i provvedimenti o gli attestati intendentizi rispettivamente di espressa o tacita approvazione.

9) Le richieste di approvazione di cui al punto 6 della presente ordinanza e le copie conformi od autenticate dei contratti che vanno ad esse allegate, nonché i provvedimenti e gli attestati intendentizi da trasciversi a norma del precedente punto 8, rientrano negli atti fruanti delle esenzioni tributarie previste dall'art. 9, comma 1°, del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

10) E' abrogato, con effetto ex tunc, il disposto di cui al punto 5 dell'ordinanza n. 50 del 15 dicembre 1980. Le disposizioni della medesima ordinanza, così come integrate e modificate dalla presente, hanno effetto per tutti i contratti stipulati fino alla data del 30 giugno 1981.

Napoli, lì 21 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

ARTIGIANATO, COMMERCIO ED AGRICOLTURA

- Ordinanza n. 55 del 18 dicembre 1980 - Presidente G. R. Campania - Delega ai soli interventi urgenti in agricoltura e bestiame.
- Ordinanza n. 56 del 18 dicembre 1980 - Presidente G. R. Basilicata - Delega ai soli interventi urgenti in agricoltura e bestiame.
- Ordinanza n. 79 del 3 gennaio 1981 - Attività artigianali, commerciali e terziarie - Contributo per costruzione boxes.
- Ordinanza n. 84 dell'11 gennaio 1981 - Contributo in favore di imprese commerciali, artigiane e turistiche - Delega ai Sindaci.
- Ordinanza n. 96 del 17 gennaio 1981 - Interventi nei settori commercio e artigianato - Delega al Presidente della G. R. Campania.
- Ordinanza n. 97 del 17 gennaio 1981 - Interventi nei settori commercio e artigianato - Delega al Presidente della G. R. Basilicata.

N. B. - Vedasi anche ordinanza n. 92 del 15.1.1981 riportata a pag. 56.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 55

CONSIDERATO:

- che occorre provvedere ad assicurare interventi urgenti in agricoltura con particolare riguardo al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nelle zone terremotate;
- che per poter attivare nel modo più rapido l'azione suindicata conviene utilizzare le strutture pubbliche già esistenti per la maggiore efficacia e tempestività degli interventi previsti;
- che le strutture regionali consentono — in quanto particolarmente edotte, per competenza propria, della realtà economica delle aziende agricole delle zone interessate — di raggiungere più compiutamente le finalità per le quali è stato emanato il D. L. 26 novembre 1980, n. 776;

VISTO il piano predisposto dal competente Assessorato;

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776;

O R D I N A

1) le attribuzioni commissariali di cui all'art. 1 del D. L. 26 novembre 1980, n. 776, sono delegate al Presidente della Giunta Regionale della Campania, con riferimento ai soli interventi urgenti in agricoltura e con particolare riguardo al ricovero ed alla alimentazione del bestiame delle zone terremotate ex art. 2, lett. e), D. L. n. 776/80.

Sono escluse comunque le opere di riattazione di fabbricati di cui alle ordinanze di questo Commissariato n. 35 e 36 in data 10 dicembre 1980 e relative norme tecniche e di attuazione;

2) per l'espletamento delle attività di cui al punto 1) viene messo a disposizione del Presidente della Giunta Regionale della Campania l'importo di L. 10 (dieci) miliardi, che sarà versato al Banco di Napoli, Tesoriere dell'Ente, previo rilascio della bolletta d'incasso;

3) la presente delega avrà termine il 31 marzo 1981, salvo proroga autorizzata dal Commissario Straordinario;

4) entro la data del 30 aprile 1981 il Presidente della Giunta Regionale dovrà produrre documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con il contestuale versamento della eccedenza dei fondi somministrati, ove verificatasi, alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di NAPOLI, nella contabilità speciale accesa ai sensi della legge 27 novembre 1971, n. 1041.

Napoli, li 18 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 56

CONSIDERATO:

- che occorre provvedere ad assicurare interventi urgenti in agricoltura con particolare riguardo al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nelle zone terremotate;
- che per poter attivare nel modo più rapido l'azione suindicata conviene utilizzare le strutture pubbliche già esistenti per la maggiore efficacia e tempestività degli interventi previsti;
- che le strutture regionali consentono — in quanto particolarmente edotte, per competenza propria, della realtà economica delle aziende agricole delle zone interessate — di raggiungere più compiutamente le finalità per le quali è stato emanato il D. L. 26 novembre 1980, n. 776;

VISTO il piano predisposto dal competente Assessorato;

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776;

O R D I N A

1) le attribuzioni commissariali di cui all'art. 1 del D. L. 26 novembre 1980, n. 776, sono delegate al Presidente della Giunta Regionale della Basilicata, con riferimento ai soli interventi urgenti in agricoltura e con particolare riguardo al ricovero ed alla alimentazione del bestiame delle zone terremotate ex art. 2, lett. e), D. L. n. 776/80.

Sono escluse comunque le opere di riattazione dei fabbricati di cui alle ordinanze di questo Commissariato n. 35 e 36 in data 10 dicembre 1980 e relative norme tecniche e di attuazione;

2) per l'espletamento delle attività di cui al punto 1) viene messo a disposizione del Presidente della Giunta Regionale della Basilicata l'importo di L. 2 (due) miliardi, che sarà versato al Banco di Napoli, Tesoriere dell'Ente, previo rilascio della bolletta d'incasso;

3) la presente delega avrà termine il 31 marzo 1981, salvo proroga autorizzata dal Commissario Straordinario;

4) entro la data del 30 aprile 1981 il Presidente della Giunta Regionale dovrà produrre documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con il contestuale versamento della eccedenza dei fondi somministrati, ove verificatasi, alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza, nella contabilità speciale accesa ai sensi della legge 27 novembre 1971, n. 1041.

Napoli, li 18 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 79

VISTI i DD.LL. 26 novembre 1980, n. 776 e 5 dicembre 1980, n. 799, convertiti con modificazioni nelle leggi 22 dicembre 1980, n. 874 e 22 dicembre 1980, n. 875;

CONSIDERATO che, nell'intento di dare sistemazione provvisoria a coloro che esercitano piccole attività artigianali, commerciali e terziarie in genere, e che hanno avuto i locali danneggiati a causa del terremoto del novembre 1980, si rende utile disporre la concessione di contributi che consentano la realizzazione di boxes metallici o di legno da parte degli stessi interessati;

CONSIDERATO che, analogamente, appare utile disporre l'erogazione di contributi anche per l'acquisto delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività sopra indicate;

RITENUTO che all'accertamento della congruità delle spese e della regolarità dell'esecuzione dei boxes e dell'acquisto delle attrezzature possa provvedersi a mezzo dei Sindaci che, all'uopo, si avvarranno del personale tecnico a disposizione dei Comuni;

CONSIDERATO che all'erogazione dei contributi stessi possa provvedersi a mezzo dei Prefetti delle province interessate mediante l'assegnazione dei fondi di contabilità speciale, da rendicontare nei modi di legge;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Art. 1

A coloro che svolgono attività artigianali, commerciali e terziarie in genere, che hanno avuto locali danneggiati a causa degli eventi sismici del novembre 1980 e che intendano realizzare boxes in metallo o legno sono concessi contributi nella misura massima di L. 2.000.000 (duemilioni) per ciascuna unità provvisoria realizzata e di L. 800.000 (ottocentomila) per l'acquisto delle attrezzature inerenti l'attività espletata, fuori dei casi di cui ai punti c) e d) dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, quando il ricorso alle possibilità previste da dette norme non si presenti di sollecita attuazione.

Art. 2

Al pagamento dei contributi di cui all'articolo 1 provvederà il Prefetto della Provincia nel cui territorio vengono effettuati i lavori e le forniture in premessa indicate, previo accertamento della congruità delle spese a cura dei Sindaci interessati, i quali si avvarranno del proprio personale tecnico.

Art. 3

Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 2, il Commissario Straordinario accrediterà ai Signori Prefetti in apposito conto di contabilità speciale il fabbisogno finanziario occorrente.

I Signori Prefetti renderanno, entro il 30 aprile 1981, documentato rendiconto al Commissario Straordinario.

L'eventuale eccedenza di fondi somministrati dovrà essere versata in entrata alla contabilità speciale pro-terremotati D.L. 776/80, attivata ai sensi della legge 27 novembre 1971, n. 1041, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli.

Napoli, lì 3 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 84

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 2 lett. f) della legge di conversione, il Commissario straordinario del Governo provvede alla concessione di contributi fino al massimo di 3 milioni a favore di imprese commerciali, artigiane e turistiche che abbiano perduto in tutto o in parte merci ed attrezzature esistenti nell'azienda distrutta o danneggiata, in conseguenza degli eventi sismici del novembre 1980;

CONSIDERATO che anche al fine di favorire la tempestiva ripresa delle imprese suddette è necessario disporre la concessione dei contributi previsti;

RITENUTO che all'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui alla citata lett. f) debba provvedersi a mezzo dei Sindaci che si avvarranno del personale tecnico a disposizione dei Comuni per quanto attiene alla determinazione del valore;

CONSIDERATO che all'erogazione dei contributi stessi può provvedersi a mezzo dei Sindaci dei Comuni interessati;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Art. 1

I Sindaci dei Comuni nel cui territorio hanno sede le imprese beneficiarie sono delegati al pagamento dei contributi di cui all'art. 2 lett. f) della legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Art. 2

La sussistenza delle condizioni necessarie per beneficiare del contributo di cui al precedente art. 1 è accertata dal Sindaco, il quale determina il valore delle merci e delle attrezzature perdute avvalendosi del personale tecnico a disposizione del Comune.

La perdita totale o parziale delle merci e delle attrezzature in conseguenza del terremoto del novembre 1980 dovrà risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalla ditta interessata ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968.

Art. 3

La somma da erogare è determinata in relazione al danno subito secondo il prospetto che allegato alla presente ordinanza sotto la lettera « A » ne fa parte integrante.

Per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 1 il Commissario straordinario accrediterà ai Sindaci il fabbisogno finanziario occorrente.

I Sindaci renderanno, entro il 30 maggio 1981, documentato rendiconto al Commissario Straordinario.

L'eventuale eccedenza di fondi somministrati dovrà essere versata alla contabilità speciale pro-terremotati attivata ai sensi della legge 27 novembre 1971, n. 1041 presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli.

Napoli, 11 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

Allegato A

PROSPETTO

DANNO SUBITO	SOMMA DA CORRISPONDERE
1) Sino a 1.999.999	1/3 del valore dei beni perduti
2) Da 2.000.000 a 3.999.999	1 milione
3) Da 4.000.000 a 5.999.999	1 milione e mezzo
4) Da 6.000.000 a 7.999.999	2 milioni
5) Da 8.000.000 a 9.999.999	2 milioni e mezzo
6) Da 10.000.000 in poi	3 milioni



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 96

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1 della citata legge di conversione il Commissario Straordinario del Governo assume ogni iniziativa ed adotta, tra l'altro, ogni provvedimento opportuno e necessario per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980;

CONSIDERATO che occorre provvedere ad assicurare interventi urgenti per la ripresa delle attività commerciali ed artigianali;

RITENUTO che, per attivare nel modo più rapido ed efficace l'azione suindicata, è opportuno utilizzare le strutture pubbliche già esistenti;

RITENUTO che le strutture regionali, in quanto particolarmente edotte, per competenza propria, della realtà economica delle zone sinistrate, consentono di raggiungere più compiutamente le finalità previste dal summenzionato art. 1 della legge 874/1980;

SENTITA la Regione interessata;

O R D I N A

Il Presidente della Giunta Regionale della Campania è delegato all'esercizio delle attribuzioni commissariali di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, concernenti gli interventi necessari alla ripresa dei settori del commercio e dell'artigianato.

L'azione dell'Amministrazione regionale sarà rivolta in particolare ad assicurare:

a) il reinsediamento delle aziende commerciali ed artigianali, sia singole che associate, nonché dei servizi ad esse connessi, mediante la fornitura e la messa in opera di prefabbricati o altri idonei ricoveri, ove ciò non contrasti con analoghe iniziative che hanno assunto o che potranno assumere i Comuni concessionari per il reinsediamento delle popolazioni terremotate;

b) l'erogazione di contributi a fondo perduto, da determinare in misura percentuale all'onere sopportato e comunque non superiore al tetto di lire dieci milioni, a titolo di rimborso della spesa sostenuta dagli interessati che già avessero provveduto direttamente all'acquisto delle strutture di cui al precedente punto a);

c) interventi per il sostegno finanziario delle aziende mediante la costituzione di fondi di garanzia, o l'incremento di fondi di garanzia già esistenti, per operazioni di credito finalizzate alla riattivazione e al rilancio delle attività commerciali e artigianali.

Le provvidenze di cui ai punti a) e b) non sono cumulabili con il contributo di cui all'ordinanza commissariale numero 79 in data 3 gennaio 1981 concernente la realizzazione di boxes

in metallo o legno né con le provvidenze di cui all'articolo 3, lettera e) della legge 22 dicembre 1980, numero 874, riguardanti la riattazione degli immobili.

Per l'espletamento dell'attività delegata viene accreditata alla Regione Campania la somma di L. 10 (dieci) miliardi, che sarà versata al Banco di Napoli, Tesoriere dell'Ente, previo rilascio della bolletta d'incasso.

La presente delega avrà termine il 30 aprile 1981, salvo che non venga disposta apposita proroga.

Il Presidente della Giunta Regionale produrrà entro il 30 maggio p.v. documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con il contestuale versamento dell'eventuale eccedenza dei fondi accreditati alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli nella contabilità speciale attivata ai sensi della legge 27 novembre 1971, n. 1041.

Napoli, 17 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n 97

VISTO il D L 26 novembre 1980, n 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n 874,

PREMESSO che ai sensi dell'art 1 della citata legge di conversione il Commissario Straordinario del Governo assume ogni iniziativa ed adotta, tra l'altro, ogni provvedimento opportuno e necessario per l'avvio della ripresa civile amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980,

CONSIDERATO che occorre provvedere ad assicurare interventi urgenti per la ripresa delle attività commerciali ed artigianali,

RITENUTO che, per attivare nel modo più rapido ed efficace l'azione suindicata, è opportuno utilizzare le strutture pubbliche già esistenti,

RITENUTO che le strutture regionali in quanto particolarmente edotte, per competenza propria, della realtà economica delle zone sinistrate, consentono di raggiungere più compiutamente le finalità previste dal summenzionato art 1 della legge 874/1980,

SENTITA la Regione interessata,

O R D I N A

Il Presidente della Giunta Regionale della Basilicata è delegato all'esercizio delle attribuzioni commissariali di cui all'art 1 della legge 22 dicembre 1980, n 874, concernenti gli interventi necessari alla ripresa dei settori del commercio e dell'artigianato

L'azione dell'Amministrazione regionale sarà rivolta in particolare ad assicurare

a) il reinsediamento delle aziende commerciali ed artigianali, sia singole che associate, nonché dei servizi ad esse connessi, mediante la fornitura e la messa in opera di prefabbricati o altri idonei ricoveri ove non contrasti con analoghe iniziative che hanno assunto o che potranno assumere i Comuni concessionari per il reinsediamento delle popolazioni terremotate,

b) l'erogazione di contributi a fondo perduto da determinare in misura percentuale allo onere sopportato e comunque non superiore al tetto di lire dieci milioni, a titolo di rimborso della spesa sostenuta dagli interessati che già avessero provveduto direttamente all'acquisto delle strutture di cui al precedente punto a),

c) interventi per il sostegno finanziario delle aziende mediante la costituzione di fondi di garanzia o l'incremento di fondi di garanzia già esistenti, per operazioni di credito finalizzate alla riattivazione e al rilancio delle attività commerciali e artigianali

Le provvidenze di cui ai punti a) e b) non sono cumulabili con il contributo di cui all'ordinanza commissariale numero 79 in data 3 gennaio 1981, concernente la realizzazione di boxes

in metallo o legno né con le provvidenze di cui all'articolo 3, lettera e) della legge 22 dicembre 1980, n. 874, riguardanti la riattazione degli immobili.

Per l'espletamento dell'attività delegata viene accreditata alla Regione Basilicata la somma di L. 4 (quattro) miliardi, che sarà versata al Banco di Napoli, Tesoriere dell'Ente, previo rilascio della bolletta d'incasso.

La presente delega avrà termine il 30 aprile 1981, salvo che non venga disposta apposita proroga.

Il Presidente della Giunta Regionale produrrà entro il 30 maggio p.v. documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con il contestuale versamento dell'eventuale eccedenza dei fondi accreditati alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli nella contabilità speciale attivata ai sensi della legge 27 novembre 1971, n. 1041.

Napoli, li 17 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

C O M M I S S I O N I

- Ordinanza n. 47 del 15 dicembre 1980 - OO.PP. Collegi Riuniti Principe di Napoli - Nomina Commissione tecnica per indagine sul crollo.
- Ordinanza n. 48 del 16 dicembre 1980 - Sostituzione componente della Commissione di cui all'ordinanza n. 47.
- Ordinanza n. 76 del 3 gennaio 1981 - Costituzione Comitato tecnico consultivo.
- Ordinanza n. 109 del 28 gennaio 1981 - Comitato tecnico consultivo Integrazione.
- Ordinanza n. 62 del 22 dicembre 1980 - Costituzione Ufficio per elaborazione dati.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 47

CONSIDERATO che nella notte tra il 14 ed il 15 si è verificato in Napoli il crollo di parte dell'immobile sito in piazza Carlo Terzo n. 7 dell'Opera Pia Collegi Riuniti Principe di Napoli, provocando vittime umane in corso di accertamento non essendo stato possibile finora per lo stato dei luoghi e la pericolosità delle strutture in piedi, effettuare l'opera di scavo e rimozione delle macerie;

RITENUTO indispensabile disporre una immediata indagine tecnica intesa ad acquisire ogni utile elemento di valutazione circa le cause dell'evento in connessione con i sopralluoghi tecnici che dopo il sisma del 23 novembre 1980 erano stati effettuati;

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776;

O R D I N A

per l'espletamento dei compiti di cui in premessa è costituita, con effetto immediato, una Commissione tecnica di indagine così composta:

- Ing. Paolo MARTUSCELLI - Provv. OO.PP. Campania - Presidente;
- Prof. Ing. Elio GIANGRECO - Ord. di Tecnica delle Costruzioni presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Napoli - Componente;
- Gen. Div. Genio Militare Dante Di Furia - Componente;
- Ing. Carmelo MIGGIANO - Comandante VV.F. di Milano - Componente.

Napoli, 15 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 48

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776;

VISTA l'ordinanza n. 47/0 del 15 dicembre 1980, con la quale, a seguito del crollo di parte dell'immobile sito in Piazza Carlo Terzo n. 7 dell'Opera Pia Collegi Riuniti Principe di Napoli, è stata nominata una Commissione tecnica di indagine per acquisire ogni utile elemento di valutazione circa le cause dell'evento;

CONSIDERATO che l'Ing. Carmelo Miggiano, comandante dei Vigili del Fuoco di Milano, nominato componente della suddetta Commissione, è costretto a rientrare a Milano per gravi motivi di salute;

RITENUTA la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

D I S P O N E

L'Ing. Angelo TUDISCO, comandante dei Vigili del Fuoco di Firenze, è nominato componente della Commissione di cui in premessa, in sostituzione dell'Ing. Carmelo Miggiano.

Napoli, 16 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 76

VISTA l'ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69, con la quale è stato, tra l'altro, costituito il Comitato Tecnico Consultivo del Commissario Straordinario del Governo;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla formazione del detto Organo consultivo;

D E C R E T A

Il Comitato Tecnico Consultivo del Commissario Straordinario del Governo è formato dai Signori:

- 1) Dott. Ing. Roberto RIVELLI, Presidente della 1^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, *Presidente*;
- 2) Dott. Ing. Paolo MARTUSCELLI, Provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Campania, *membro*;
- 3) Dott. Ing. Giuseppe d'AMORE, Provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Basilicata, *membro*;
- 4) Dott. Ing. Bruno LIVIERA ZUGIANI, Capo dell'Ufficio Tecnico del Provveditorato alle Opere pubbliche per la Campania, *membro*;
- 5) Dott. Ing. Benedetto LEMBO, Capo dell'Ufficio Tecnico Erariale di Napoli;
- 6) Dott. Ing. Gaetano ANDRISANI, Capo dell'Ufficio Tecnico Erariale di Potenza;
- 7) Dott. Domenico DI SIENA, designato dal Presidente della Giunta della Regione Campania per la materia urbanistica, *membro*;
- 8) Dott. Ing. Italo BONELLI, designato dal Presidente della Giunta della Regione Campania per la materia dei lavori pubblici, *membro*;
- 9) Dott. Ing. Alfonso ALAGIA, designato dal Presidente della Giunta della Regione Basilicata per la materia urbanistica, *membro*;
- 10) Dott. Ing. Donato SABATO, designato dal Presidente della Giunta della Regione Basilicata per la materia dei lavori pubblici, *membro*;
- 11) Dott. Alvaro GOMEZ Y PALOMA, Vice Commissario straordinario, *membro*;
- 12) Dott. Francesco LA ROSA, Vice Commissario straordinario, *membro*;
- 13) Avv. Donato COLLETTA, Avvocato Distrettuale dello Stato di Napoli, *membro*;
- 14) Avv. Ettore GUERRA, Avvocato Distrettuale dello Stato di Potenza, *membro*;
- 15) Dott. Aldo FERRI, Intendente di Finanza di Napoli, *membro*;
- 16) Dott. Domenico GILIBERTO, Intendente di Finanza di Potenza, *membro*;

- 17) Dott. Fortunato PULEO, Direttore reggente della Ragioneria regionale dello Stato della Campania, *membro*;
- 18) Dott. Gioacchino BUONACCORSO, Direttore della Ragioneria regionale dello Stato della Basilicata, *membro*;
- 19) Dott. Giorgio SORECA, Vice Provveditore alle Opere Pubbliche per la Campania, *membro*;
- 20) Dott. Enrico VISCONTI, Vice Provveditore alle Opere Pubbliche per la Basilicata, *membro*;
- 21) Avv. Prof. Giorgio LASERRA, Magistrato della Corte dei Conti presso il Commissario straordinario del Governo, *membro*;
- 22) Dott. Giulio PALUMBO, Funzionario del Tesoro presso il Commissario straordinario del Governo, *membro*;
- 23) Avv. Felice PAGÁNO, Avvocato dello Stato presso il Commissario straordinario del Governo, *membro*;
- 24) Dott. Filippo PROST, Capo della Sezione Affari Legali e Amministrativi del Commissario straordinario del Governo, *membro*;
- 25) Dott. Fernando MACIOCE, Capo dell'Ufficio speciale per la Basilicata.

Le funzioni di Segretario saranno assolve dal Direttore di divisione R. E. del Provveditorato alle Opere pubbliche per la Campania, Dott. Augusta ROTOLO.

I membri del Comitato Tecnico Consultivo possono essere sostituiti da loro delegati.

Le adunanze del Comitato sono valide con la presenza di un terzo dei membri permanenti ed i pareri sono validi quando adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza, compresi gli esperti.

Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, o sfavorevole alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato al termine della seduta, a cura del Segretario.

Negli altri casi il parere deve essere comunicato nel termine di giorni due dalla data della adunanza, mediante la trasmissione dell'estratto autentico del verbale della seduta, a cura del Segretario, accompagnato dalla relazione che il referente consegna a chiusura dell'adunanza.

Gli esperti sono chiamati dal Commissario straordinario del Governo, di propria iniziativa o su proposta del Presidente.

I membri non tecnici del Comitato Tecnico Consultivo partecipano alle adunanze, su convocazione del Presidente, quando lo renda necessario od opportuno la natura degli affari da trattare.

Napoli, 3 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 109

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTA l'ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69, con la quale è stato, tra l'altro, costituito il Comitato Tecnico Consultivo del Commissariato Straordinario del Governo;

VISTA l'ordinanza 3 gennaio 1981, n. 76, con cui si procede alla formazione di detto Comitato;

CONSIDERATA l'opportunità di integrare l'Organo consultivo sopracitato con un funzionario del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;

D E C R E T A:

A modifica di quanto disposto con l'ordinanza del 3 gennaio 1981, n. 76, la composizione del Comitato Tecnico Consultivo del Commissariato Straordinario del Governo è integrato con la partecipazione del dott. prof. Francesco POLIZZI Dirigente superiore medico del Ministero della Sanità e del dott. Roberto SCACCHI funzionario amministrativo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Napoli, lì 28 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 62

Ritenuta la necessità di unificare il flusso dei dati relativi alla situazione nelle zone terremotate al fine di evitare la distorsione delle informazioni e la diffusione di notizie contrastanti;

O R D I N A

E' istituito presso questo Commissariato l'Ufficio per la Elaborazione dei Dati, in collaborazione con il Centro di Calcolo dell'Istituto d'Urbanistica della facoltà d'Architettura dell'Università di Napoli.

Al predetto Ufficio dovranno pervenire tutti i dati dei Centri Operativi di settore, dei Centri Operativi Provinciali, del Centro Operativo Centrale nonché della Segreteria Tecnica per quanto attiene ai danni causati dal sisma, alla sistemazione provvisoria delle popolazioni terremotate (in tende, roulotte etc...), alle case mobili e ai prefabbricati già installati o da installare nei vari comuni a cura di Enti, di privati o del Commissariato.

Qualsiasi informazione diramata senza il visto del predetto Ufficio è da ritenersi non ufficialmente riconosciuta.

Napoli, 22 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

V A R I E

- Ordinanza n. 19 del 4 dicembre 1980 - Antenna 3 Lombardia Sottoscrizione.
- Ordinanza n. 20 del 4 dicembre 1980 - Divieto rilascio interviste o comunicati.
- Ordinanza n. 39 del 12 dicembre 1980 - Distacco di personale tecnico delle Amministrazioni del Piemonte presso vari Comuni terremotati.
- Ordinanza n. 71 del 30 dicembre 1980 - Trasporto case prefabbricate.
- Ordinanza n. 82/bis dell'8 gennaio 1981 - ANAS - Richiesta mezzi.
- Ordinanza n. 99 del 17 gennaio 1981 - Amministrazioni Provinciali e Comunali delle Regioni Campania e Basilicata - Autorizzazione a contrarre nuovi mutui.
- Ordinanza n. 111 del 29 gennaio 1981 - Amministrazioni provinciali e comunali delle Regioni Campania e Basilicata - Autorizzazione a contrarre nuovi mutui - Modifiche ordinanza n. 99.
- Ordinanza n. 102 del 22 gennaio 1981 - Interessi bancari - Disciplina.
- Circolare n. 141/Rag. del 14 gennaio 1981 - Gestione e rendicontazione somme erogate ai Presidenti delle Giunte Regionali, delle Amministrazioni Provinciali ed ai Sindaci.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 19

Napoli, 4 dicembre 1980

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776;

CONSIDERATO che l'emittente privata « Antenna 3 Lombardia » ha indetto una pubblica sottoscrizione a pro delle popolazioni sinistrate a causa dei terremoti del novembre 1980;

CHE a seguito di tale iniziativa è stata sinora raccolta la somma di L. 1.700.000 (un miliardo-settecentomilioni) versata dai cittadini mediante assegni bancari e vaglia postali;

CHE per l'attuazione delle finalità cui è rivolta la sottoscrizione e cioè la costruzione in Comune di S. Angelo dei Lombardi, in Provincia di Avellino, di un edificio da destinare agli anziani e di un edificio da destinare all'infanzia è stato costituito un apposito comitato formato dai Signori Giuseppe Zamberletti, Giovan Battista Francica, Enzo Tortora e Renzo Villa;

CHE il Presidente di tale comitato è il Sig. Dott. Giovan Battista Francica, nato a Borgia (CZ) il 25 dicembre 1939, Pretore di Legnano ed ivi residente nella Via Monte Nevoso n. 28;

CHE il perseguimento delle finalità proposte rende opportuno delegare il Presidente del Comitato a girare, mediante la propria sottoscrizione, gli assegni bancari ed i vaglia postali pervenuti e che perverranno a seguito dell'indetta sottoscrizione, da versare in apposito, istituendo conto corrente bancario intestato a « Sottoscrizione Antenna 3 Lombardia pro terremotati »;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Per il versamento al conto corrente bancario intestato a « Sottoscrizione Antenna 3 Lombardia » il Sig. Dott. Giovan Battista Francica, nato a Borgia (CZ) il 25 dicembre 1939, Pretore di Legnano, è delegato a girare gli assegni bancari ed i vaglia postali recanti come beneficiario « Giuseppe Zamberletti » e raccolti mediante pubblica sottoscrizione indetta dall'emittente privata Antenna 3 Lombardia per le finalità di cui alle premesse del presente provvedimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 20

CONSIDERATA l'opportunità di disciplinare la materia della diffusione delle notizie e delle informazioni sull'attività del Commissariato del Governo e dei suoi organi operativi e sulla situazione delle zone terremotate;

RITENUTA, pertanto, la necessità di unificare il flusso delle informazioni, al fine di evitare duplicazioni ovvero informazioni contrastanti;

D I S P O N E

con effetto immediato, tutte le informazioni e le notizie di cui alle premesse saranno comunicate esclusivamente dall'Ufficio Stampa del Commissariato del Governo, già operante sotto la direzione del Prefetto dr. Enzo MOSINO.

A tale Ufficio tutti gli operatori alle dipendenze del Commissariato dovranno fornire una continua, puntuale, tempestiva comunicazione di ogni informazione, dato, notizia, statistica attinenti agli interventi nelle zone terremotate.

Qualunque ufficiale, funzionario o tecnico, comunque impiegato nelle operazioni in zona terremotata, rilasci interviste o comunicazioni alle emittenti radiotelevisive e alla stampa, senza la preventiva autorizzazione del Commissario Straordinario o del suo addetto stampa, sarà destituito dall'incarico con effetto immediato e sottoposto a provvedimento disciplinare.

Napoli, 4 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 39

ACCERTATO che nel corso di apposite riunioni tenute dai rappresentanti di tutte le Regioni e delle Province di Trento e Bolzano è emersa la disponibilità di Regioni, Province e Comuni a distaccare presso i Comuni disastrati propri tecnici con i seguenti compiti:

- 1) fornire consulenze tecniche al Sindaco per curare tutti gli aspetti operativi delle iniziative assunte dalle Amministrazioni comunali;
- 2) concorrere ad assicurare i collegamenti con l'apparato centrale e periferico del Commissariato Straordinario per le zone terremotate;
- 3) operare i controlli delle verifiche statiche disposte dal Sindaco ai sensi dell'art. 3 dell'ord. n. 5 assunta dal Commissario Straordinario di Governo in data 28 novembre 1980.

VISTO il primo elenco di personale tecnico, posto a tal fine a disposizione dalle Amministrazioni del Piemonte per il tramite dell'Ufficio di Coordinamento di quella Regione, da distaccare presso i Comuni delle Province di Salerno in appresso elencati;

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776;

D I S P O N E

I seguenti tecnici designati dalle Amministrazioni del Piemonte, sono distaccati presso il Comune o i gruppi di Comuni a fianco di ciascuno di essi indicati, coi i compiti specificati in premessa:

- 1) Ing. Mario FEGATELLI da Prov. Torino — Comune di Auletta;
- 2) Ing. Vincenzo MINA da Prov. Cuneo — Comune di Buccino;
- 3) Ing. Salvatore SELLERI da Prov. Cuneo — Comune di Palomonte;
- 4) Arch. Francesco TOSI da Prov. Torino — Comune di Ricigliano;
- 5) Ing. Federico MASSA da Comune Torino — Comune di Romagnano;
- 6) Arch. Franco FIORIOPLA' da Comune Torino — Comune di Salvitene;
- 7) Ing. Fulvio BARELLA da Comune Torino — Comune di S. Gregorio Magno;
- 8) Arch. Secondo FIORE da Comune Torino — Comune di Atena Lucana;
- 9) Ing. Giancarlo MINA da Comune Torino — Comune di Pertosa;
- 10) Ing. Biagio BURDIZIO da Comune Torino — Comune di Polla;
- 11) Arch. Michele DALMASTRO da Prov. Torino — Comune di Teggiano;
— Comune di Sala Consilina;
- 12) Arch. Luigi FARO' da Comune di Torino — Comune di S. Arsenio;
— Comune di S. Pietro;
— Comune di S. Rufo;

L'Ufficio di coordinamento della Regione Piemonte curerà l'avvicendamento, per quanto possibile, del personale tecnico proveniente dalle Amministrazioni del Piemonte distaccato presso i Comuni di cui sopra.

Napoli, 12 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 71

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

CONSIDERATO che per provvedere all'urgente ricovero delle popolazioni sinistrate si rende necessario procedere all'installazione di alloggi provvisori del tipo « containers » il cui trasporto, sino ai luoghi di impianto, avverrà a mezzo della rete autostradale e stradale statale, provinciale e comunale;

CHE tali trasporti possono constare di carichi eccedenti le dimensioni ed i pesi previsti dalle norme vigenti alle quali è necessario derogare per l'urgenza dei trasporti medesimi;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

E' autorizzato il trasporto di case prefabbricate e materiali destinati alle località della Campania e della Basilicata colpite dal sisma del 23 novembre 1980, anche in deroga al disposto di cui agli artt. 10 - 32 - 33 - 121 del D. P. R. 16 giugno 1959, numero 393 e successive modificazioni, sull'intera rete stradale ed autostradale del territorio nazionale.

Detti trasporti debbono intendersi comunque assoggettati ai seguenti obblighi e limitazioni:

- il trasporto deve essere scortato dalla Polizia Stradale quando ecceda le dimensioni di mt. 3,30 in larghezza e mt. 4,00 in altezza: ove ricorra tale ipotesi, le ditte interessate cureranno di accertare, assumendosene ogni relativa responsabilità, che le dimensioni del carico consentano il normale transito, senza arrecare danno alcuno ai manufatti od alle linee elettriche, telefoniche e telegrafiche poste lungo il percorso;
- qualora il trasporto ecceda i limiti di peso di cui agli artt. 33 - 121 C.d.S. e successive modificazioni, le ditte interessate sono esonerate dal pagamento della relativa tassa di pedaggio;
- in deroga alle vigenti disposizioni, il servizio di scorta ai summenzionati trasporti sarà eseguito dalla Polizia Stradale senza onere di pagamento a carico dei vettori.

La presente ordinanza sarà comunicata al Ministero dell'Interno, Divisione di Polizia Stradale, al Ministero dei Lavori Pubblici, all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade per la diramazione anche a tutte le Società concessionarie di autostrade, ai Commissari del Governo per le Regioni per la diramazione ai Sigg. Prefetti della Repubblica e alle Province ed ai Comuni, ai Comandi compartimentali della Polizia Stradale.

Napoli, 30 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 8 gennaio 1981

COMPARTIMENTO ANAS di

— POTENZA
— NAPOLI
— COMPOBASSO
— BARI
— CATANZARO

e p. c.

MINISTERO LAVORI PUBBLICI - Gabinetto di

— ROMA

DIREZIONE GENERALE ANAS

— ROMA

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE CAMPANIA

— NAPOLI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE BASILICATA

— POTENZA

PRESIDENTE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

— POTENZA — AVELLINO

X COMILITER - Sala Operativa

— NAPOLI (a mano)

Ordinanza n. 82/bis PUNTO

Scopo assicurare agibilità strade nazionali e provinciali et comunali et piste provvisorie eventualmente aperte per esigenze roulottopoli et altri insediamenti abitativi famiglie rimaste senza tetto ricordo esigenza intervenire tempestivamente con ogni mezzo idoneo spartineve delle Amministrazioni pubbliche che ne siano dotate et ricorrendo per ulteriore fabbisogno at noleggio mezzi disponibili punto Fine garentire maggiore esigenza Capi Compartimento ANAS Napoli et Potenza sunt con questa mia disposizione incaricati in deroga at diversi principi competenza per materia aut territorio intevenire coordinando impiego mezzi disponibili di detti compartimenti virgola con quelli che possono essere impiegati da province aut comuni che ne siano dotati et inoltre con quelli che risultassero disponibili presso Compartimenti Campobasso virgola Catanzaro e Bari et concordando con immediatezza ricorso at noleggio mezzi privati per ulteriore fabbisogno fino at soddisfacimento esigenze in premessa indicate punto Dispongo altresì che mezzi ANAS in virtù

presente ordinanza possunt disimpegnare ogni possibile attività su strade non statali sia per quel che concerne l'impiego dei mezzi che dei relativi conducenti punto Eventuali oneri finanziari che non risultasse possibile fronteggiare con fondi disponibili citati Compartimenti aut province aut Comuni faranno carico at questo Commissariato cui relativi impegni dovranno essere trasmessi da Compartimenti ANAS Napoli et Potenza punto Analogamente eventuali oneri per modifiche at polizze assicurazioni mezzi ANAS punto Raccomando massimo impegno et ringrazio collaborazione punto Zamberletti Commissario Straordinario.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 99

PREMESSO che per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 19 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421, recante norme in materia di contabilità delle Province e dei Comuni, non può essere autorizzata in favore di dette amministrazioni, la contrazione di nuovi mutui se non è stato approvato il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti quelli in cui i nuovi mutui sono deliberati;

CONSIDERATO che tale limitazione non favorisce la ripresa dell'attività edilizia delle Province e dei Comuni impegnati nell'opera di ricostruzione delle strutture distrutte o danneggiate dagli eventi sismici del novembre 1980;

CON i poteri che gli derivano dal D.L. 26 novembre 1980, n. 776 convertito, con modifiche nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 e del D.L. 5 dicembre 1980, n. 799, convertito con modifiche nella legge 22 dicembre 1980, n. 875;

D I S P O N E

Le Province ed i Comuni delle Regioni Campania e Basilicata sono autorizzati a contrarre nuovi mutui senza la limitazione di cui al primo comma dell'art. 19 del D.P.R. 9 giugno 1979, n. 421.

Le relative deliberazioni devono essere adottate entro e non oltre il 30 giugno 1981.

I rendiconti degli esercizi finanziari 1979 e 1980 devono essere deliberati e approvati entro il 2° semestre 1981.

Napoli, lì 17 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 111

VISTA la propria ordinanza n. 99 del 17 gennaio 1981, con la quale è stata data autorizzazione ai Comuni e alle Province delle Regioni Campania e Basilicata di contrarre nuovi mutui anche in deroga alla disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 19 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421;

VISTO che con la stessa ordinanza è stato stabilito il termine del 30 giugno 1981 per l'adozione delle relative deliberazioni e quello del secondo semestre 1981 per l'approvazione dei rendiconti 1979 e 1980;

RITENUTO che con l'art. 24 del D.L. 30 dicembre 1980, n. 901 recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981 è stata disposta la presentazione entro il 30 giugno 1981 del certificato sul bilancio di previsione degli enti locali per il 1981;

CHE detto certificato deve contenere anche notizie sul conto consuntivo 1979;

CHE, inoltre, l'erogazione a favore degli enti locali del trasferimento a pareggio nonché della quarta trimestralità delle somme di cui all'art. 23 del citato D.L. è subordinata all'inoltro del detto certificato e alla avvenuta deliberazione del conto consuntivo 1979;

CONSIDERATO che per gli esposti motivi si debba escludere l'autorizzazione a deliberare il conto consuntivo 1979 successivamente al 30 giugno 1981;

CONSIDERATO che la deliberazione del conto consuntivo 1980 non ha alcuna incidenza sulla possibilità degli enti locali a contrarre mutui nel corso del 1981;

CON i poteri che gli derivano dal D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

D I S P O N E :

E' soppresso il terzo comma dell'ordinanza n. 99 del 17 gennaio 1981.

Napoli, 29 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 102

VISTO l'art. 4 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, che ha disposto la sospensione dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali;

CONSIDERATO che, per effetto della normativa suindicata, il flusso cambiario ed in genere le obbligazioni assunte dai vari operatori economici sono state differite nei limiti di tempo indicati dalla normativa succitata;

RITENUTO che, in conformità alle disposizioni contenute nel 2° comma dell'art. 4 del già citato D.L. n. 776, la sospensione dei termini non produce prescrizioni, decadenze, penalità e morosità per le obbligazioni assunte dal contraente che avrebbe dovuto assolvere agli obblighi derivanti dalle obbligazioni medesime;

RAVVISATO che, nell'ottica del postulato appena indicato, può fondatamente ritenersi che per l'assolvimento dell'obbligazione pecuniaria, per tutto il periodo di differimento, non possono porsi a carico del contraente obbligato oneri di natura diversa rispetto a quelli stabiliti dal contratto che ha originato l'obbligazione stessa;

D I S P O N E

1) Per la sospensione dei termini considerati dall'art. 4 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, gli Istituti bancari, per il periodo di differimento dell'obbligazione pecuniaria, non possono porre a carico dell'obbligato beneficiario interessi od altri oneri maggiorati rispetto a quelli dovuti e calcolati nelle rate scadute.

2) In caso di prestiti agevolati per i quali è posta a carico di Amministrazioni pubbliche una quota interessi, resta a carico delle Amministrazioni medesime, per tutto il periodo di differimento, la stessa aliquota di concorso da calcolarsi sulle rate scadute.

Napoli, 22 gennaio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 141/Rag.

Napoli, 14 gennaio 1981

Al Sig. PRESIDENTE

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA

— NAPOLI

Al Sig. PRESIDENTE

GIUNTA REGIONALE della BASILICATA

— POTENZA

Ai Sigg. PREFETTI di

— AVELLINO

— BENEVENTO

— CASERTA

— MATERA

— NAPOLI

— POTENZA

— SALERNO

Al Sig. SINDACO di

— NAPOLI

Per la gestione e rendicontazione delle somme erogate ai Sigg. Presidenti delle Giunte Regionali della Basilicata e della Campania, ai Sigg. Presidenti delle Amministrazioni Provinciali e ai Sigg. Sindaci delle zone terremotate, per l'attuazione degli obiettivi contenuti nel D. L. 776/80, si precisano le seguenti disposizioni:

- le somme erogate devono essere destinate esclusivamente alle finalità di volta in volta indicate;
- i destinatari delle dette somministrazioni « Sigg. Presidenti delle Giunte Regionali, delle Amministrazioni Provinciali e Sigg. Sindaci delle zone terremotate » sono personalmente responsabili della gestione dei fondi ricevuti;
- i movimenti finanziari conseguenti all'assegnazione dei fondi possono dar luogo a gestioni fuori bilancio. In ogni caso tali movimenti non possono essere compresi nella parte corrente dei bilanci degli enti, né in quella riguardante gli investimenti. Essi possono, però, essere compresi tra le partite di giro, in deroga alle disposizioni del D. P. R. 19 giugno 1979, n. 421;

- le spese devono essere disposte con determinazione del Presidente della Giunta Regionale o del Presidente dell'Amministrazione Provinciale o del Sindaco che ha ricevuto i fondi, i quali possono avvalersi, ove lo ritengano, del parere degli organi istituzionali degli enti;
- nell'attività di spesa i predetti devono avvalersi degli uffici amministrativo-contabili degli enti;
- i pagamenti da effettuarsi in attuazione delle determinazioni di spesa sono disposti con ordine a firma del Presidente o del Sindaco o di chi da essi incaricato, e controfirmati dal ragioniere dell'ente;
- i rendiconti da prodursi nei termini di volta in volta indicati devono essere documentati con le determinazioni di spesa, le fatture, i contratti, le note o contabilità dei lavori eseguiti, gli ordini di pagamento e le quietanze;
- le fatture, le note dei lavori eseguiti ed altri documenti dimostrativi di spesa devono essere vistati per la regolare fornitura o per la regolare esecuzione dei lavori, per la presa in carico, per la congruità dei prezzi (dall'ufficio tecnico dell'ente o da altri tecnici qualificati).
- Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 1980, qualora non risultasse possibile l'osservanza delle indicate modalità, si riterrà sufficiente, ai fini della rendicontazione la fattura o la nota dei lavori eseguiti o, in mancanza, apposita dichiarazione di chi ha ordinato la spesa; dichiarazione circa l'indifferibilità e l'urgenza dell'intervento attuato; quietanza.

Si pregano i Sigg. Prefetti in indirizzo di portare quanto sopra a conoscenza dei Sigg. Sindaci e Presidenti delle Amministrazioni Provinciali.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

P A R T E I I I

DISPOSIZIONI NON PIU' IN VIGORE

DISPOSIZIONI NON PIU' IN VIGORE

- Ordinanza n. 21 del 4 dicembre 1980 - Amministratori Enti Locali - Esonero dal servizio.
- Ordinanza n. 31 dell'8 dicembre 1980 - Alloggi I.A.C.P. Avellino, Salerno, Potenza - Sospensione procedure assegnazione alloggi.
- Ordinanza n. 33 del 9 dicembre 1980 - Alloggi I.A.C.P. Napoli, Caserta e Benevento - Sospensione procedure assegnazione alloggi.
- Ordinanza n. 35 del 10 dicembre 1980 - Comune di Napoli - Contributi riattazione fabbricati lievemente danneggiati.
- Ordinanza n. 36 del 10 dicembre 1980 - Comuni Regioni Campania e Basilicata - Contributi riattazione fabbricati lievemente danneggiati.
- Allegati alle ordinanze n. 35 e 36.
- Ordinanza n. 45 del 13 dicembre 1980 - Amministratori Enti Locali - Esonero dal servizio.
- Ordinanza n. 49 del 17 dicembre 1980 - Esonero servizio Presidenti e Consiglieri Amministrazioni provinciali.
- Ordinanza n. 53 del 17 dicembre 1980 - Lavori riattazione di fabbricati - Chiarimenti.
- Ordinanza n. 54 del 17 dicembre 1980 - Integrazione ordinanze nn. 35 e 36 (riattazione fabbricati).
- Ordinanza n. 58 del 19 dicembre 1980 - Alloggi I.A.C.P. Avellino, Salerno e Potenza - Sospensione procedure assegnazione alloggi - Modifiche.
- Ordinanza n. 61 del 20 dicembre 1980 - Integrazione norme tecniche per riattazione fabbricati.
- Ordinanza n. 68 del 27 dicembre 1980 - Contributo per riattazione fabbricati - Elevazione a L. 10.000.000.
- Ordinanza n. 98 del 17 gennaio 1981 - Amministratori Enti Ospedalieri - Esonero dal servizio.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 21

CONSIDERATO che a causa della emergenza determinatasi in tutto il territorio colpito dal sisma, si rende necessaria la presenza ininterrotta degli amministratori degli enti locali per poter far fronte alle pressanti esigenze delle popolazioni;

RITENUTO di dover esonerare dal servizio, per la durata di TRE mesi, i dipendenti pubblici e privati che ricoprono la carica di amministratori degli enti locali delle zone terremotate delle regioni della Campania e della Basilicata;

VISTO l'art. 1 del D. L. 26 novembre 1980, n. 776;

D I S P O N E

per i motivi indicati in premessa, i dipendenti pubblici e privati, che siano amministratori degli enti locali delle zone colpite dai recenti eventi sismici, sono esonerati dal servizio in deroga delle vigenti disposizioni, per la durata di TRE mesi.

Napoli, 4 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 31

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776;

PREMESSO che nelle Province di Avellino e Salerno della Regione Campania e nella Provincia di Potenza della Regione Basilicata sono in corso di assegnazione o di ultimazione numerosi alloggi realizzati a cura degli Istituti Autonomi per le Case Popolari;

CHE nelle Province anzidette delle Regioni Campania e Basilicata risultano non utilizzati dai proprietari né dati in locazione numerosi alloggi;

CONSIDERATO che gli ingenti danni prodotti dai terremoti del novembre 1980 hanno privato dell'abitazione numerosi cittadini che è urgente sistemare provvisoriamente utilizzando ogni disponibilità alloggiativa;

CHE prima di ricorrere a provvedimenti autoritativi a carico della proprietà privata è opportuno utilizzare le disponibilità abitative realizzate col contributo o con il concorso della finanza pubblica, a cura degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, od alla locazione degli alloggi di proprietà privata non utilizzati;

CHE occorre disporre in ordine al reperimento, alla custodia ed alla assegnazione degli alloggi realizzati a cura degli Istituti Autonomi per le Case Popolari ed al reperimento, alla custodia ed alla locazione delle abitazioni non utilizzate;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

O R D I N A

Art. 1

Nelle Province di AVELLINO e SALERNO della Regione Campania e nella Provincia di POTENZA della Regione Basilicata sono sospese le procedure per l'assegnazione degli alloggi realizzati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari con il concorso od il contributo dello Stato o della Regione, in qualunque fase o stadio siano pervenute, per la durata di sei mesi.

Per lo stesso periodo di mesi sei è sospesa la consegna agli aventi diritto degli alloggi già assegnati, realizzati dagli Istituti anzidetti con il concorso od il contributo dello Stato o della Regione.

Art. 2

Ì Sigg.ri PREFETTI delle Province di Avellino, Salerno e Potenza riceveranno dai Sigg.ri Presidenti degli Istituti Autonomi per le Case Popolari delle dette Province gli elenchi descrittivi, con indicazione del numero dei vani, località, contrade, vie e numero civico degli immobili di

cui all'articolo precedente e disporranno; a mezzo della Forza Pubblica per il piantonamento degli stessi.

Ove gli immobili in parola risultassero occupati senza titolo i Sigg.ri Prefetti promuoveranno l'azione per il rilascio.

Art. 3

Gli alloggi di cui al precedente articolo uno saranno assegnati in uso temporaneo e gratuito ai cittadini rimasti senza tetto a causa dei terremoti del novembre 1980.

All'assegnazione temporanea degli alloggi provvederà una commissione composta dal Prefetto della Provincia, che la presiede, dal Presidente del locale Istituto Autonomo per le Case Popolari, da un magistrato designato dal Presidente del Tribunale, dal direttore del centro operativo e dal Sindaco del Comune dove sono ubicati gli alloggi o da un suo delegato.

L'assegnazione temporanea e gratuita avrà la durata di mesi sei e potrà essere prorogata dalla Commissione di cui al comma precedente.

Art. 4

Ove per l'agibilità degli alloggi in parola si rendessero necessari allacciamenti delle reti elettriche, idriche, fognarie e viarie provvederanno direttamente gli Enti proprietari o gestori degli impianti o reti principali. Ad altri eventuali lavori di completamento, nei limiti dell'indispensabile per l'abitabilità, provvederanno gli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

Le spese di cui al comma precedente, liquidate per la congruità e la regolarità dell'esecuzione a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale, faranno carico a questo Commissariato straordinario.

E' fatta riserva di stabilire opportune intese con gli Istituti Autonomi per le Case Popolari per la definizione dei contratti di appalto, se ancora in corso.

Art. 5

Pel tramite di accertamenti ed informazioni assunte a mezzo dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Pubblica Sicurezza, dei Sindaci, dei Vigili Urbani ed anche delle Agenzie Immobiliari i Sigg. Prefetti censiranno gli alloggi di proprietà privata non utilizzati dai proprietari né dati in locazione ed immediatamente disporranno per l'apposizione dei sigilli alle porte d'ingresso degli stessi.

Gli alloggi così censiti saranno assegnati in locazione ai cittadini rimasti senza tetto a causa dei sismi del novembre 1980 dalla Commissione di cui al precedente art. 3.

La locazione avrà la durata di mesi sei e potrà essere prorogata dalla Commissione che ha proceduto all'assegnazione.

Il prezzo corrispettivo sarà costituito dal canone di locazione calcolato secondo le norme vigenti.

La relativa spesa farà carico ai Fondi in gestione di questo Commissariato straordinario del Governo.

Napoli, 8 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 33

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776;

PREMESSO che nelle Province di Napoli, Caserta e Benevento della Regione Campania sono in corso di assegnazione o di ultimazione numerosi alloggi realizzati a cura degli Istituti Autonomi per le Case Popolari;

CHE nelle Province anzidette della Regione Campania risultano non utilizzate dai proprietari nè dati in locazione numerosi alloggi;

CONSIDERATO che gli ingenti danni prodotti dai terremoti del novembre 1980 hanno privato dell'abitazione numerosi cittadini che è urgente sistemare provvisoriamente utilizzando ogni disponibilità alloggiativa;

CHE prima di ricorrere a provvedimenti autoritativi a carico della proprietà privata è opportuno utilizzare le disponibilità abitative realizzate col contributo o con il concorso della finanza pubblica, a cura degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, od alla locazione degli alloggi di proprietà privata non utilizzati;

CHE occorre disporre in ordine al reperimento, alla custodia ed alla assegnazione degli alloggi realizzati a cura degli Istituti Autonomi per le Case Popolari ed al reperimento, alla custodia ed alla locazione delle abitazioni non utilizzate;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

O R D I N A

Art. 1

Nelle Province di Napoli, Caserta e Benevento della Regione Campania sono sospese le procedure per l'assegnazione degli alloggi realizzati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari con il contributo od il concorso dello Stato o della Regione, in qualunque fase o stadio siano pervenute, per la durata di mesi sei.

Per lo stesso periodo di mesi sei è sospesa la consegna agli aventi diritto degli alloggi già assegnati, realizzati dagli Istituti anzidetti con il concorso od il contributo dello Stato o della Regione.

Art. 2

I Sigg.ri PREFETTI delle Province di Napoli, Caserta e Benevento riceveranno dai Sigg.ri Presidenti degli Istituti Autonomi per le Case Popolari delle dette Province gli elenchi descrittivi, con indicazione del numero dei vani, località, contrade, vie e numero civico degli immobili di

cui all'articolo precedente e disporranno, a mezzo della Forza Pubblica per il piantonamento degli stessi.

Ove gli immobili in parola risultassero occupati senza titolo i Sigg.ri Prefetti promuoveranno l'azione per il rilascio.

Art. 3

Gli alloggi di cui al precedente articolo uno saranno assegnati in uso temporaneo e gratuito ai cittadini rimasti senza tetto a causa dei terremoti del novembre 1980.

All'assegnazione temporanea degli alloggi provvederà una commissione composta dal Prefetto della Provincia, che la presiede, dal Presidente del locale Istituto Autonomo per le Case Popolari, da un magistrato designato dal Presidente del Tribunale, dal direttore del centro operativo e dal Sindaco del Comune dove sono ubicati gli alloggi o da un suo delegato.

L'assegnazione temporanea e gratuita avrà la durata di mesi sei e potrà essere prorogata dalla Commissione di cui al comma precedente.

Art. 4

Ove per l'abitabilità degli alloggi in parola si rendessero necessari allacciamenti delle reti elettriche, idriche, fognarie e viarie provvederanno direttamente gli Enti proprietari o gestori degli impianti o reti principali. Ad altri eventuali lavori di completamento, nei limiti dell'indispensabile per l'abitabilità, provvederanno gli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

Le spese di cui al comma precedente, liquidate per la congruità e la regolarità dell'esecuzione a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale, faranno carico a questo Commissariato Straordinario.

E' fatta riserva di stabilire opportune intese con gli Istituti Autonomi per le Case Popolari per la definizione dei contratti di appalto, se ancora in corso.

Art. 5

Pel tramite di accertamenti ed informazioni assunte a mezzo dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Pubblica Sicurezza, dei Sindaci, dei Vigili Urbani ed anche delle Agenzie Immobiliari i Sigg.ri Prefetti censiranno gli alloggi di proprietà privata non utilizzati dai proprietari né dati in locazione ed immediatamente disporranno per l'apposizione dei sigilli alle porte d'ingresso degli stessi.

Gli alloggi così censiti saranno assegnati in locazione ai cittadini rimasti senza tetto a causa dei sismi del novembre 1980 dalla Commissione di cui al precedente articolo 3.

La locazione avrà la durata di mesi sei e potrà essere prorogata dalla Commissione che ha proceduto all'assegnazione.

Il prezzo corrispettivo sarà costituito dal canone di locazione calcolato secondo le norme vigenti.

La relativa spesa farà carico ai Fondi in gestione di questo Commissariato Straordinario del Governo.

Napoli, 9 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 35

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 3, lett. D), del decreto stesso il Commissario straordinario del Governo provvede alla concessione di contributi per le opere urgenti di riattazione di abitazioni sinistrate;

CONSIDERATO che a seguito dei terremoti del novembre 1980 numerosi edifici adibiti a civile abitazione, nel Comune di Napoli, sono stati lievemente danneggiati sì che possono riattarsi mercé l'esecuzione di opportuni lavori di modesta entità;

CHE nella situazione attuale di estremo disagio i proprietari degli alloggi sinistrati, oltre che difficilmente reperibili, non sono in grado di provvedere all'esecuzione dei lavori per la riattazione delle abitazioni con quell'urgenza che esige l'emergenza in atto;

CHE la natura stessa dei lavori esige nella generalità dei casi unitarietà e simultaneità di esecuzione;

CHE secondo i principi generali dell'ordinamento è legittima la gestione dell'affare altrui con l'obbligo di continuarla e condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso;

CHE il Comune di Napoli, che ha esatta conoscenza della situazione alloggiativa degli abitanti, appare il soggetto più idoneo a sostituirsi ai proprietari impediti e che lo stesso sia, pertanto, da rendersi beneficiario dei contributi da erogare in applicazione della disposizione succitata;

CHE per il carattere straordinario dell'intervento in parola il concorso dello Stato sia da commisurare in misura pari alla spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori strettamente necessari alla riattazione delle abitazioni;

CHE appare opportuno disporre in ordine alle modalità di erogazione del concorso statale medesimo;

VISTE le norme tecniche concernenti l'esecuzione delle opere di riattazione delle abitazioni, all'uopo formulate dalla Commissione composta dai Signori: Ing. Alessandro GIOMI, Ing. Paolo MARTUSCELLI, Ing. Italo BONELLI, Ing. Francesco CIVILETTI, Ing. Alberto D'ERRICO.

CHE dette norme tecniche siano da applicare a tutti gli interventi di riattazione di edifici pubblici e privati;

CHE per l'esecuzione dei lavori in parola possa prescindersi dalla concessione edilizia di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Per l'esecuzione dei lavori e per la realizzazione delle opere urgenti di riattazione delle abitazioni sinistrate a causa dei terremoti del novembre 1980, il Comune di Napoli si sostituisce ai proprietari in conformità dei principi sulla gestione dell'affare altrui.

Art. 2

In dipendenza dell'esecuzione dei lavori e della realizzazione delle opere di cui sopra il Comune di Napoli è soggetto beneficiario del contributo previsto dall'art. 3, lett. d), del D. L. 26 novembre 1980, n. 776.

Detto contributo è commisurato all'entità della spesa effettivamente occorrente, aumentata del 5% per spese tecniche, compresa la revisione dei prezzi. Esso sarà provvisoriamente determinato sulla base della spesa prevista dalla perizia approvata dai competenti Organi comunali. L'ammontare definitivo del contributo sarà pari a quello del certificato di regolare esecuzione debitamente confermato ed approvato, che sarà redatto in calce al conto finale, per qualunque importo, e della revisione finale dei prezzi debitamente approvati dei competenti Organi comunali.

Il contributo stesso sarà erogato in anticipazione in ragione del 50% della spesa periziata. Il rimanente 50% sarà erogato sull'ammontare dei certificati di acconto, in ragione dei 19/20.

La revisione dei prezzi sarà corrisposta in corso d'opera in misura pari all'85% dell'ammontare.

Art. 3

Per la direzione e la contabilità dei lavori si applicano le disposizioni del regolamento approvato con R. D. 25 maggio 1895, n. 350.

I lavori stessi sono di somma urgenza ai sensi dell'art. 70 del succitato regolamento 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 4

Sono approvate le norme tecniche di esecuzione riportate quale parte integrante della presente ordinanza nell'allegato « A ».

Le norme tecniche di cui al comma precedente si applicano a tutti i lavori di riattazione di edifici, da chiunque eseguiti.

Per l'esecuzione dei lavori in questione si prescinde dalla concessione di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Napoli, 10 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 36

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 3, lett. d), del decreto stesso il Commissario Straordinario del Governo provvede alla concessione di contributi per le opere urgenti di riattazione di abitazioni sinistrate;

CONSIDERATO che ha seguito dei terremoti del novembre 1980 numerosi edifici adibiti a civile abitazione nei Comuni della Regione Campania e Basilicata sono stati lievemente danneggiati sì che possono riattarsi mercè l'esecuzione di opportuni lavori di modesta entità;

CHE nella situazione attuale di estremo disagio i proprietari degli alloggi sinistrati, oltre che difficilmente reperibili, non sono in grado di provvedere all'esecuzione dei lavori per la riattazione delle abitazioni con quell'urgenza che esige l'emergenza in atto;

CHE la natura stessa dei lavori esige nella generalità dei casi unitarietà e simultaneità di esecuzione;

CHE secondo i principi generali dell'ordinamento è legittima la gestione dell'affare altrui con l'obbligo di continuarla e condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso;

CHE i cennati Comuni della Regione Campania e Basilicata, che hanno esatta conoscenza della situazione alloggiativa degli abitanti, appiono i soggetti più idonei a sostituirsi ai proprietari impediti e che gli stessi siano, pertanto, da rendersi beneficiari dei contributi da erogare in applicazione della disposizione succitata;

CHE per il carattere straordinario dell'intervento in parola il concorso dello Stato sia da commisurare in misura pari alla spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori strettamente necessari alla riattazione delle abitazioni;

CHE appare opportuno disporre in ordine alle modalità di erogazione del concorso statale medesimo;

VISTE le norme tecniche concorrenti l'esecuzione delle opere di riattazione delle abitazioni, all'uopo formulate dalla Commissione composta dai Signori: Ing. Alessandro GIOMI, Ing. Paolo MARTUSCELLI, Ing. Italo BONELLI, Ing. Francesco CIVILETTI, Ing. Alberto D'ERRICO;

CHE dette norme tecniche siano da applicare a tutti gli interventi di riattazione di edifici pubblici e privati;

CHE per l'esecuzione dei lavori in parola possa prescindersi dalla concessione edilizia di cui all'art. 1 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Art. 1

Per l'esecuzione dei lavori e per la realizzazione delle opere urgenti di riattazione delle abitazioni sinistrate a causa dei terremoti del novembre 1980, i Comuni della Regione Campania e Basilicata e le Amministrazioni delle Regioni Campania e Basilicata, ove i Comuni medesimi non siano in grado di operare, si sostituiscono ai proprietari in conformità dei principi sulla gestione dell'affare altrui.

Art. 2

In dipendenza dell'esecuzione dei lavori e della realizzazione delle opere di cui sopra i predetti Comuni e l'Amministrazione delle Regioni Campania e Basilicata, nel caso di cui sopra, come soggetti beneficiari del contributo previsto dall'art. 3, lett. d), del D.L. 26 novembre 1980, n. 776.

Detto contributo è commisurato all'entità della spesa effettivamente occorrente, aumentata del 5% per spese tecniche, compresa la revisione dei prezzi. Esso sarà provvisoriamente determinato sulla base della spesa prevista dalla perizia approvata dai competenti Organi Comunali e Regionali. L'ammontare definitivo del contributo sarà pari a quello del certificato di regolare esecuzione debitamente confermato ed approvato, che sarà redatto in calce al conto finale, per qualunque importo, e della revisione finale dei prezzi debitamente approvati dai competenti Organi comunali e regionali.

Il contributo stesso sarà erogato in anticipazione in ragione del 50% della spesa periziata. Il rimanente 50% sarà erogato sull'ammontare dei certificati di acconto, in ragione dei 19/20.

La revisione dei prezzi sarà corrisposta in corso d'opera in misura pari all'85% dell'ammontare.

Art. 3

I lavori stessi sono di somma urgenza, ai sensi dell'art. 70 del succitato regolamento 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 4

Sono approvate le norme tecniche di esecuzione riportate quale parte integrante della presente ordinanza nell'allegato «A».

Le norme tecniche di cui al comma precedente si applicano a tutti i lavori di riattazione di edifici, da chiunque eseguiti.

Per l'esecuzione dei lavori in questione si prescinde dalla concessione di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Napoli, 10 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Allegato «A» alle Ordinanze n. 35 e 36 del 10 dicembre 1980

N O R M E T E C N I C H E

1) Allo scopo di consentire l'agibilità e l'abitabilità provvisoria dei fabbricati danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980, in attesa della emananda legge speciale per il ripristino dei danni subiti nelle zone interessate dal sisma, sono consentiti interventi immediati su quegli edifici, ivi comprese stalle, opifici, negozi, locali di pubblico spettacolo, non sostanzialmente degradati che, dalle indagini esperite, siano risultati dissestati per cause non attribuibili alle fondazioni e la cui stabilità non sia minacciata da fattori esterni.

In deroga alla normativa vigente per le costruzioni in zona sismica di cui al D.L. 3 marzo 1975, l'intervento di ripristino per l'abitabilità è consentito purché, oltre alle condizioni di cui al comma precedente, sia stata già accertata, con le modalità di cui all'ordinanza n. 15 del Commissario Straordinario di Governo, la assenza di dissesti alle strutture portanti che comunque possono compromettere la stabilità dell'edificio.

Per gli edifici destinati a pubblici servizi tale accertamento sarà effettuato applicando le procedure previste dall'art. 70 del Regolamento sui Lavori Pubblici 25 maggio 1895, n. 350.

2) Gli interventi di cui sopra sono consentiti alle scale ed androni, alle volte, ai solai, alle coperture, ai cornicioni, alle murature non portanti, ai tramezzi ed agli intonaci.

Tali interventi si caratterizzano come segue:

a) per abitazioni anche rurali dovranno assicurare condizioni statiche e di abitabilità per mezzo di esecuzione di opere di demolizione, rafforzamento, puntellamento e ripristino di murature non portanti (per le quali ultime, in caso di integrale rifazione, dovranno rispettarsi le modalità costruttive di cui al punto C.5., lett. L delle già richiamate norme tecniche di cui al D.M. 3 marzo 1975), nonché ripristino di impermeabilizzazioni fessurate e rimaneggiamento di manto di tegole.

b) Per edifici destinati a pubblici servizi, a pubblici esercizi, nonché classificati agricoli (stalle, depositi di mangime e foraggi, ecc.) con esclusione delle abitazioni, oltre alle opere dette sotto il precedente comma a) è consentita l'esecuzione delle opere strettamente indispensabili per la agibilità degli stessi rimanendo comunque escluso l'intervento di consolidamento e di ripristino delle strutture portanti.

c) Al fine della pronta segnalazione delle variazioni statiche dell'immobile è obbligatoria l'apposizione di spie in corrispondenza delle lesioni apparenti.

Il direttore dei lavori è responsabile della determinazione del numero e della ubicazione delle spie.

I lavori di cui sopra si eseguono in deroga alle prescrizioni di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

N O R M E P R O C E D U R A L I

1) Eventuali demolizioni

Nei casi di edifici e parte di essi che determinano pericolo per la pubblica e privata incolumità, il Sindaco, sulla base dei relativi accertamenti tecnici, adotta la conseguente motivata ordinanza di demolizione che fa subito notificare al proprietario dello stabile o in caso di irreperibilità di questi affiggere sulla facciata dell'edificio ed all'albo pretorio con invito a provvedere nel termine di 24 ore.

Trascorso inutilmente tale termine vi provvede d'ufficio l'Ente di ciò investito.

2) Interventi per la riattazione delle abitazioni

2a) I lavori vengono eseguiti in primo luogo dai proprietari dell'edificio, di propria iniziativa oppure dal Sindaco previa diffida.

La diffida viene notificata al proprietario della abitazione. In caso di inerzia di questi, trascorso il termine di 24 ore il Sindaco provvede d'ufficio secondo il principio della gestione dell'affare altrui.

In caso di non reperibilità del proprietario l'esecuzione d'ufficio dei lavori da parte del Sindaco viene preceduta dalla affissione della diffida per 24 ore sulla facciata dell'edificio ed all'Albo pretorio comunale.

2b) L'importo massimo complessivo dei lavori è stabilito in ragione di L. 5.000.000 per unità abitativa, comprensive della quota di quei lavori condominiali indicati nelle norme tecniche eventualmente occorrenti.

In caso di unità abitative comprese in edificio in condominio per l'esecuzione dei lavori è sufficiente la deliberazione di un terzo dei condomini. La Pubblica Amministrazione è e rimane estranea ad ogni rapporto che potesse sorgere tra i condomini a causa dei lavori eseguiti.

I prezzi sono quelli del Provveditorato alle Opere Pubbliche maggiorati del 30% in considerazione dell'articolazione e della frammentarietà degli interventi.

Sull'importo dei lavori eseguiti va aggiunto il 5% per spese generali del committente e tecniche.

Le spese generali non potranno superare l'1%.

Le competenze professionali, in deroga alle leggi vigenti, dovranno essere contenute nella disponibilità residua, attesi anche il carattere sociale e l'elevato numero delle prestazioni.

3) Edifici destinati a pubblici servizi

Per gli interventi stabiliti dalla normativa tecnica, l'importo sarà determinato nell'arco temporale di un mese previa redazione delle perizie di impegno con le procedure previste dallo art. 70 del Regolamento dei Lavori Pubblici n. 350 del 5 maggio 1895.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 45

N. 1310/ASS.

VISTO il proprio provvedimento n. 21 in data 4 dicembre 1980, con cui si è disposto che i dipendenti pubblici e privati, che siano amministratori degli Enti locali delle zone colpite da recenti eventi sismici, sono esonerati dal servizio, per la durata di tre mesi, in deroga alle vigenti disposizioni;

RITENUTO necessario di dovere precisare ed ampliare l'ambito di operatività della disposizione in argomento;

VISTO l'art. 1 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776;

D I S P O N E

La deroga di cui al provvedimento n. 21 del 4 dicembre 1980, va applicata ai seguenti amministratori degli Enti locali territoriali delle zone terremotate delle Regioni Campania e Basilicata:

- 1) Sindaci ed Assessori dei Comuni, e corrispondenti organi delle Comunità Montane e Consigli Circostrizionali;
- 2) Consiglieri comunali, delle Comunità Montane e dei Consigli Circostrizionali, previa apposita deliberazione di autorizzazione delle giunte e dei corrispondenti organi.

Napoli, 13 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 49

N. 1834/ASS.

VISTO il proprio provvedimento n. 21 del 4 dicembre u.s. con cui i dipendenti pubblici e privati, amministratori degli Enti Locali delle zone colpite dal recente sisma, sono stati esonerati dal servizio per la durata di tre mesi, in deroga alle vigenti disposizioni;

VISTO il provvedimento n. 45 del 13 dicembre 1980, con cui l'ambito di operatività dell'ordinanza n. 21 è stato precisato ed ampliato;

RITENUTO necessario di dover ulteriormente estendere anche ai Presidenti delle Giunte ed ai Consiglieri delle Amministrazioni Provinciali delle zone terremotate la deroga predetta;

VISTO l'art. 1 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776;

D I S P O N E

la deroga di cui al provvedimento n. 21 del 4 dicembre 1980 è estesa anche ai Presidenti delle Giunte ed ai Consiglieri delle Amministrazioni Provinciali delle zone terremotate.

Napoli, li 17 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n 53

Napoli, 17 dicembre 1980

At Signori PREFETTI delle PROVINCE di

- NAPOLI
- AVELLINO
- SALERNO
- CASERTA
- POTENZA
- MATERA

At Signori ASSESSORI REGIONALI ai Lavori Pubblici delle Regioni CAMPANIA e BASILICATA

— LORO SEDI

At Signori SINDACI delle Zone Terremotate della Campania e della Basilicata

— LORO SEDI

OGGETTO D.L. 26 novembre 1980, n. 776.

Lavori urgenti di riattazione di abitazioni ai sensi dell'art 3 - lettera d

Con ordinanze 10 dicembre 1980, n 35/0 e n 36/0, sono state date disposizioni per il compimento delle opere e dei lavori urgenti di riattazione delle abitazioni sinistrate a causa dei terremoti del novembre 1980

Con le precitate ordinanze sono state, altresì, approvate le norme tecniche di esecuzione, le quali concernono, innanzitutto, le modalità esecutive degli interventi per la riattazione delle abitazioni sinistrate ed anche le modalità di attuazione dell'intervento sostitutivo dei Sindaci e degli Assessori regionali ai lavori pubblici. Con le norme medesime è stato, in fine, determinato il tetto massimo della spesa ammissibile al contributo da erogare a cura di questo Commissariato Straordinario.

Dalla normativa succitata emerge, con tutta evidenza, che il primo soggetto chiamato all'esecuzione dei lavori di riattazione in parola è il proprietario dell'immobile il quale è tenuto a trasmettere al Sindaco la perizia ed a comunicare l'inizio ed il compimento dei lavori stessi. Successivamente ed a causa dell'irreperibilità o dell'inerzia di questi è stata disposta la sostituzione ad opera del Sindaco, secondo i principi della gestione dell'affare altrui ed infine, per il caso che anche il Sindaco si trovi nella impossibilità di operare, la sostituzione dell'Assessore regionale ai lavori pubblici, secondo gli stessi principi.

Nel quadro di tale sistematica è apparso opportuno individuare con esattezza l'Organo sostituito ed allo scopo, in data odierna, è stata emessa altra ordinanza integrativa delle precedenti succitate, con la quale, appunto, il Sindaco e l'Assessore regionale ai lavori pubblici, quali Organi monocratici, vengono chiamati all'attuazione degli interventi sostitutivi.

Nell'occasione ed allo scopo di semplificare al massimo il cammino amministrativo delle pratiche è stato disposto che le perizie dei lavori presentate dai proprietari ed il relativo certificato della regolare esecuzione, asseverati mediante giuramento del tecnico incaricato, sostituiscono ogni altro adempimento per l'esecuzione delle opere e per l'erogazione dei contributi. Allorché operano le Pubbliche Amministrazioni, le perizie ed i certificati di regolare esecuzione dovranno approvarsi dal Sindaco o dall'Assessore regionale ai lavori pubblici.

Nell'ordinanza medesima è stato opportunamente posto in rilievo che il Sindaco e l'Assessore regionale ai lavori pubblici possono avvalersi dell'opera di liberi professionisti abilitati.

Si uniscono le norme tecniche di esecuzione.

Si soggiunge che eccetto il Comune di Napoli e la Provincia, per i quali all'erogazione dei contributi procederà questo Commissariato Straordinario, nelle rimanenti parti dell'area terremotata le provvidenze anzidette saranno corrisposte a mezzo dei Signori Prefetti.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale, ulteriore chiarimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 54

VISTA l'ordinanza 10 dicembre 1980, n. 35/O, con la quale è stato disposto in ordine alla riattazione delle abitazioni sinistrate a causa del terremoto del novembre 1980 nel Comune di Napoli;

VISTA l'ordinanza 10 dicembre 1980, n. 36/O, con la quale è stato disposto in ordine alla riattazione delle abitazioni sinistrate a causa del terremoto del novembre 1980 nei territori delle Regioni Campania e Basilicata;

CONSIDERATO che con le precitate ordinanze sono state approvate le norme tecniche di esecuzione dei lavori di riattazione, disponendosi anche in ordine alle modalità di intervento dei Comuni e delle Regioni Campania e Basilicata nei casi di irreperibilità ed inerzia dei proprietari ed ai limiti del contributo da corrispondere ai sensi dell'art. 3, lett. d) del D.L. 26 novembre 1980, n. 776;

CHE le disposizioni succitate sono bisognevoli di integrazione per la parte che concerne le modalità esecutive e di precisazione per la parte che concerne l'intervento delle Pubbliche Amministrazioni;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

il preventivo della spesa, i certificati di acconto, ed il conto consuntivo dei lavori eseguiti sono redatti da liberi professionisti abilitati, di fiducia dei proprietari, o da tecnici pubblici dipendenti o da liberi professionisti abilitati incaricati dai Sindaci o dagli Assessori ai lavori pubblici quando essi, in caso di irreperibilità e di inerzia, si sostituiscono ai proprietari.

Per il caso che i lavori siano eseguiti a cura dei proprietari, la perizia ed il certificato di regolare esecuzione, asseverati mediante giuramento del tecnico incaricato, sostituiscono ogni altro adempimento ai fini dell'esecuzione dei lavori e per l'erogazione del contributo. Il proprietario trasmette al Comune la perizia dei lavori e comunica l'inizio e l'ultimazione degli stessi.

Nei casi previsti nelle ordinanze 10 dicembre 1980, n. 35/O e n. 36/O succitate, i Sindaci e l'Assessore ai lavori pubblici delle Regioni Campania e Basilicata sono gli Organi che si sostituiscono ai proprietari secondo i principi sulla gestione dell'affare altrui.

Per il caso che in via di sostituzione operino le Pubbliche Amministrazioni, le perizie dei lavori ed i certificati di regolare esecuzione sono approvati dal Sindaco o dall'Assessore Regionale ai lavori pubblici senza limite di importo ove non si ritenga di ricorrere all'ordinaria collaudazione.

Le procedure di cui al comma precedente si applicano anche ai lavori che le Pubbliche Amministrazioni delegate attuano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 e per la riattivazione dei pubblici servizi.

Napoli, li 17 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 58

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776;

PREMESSO che nelle Province di Avellino e Salerno della Regione Campania e nella Provincia di Potenza nella Regione Basilicata sono in corso di assegnazione o di utilizzazione numerosi alloggi realizzati a cura degli Istituti Autonomi per le Case Popolari;

CHE nelle Province anzidette delle Regioni Campania e Basilicata risultano non utilizzate dai proprietari né dati in locazione numerosi alloggi;

CONSIDERATO che gli ingenti danni prodotti dai terremoti del novembre 1980 hanno privato dell'abitazione numerosi cittadini che è urgente sistemare provvisoriamente utilizzando ogni disponibilità alloggiativa;

CHE prima di ricorrere a provvedimenti autoritativi a carico della proprietà privata è opportuno utilizzare le disponibilità abitative realizzate col contributo o con il concorso della finanza pubblica, a cura degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, od alla locazione degli alloggi di proprietà privata non utilizzati;

CHE occorre disporre in ordine al reperimento, alla custodia ed alla assegnazione degli alloggi realizzati a cura degli Istituti Autonomi per le Case Popolari ed al reperimento, alla custodia ed alla locazione delle abitazioni non utilizzate;

VISTA la propria ordinanza n. 31/O dell'8 dicembre 1980 e rilevata l'opportunità di procedere alla modifica della stessa;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

O R D I N A

l'ordinanza n. 31/O dell'8 dicembre 1980 è modificata come segue:

Art. 1

Nelle Province di Avellino e Salerno della Regione Campania e nella Provincia di Potenza della Regione Basilicata sono sospese le procedure per l'assegnazione degli alloggi realizzati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari con il concorso od il contributo dello Stato o della Regione, in qualunque fase o stadio siano pervenute, per la durata di mesi sei.

Per lo stesso periodo di mesi sei è sospesa la consegna agli aventi diritto degli alloggi già assegnati, realizzati dagli Istituti anzidetti con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione.

I Signori Prefetti delle Province di Aveilino Salerno e Potenza riceveranno dai Signori Presidenti degli Istituti Autonomi per le Case Popolari delle dette Province gli elenchi descrittivi con indicazione del numero dei vani, località, contrade, vie e numero civico degli immobili di cui all'articolo precedente e li trasmetteranno — tramite i Sindaci — alle Commissioni di cui al successivo articolo 3

Ove gli immobili in parola risultassero occupati senza titolo, i Signori Prefetti promuoveranno l'azione del rilascio da parte dei nuclei familiari che non rivestano la qualità di senzatetto a seguito dei terremoti del novembre 1980

Art 3

Gli alloggi di cui al precedente articolo 1 saranno assegnati in uso temporaneo e gratuito ai cittadini rimasti senza tetto a causa del predetto sisma

All'assegnazione temporanea degli alloggi provvederà una Commissione composta da un Magistrato, designato dal Presidente del Tribunale, che la presiede, dal Presidente del locale I A C P, dal Direttore del Centro Operativo Provinciale e dal Sindaco del Comune dove sono ubicati gli alloggi o da un suo delegato

L'assegnazione temporanea e gratuita avrà la durata di mesi sei e potrà essere prorogata dalla Commissione di cui al comma precedente

Per l'assegnazione degli alloggi di cui, trattasi la Commissione osserverà i seguenti criteri, al fine di procedere il più celermente possibile alla sistemazione dei senzatetto per i noti eventi calamitosi

1) Sono da considerarsi senzatetto per effetto dei terremoti del novembre 1980 le famiglie i cui alloggi risultano distrutti e non riattabili con le procedure previste nell'ordinanza commissariale n. 36/O del 10 dicembre 1980,

2) sistemazione in via prioritaria di senzatetto precariamente ricoverati in strutture pubbliche (scuole, palestre, Uffici Pubblici, ecc), in tende, in autovetture,

3) carichi familiari risultanti dai registri anagrafici della popolazione

Art 4

Ove per l'agibilità degli alloggi in parola si rendessero necessari allacciamenti alle reti idriche, elettriche, fognarie e varie provvederanno direttamente gli Enti proprietari o gestori degli impianti o reti principali. Ad altri eventuali lavori di completamento, nei limiti dell'irridispensabile per la abitabilità provvederanno gli Istituti Autonomi per le Case Popolari

Le spese di cui al comma precedente, liquidate per la congruità e la regolarità dell'esecuzione a cura dell'Ufficio Tecnico Enti, faranno carico a questo Commissariato Straordinario

Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari sono autorizzati ad effettuare i lavori di ripristino dell'agibilità delle unità immobiliari di loro proprietà o concesse a riscatto nei limiti di cui alla ordinanza commissariale n. 36/O del 10 dicembre 1980

A tal fine gli stessi possono chiedere a questo Commissariato l'autorizzazione all'eventuale recesso unilaterale dai contratti di appalto in corso o se ciò dovesse rendersi assolutamente necessario al fine di una sollecita ultimazione dei lavori di completamento o di riattivazione degli alloggi stessi. Le eventuali sospensioni dei lavori principali o degli appalti scorporati sono di forza maggiore agli effetti del I comma dell'art. 30 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

Art. 5

Per tramite di accertamenti ed informazioni assunte a mezzo dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Pubblica Sicurezza, dei Sindaci, dei Vigili Urbani ed anche delle Agenzie Immobiliari, i Sigg. Prefetti censiranno gli alloggi di proprietà privata non utilizzati dai proprietari né dati in locazione ed immediatamente disporranno per l'apposizione dei sigilli alle porte di ingresso degli stessi.

Gli alloggi così censiti saranno assegnati in locazione ai cittadini rimasti senza tetto a causa dei sismi del novembre 1980 direttamente dai Sindaci secondo i criteri di cui all'articolo 3.

La locazione avrà la durata di mesi sei e potrà essere prorogata.

Il prezzo corrispettivo sarà costituito dal canone di locazione calcolato secondo le norme vigenti.

La relativa spesa farà carico ai Fondi in gestione di questo Commissariato Straordinario del Governo.

Napoli, lì 19 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 61

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776;

VISTE le ordinanze 10 dicembre 1980, n. 35/O e n. 36/O, con le quali, per l'esecuzione di opere urgenti di riattazione delle abitazioni ai sensi dell'art. 3, lettera d) del D.L. succitato sono state, tra l'altro, approvate le norme tecniche di esecuzione ad esse allegate sotto la lettera « A »;

VISTA l'ordinanza 17 dicembre 1980, n. 54/N con la quale sono state, tra l'altro, recate disposizioni integrative alle citate ordinanze n. 35/O e 36/O;

CONSIDERATA l'opportunità di recare ulteriori integrazioni alle norme tecniche concernenti le opere urgenti per la riattazione delle abitazioni relativamente a quanto interessa gli archi, le volte e le murature recependo, all'uopo, le disposizioni del D.M. 3 marzo 1975;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Le norme tecniche di esecuzione approvate con le ordinanze 10 dicembre 1980 n. 35/O e n. 36/O e ad esse allegate sotto la lettera « A », sono integrate con le disposizioni di cui ai punti C.9.2 e C.9.3. delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche approvate con decreto 3 marzo 1975 del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro dell'Interno.

Napoli, 20 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 68

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTE le norme tecniche, allegate sotto la lettera « A » alle ordinanze 10 dicembre 1980, n. 35/0 e 36/0, con le quali è stato — tra l'altro — stabilito in L. 5.000.000 (cinquemilioni) l'importo massimo del contributo sulle spese relative a lavori di riattazione di abitazioni danneggiate a causa dei terremoti del novembre 1980 nei territori delle Regioni Campania e Basilicata;

VISTA l'ordinanza 20 dicembre 1980, n. 61/0, con la quale dette norme tecniche sono state integrante con quelle di cui ai paragrafi c.9.2. e c.9.3. del D.M. 3 marzo 1975;

CONSIDERATO che in relazione a quanto sopra appare opportuno elevare detto contributo fino al limite massimo di L. 10.000.000 (diecimilioni) per unità immobiliare;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

D I S P O N E

Per quanto espresso nella superiore narrativa è elevato fino a L. 10.000.000 (diecimilioni) per unità immobiliare l'importo massimo del contributo sulle spese relative a lavori di riattamento di abitazioni lievemente danneggiate a causa dei terremoti del novembre 1980 nei territori delle Regioni Campania e Basilicata.

Napoli, li 27 dicembre 1980

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 98

N. 83/AA.GG.5

PREMESSO che l'articolo 14/quinquies del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, prevede l'esonero dal servizio di quei dipendenti pubblici e privati che ricoprano la carica di amministratori dei Comuni disastriati o gravemente danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980;

RITENUTO che l'ambito di applicabilità della surrichiamata disposizione debba essere applicato anche agli amministratori degli enti ospedalieri esistenti nelle zone terremotate, avuto riguardo, soprattutto, alla delicatezza ed alla preminente importanza del compito da essi svolto;

VISTO l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, in deroga ad ogni vigente disposizione;

D I S P O N E

per i motivi indicati in premessa i dipendenti pubblici e privati che siano amministratori degli Enti ospedalieri, aventi sede nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, sono esonerati dal servizio, in deroga alle vigenti disposizioni, per la durata di TRE mesi, dal 20 gennaio 1981, limitatamente alle cariche di Presidente e Vice Presidente.

Napoli, li 17 gennaio 1981.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

I N D I C E P E R M A T E R I A

PARTE I

ORGANI DEL COMMISSARIATO

Decreto di nomina del Commissario Straordinario del Governo	Pag. 9
Vice Commissari	» 10
Ufficio di gabinetto	» 11
Ufficio stampa	» 11
Segreteria generale	» 11
Segreteria tecnica	» 11
Provveditori Regionali alle OO.PP. della Campania e della Basilicata	» 12
Dirigenti Uffici Speciali per il reinsediamento delle popolazioni	» 12
Consulenti del Commissario	» 12
Coordinatori	» 12
Presidente Comitato Tecnico Consultivo	» 12
Dirigente Sala Operativa Centrale Commissariale	» 12

PARTE II

DISPOSIZIONI IN VIGORE

CENTRI OPERATIVI

Ordinanza n. 16 del 4 dicembre 1980 - Centri operativi - Organizzazione e compiti	» 17
Ordinanza n. 43 del 12 dicembre 1980 - Integrazione ordinanza n. 16	» 19
Centri operativi provinciali - Dirigenti	» 20
Centri operativi di settore - Elenco	» 21

ACCERTAMENTI TECNICI SUGLI EDIFICI
RIATTAZIONE EDIFICI LIEVEMENTE DANNEGGIATI

Ordinanza n. 5 del 28 novembre 1980 - Accertamento condizioni staticità edifici pubblici - Incarico ai Sindaci	» 25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ordinanza n. 10 del 30 novembre 1980 - Provveditorati Regionali OO.PP. Accertamenti tecnici - Reclutamento e coordinamento personale	Pag. 26
Ordinanza n. 11 del 1° dicembre 1980 - Preside Facoltà Ingegneria - Verifica accertamenti tecnici	» 27
Ordinanza n. 15 del 3 dicembre 1980 - Accertamenti tecnici - Modelli di scheda	» 28
Ordinanza n. 24 del 5 dicembre 1980 - I.A.C.P. Verifiche condizioni staticità immobili	» 31
Ordinanza n. 38 del 12 dicembre 1980 - Modifica ordinanza n. 15 (accertamenti tecnici)	» 32
Ordinanza n. 62/bis del 22 dicembre 1980 - Accertamenti tecnici - Chiarimenti	» 33
Ordinanza n. 87 del 12 gennaio 1981 - Verifica condizioni fabbricati danneggiati - Responsabilità	» 35
Ordinanza n. 29 del 7 dicembre 1980 - Schema convenzione per compensi dovuti ai tecnici	» 36
Ordinanza n. 90 del 12 gennaio 1981 - Riattazione edifici danneggiati - Compensi ai tecnici	» 38
Ordinanza n. 94 del 17 gennaio 1981 - Accertamenti tecnici - Compensi	» 40
Ordinanza n. 30 dell'8 dicembre 1980 - Costituzione Commissione per redazione norme tecniche lavori riattazione edifici	» 41
Ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 - Riattazione fabbricati lievemente danneggiati - Norme tecniche e norme procedurali	» 42
Ordinanza n. 92 del 15 gennaio 1981 - Aziende agricole, artigiane, commerciali e turistiche - Estensione disciplina ordinanza n. 80	» 56
Ordinanza n. 103 del 22 gennaio 1981 - Nota esplicativa n. 1 dell'ordinanza n. 80	» 57
Ordinanza n. 104 del 24 gennaio 1981 - Presidenti Giunte Regionali - Coordinamento I.A.C.P. (ord. n. 80)	» 59
Ordinanza n. 107 del 27 gennaio 1981 - Cessione del «buono-contributo» in favore delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori di riattazione dei fabbricati lievemente danneggiati	» 60

INTERVENTI D'URGENZA PER NECESSITA' DI PUBBLICO INTERESSE

D. L. 12 aprile 1948, n. 1010	» 65
Ordinanza n. 12 del 1° dicembre 1980 - Sindaco di Potenza - Delega demolizioni	» 66
Ordinanza nn. 22/23 del 4 dicembre 1980 - Regione Basilicata - Assessorato LL.PP. - Interventi somma urgenza nelle Province di Matera e Potenza	» 67
Ordinanza n. 27 - Regione Campania - Assessorato LL.PP. - Interventi di somma urgenza nella Regione	» 68
Ordinanza n. 67 del 25 dicembre 1980 - Sindaco di Napoli - Incarico lavori D. L. 12 aprile 1948, n. 1010	» 69
Ordinanza n. 88 del 12 gennaio 1981 - I.A.C.P. Delega lavori D. L. 12 aprile 1948, n. 1010	» 70
Ordinanza n. 32 dell'8 dicembre 1980 - Sindaco di Vicenza - Delega per interventi urgenti nel Comune di Teora	» 71
Telegramma n. 2019 del 18 dicembre 1980 diretto ai Sindaci - Delega ex D. L. 12 aprile 1948, n. 1010	» 73
Elenco dei Comuni ai quali è stata conferita la delega ex D. L. 12 aprile 1948, n. 1010	» 74

A S S I S T E N Z A

Ordinanza n. 25 del 3 dicembre 1980 - Prefetti Repubblica - Autorizzazione a fornire vitto e alloggio ai terremotati trasferiti in altre località	» 81
Telegramma n. 203/ASS del 5 dicembre 1980 al Prefetto di Napoli - Autorizzazione ai Sindaci della Provincia di Napoli ad acquistare stufette, lampade etc.	» 82
Telegramma n. 761/ASS dell'11 dicembre 1980 ai Prefetti della Repubblica - Contributi alloggiativi giornalieri ai terremotati	» 83
Telegramma n. 1241/ASS del 13 dicembre 1980 ai Prefetti della Repubblica - Contributi alloggiativi ai terremotati	» 84

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Telegramma n. 2863/ASS del 21 dicembre 1980 ai Prefetti di Avellino, Salerno e Potenza - Contributi alloggiativi ai terremotati	Pag. 85
Telegramma n. 150/ASS del 22 gennaio 1981 ai Prefetti della Repubblica - Contributi alloggiativi ai terremotati - Limiti	» 86
Ordinanza n. 89 del 12 gennaio 1981 - Sistemazione alloggiativa autonoma - Contributo	» 87
Telegramma n. 89/O del 14 gennaio 1981 ai Prefetti della Repubblica - Chiarimenti all'ordinanza n. 89	» 88
Telegramma n. 125/ASS del 15 gennaio 1981 ai Prefetti - Chiarimenti all'ordinanza n. 89	» 89
Ordinanza n. 64 del 24 dicembre 1980 - Contributo agli ultrasessantenni delle Province di Avellino, Potenza e Salerno	» 90
Ordinanza n. 37 del 10 dicembre 1980 - Contributo per deceduti a favore conviventi superstiti	» 91
Ordinanza n. 63 del 25 dicembre 1980 - Contributo per la perdita di masserizie	» 93
Ordinanza n. 81 del 12 gennaio 1981 - Integrazione ordinanza n. 63 (mezzi di circolazione)	» 98
Circolare dell'11 gennaio 1981 - Procedure semplificative per la concessione dei contributi per decesso e per perdita masserizie	» 99
Ordinanza n. 12/N del 3 dicembre 1980 - Assunzione spesa viaggi all'estero a mezzo Alitalia	» 100
Ordinanza n. 40 del 12 dicembre 1980 - Modifica ordinanza n. 12/N (spesa viaggi all'estero a mezzo Alitalia)	» 101
Ordinanza n. 41 del 12 dicembre 1980 - Facilitazioni viaggio FF.SS. per lavoratori italiani provenienti dall'estero	» 102
Ordinanza n. 108 del 28 gennaio 1981 - Viaggi aerei e per ferrovia - Proroga benefici	» 103
Telegramma n. 242/ASS ai Sindaci - Offerta CEE di generi alimentari tramite AIMA	» 104
Nota n. 3479 del 24 dicembre 1980 ai Prefetti - Sistemazione precaria di minori in ricoveri di fortuna	» 105

SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DEI SENZA TETTO

Ordinanza n. 6 del 28 novembre 1980 - Piano acquisizione roulotte anche mediante requisizione	» 109
Ordinanza n. 57 del 17 dicembre 1980 - Containers	» 110
Ordinanza n. 7 del 28 novembre 1980 - Requisizione immobili proprietà privata - Delega al Sindaco di Napoli	» 111
Ordinanza n. 7/bis del 28 novembre 1980 - Requisizione immobili proprietà privata - Delega ai Sindaci delle province di Napoli, Avellino, Salerno e Potenza	» 112
Ordinanza n. 28 del 6 dicembre 1980 - Requisizione immobili di proprietà privata - Delega al Sindaco di Matera	» 113
Ordinanza n. 13 del 3 dicembre 1980 - Sindaco di Napoli - Incarico ricovero terremotati in alberghi a nord perimetro urbano	» 114
Ordinanza n. 60 del 20 dicembre 1980 - Delega al Sindaco di Napoli a stipulare convenzioni con alberghi di 2°, 3° e 4° categoria	» 115
Ordinanza n. 70 del 30 dicembre 1980 - Indennità requisizione e corrispettivi dovuti agli albergatori - Procedure	» 117
Telegramma n. 5505 del 7 gennaio 1981 ai Prefetti interessati - Precisazioni sull'ordinanza n. 70	» 119
Circolare n. 3503 del 24 dicembre 1980 - Eventuale utilizzazione fabbricati per civile abitazione realizzati abusivamente	» 120
Ordinanza n. 85 del 12 gennaio 1981 - Alloggi dell'IACP e privati non utilizzati - Modifiche precedenti ordinanze	» 122
Ordinanza n. 34 del 9 dicembre 1980 - Requisizione alloggi Baia Domizia	» 125
Ordinanza n. 44 dell'11 dicembre 1980 - Requisizione alloggi nella fascia costiera da Licola al Villaggio Coppola	» 128

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ordinanza n. 83 del 9 gennaio 1981 - Requisizione alloggi nella fascia costiera da Licola al Villaggio Coppola	Pag. 130
Ordinanza n. 83 dell'11 gennaio 1981 - Alloggi requisiti lungo la fascia costiera a nord di Napoli - Decadenza dal beneficio dell'assegnazione	» 132
Ordinanza n. 105 del 26 gennaio 1981 - Requisizione alloggi Bacoli	» 133
Ordinanza n. 69 del 29 dicembre 1980 - Reinsediamento popolazioni sinistrate	» 135
Nota dell'8 gennaio 1981 al Presidente della G. R. della Campania	» 138
Nota dell'8 gennaio 1981 al Presidente della G. R. della Basilicata	» 139
Nota n. 691 del 3 gennaio 1981 ai Prefetti delle province terremotate - (Chiarimenti ord. n. 69)	» 140
Lettera circolare n. 5/AA.GG. 1 del 7 gennaio 1981 ai Presidenti G. R. Campania e Basilicata, ai Prefetti di Napoli, Avellino, Salerno, Benevento e Potenza, ai Sindaci ed al COP - (Chiarimenti ord. n. 69)	» 142
Lettera circolare n. 5/AA.GG. del 19 gennaio 1981 diretta ai Sindaci delle Province di Potenza, Avellino e Salerno - (Chiarimenti ord. n. 69)	» 144
Approvazione schema di convenzione per la realizzazione di insediamenti provvisori	» 145
Ordinanza n. 110 del 28 gennaio 1981 - Reinsediamento popolazioni sinistrate - Autorizzazione agli uffici speciali regionali a perfezionare le concessioni	» 149
Ordinanza n. 95 del 17 gennaio 1981 - Costituzione Servizio coordinamento geologico	» 151
Ordinanza n. 95/a del 17 gennaio 1981 - Geologi insegnanti - Dispensa dal servizio	» 152
Ordinanza n. 65 del 23 dicembre 1980 - Costruzione prefabbricati nel Comune di Lioni a cura de « La Stampa »	» 154

AMMINISTRATORI ENTI PUBBLICI

Ordinanza n. 82 del 12 gennaio 1981 - Amministratori Enti Locali - Insegnanti precari - Esonero dal servizio	» 157
Ordinanza n. 101 del 26 gennaio 1981 - Amministratori Enti Pubblici - Esonero dal servizio: aspettativa	» 158

BENI DI INTERESSE ARCHITETTONICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO E STORICO

Ordinanza n. 46 del 13 dicembre 1980 - Soprintendenze della Campania - Assegnazione fondi	» 163
Ordinanza n. 74 del 2 gennaio 1981 - Salvaguardia e recupero stabili interesse architettonico etc. - Assegnazione fondi agli uffici periferici del Ministero Beni Culturali e Ambientali	» 165
Ordinanza n. 91 del 13 gennaio 1981 - Palazzo Filomarino - Sgombero	» 167

EDILIZIA SCOLASTICA

Ordinanza n. 66 del 25 dicembre 1980 - Delega al Rettore Università di Napoli per riattazione sedi universitarie	» 171
Ordinanza n. 93 del 17 gennaio 1981 - Amministrazioni Provinciali - Delega edilizia scolastica	» 172

S A N I T A'

Ordinanza n. 18 del 3 dicembre 1980 - Case di cura private - Ricovero infermi terremotati	» 175
Ordinanza n. 42 del 12 dicembre 1980 - Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero - Fabbisogno finanziario per assistenza	» 176
Ordinanza n. 51 del 17 dicembre 1980 - IACP - Problemi igienici	» 179
Ordinanza n. 52 del 17 dicembre 1980 - Edifici scolastici - Problemi igienici	» 180
Ordinanza n. 59 del 20 dicembre 1980 - Ticket per medicinali - Esenzione	» 181

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ordinanza n. 86 del 12 gennaio 1981 - Depositi medicinali nei Comuni delle zone terremotate - Soppressione	Pag. 182
Circolare n. 444/14 del 29 novembre 1980 - Problemi di profilassi e di sanità pubblica delle zone terremotate	» 183
Circolare n. 452/14 San. del 5 gennaio 1981 - Problemi di profilassi delle malattie infettive e parassitarie nelle zone terremotate	» 185
Circolare n. 722/14/San. del 12 gennaio 1981 - Notifica delle malattie infettive e contagiose a prevalente trasmissione oro-fecale	» 188
Ordinanza n. 17 del 3 dicembre 1980 - Cassa del Mezzogiorno - Ripristino acquedotti	» 190

CONTRATTI DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

Ordinanza n. 50 del 15 dicembre 1980 - Disciplina contratti di compravendite immobiliari	» 193
Telegramma n. 3494/1.26 del 24 dicembre 1980 diretto ai Conservatori ed agli Intendenti di Finanza concernente l'ordinanza n. 50	» 194
Ordinanza n. 100 del 21 gennaio 1981 - Modifica alla disciplina delle compravendite immobiliari	» 195

ARTIGIANATO, COMMERCIO ED AGRICOLTURA

Ordinanza n. 55 del 18 dicembre 1980 - Presidente G. R. Campania - Delega ai soli interventi urgenti in agricoltura e bestiame	» 199
Ordinanza n. 56 del 18 dicembre 1980 - Presidente G. R. Basilicata - Delega ai soli interventi urgenti in agricoltura e bestiame	» 200
Ordinanza n. 79 del 3 gennaio 1981 - Attività artigianali, commerciali e terziarie - Contributo per costruzione boxes	» 201
Ordinanza n. 84 dell'11 gennaio 1981 - Contributo in favore di imprese commerciali, artigiane e turistiche - Delega ai Sindaci	» 203
Ordinanza n. 96 del 17 gennaio 1981 - Interventi nei settori commercio e artigianato - Delega al Presidente della G. R. Campania	» 206
Ordinanza n. 97 del 17 gennaio 1981 - Interventi nei settori commercio e artigianato - Delega al Presidente della G. R. Basilicata	» 208

COMMISSIONI

Ordinanza n. 47 del 15 dicembre 1980 - OO.PP. Collegi Riuniti Principe di Napoli - Nomina Commissione tecnica per indagine sul crollo	» 213
Ordinanza n. 48 del 16 dicembre 1980 - Sostituzione componente della Commissione di cui all'ordinanza n. 47	» 214
Ordinanza n. 76 del 3 gennaio 1981 - Costituzione Comitato tecnico consultivo	» 215
Ordinanza n. 109 del 28 gennaio 1981 - Comitato tecnico consultivo - Integrazione	» 217
Ordinanza n. 62 del 22 dicembre 1980 - Costituzione Ufficio per elaborazione dati	» 218

V A R I E

Ordinanza n. 19 del 4 dicembre 1980 - Antenna 3 Lombardia - Sottoscrizione	» 221
Ordinanza n. 20 del 4 dicembre 1980 - Divieto rilascio interviste o comunicati	» 222
Ordinanza n. 39 del 12 dicembre 1980 - Distacco di personale tecnico delle Amministrazioni del Piemonte presso vari Comuni terremotati	» 223
Ordinanza n. 71 del 30 dicembre 1980 - Trasporto case prefabbricate	» 225
Ordinanza n. 82/bis dell'8 gennaio 1981 - ANAS - Richiesta mezzi	» 226

Ordinanza n. 99 del 17 gennaio 1981 - Amministrazioni Provinciali e Comunali delle Regioni Campania e Basilicata - Autorizzazione a contrarre nuovi mutui	Pag. 228
Ordinanza n. 111 del 29 gennaio 1981 - Amministrazioni Provinciali e Comunali delle Regioni Campania e Basilicata - Autorizzazione a contrarre nuovi mutui - Modifiche ord. n. 99	» 229
Ordinanza n. 102 del 22 gennaio 1981 - Interessi bancari - Disciplina	» 230
Circolare n. 141/Rag. del 14 gennaio 1981 - Gestione e rendicontazione somme erogate ai Presidenti delle Giunte Regionali, delle Amministrazioni Provinciali ed ai Sindaci	» 231

PARTE III

DISPOSIZIONI NON PIU' IN VIGORE

Ordinanza n. 21 del 4 dicembre 1980 - Amministratori Enti Locali - Esonero dal servizio	» 237
Ordinanza n. 31 dell'8 dicembre 1980 - Alloggi I.A.C.P. Avellino, Salerno e Potenza - Sospensione procedure assegnazione alloggi	» 238
Ordinanza n. 33 del 9 dicembre 1980 - Alloggi I.A.C.P. Napoli, Caserta e Benevento - Sospensione procedure assegnazione alloggi	» 240
Ordinanza n. 35 del 10 dicembre 1980 - Comune di Napoli - Contributi riattazione fabbricati lievemente danneggiati	» 242
Ordinanza n. 36 del 10 dicembre 1980 - Comuni Regioni Campania e Basilicata - Contributi riattazione fabbricati lievemente danneggiati	» 244
Allegati alle ordinanze nn. 35 e 36	» 246
Ordinanza n. 45 del 13 dicembre 1980 - Amministratori Enti Locali - Esonero dal servizio	» 248
Ordinanza n. 49 del 17 dicembre 1980 - Esonero servizio Presidenti e Consiglieri Amministrazioni provinciali	» 249
Ordinanza n. 53 del 17 dicembre 1980 - Lavori riattazione fabbricati - Chiarimenti	» 250
Ordinanza n. 54 del 17 dicembre 1980 - Integrazione ordinanze nn. 35 e 36 (riattazione fabbricati)	» 252
Ordinanza n. 58 del 19 dicembre 1980 - Alloggi I.A.C.P. Avellino, Salerno e Potenza - Sospensione procedure assegnazione alloggi - Modifiche	» 253
Ordinanza n. 61 del 20 dicembre 1980 - Integrazione norme tecniche per riattazione fabbricati	» 256
Ordinanza n. 68 del 27 dicembre 1980 - Contributo per riattazione fabbricati - Elevazione a L. 10.000.000	» 257
Ordinanza n. 98 del 17 gennaio 1981 - Amministratori Enti Ospedalieri - Esonero dal servizio	» 258

INDICE CRONOLOGICO DELLE ORDINANZE

	Pagina
1 Istituzione Centro Operativo di Castellammare di Stabia	n. p.
2 Istituzione Centro Operativo di Frattamaggiore	n. p.
3 Istituzione Centro Operativo di Torre del Greco	n. p.
4 Istituzione Centro Operativo di Nola	n. p.
5 Accertamento condizioni staticità edifici pubblici - Incarico ai Sindaci .	25
6 Acquisizione roulotte	109
7 Requisizione immobili proprietà privata - Delega al Sindaco di Napoli .	111
7/bis Requisizione immobili proprietà privata - Delega ai Sindaci delle Pro- vince di Napoli, Avellino, Salerno e Potenza	112
8 Presa in carico valori	n. p.
9 Incarico di servizio al Dott. Domenico Mainella presso l'Istituto di Geolo- gia e Geofisica dell'Università di Napoli	n. p.
10 Provveditorati Regionali OO.PP. - Accertamenti tecnici - Reclutamento e coordinamento personale	26
11 Preside Facoltà Ingegneria - Verifica accertamenti tecnici	27
12 Sindaco di Potenza - Delega demolizioni	66
12/N Assunzione spesa viaggi all'estero a mezzo Alitalia	100
13 Sindaco di Napoli - Incarico ricovero terremotati in alberghi a nord pe- rimetro urbano	114
14 Atto interno	n. p.
15 Accertamenti tecnici - Modelli di scheda	28
16 Centri Operativi - Organizzazione e compiti	17
17 Cassa del Mezzogiorno - Ripristino acquedotti	190
18 Case di Cura private - Ricovero infermi terremotati	175
19 Antenna 3 Lombardia - Sottoscrizione	221
20 Divieto rilascio interviste o comunicati	222
21 Amministratori Enti Locali - Esonero dal servizio	237

* n. p. = non pubblicati.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Pagina	
22	Regione Basilicata - Interventi somma urgenza nella provincia di Matera	67
23	Regione Basilicata - Interventi somma urgenza nella provincia di Potenza	67
24	I.A.C.P. - Verifiche condizioni staticità immobili	31
25	Prefetti Repubblica - Autorizzazione a fornire vitto ed alloggio ai terremotati trasferiti in altre località	81
26	Dott. E. Polizzi - Incarico coordinamento servizi sanitari	n. p.
27	Regione Campania - Assessorato LL.PP. - Interventi di somma urgenza nella Regione	68
28	Requisizioni immobili proprietà privata - Delega Sindaco di Matera	113
29	Schema convenzione per compensi dovuti ai tecnici	36
30	Costituzione Commissione per redazione norme tecniche lavori riattazione edifici	41
31	Alloggi I.A.C.P. Avellino - Salerno - Potenza - Sospensione procedure assegnazione alloggi	238
32	Sindaco di Vicenza - Delega per interventi urgenti nel Comune di Teora	71
33	Alloggi I.A.C.P. - Napoli, Caserta e Benevento - Sospensione procedure assegnazione alloggi	240
34	Requisizione alloggi Baia Domizia	125
35	Comune di Napoli - Contributi riattazione fabbricati lievemente danneggiati	242
36	Comuni Regioni Campania e Basilicata - Contributi riattazione fabbricati lievemente danneggiati	244
37	Contributo per deceduti a favore conviventi superstiti	91
38	Modifica ordinanza n. 15 (accertamenti tecnici)	32
39	Distacco di personale tecnico delle Amministrazioni del Piemonte presso vari Comuni terremotati	223
40	Modifica ordinanza n. 12/N (Spesa viaggi all'estero a mezzo Alitalia)	101
41	Facilitazioni viaggio FF.SS. per lavoratori italiani provenienti dall'estero	102
42	Rappresentanze Diplomatiche e Consolari Italiane all'Estero - Fabbisogno finanziario per assistenza	176
43	Integrazione ordinanza n. 16 (Centri operativi)	19
44	Requisizione alloggi nella fascia costiera da Licola a Vill. Coppola	128
45	Amministratori Enti Locali - Esonero dal servizio	248
46	Soprintendenze della Campania - Assegnazione fondi	163
47	OO.PP. Collegi Riuniti Principe di Napoli - Nomina Commissione Tecnica per indagine sul crollo	213
48	Sostituzione componente della Commissione di cui all'ordinanza 47	214
49	Esonero servizio Presidenti e Consiglieri Amministrazioni Provinciali	249
50	Disciplina contratti di compravendita immobiliare	193
51	I.A.C.P. - Problemi igienici	179
52	Edifici scolastici - Problemi igienici	180

* n. p. = non pubblicati.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Pagina	
53	Lavori di riattazione fabbricati - Chiarimenti	250
54	Integrazione ordinanze nn. 35 e 36 (Riattazione fabbricati)	252
55	Presidente Giunta Regionale Campania - Delega ai soli interventi urgenti in agricoltura e bestiame	199
56	Presidente Giunta Regionale Basilicata - Delega ai soli interventi urgenti in agricoltura e bestiame	200
57	Containers	110
58	Alloggi IACP Avellino, Salerno e Potenza - Sospensione procedure assegnazione alloggi - Modifiche	253
59	Ticket per medicinali - Esenzione	181
60	Delega al Sindaco di Napoli a stipulare convenzioni con alberghi di 2 ^a , 3 ^a e 4 ^a categoria	115
61	Integrazione norme tecniche per riattazione fabbricati	256
62	Costituzione Ufficio per la elaborazione dati	218
62 bis	Accertamenti tecnici - Chiarimenti	33
63	Contributo per la perdita di masserizie	93
64	Contributo agli ultrasessantenni delle province di Avellino, Potenza e Salerno	90
65	Costruzione prefabbricati nel Comune di Lioni a cura de « La Stampa »	154
66	Delega al Rettore Università Napoli per riattazione sedi universitarie .	171
67	Sindaco di Napoli - Incarico lavori D. L. 12 aprile 1948, n. 1010	69
68	Contributo per riattazione fabbricati - Elevazione a L. 10.000.000	257
69	Reinsediamento popolazioni sinistrate	135
70	Indennità requisizione e corrispettivi dovuti agli albergatori - Procedure	117
71	Trasporto case prefabbricate	225
72	Incarico economo	n. p.
73	Residui	n. p.
74	Salvaguardia e recupero stabili interesse architettonico, ecc. - Assegnazione fondi agli uffici periferici del Ministero Beni Culturali e Ambientali	165
75	Requisizione alloggi nella fascia costiera da Licola al Villaggio Coppola	130
76	Costituzione Comitato Tecnico Consultivo	215
77	Fabbisogno personale tecnico Ministero LL.PP.	n. p.
78	Uffici speciali regionali - Nomina Dirigenti	n. p.
79	Attività artigianali, commerciali e terziarie - Contributo per costruzione boxes	201
80	Riattazione fabbricati lievemente danneggiati - Norme tecniche e norme procedurali	42
81	Integrazione ordinanza n. 63 (mezzi di circolazione)	98
82	Amministratori Enti Locali - Insegnanti precari - Esonero dal servizio .	157
82 bis	ANAS - Richiesta mezzi	226

* n. p. = non pubblicati.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Pagina	
83	Alloggi requisiti lungo la fascia costiera a Nord di Napoli - Decadenza dal beneficio dell'assegnazione	132
84	Contributi in favore di imprese commerciali, artigiane e turistiche - Delega ai Sindaci	203
85	Alloggi dell'IACP e privati non utilizzati - Modifiche precedenti ordinanze	122
86	Depositi medicinali nei Comuni delle zone terremotate - Soppressione .	182
87	Verifica condizioni fabbricati danneggiati - Responsabilità	35
88	Istituto Autonomo Case Popolari - Delega lavori di cui al D.L. 12 aprile 1948, n. 1010	70
89	Sistemazione alloggiativa autonoma - Contributo	87
90	Riattazione edifici danneggiati - Compensi ai tecnici	38
91	Palazzo Filomarino - Sgombero	167
92	Aziende agricole, artigiane, commerciali e turistiche - Estensione disciplina ordinanza n. 80	56
93	Amministrazioni Provinciali - Delega edilizia scolastica	172
94	Accertamenti tecnici - Compensi	40
95	Costituzione Servizio Coordinamento Geologico	151
95/A	Geologi insegnanti - Dispensa dal servizio	152
96	Interventi nei settori Commercio ed Artigianato - Delega al Presidente della Giunta Regionale Campania	206
97	Interventi nei settori Commercio ed Artigianato. Delega al Presidente della Giunta Regionale Basilicata	208
98	Amministratori Enti Ospedalieri - Esonero dal servizio	258
99	Amm.ni Prov.li e Comunali delle Regioni Campania e Basilicata - Autorizzazione a contrarre nuovi mutui	228
100	Modifiche alla disciplina delle compravendite immobiliari	195
101	Amministratori Enti Pubblici - Esonero dal servizio: aspettativa	158
102	Interessi bancari - Disciplina	230
103	Nota esplicativa n. 1 dell'ordinanza n. 80	57
104	Presidenti Giunte Regionali - Coordinamento IACP (ord. n. 80)	59
105	Requisizione alloggi Bacoli	133
106	Intendenza di Finanza Salerno - Ufficio I.V.A. - Riattazione - Delega	n. p.
107	Cessione del «buono-contributo» in favore delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori di riattazione dei fabbricati lievemente danneggiati	60
108	Viaggi aerei e per ferrovia - Proroga benefici	103
109	Comitato Tecnico Consultivo - Integrazione	217
110	Reinsediamento popolazioni sinistrate - Autorizzazione agli uffici speciali regionali a perfezionare le concessioni	149
111	Amm.ni Prov.li e Comunali delle Regioni Campania e Basilicata - Autorizzazione a contrarre nuovi mutui - Modifiche ordinanza n. 99	229

* n. p. = non pubblicati.



Commissariato Straordinario
per le zone terremotate
della Campania e della Basilicata

PUBBLICAZIONE N. 3

ATTIVITA' DEL COMMISSARIATO

aggiornamento al 12 marzo 1981

Marzo 1981

S O M M A R I O

	Pagg. ———
CENTRI OPERATIVI	
ACCERTAMENTI TECNICI SUGLI EDIFICI - RIATTAZIONE EDIFICI LIEVEMENTE DANNEGGIATI »	9- 22
INTERVENTI D'URGENZA PER NECESSITA' DI PUBBLICO INTERESSE »	25- 35
ASSISTENZA »	39- 45
SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DEI SENZA TETTO . . . »	49- 66
AMMINISTRATORI ENTI PUBBLICI »	69
BENI DI INTERESSE ARCHITETTONICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO E STORICO »	73
EDILIZIA SCOLASTICA »	—————
SANITA' »	79- 91
CONTRATTI DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE . . . »	95
ARTIGIANATO, COMMERCIO ED AGRICOLTURA . . . »	99-100
COMMISSIONI »	103-106
RADIOAMATORI »	109-110
VARIE »	113-117

CENTRI OPERATIVI

ACCERTAMENTI TECNICI SUGLI EDIFICI
RIATTAZIONE EDIFICI LIEVEMENTE DANNEGGIATI

- Circolare del 3 febbraio 1981 - Superperizie.
- Circolare del 18 febbraio 1981 - Accredimento fondi connessi a lavori da carattere urgente ed inderogabile ai sensi del decreto legge n. 1010 del 12 aprile 1948.
- Ordinanza n. 140 del 21 febbraio 1981 - Lavori di riattazione di fabbricati lievemente danneggiati - Integrazione norme tecniche e procedurali.
- Ordinanza n. 143 del 2 marzo 1981 - Lavori pubblici e riattazione edifici urbani - Tariffe.
- Ordinanza n. 144 del 2 marzo 1981 - Domanda di contributo per la riattazione degli edifici lievemente danneggiati - Proroga dei termini.
- Ordinanza n. 151 del 9 marzo 1981 - Accertamento sulla staticità degli immobili - Compensi.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Napoli, 3 febbraio 1981

Ai Signori PREFETTI di

- NAPOLI
- AVELLINO
- BENEVENTO
- CASERTA
- MATERA
- POTENZA
- SALERNO

e, p. c.

Ai Signori PRESIDENTI DELLE GIUNTE REGIONALI DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA

- NAPOLI
- POTENZA

Ai Signori PROVVEDITORI REGIONALI ALLE OPERE PUBBLICHE DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA

- NAPOLI
- POTENZA

OGGETTO: Superperizie.

Pervengono a questo Commissariato numerose richieste di accertamenti tecnici di « secondo grado (detti "superperizie") », per edifici privati, pubblici o destinati a pubblici uffici; spesso le relative richieste non pongono in evidenza elementi aggiuntivi rispetto a quelli emersi in occasione delle prime verifiche, né apportano un contributo sostanziale per la compiuta conoscenza della natura ed entità dei danni al tessuto edilizio.

In ogni caso la legge n. 874 del 22 dicembre 1980, non prevede ulteriori controlli tecnici nei confronti delle determinazioni adottate a seguito delle prime perizie.

Peraltro, la vastità del territorio interessato e l'entità del patrimonio edilizio danneggiato, hanno reso estremamente difficoltoso il tentativo fatto di prevedere con criteri di generale attuazione, il già cennato supplemento di indagine.

Ciò premesso, a parziale modifica di quanto stabilito con i precedenti provvedimenti, si precisa che gli accertamenti validi ai fini di cui trattasi rimangono soltanto quelli previsti dalla Legge suindicata e, pertanto, non avranno corso, da parte di questo Commissariato, le richieste intese a promuovere le cennate superperizie.

Ai fini del giudizio di agibilità, e dei provvedimenti cautelativi da adottare, vanno conseguentemente ritenuti esecutivi gli esiti dei sopralluoghi curati dai tecnici comunali o circoscrizionali, ovvero da altri tecnici all'uopo incaricati; rimangono ovviamente salve le eventuali impugnative nelle competenti sedi da parte degli interessati e la facoltà di questo Commissariato di disporre, nei casi di notevole rilevanza, particolari accertamenti suppletivi il cui ricorso non sospende l'adozione dei citati provvedimenti cautelativi.

Le SS.LL. sono pregate di voler dare attuazione ed ampia diffusione alla presente.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 3839/1.19/NA

Napoli, 18 febbraio 1981

Al Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA CAMPANIA

— NAPOLI

Ai Signori PREFETTI di

— NAPOLI

— AVELLINO

— BENEVENTO

— CASERTA

— SALERNO

OGGETTO: Accredитamento fondi connessi a lavori da carattere urgente ed inderogabile ai sensi del decreto legge n. 1010 del 12 aprile 1948.

A seguito della delega affidata a codesto Ente per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui al decreto legge n. 1010 del 12 aprile 1948, è stata accreditata, con ordinativo n. 369 del 27 gennaio decorso, la somma di lire 10 miliardi.

In relazione, poi, ad analoga delega concessa ai Comuni di questa Regione, che ne hanno fatta richiesta, è stato accreditato, alle Prefetture, un primo acconto per gli importi a fianco di ciascuna di esse indicati, con riserva di accreditarne altri appena le stesse avranno segnalato l'ulteriore fabbisogno finanziario:

— AVELLINO	L. 22.186.000.000
— BENEVENTO	L. 8.319.000.000
— CASERTA	L. 1.850.000.000
— NAPOLI	L. 3.931.000.000
— SALERNO	L. 25.055.000.000

Per l'assegnazione di tali fondi ai Comuni si appalesa, ora, la necessità che le Prefetture provvedano solo dopo attenta valutazione di dettagliate relazioni, concernenti la natura dei lavori e gli importi relativi, acquisendo, ai fini di acclarare il tipo dei lavori e la quantificazione delle richieste di finanziamento, il parere dell'Ufficio Genio Civile.

A tal riguardo, si inviano le richieste dei Comuni sinora qui pervenute. Poiché le stesse attingono per lo più sia ai lavori di somma urgenza sia ai lavori di riattazione di abitazioni lieve-

mente danneggiate e sia, alle volte, a finanziamenti di altre opere, le SS. LL., al fine di evitare possibili errori, vorranno, segnalare ai Comuni l'opportunità che le richieste di finanziamento, corredate dalle relazioni innanzi indicate, vengano ripetute *distintamente* per ogni oggetto.

Attesa la circostanza che all'esecuzione dei lavori di cui al decreto legge n. 1010/1948, è stata delegata dapprima la Regione e in un secondo momento i Comuni che ne hanno fatta richiesta, si rende necessario, al fine di evitare, per errore, una duplice erogazione di somme per gli stessi lavori, *che l'Ufficio del Genio Civile*, nell'esprimere il parere richiestogli dalla Prefettura, effettui un preventivo confronto, con la documentazione relativa ai lavori eseguiti dalla Regione.

Nell'occasione, è necessario conoscere i lavori di somma urgenza che sono stati eseguiti, gratuitamente dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dall'Esercito, dalle Forze Armate straniere, da gruppi volontari autosufficienti o da colonne autosufficienti, di cui alcune operano tuttora, inviate in loco da Regioni, Province, Comuni, Società, Aziende ed Enti vari.

Al riguardo, sarebbe opportuno che *le Prefetture acquisissero*, anche per il tramite dei Centri Operativi Provinciali e dei Centri Operativi di Settore, *utile documentazione per ogni singola unità che ha operato o opera ancora*, ai fini di una quantificazione complessiva e della conoscenza precisa di coloro che sono intervenuti per l'esecuzione gratuita dei lavori di che trattasi, inviadone, qualora non ne sia in possesso, copia alla Regione.

In relazione, poi, alle opere urgenti a tutela della pubblica incolumità e di pubblico interesse, eseguite da privati o, nel caso che questi non vi avessero provveduto entro il termine di 72 ore assegnato, dai Sindaci, indicate alla lettera E) delle norme procedurali dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio decorso di questo Commissariato, si rappresenta la necessità, che i Prefetti previa richiesta ai Comuni facciano conoscere, con cortese sollecitudine, il relativo fabbisogno di fondi ai fini di disporre l'accreditamento.

Per quanto concerne, infine, l'assegnazione dei fondi, già preannunziati con nota n. 3301 del 6 gennaio corrente, per i lavori di riattazione delle abitazioni lievemente danneggiate, ai sensi dell'art. 3, lettera d) della legge n. 874 del 22 dicembre 1980, si fa presente che si va procedendo all'emissione degli ordinativi di pagamento man mano che le Prefetture riscontrano la richiesta telegrafica n. 80 del 17 gennaio scorso di questo Commissariato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 140

VISTA la propria ordinanza n. 80, in data 6 gennaio 1981, con la quale sono stati approvati e resi esecutivi i criteri e le norme tecniche e procedurali per l'esecuzione dei lavori di riattazione di fabbricati lievemente danneggiati a causa del sisma del 23 novembre 1980;

VISTO il successivo provvedimento n. 103, in data 22 gennaio 1981, contenente alcune precisazioni riguardanti la predetta ordinanza n. 80;

VISTA la propria ordinanza n. 107 del 27 gennaio 1981, con la quale sono state dettate norme particolari che consentano il trasferimento del contributo, di cui all'art. 3, (lettera d) della legge n. 874 del 22 dicembre 1980, in favore a ditte incaricate della esecuzione dei lavori in questione;

TENUTO conto che, da più parti, viene prospettata l'urgenza dell'emanazione di norme tecniche e procedurali esplicative ed integrative di quelle riportate nell'allegato al citato provvedimento n. 80;

SENTITI i consulenti tecnici di questo Commissariato;

D I S P O N E

Alle norme tecniche e procedurali, allegate alla predetta ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, viene aggiunto quanto segue:

1) Norme tecniche:

— dopo la voce A2) viene aggiunta la seguente voce A3).

Oltre alle categorie di lavoro previste dalle norme tecniche è consentito:

- a) la rifazione totale o parziale dei tetti, previa esecuzione di cordoli, ove non preesistenti, in conformità delle prescrizioni tecniche per le zone sismiche di cui ai punti « C.9.4. » e « C.9.8 » del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 marzo 1975;
- b) la rifazione anche integrale dei solai di copertura, nel rispetto delle norme tecniche per le zone sismiche di cui al punto « C.9.5. » del citato decreto;
- c) la rifazione parziale dei solai di calpestio in legno (interpiano) nel limite massimo del 30% della superficie totale dei solai in legno dell'unità immobiliare, in deroga al predetto punto « C.9.5. » del decreto Ministeriale in argomento.

2) Norme procedurali:

— dopo la voce B5) viene aggiunta la seguente voce B6).

I compiti salienti delle Commissioni tecniche comunali, di cui all'art. 3 (7 capoverso) della legge n. 874, consistono, in linea di massima, nell'accertamento:

- a) che la perizia comprenda tutti gli elaborati indicati ai punti C 1) e C 2);
- b) che i lavori periziati siano quelli indicati nelle norme tecniche dell'ordinanza n. 80 e successive note esplicative;
- c) che l'entità del danno riportato dal fabbricato oggetto di perizia rientri sotto il titolo « entità del danno » ai punti 3), 4) e 5) delle schede A e B allegate alle ordinanze n. 15 del 3 dicembre 1980 e precisamente:
 - 3) lieve — abitabile — da riparare;
 - 4) notevole — da sgomberare parzialmente. — riparabile;
 - 5) grave — da sgomberare — riparabile.

La Commissione, in mancanza di dette schede, deve procedere direttamente all'accertamento del danno;

- d) che i prezzi unitari delle singole categorie di lavoro, previste in perizia, siano quelli indicati nell'ordinanza 80 e successive istruzioni ed integrazioni;
- e) che la spesa massima ammissibile a contributo, tra lavori condominiali e particolari, sia contenuta nel limite di L. 10 milioni per unità abitativa, professionale, commerciale, artigiana e turistica — esenzione da I.V.A. ai sensi dell'art. 5 della legge n. 875 del 22 dicembre 1980 — al netto delle spese generali del committente e delle competenze professionali così come indicato nell'ordinanza n. 90 del 12 gennaio 1981.

La Commissione, quindi, constatata l'ammissibilità della perizia, appone il visto di competenza sugli atti presentati e restituisce al richiedente una copia vistata (anche con rettifiche) di detta perizia, unitamente al buono acconto, consentendo l'inizio dei lavori.

Napoli, 21 febbraio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 143

VISTO che per l'esecuzione dei lavori pubblici e di quelli finalizzati alla riattazione degli edifici urbani in genere, si è fatto ricorso per il territorio della Regione Campania, ai prezzi unitari della tariffa del Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Campania, in vigore allo 1 gennaio 1980, aumentate del 30% al fine di adeguarli all'1 gennaio 1981, e — limitatamente al campo di intervento con opere per riattazione, puntellamento e consolidamento di cui all'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, e successive modificazioni ed integrazioni — di un ulteriore 30% a causa della varietà e frammentarietà degli interventi;

VISTO che detta tariffa, in pratica, ha evidenziato delle lacune per l'assenza o inadeguata descrizione di alcune voci, con riferimento alla peculiarità di taluni interventi propri del momento;

VISTE le proposte formulate dall'apposita Commissione Tecnica all'uopo interessata dal Commissario Straordinario presso il Provveditore Regionale dalle OO.PP. della Campania composta da esperti del Provveditorato, della Regione Campania, del Comune di Napoli, delle Categorie professionali ed imprenditoriali e degli Ordini professionali;

RITENUTO di dover prendere atto delle conclusioni di detti lavori ai fini dell'integrazione delle tariffe sopraindicate;

Con i poteri che ne derivano dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

D I S P O N E

Le proposte di integrazione della tariffa dei prezzi unitari del Provveditorato alle OO.PP. della Campania, valida al 1° gennaio 1980, riportate nell'allegato documento (allegato A) sono approvate e pertanto hanno immediata applicazione nella redazione delle perizie dei lavori di riparazione di fabbricati sia privati che pubblici e di edifici di culto ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981 e successive modificazioni o integrazioni.

Napoli, 2 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

Allegato « A » all'Ordinanza n. 143



Ministero dei Lavori Pubblici

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA - NAPOLI

Prot. n. 97/USP

Napoli, 25 febbraio 1981

VERBALE DI RIUNIONE PER DETERMINAZIONE PREZZI

In dipendenza del mandato conferito dal Commissario Straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata al Provveditore alle OO.PP. per la Campania dott. ing. Paolo Martuscelli per la formazione dei prezzi unitari non riportati nella tariffa del Provveditorato alle OO.PP. per la Campania in vigore dall'1 gennaio 1980, ma occorrenti per la redazione delle perizie di riparazione di fabbricati della Campania in applicazione dell'ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981 e successive, il giorno 19 febbraio 1981 si sono riuniti presso il Provveditorato alle OO.PP. di Napoli i Signori:

- Dott. Ing. Paolo MARTUSCELLI *Provveditore alle OO.PP. per la Campania;*
- Dott. Ing. Bruno LIVIERA ZUGIANI *Capo del Servizio Tecnico del Provveditorato alle OO.PP. per la Campania;*
- Dott. Ing. Guido COPPOLA *Servizio LL.PP. della Regione Campania;*
- Dott. Ing. Achille MELLONI *Ingegnere Capo del Comune di Napoli;*
- Dott. Ing. Giuseppe DE MARINIS *Comune di Napoli;*
- Geom. Giovanni TOLVO *Comune di Napoli;*
- Dott. Ing. Bruno BRANCACCIO *Associazione Regionale Costruttori;*
- Dott. Ciro RODRIGUEZ *Direttore dell'Associazione Regionale Costruttori;*
- Dott. Ing. Amedeo MARENGA *Ingegnere Capo del Provveditorato alle OO.PP. per la Campania;*
- Dott. Ing. Domenico FREDA *Associazione Costruttori - Napoli;*
- Dott. Ing. Matteo DE MARINO *Consigliere dell'Ordine Ingegneri;*
- Geom. Gennaro GORGA *Genio Civile Regionale - Napoli*

Dopo approfondito esame dei prezzi approntati dalla Consulta dell'Ordine degli Ingegneri e dal Comune di Napoli, visto inoltre le tariffe aggiornate dell'Ufficio del Genio Civile di Potenza, nonché le tabelle dei costi elementari rilevati dalla Commissione regionale della Campania per il rilevamento dei costi dei materiali, dei trasporti e dei noli istituita con circolare del Ministero dei LL.PP. n. 505 del 28 gennaio 1977, sono stati determinati i seguenti prezzi da applicare nelle perizie di riparazione da eseguire in Campania:

- 1) demolizione parziale di fabbricato o manufatto eseguito a mano escluso l'impiego di qualsiasi mezzo meccanico, compreso la discesa dei materiali di risulta ed il loro accatastamento, misurata per il volume effettivo delle parti demolite (murature di pietrame, di tufo, di calcestruzzo, di mattoni, miste; archi e solai di qualsiasi tipo; tramezzi, ecc.) per altezza fino a m. 4 dal piano stradale o di campagna, escluso i ponteggi che saranno pagati a parte, al m³ L. 30.000

- 2) sovrapprezzo alla demolizione parziale di fabbricato e di manufatto, per ogni metro di maggiore altezza compreso tra i m. 4 e la quota media della porzione di fabbricato da demolire per ogni m³ L. 8.000
- 3) perforazione con attrezzatura a rotazione in muratura di tufo:
 - a) diametro da mm. 31 a mm. 35 e lunghezza fino a m. 3 al m. L. 24.000
 - b) diametro da mm. 36 a 45 e lunghezza fino a m. 15 al m. L. 40.000
 - c) diametro da mm. 46 a 65 e lunghezza fino a m. 20 al m. L. 60.000
- 4) perforazione con attrezzatura a rotazione in muratura di pietrame o mista o mattoni:
 - a) diametro da mm. 31 a 35 e lunghezza fino a m. 3 al m. L. 66.000
 - b) diametro da mm. 36 a mm. 45 e lunghezza fino a m. 15 al m. L. 80.000
 - c) diametro da mm. 46 a mm. 65 e lunghezza fino a m. 20 al m. L. 90.000
- 5) consolidamento di muratura di tufo a qualsiasi altezza, mediante iniezioni di malta di cemento a pressione in quantità non inferiore a q.li 2,4 per mc. di muratura eseguita a mezzo di gruppo miscelatore, pompa, tubazione di mandata, apparecchio di controllo ed accessori, compreso perforazioni di diametro fino a 40 mm. e per complessivi m. 4,00, il lavaggio a pressione, la fornitura del cemento e dell'acqua, l'applicazione dei tubetti filettati ed ogni onere e magistero escluso ponteggio
— al metro cubo di muratura, consolidata, misurata lungo il perimetro delle iniezioni a mc. L. 128.000
- 6) rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo o di pietrame con malta di cemento compreso scarnificazione e pulizia al mq. L. 6.500
- 7) sovrapprezzo al consolidamento di muratura di tufo a qualsiasi altezza con iniezioni di malta di cemento per l'impiego di additivo antiritiro e fluidificante, quando necessari, in misura non inferiore a complessivi Kg. 1.5 al mc. L. 6.000
- 8) riparazione di lesione in strutture di c.a. mediante iniezioni con resine epossidiche di tipo idoneo, senza solventi a bassa viscosità ed a rapido indurimento, previa spicconatura d'intonaco, spazzolatura delle superfici da trattare, pulitura e lavaggio delle parti scoperte, la applicazione degli iniettori, la stuccatura della fessurazione, l'asportazione degli iniettori mediante mola e smeriglio, compreso ogni onere per ogni cm. L. 2.300
- 9) sigillatura di lesione in strutture di c.a. mediante impiego di malta epossidica di tipo idoneo, previa spicconatura d'intonaco, spazzolatura della superficie da trattare, taglio a punta di diamante, pulitura a pressione, lavaggio delle parti scoperte al cm. L. 600
- 10) sigillatura di fessurazione di tompani, mediante impiego di malta sielastica iniettata con pistola a cremagliera o a mano, previa apertura e pulizia della lesione, escluso andito e ponteggi al metro sigillato L. 6.600
- 11) formazione di traccia in muratura di tufo o di mattoni per la posa di tiranti, compreso demolizione, riparazione delle parti smosse, stuccatura con malta di cemento, compreso trasporto a rifiuto del materiale demolito, per passaggio di tiranti al metro di traccia L. 4.000
- 12) rinforzo di strutture in c.a. mediante placcaggio a pressione con lastre di acciaio di spessore 3 mm. su superfici già risanate, previa spazzolatura e sabbiatura delle superfici, rasatura a spatola di malta epossidica tixotropica della struttura e spalmatura con la stessa malta

dell'elemento di rinforzo, compreso la fornitura delle lastre di acciaio debitamente sagomate, l'impiego di martinetti, cunei, tasselli ed escluso solo anditi e ponteggi

a mq. di lastra di acciaio applicata L. 300.000

- 13) rinforzo di pilastro in c.a. con conservazione della sezione originaria eseguito con l'impiego di malta cementizia antiritiro tipo « EMACO » o similare, previa spicconatura d'intonaco e della parte degradata della struttura, pulizia della superficie, ripristino con saldatura ed eventuale aggiunta dell'armatura metallica (pagata a parte) e l'eventuale iniezione nelle lesioni presenti con resine epossidiche (pagata a parte) al mq. di superficie L. 68.000
- 14) rinforzo di pilastro in c.a. con aumento della dimensione della sezione originaria eseguita con l'impiego di malta cementizia antiritiro tipo « EMACO » o similare, previa spicconatura d'intonaco e della parte degradata della struttura, pulizia della superficie, ripristino con saldatura ed eventuale aggiunta dell'armatura metallica (pagata a parte) e l'eventuale iniezione nelle lesioni presenti con resine epossidiche (pagate a parte) al mq. di superficie originaria L. 98.000

N O L I

— Autocarro:

da 60 a 80 quintali	ad ora	L. 22.000
da 80 a 100 quintali	»	L. 28.000
da 100 a 180 quintali	»	L. 39.000
da 180 a 300 quintali	»	L. 45.000

— Escavatore gommato o cingolato:

fino a 100 HP	»	L. 34.000
fino a 140 HP	»	L. 41.000
fino a 195 HP	»	L. 60.000

— Bulldozer:

da 100 a 120 HP	»	L. 29.000
da 120 a 150 HP	»	L. 40.000
da 150 a 200 HP	»	L. 55.000

— Pala meccanica:

fino a 50 HP	»	L. 23.000
da 50 a 100 HP	»	L. 28.000
da 100 a 130 HP	»	L. 31.500
da 130 a 160 HP	»	L. 43.800
oltre i 160 HP	»	L. 45.800

— Pala meccanica gommata:		
fino a 50 HP	ad ora	L. 25.000
da 50 a 100 HP	»	L. 30.500
da 100 a 130 HP	»	L. 34.000
da 130 a 160 HP	»	L. 47.000
oltre i 160 HP	»	L. 49.500
— Gru semovente:	»	L. 27.000
portata 16 T - sbraccio 20 m.		
— Autogru		
fino a 25 T - sbraccio 20 m.	»	L. 36.700
da 25 a 50 T - sbraccio 20 m.	»	L. 68.000
— Dumper: 50 HP 3.60 m ³	»	L. 20.700
— Rullo compressore 14-18 T	»	L. 23.500
— Martello demolitore	»	L. 17.000
— Piattaforma Zenit: fino a 35 m. portata 10 q.li	»	L. 37.000
— Rullo vibrante: 4-5 T	»	L. 20.000

Per i prezzi dei noli su indicati sono annesse le seguenti maggiorazioni per Provincia:

- 1) AVELLINO aumento del 15%
- 2) SALERNO aumento del 10%
- 3) BENEVENTO aumento del 5%
- 4) CASERTA aumento del 5%
- 5) NAPOLI nessun aumento

MATERIALI A PIE' D'OPERA

Cemento 425	q.le L. 9.500
Cemento 325	q.le L. 8.600

LA COMMISSIONE

firmato

Dr. Ing. P. Martuscelli
Dr. Ing. B. Liviera Zugiani
Dr. Ing. G. Coppola
Dr. Ing. A. Melloni
Dr. Ing. G. De Marinis
Geom. G. Tolvo
Dr. Ing. B. Brancaccio
Dr. C. Rodriguez
Dr. Ing. A. Marenga
Dr. Ing. D. Freda
Dr. Ing. M. De Marino
Geom. G. Gorga



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 144

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874, che all'art. 4/ter (inserito proprio in sede di conversione in legge del D.L. 26 novembre 1980, n. 776) fissa in 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore della norma, il termine entro il quale il proprietario degli immobili riattabili può presentare domanda di contributo;

CONSIDERATO che, con successivi provvedimenti, e più segnatamente con l'art. 3 del D.L. 31 gennaio 1981, n. 11, è stato fornito uno strumento che consente di fronteggiare, attraverso l'immediata potestà da conferire al Sindaco, i casi di eccezionale urgenza, anche senza attendere il decorso del termine di cui sopra;

RITENUTO che la materia della riattazione degli immobili è stata disciplinata da questo Commissariato con ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, alla quale hanno fatto seguito nel tempo: la nota esplicativa n. 1 del 22 gennaio 1981, l'ordinanza n. 107 del 27 gennaio 1981, riguardante il sistema dei pagamenti del buono contributo ed infine l'ordinanza n. 140 in data 21 febbraio 1981, con la quale, dopo non facili approfondimenti tecnici, si è ritenuto di poter inserire nella fascia dei lavori consentiti nel tipo di interventi in esame talune opere specifiche, particolarmente richieste soprattutto con riferimento alla dominante tipologia delle costruzioni da riparare, propria di alcune zone danneggiate (solai a volta ecc.);

ATTESO che, con ordinanza n. 92 del 15 gennaio 1981, sono stati estesi, in quanto applicabili, agli immobili ove operano aziende agricole, singole o associate, artigiane, commerciali e turistiche i criteri e le norme di cui all'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981;

ATTESO, altresì, che con ordinanza n. 139 del 20 febbraio 1981, sono stati estesi i criteri delle ordinanze n. 80 e 92 sopracitate all'esecuzione delle opere urgenti di riattazione degli immobili adibiti a sedi di attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonché a sedi di partiti o di sindacati;

RITENUTO che di recente è stato possibile superare proprio con l'ordinanza odierna n. 143 talune difficoltà insorte a proposito delle voci, dei relativi prezzi e delle tariffe inserite nei prezziari dei due Provveditorati alle OO.PP. di Napoli e di Potenza;

— che per il complesso dei problemi che si desumono dalle considerazioni esposte una notevole quantità di perizie di interventi non è stata portata a termine dai tecnici all'uopo incaricati e che i relativi adempimenti potranno essere conclusi nei giorni successivi, ma sicuramente non entro i termini previsti dall'art. 4/ter della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

RITENUTO, altresì, che a rendere ancora più problematica la situazione è intervenuto un momento di incertezza in base alla quale da talune fonti è stata, forse incautamente, diffusa la notizia secondo la quale l'art. 1 del già citato D.L. n. 11 opererebbe anche sui termini in questione;

CONSIDERATO che per quanto su esposto e nell'intento di evitare il notevole disagio generale che si verrebbe a determinare è necessario fissare un ulteriore termine perentorio per tale adempimento;

CON i poteri di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

D I S P O N E

il termine entro il quale il proprietario di immobili riattabili, ai sensi delle già citate ordinanze n. 80 del 6 gennaio 1981, n. 92 del 15 gennaio 1981 e n. 139 del 20 febbraio 1981 e delle successive integrazioni e modificazioni, può presentare la domanda di contributo viene prorogato al 31 marzo 1981.

Le domande di cui trattasi dovranno pervenire ai competenti Uffici, con la relativa documentazione, entro la data suindicata.

Napoli, 2 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 151

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTE le proprie ordinanze nn. 5 del 28 novembre 1980, 10 del 30 novembre 1980, 15 del 3 dicembre 1980, 87 del 12 gennaio 1981 e 94 del 17 gennaio 1981, con le quali sono stati conferiti incarichi a liberi professionisti iscritti all'albo degli ingegneri, architetti, geometri, periti edili, ecc. per la esecuzione di accertamenti sulla staticità degli immobili danneggiati dal sisma del novembre 1980;

VISTE le proprie ordinanze n. 29 del 7 dicembre 1980 e n. 94 del 17 gennaio 1981 che fissano il compenso spettante ai liberi professionisti che hanno eseguito il coordinamento e gli accertamenti suindicati;

CONSIDERATO che, per detti incarichi, sono stati utilizzati anche funzionari di pubbliche amministrazioni e di Enti pubblici che hanno regolarmente prestato la loro opera anche e soprattutto oltre il normale orario d'ufficio e nelle giornate festive;

RAVVISATA l'opportunità di stabilire, anche sulla base delle disposizioni vigenti, il compenso dovuto al personale statale e di enti pubblici, docenti e altri professionisti aventi un rapporto di lavoro dipendente con amministrazioni pubbliche;

RITENUTO di dover determinare l'aliquota di riduzione per l'attività libero-professionale, espletata dal personale predetto in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 62 - 4° comma del R.D. 25 ottobre 1925, n. 2537, avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

per l'attività libero professionale espletata dal personale indicato in premessa, in deroga allo art. 21 della legge 15 gennaio 1973, n. 734, la riduzione sui compensi stabiliti dalle ordinanze n. 29 e 94 rispettivamente del 7 dicembre 1980 e 17 gennaio 1981 è elevata al 50%.

I Sindaci o loro delegati attesteranno il numero delle schede compilate dai vari professionisti che hanno eseguito gli accertamenti indicati in premessa, ovvero l'attività di coordinamento considerata dall'ordinanza n. 94 del 17 gennaio 1981.

In caso di difficoltà dichiarata dai Sindaci, gli stessi possono autorizzare il pagamento su presentazione di dichiarazione di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Al pagamento di detti compensi provvederà il Provveditorato alle Opere Pubbliche delle Regioni Campania e Basilicata, limitatamente agli incarichi da questi conferiti.

Napoli, 9 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

INTERVENTI D'URGENZA
PER NECESSITA' DI PUBBLICO INTERESSE

- Ordinanza n. 117 del 4 febbraio 1981 - Lavori urgenti - Modifiche alla normativa ordinaria vigente.
- Ordinanza n. 139 del 20 febbraio 1981 - Riattazione degli immobili lievemente danneggiati - Estensione dei criteri ad Enti sociali.
- Ordinanza telegrafica n. 4502/1.15 del 20 febbraio 1981 - Lavori somma urgenza D.L. 12 aprile 1948, n. 1010.
- Ordinanza telegrafica n. 4502/1.15 del 5 marzo 1981 - Lavori somma urgenza D.L. 12 aprile 1948, n. 1010 - Precisazioni.
- Ordinanza n. 148 del 9 marzo 1981 - Revoca ordinanza n. 117 del 4 febbraio 1981.
- Ordinanza telegrafica n. 6155/1.19 del 12 marzo 1981 - Demolizioni edifici - Sopralluogo tecnico.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 117

*Revocata
Con osol 14 del 9/3/81*

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO l'art. 18 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;

VISTO il D.L. 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136;

VISTO l'art. 8 del D.L. 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 gennaio 1969, n. 7, con il quale è stata prevista la possibilità di eseguire lavori urgenti ed indifferibili a carattere definitivo quando, in seguito ad accertamenti tecnici, la spesa relativa non superi di oltre il 25% quella occorrente per l'esecuzione dei lavori a carattere provvisorio;

CONSIDERATO che, a causa del sisma del novembre 1980, le opere pubbliche hanno subito gravi e generalizzati danni che richiedono l'urgente intervento anche per il permanere di situazioni di pericolo;

RITENUTO che l'urgenza imposta dalla situazione da affrontare, anche in relazione alla evoluzione dei costi richiede l'adeguamento di taluni rapporti e limitazioni previsti dalla normativa vigente (tempo occorrente per gli interventi definitivi; ingente materiale richiesto per opere provvisorie immobilizzato per lunghi periodi e conseguente disagio anche per la viabilità; ecc.);

RAVVISATA, in tale ambito anche l'opportunità di rivedere i limiti di competenza in materia di interventi urgenti al fine di rendere rapidamente operante l'azione di salvaguardia della incolumità pubblica negli edifici di proprietà dello Stato e di Culto danneggiati dal sisma del novembre 1980;

CONSIDERATA, infine, la necessità di aggiornare taluni termini previsti dalla legislazione vigente al fine di renderli compatibili con il volume di attività da completarsi dagli uffici periferici competenti;

AVVALENDOSI dei poteri dell'art. 1 del D. L. n. 776/80 ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

D I S P O N E

1) Il termine di cui all'art. 70 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, è stabilito in 30 giorni.

2) Per i lavori urgenti e tendenti alla salvaguardia della incolumità pubblica negli edifici di proprietà dello Stato e del Culto danneggiati dal sisma, i limiti di competenza di cui all'art. 18 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, sono elevati, per l'Ingegnere capo, a 300 milioni e, per il parere del Comitato Tecnico-Amministrativo, a L. 500.000.000.

3) Per i lavori di pronto intervento,, il limite di cui all'art. 8 del D.L. 18 dicembre 1968, n. 1233, è elevato al 40%.

4) Per gli interventi urgenti di cui sopra, i Proveditori alle OO. PP. ed i Sovrintendenti del Ministero dei Beni Culturali, della Campania e Basilicata, possono ricorrere alla trattativa privata indipendentemente dalla entità dei lavori da eseguire, con imprese prescelte secondo la normativa in vigore.

I Proveditori alle OO. PP. ed i Sovrintendenti, in sede di assegnazione dei lavori di somma urgenza di cui trattasi, si attiveranno in modo da ottenere le migliori condizioni possibili anche con congrui ribassi sui prezzi previsti in perizia.

La presente ordinanza cessa di avere effetto il 30 giugno 1981.

Napoli, 4 febbraio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 139

CONSIDERATO:

— che con ordinanza n. 80, in data 6 gennaio 1981, sono stati disposti piccoli interventi per la riattazione di abitazioni lievemente danneggiate, in conseguenza del sisma del 23 novembre 1980, ai fini della loro rapida riutilizzazione;

— che con successiva ordinanza n. 92, in data 15 gennaio 1981, sono stati estesi, in quanto applicabili, i criteri e le norme tecniche e procedurali, di cui al predetto provvedimento, agli immobili ove operano aziende agricole, singole o associate, artigiane, commerciali e turistiche;

— che con la medesima sono stati dichiarati destinatari dei contributi i titolari delle aziende agricole, singole o associate, artigiane, commerciali e turistiche che operano negli immobili da riattare;

— che le Associazioni del tempo libero riconosciute a livello nazionale ed Enti di promozione sportiva hanno chiesto che quest'ultimo criterio venga esteso agli immobili urbani adibiti a sede delle attività di cui al I comma dell'articolo 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (« ricreative, assistenziali, culturali, e scolastiche, nonché a sede di partiti e sindacati »);

RITENUTO che l'oggetto della richiesta rientri tra le finalità di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 per l'avvio della ripresa civile e sociale dei territori danneggiati dai noti eventi sismici;

RITENUTO pertanto, di dover aderire a tale istanza, con alcune raccomandazioni e disposizioni;

AVVALENDOSI dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa vigente norma;

VISTO il D. L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

D I S P O N E

Per l'esecuzione delle opere urgenti di riattazione degli immobili adibiti a sedi di attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonché a sedi di partiti o di sindacati, si applicano, per quanto compatibili, i criteri di cui alle ordinanze n. 80 e 92 rispettivamente in data 6 e 15 gennaio 1981.

Per la concessione dei contributi, il cui singolo ammontare non potrà superare la somma di L. 10.000.000, relativi ai predetti lavori è necessario:

- a) che gli istanti rappresentino sodalizi, organizzazioni o associazioni o enti similari, riconosciuti a livello nazionale o la cui attività sia comunque autorizzata a carattere locale e, in quest'ultimo caso, che sia stato adottato apposito provvedimento da parte della competente autorità amministrativa;

- b) che sia allegata all'istanza apposita attestazione del Sindaco del Comune nel quale ha sede l'immobile, da cui risulti l'attività svolta e l'inagibilità dell'immobile stesso;
- c) che sia intervenuta ordinanza di sgombero dei locali a seguito di dichiarazione di inagibilità conseguente al sisma del novembre 1980.

I destinatari sono, altresì, tenuti a partecipare alle eventuali spese per la riparazione delle parti condominiali, ove esistano, secondo i criteri dettati con la citata ordinanza n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ove i medesimi non chiedano la concessione del contributo entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1980, n. 874 i proprietari degli immobili si possono loro sostituire, giovandosi delle provvidenze di cui alla presente ordinanza e con le procedure in essa richiamate.

Napoli, 20 febbraio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza telegrafica

Napoli, 20 febbraio 1981

a mano

At Signor PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE DELLA
CAMPANIA

— NAPOLI

At Signor PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE DELLA
BASILICATA

— POTENZA

At Signor ASSESSORE REGIONA-
LE AI LAVORI PUBBLICI - RE-
GIONE CAMPANIA

— NAPOLI

At Signor ASSESSORE REGIONA-
LE AI LAVORI PUBBLICI - RE-
GIONE BASILICATA

— POTENZA

At SINDACI DEI COMUNI DELLE
REGIONI CAMPANIA E BASILI-
CATA

— LORO SEDI

et conoscenza:

At Signori PREFETTI

— AVELLINO
— BENEVENTO
— CASERTA
— NAPOLI
(a mano)
— SALERNO
— POTENZA
— MATERA

Prot. n. 4502/1-15punto

Atteso che lavori somma urgenza vrg consentiti da D. L. 12 aprile 1948 n. 1010 vrg per cui esecuzione est stata concessa delega at codeste Regioni nonché at Comuni che habent formulato specifica richiesta vrg devono ritenersi vrg causa loro carattere pronto intervento vrg già consegnati at imprese prescelte et quindi in corso esecuzione vrg rappresentasi che vrg con effetto immediato vrg deleghe concesse debent considerarsi caducate per ulteriori lavori punto Pregasi pertanto far tenere vrg at mezzo corriere speciale vrg elenco lavori di cui trattasi eseguiti aut in corso esecuzione con indicazione a fianco ciascuno di essi relativo importo punto Qualora per altri lavori vrg aventi medesimo carattere somma urgenza vrg siano state redatte perizie et stiano per essere affidati at imprese prescelte vrg codeste Amministrazioni sunt pregate trasmettere vrg con predetto corriere vrg altro elenco indicando vrg per ciascun lavoro vrg sia relativo importo sia urgenza attribuita che giustifica vrg per sua esecuzione vrg ricorso at speciale procedura urgenza prevista da citato decreto legge punto Per lavori compresi in secondo elenco questo Commissariato riservasi concedere specifica autorizzazione qualora ricorrano requisiti prescritti da surripetuto decreto legge punto Amministrazioni comunali sunt pregate inviare copia predetti elenchi anche at Prefetti rispettive Province punto Soggiungesi che specifiche vrg motivate richieste SS. LL. per soluzione eventuali ulteriori esigenze saranno oggetto di attenta valutazione da parte questo Commissariato punto Zamberletti Commissario straordinario



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza telegrafica

Napoli, 5 marzo 1981

At SINDACI DEI COMUNI DELLE REGIONI
CAMPANIA E BASILICATA

— LORO SEDI

et conoscenza

At SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA CAMPANIA

— NAPOLI

At SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA BASILICATA

— POTENZA

At SIGNOR ASSESSORE REGIONALE
AI LAVORI PUBBLICI REGIONE CAMPANIA

— NAPOLI

At SIGNOR ASSESSORE REGIONALE
AI LAVORI PUBBLICI REGIONE BASILICATA

— POTENZA

At SIGNORI PREFETTI

— AVELLINO — BENEVENTO
— CASERTA — NAPOLI
— SALERNO — POTENZA — MATERA

At PROVVEDITORATO REGIONALE OO. PP.
PER LA CAMPANIA

— NAPOLI

At PROVVEDITORATO REGIONALE OO. PP.
PER LA BASILICATA

— POTENZA

At SOPRINTENDENZA AI BENI AMBIENTALI
ED ARCHITETTONICI PER LA CAMPANIA
Palazzo reale

— NAPOLI

*Alla SOPRINTENDENZA BENI ARTISTICI E STORICI
PER LA CAMPANIA
Capodimonte*

— NAPOLI

*Alla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA
Museo Nazionale*

— NAPOLI

Alla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA

— SALERNO

*Alla SOPRINTENDENZA AI BENI AMBIENTALI
ED ARCHITETTONICI PER LA BASILICATA*

— POTENZA

*Alla SOPRINTENDENZA AI BENI ARTISTICI E STORICI
PER LA BASILICATA*

— MATERA

At UFFICIO GENIO CIVILE

— AVELLINO — BENEVENTO

— CASERTA — NAPOLI

— SALERNO — POTENZA — MATERA

At UFFICIO TECNICO ERARIALE

— AVELLINO — BENEVENTO

— CASERTA — NAPOLI

— SALERNO — POTENZA — MATERA

Prot. numero 4502/1.15 punto Seguito tele stesso numero datato 20/2/1981 concernente esecuzione lavori somma urgenza at sensi D.L. 12/4/1948 numero 1010 ritengo opportuno sottolineare che virgola anche in relazione at tempo trascorso da fenomeno sismico virgola si debba procedere at demolizioni in genere soltanto in caso di effettiva necessità per tutela incolumità pubblica comprovata da relazione tecnica et espresse motivate singole ordinanze sindacali at sensi articolo 153 R.D. 4/2/1915 numero 148 virgola che debent essere trasmesse anche at ufficio Genio Civile per eventuali provvedimenti di competenza virgola nonché at Soprintendenze per prescritto virgola preventivo consenso di cui at secondo comma articolo tre legge 22 dicembre 1980 virgola numero 874 punto Tanto allo scopo di fugare erronee diverse interpretazioni et evitare demolizioni non necessarie attuando solo quelle giustificate da impellenti necessità tutela pubblica incolumità punto Organi competenti statali et regionali sunt pregati pertanto collaborare in via consultiva et con attenta et tempestiva segnalazione scopo evitare proprio citate erronee interpretazioni punto Zamberletti Commissario Straordinario



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 148

CONSIDERATO che, al fine della sollecita esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, occorrenti per il ripristino di opere pubbliche che avevano subito gravi danni a causa del sisma del novembre del decorso anno, con ordinanza n. 117 del 4 febbraio 1981, si è disposto:

- di stabilire in 30 giorni il termine di cui all'art. 70 del R.D. 25 maggio 1895, n. 30;
- di elevare i limiti di competenza di cui all'art. 18 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
- di elevare il limite di cui all'art. 8 del D.L. 18 dicembre 1968, n. 233;

RITENUTO che non sussistono più gli estremi di urgenza ed indifferibilità di cui al D.L. 12 aprile 1948, n. 1010, atteso il tempo trascorso del fenomeno sismico;

RITENUTO, pertanto, di dover revocare l'ordinanza n. 117;

VISTO l'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1980, n. 874;

D I S P O N E

La ordinanza n. 117 del 4 febbraio 1981, per i motivi in premessa indicati, è revocata ad ogni effetto di legge, con decorrenza 15 marzo 1981.

I progetti dei lavori non ancora appaltati, devono, pertanto, essere sottoposti al parere del C.T.A. ai sensi dell'art. 18 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Napoli, 9 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza telegrafica

Napoli, 12 marzo 1981

SINDACI COMUNI REGIONI
CAMPANIA ET BASILICATA

— LORO SEDI

et conoscenza

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE CAMPANIA

— NAPOLI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE BASILICATA

— POTENZA

ASSESSORE REGIONALE LAVORI PUBBLICI
REGIONE CAMPANIA

— NAPOLI

ASSESSORE REGIONALE LAVORI PUBBLICI
REGIONE BASILICATA

— POTENZA

SIGG. PREFETTI

— AVELLINO — BENEVENTO

— CASERTA — NAPOLI

— SALERNO — POTENZA — MATERA

PROVVEDITORATO REGIONALE OO. PP.
CAMPANIA

— NAPOLI

PROVVEDITORATO REGIONALE OO. PP.
BASILICATA

— POTENZA

SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI
ARCHITETTONICI PER LA CAMPANIA
Palazzo Reale

— NAPOLI

SOPRINTENDENZA BENI ARTISTICI STORICI
CAMPANIA
Capodimonte

— NAPOLI

<i>SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA</i> <i>MUSEO NAZIONALE</i>	— NAPOLI
<i>SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA</i>	— SALERNO
<i>SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI</i> <i>ARCHITETTONICI PER LA BASILICATA</i>	— POTENZA
<i>SOPRINTENDENZA BENI ARTISTICI ET STORICI</i> <i>PER LA BASILICATA</i>	— MATERA
<i>COMANDI PROVINCIALI VIGILI FUOCO</i>	— NAPOLI — SALERNO — CASERTA — AVELLINO — BENEVENTO — POTENZA — MATERA
<i>GENIO CIVILE</i>	— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA — NAPOLI — SALERNO — POTENZA — MATERA
<i>UFFICIO TECNICO ERARIALE</i>	— AVELLINO — BENEVENTO — CASERTA — NAPOLI — SALERNO — POTENZA — MATERA

Prot. numero 6155/1.19/NA punto Seguito telegramma numero 4502 datato cinque corrente rinnovo premure voler contenere demolizioni ambito strettamente indispensabile at assicurare incolumità pubblica punto Pertanto demolizioni devono essere effettuate soltanto scopo superare effettivo stato di pericolo punto Circa stato pericolosità per pubblica incolumità di parti di edifici et conseguente sufficienza misure precauzionali ovvero tassativa esigenza demolizione virgola prego SS.LL. richiedere preventivo sopralluogo tecnico at comando provinciale vigili fuoco competente per territorio et ipotesi che detti comandi non possano provvedere sollecitamente at ufficio Genio Civile punto in ogni caso dette richieste devono essere sollecitamente comunicate at Prefetti competenti virgola i quali valuteranno eventuale utilità di accertamenti integrativi punto Nel raccomandare scrupolosa attenzione at riguardo soggiungo che anche lavori in corso debbono essere verificati scopo contenerli nei sensi accennati mediante riduzione nei soli limiti strettamente necessari che rispecchino ambito scopo applicazione articolo 153 R D. 4/2/1915 numero 148 punto Prego assicurare punto Zamberletti Commissario Straordinario

A S S I S T E N Z A

- Telegramma n. 410/ASS/5 del 6 febbraio 1981 - Sussidi giornalieri.
- Ordinanza n. 136 del 18 febbraio 1981 - Sistemazione alloggiativa autonoma - Contributo.
- Telegramma n. 824/ASS/5 del 28 febbraio 1981 - Sussidi giornalieri.
- Ordinanza n. 152 del 9 marzo 1981 - Cessazione erogazione di vitto in favore dei terremotati.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 6 febbraio 1981

PRECEDENZA ASSOLUTA

AT PREFETTI REPUBBLICA

— LORO SEDI

AT COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIE

— TRENTO

— BOLZANO

AT PRESIDENTE COMMISSIONE COOR-
DINAMENTO VALLE D'AOSTA

— AOSTA

et conoscenza:

AT MINISTERO INTERNO - SERVIZI
CIVILI

— ROMA

Prot. n. 410/ASS/5 Seguito precedenti comunicazioni et in relazione at questi rivolti virgola informasi che noti sussidi giornalieri misure lire 7.000 et lire 5.000 vanno corrisposti anche at terremotati trasferiti in Province diverse da quelle colpite da sisma che godono pensione sociale alt Zamberletti Commissario Straordinario



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 136

VISTO l'art. 3, lett. c), del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 che prevede la concessione di incentivi ai sinistrati che non riguardino opere di edilizia e che consentano loro di reperire una sistemazione autonoma;

VISTA la propria ordinanza n. 89 del 12 gennaio 1981, con la quale sono state dettate norme per l'attribuzione di contributi ai nuclei familiari che hanno dovuto abbandonare, a causa del sisma, la propria abitazione;

CONSIDERATO che, a causa della carenza di alloggi disponibili, specie nelle grandi città, numerosi nuclei familiari hanno trovato una sistemazione autonoma in appartamenti presi in affitto ovvero coabitando con altre unità familiari;

RAVVISATA l'opportunità di dettare norme particolari per l'attribuzione agli aventi diritto delle provvidenze contemplate dalle norme succitate e già in parte fissate dalla richiamata ordinanza n. 89 del 12 gennaio 1981;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli dal D.L. n. 776 surripetuto ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

D I S P O N E

1) Nelle Regioni Campania e Basilicata è attribuito al nucleo familiare che trova una sistemazione autonoma, anche in coabitazione, un contributo mensile, fino alla data del 30 giugno ed a partire dal mese di gennaio 1981, di L. 200.000 per concorrere al pagamento del canone dell'appartamento preso in affitto.

Nel caso di coabitazione di più famiglie sinistrate, il contributo di cui al primo comma è ripartito tra i nuclei familiari coabitanti in proporzione alla ripartizione tra gli stessi del canone di affitto.

L'erogazione del contributo cessa, anche prima del 30 giugno 1981, ad avvenuta riattazione dell'immobile di provenienza dichiarato inagibile.

2) L'attribuzione del contributo viene effettuata dal Sindaco con i fondi messi a disposizione dalle Prefetture interessate.

A tal fine i richiedenti per ottenere il primo pagamento, debbono produrre:

- istanza in carta semplice;
- copia diffida del Comune a lasciare libero l'appartamento danneggiato dal sisma;
- copia contratto di affitto dal quale deve risultare la sistemazione autonoma in altro appartamento;
- o copia del contratto registrato di sublocazione intercorso col sublocatore, con allegata dichiarazione di consenso del proprietario;
- certificato storico anagrafico della famiglia richiedente.

3) I documenti di cui al punto precedente, unitamente al titolo di pagamento estinto, costituiscono documentazione giustificativa di spesa da allegarsi al rendiconto. I pagamenti successivi al primo mese saranno disposti in seguito a dichiarazione, sottoscritta anche dal locatore, dalla quale deve risultare la permanenza del rapporto di locazione per il periodo cui il pagamento stesso si riferisce.

Le norme contenute nella presente ordinanza costituiscono alternative ad ogni altra forma di assistenza a carico del Commissariato.

Napoli, 18 febbraio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA URGENTE

Napoli, 28 febbraio 1981

PRECEDENZA ASSOLUTA

PREFETTI REPUBBLICA

— LORO SEDI

COMMISSARI GOVERNO PROVINCE

— TRENTO

— BOLZANO

PRESIDENTE COMMISSIONE COORDI-
NAMENTO - VALLE D'AOSTA

— AOSTA

et conoscenza

MINISTERO INTERNO - SERVIZI CIVILI

— ROMA

N. 824/ASS/5 Punto

Seguito precedenti comunicazioni et da ultimo at tele n. 410/ASS/5 del 6 febbraio 1981 informasi che at decorrere da 15 marzo p.v. noti sussidi giornalieri vrg attualmente determinati in lire settemila per capofamiglia et lire cinquemila per altri componenti nucleo familiare vrg saranno fissati come segue due punti lire cinquemila per capofamiglia et lire duemilacinquecento per altri componenti nucleo familiare alt Restano invariati presupposti per corresponsione sussidi in questione alt Si prega di portare quanto sopra a conoscenza Sindaci Comuni rispettive province alt Zamberletti Commissario Straordinario



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 152

CONSIDERATO che a causa del terremoto del novembre 1980 nelle Regioni Campania e Basilicata si è dovuto provvedere al ricovero dei cittadini rimasti senza tetto negli alberghi e nelle pensioni;

RITENUTO che, superata la prima fase degli interventi urgenti atti ad assicurare vitto ed alloggio a tutti i terremotati, appare necessario disporre una partecipazione alle spese di mantenimento da parte dei cittadini ricoverati che abbiano un reddito o che possano svolgere la loro attività lavorativa;

CON i poteri che gli derivano dal D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modifiche, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 e dal D.L. 5 dicembre 1980, n. 799 convertito, con modifiche, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875;

O R D I N A

Art. 1

A decorrere dal 15 marzo 1981, cessa ogni forma di erogazione di vitto in favore dei terremotati con onere a carico del Commissariato Straordinario.

Art. 2

Per i terremotati ospitati negli alberghi e nelle pensioni con onere a carico del Commissariato Straordinario, in via eccezionale e fino a nuove disposizioni, è consentita la prosecuzione della somministrazione del vitto solo nei casi in cui non è possibile l'uso della cucina.

I terremotati in parola che godono di un reddito complessivo annuo non inferiore a lire otto milioni, ovvero che possono espletare la propria normale attività lavorativa in quanto ricoverati in alberghi posti a distanza inferiore a trenta chilometri dal posto di lavoro, sono tenuti a corrispondere ai titolari dei complessi ricettivi in cui sono ospitati l'ammontare di un terzo di quanto dovuto da questo Commissariato sulla base dei prezzi definitivi, stabiliti dall'UTE e comunicati, tramite le Prefetture, agli albergatori.

Nelle more della determinazione dell'UTE il terzo viene rapportato a L. 12.000 giornaliera ed a persona per la pensione completa, a L. 8.000 per il solo vitto ed a L. 6.000 per il solo alloggio. Sono, inoltre, operanti le riduzioni previste dalle convenzioni per bambini e ragazzi.

Art. 3

A tal fine i capi famiglia che sono in atto ospitati negli alberghi e nelle pensioni, che ritengano di non trovarsi nelle condizioni di cui sopra, debbono produrre, per sè e per i componenti il nucleo familiare, ai titolari degli esercizi ricettivi di cui in premessa, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente la propria situazione economica da redigersi sul modello allegato.

Art. 4

I cittadini che si trovano nelle condizioni di dover corrispondere un terzo delle spese di mantenimento regolano direttamente i loro rapporti con gli albergatori.

Art. 5

I titolari degli esercizi alberghieri sono tenuti ad allegare le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e le quietanze concernenti l'avvenuto pagamento del terzo di cui sopra da parte di coloro che sono tenuti, ai rendiconti da produrre alle Prefetture.

Art. 6

Le prefetture provvedono al pagamento dei 9/10 dell'onere a carico del Commissariato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'ordinanza n. 70 del 30 dicembre 1980 e dispongono indagini per verificare l'attendibilità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai terremotati.

Art. 7

Tutte le convenzioni alberghiere e gli atti d'impegno ad alloggiare sottoscritti dagli albergatori, scaduti o prossimi alla scadenza, vengono prorogati al 31 marzo 1981.

Art. 8

La presente ordinanza ha validità dal 15 marzo 1981.

Napoli, 9 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

Allegato
all'ordinanza n 152
del 9-3-1981

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
(ai sensi dell'art 4 della legge 4/1/1968, n 15)

Il sottoscritto .. nato a ..
il .. già residente alla data del 23 novembre 1980 a ..
in Via .. dichiara, per sè e per il proprio nucleo familiare composto
come segue

- 1) .. nato a .. il ..
- 2) .. nato a .. il ..
- 3) .. nato a .. il ..
- 4) .. nato a .. il ..
- 5) .. nato a .. il ..
- 6) .. nato a .. il ..
- 7) .. nato a .. il ..
- 8) .. nato a .. il ..
- 9) .. nato a .. il ..

di non godere di un reddito complessivo annuo pari o superiore a lire otto milioni o che il suo posto di lavoro è ubicato ad una distanza pari o superiore a 30 km dall'albergo presso il quale è ospitato.

Il ..

.....
(firma)

VISTO si legalizza la firma del sig

nato a

il



..... e qualifica
del funzionario comunale delegato

SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DEI SENZA TETTO

- Circolare n. 154/AT/G del 14 gennaio 1981 - Censimento roulottes.
- Telegramma n. 240/RE del 22 febbraio 1981 - Pagamento indennità immobili requisiti o presi in locazione - Predisposizione calcoli.
- Circolare n. 260/AT/G del 24 gennaio 1981 - Targhette metalliche di identificazione per le roulottes.
- Circolare n. 780/AT/G del 2 marzo 1981 - Riutilizzazione roulottes in ambito comunale e provinciale - Normativa burocratica.
- Ordinanza n. 145 del 3 marzo 1981 - Assegnazione alloggi I.A.C.P. - Compensi ai componenti delle commissioni.
- Ordinanza n. 149 del 7 marzo 1981 - Roulottes - Disciplina della presa in carico.
- Circolare n. 905/RL/6 del 7 marzo 1981 - Trasferimento di roulottes donate o date in uso ai senza tetto in conseguenza del sisma del 23 novembre 1980.
- Circolare n. 933/AT/G del 12 marzo 1981 - Recupero roulottes e concentramento in aree di raccolta - Disposizioni di massima.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

N. 154/AT/G di prot.

Napoli, 14 gennaio 1981

UFFICIO ROULOTTES

OGGETTO: Censimento roulottes.

Al Comando della VII Brigata Carabinieri

— NAPOLI

e, per quanto di competenza:

Ai Sigg. PREFETTI di

— NAPOLI
— BENEVENTO
— CASERTA
— MATERA
— SALERNO
— POTENZA

Ai C.O.P. di

— POTENZA
— SALERNO
— AVELLINO

Ai C.O.S. di

Al Sig. SINDACO di

1. Ai fini della regolarizzazione dello stato di assegnazione e della consistenza delle roulottes esistenti nella zona terremotata, si prega accertare e riferire con ogni possibile urgenza il numero delle roulottes esistenti nell'ambito di ciascun Comune, indicando per ognuna di esse:

— provenienza:

Commissariato Straordinario del Governo;

Ente giuridico, morale, pubblico e privato;

Enti locali territoriali (Regioni, Province, Comuni) gemellati o meno, precisando per questi ultimi se la consegna deve considerarsi avvenuta o meno tramite questo Commissariato; singoli privati;

— generalità, residenza e relativo recapito della persona o nucleo familiare cui ciascuna roulotte è assegnata in uso, indicando se è stato compilato il verbale di consegna e riferendone gli estremi;

— località ove la roulotte è stata sistemata (via, numero civico comune e frazione).

2. Si rammenta che per ciascuna consegna è stato compilato un verbale in quadruplica copia, consegnato al proprietario (ove noto, ovvero all'ufficio roulotte di questo Commissariato), all'assegnatario, al Comune e a questo Commissariato - Ufficio Roulotte.

Per le roulotte consegnate al di fuori dell'organizzazione di questo Commissariato, indicare i documenti probatori di origine, nonché il titolo di acquisizione (acquisto, donazione, cessione in uso temporaneo, requisizione, ecc.).

Per ogni roulotte, oltre alle generalità e recapito dell'assegnatario, dovranno essere indicati (rilevandoli dai relativi verbali già compilati o da compilare immediatamente) i seguenti dati:

- giorno ed ora di consegna;
- marca, modello e tipo;
- numero di telaio e/o di targa;
- proprietario, ove noto.

3. Ogni eventuale variazione allo stato del possesso delle roulotte, dovrà risultare da apposito verbale di cui il sindaco trasmetterà copia a questo Commissariato — Ufficio Roulotte — ed alla competente Stazione Carabinieri.

I dati di cui sopra dovranno essere rilevati d'intesa con i sindaci, con la collaborazione dei dirigenti dei Centri Operativi Provinciali e di Settore e, previ diretti contatti, con l'ufficio roulotte di questo Commissariato.

Si allega al riguardo modulo riepilogativo delle notizie da fornire per ciascuna roulotte censita.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

TELEGRAMMA

Napoli, 22 febbraio 1981

PREFETTI di

— NAPOLI
— AVELLINO
— BENEVENTO
— CASERTA
— SALERNO
— POTENZA
— MATERA

et conoscenza:

UFFICIO TECNICO ERARIALE di

— NAPOLI
— AVELLINO
— BENEVENTO
— CASERTA
— SALERNO
— POTENZA
— MATERA

et conoscenza:

RAGIONERIA

— SEDE

N. 240/RE punto

con vari provvedimenti commissariali sono state concesse deleghe ai sindaci per requisizioni immobili proprietà privata con ordinanza numero 85 data dodici gennaio 1981 est stato consentito che predetti assumano in locazione alloggi privati scopo ricoverare cittadini senza tetto ai causa eventi sismici del novembre 1980 punto Detti immobili sono ubicati sia in centri abitati che in zone turistico-balneari ove vengono abitualmente soddisfatte esigenze abitative di natura transitoria punto Scopo consentire pagamento indennità requisizione aut canone locazione ai proprietari vrg pregasi voler

invitare amministrazioni comunali che habent adottato provvedimenti at predisporre calcoli dette indennità et canoni locazione sulla base criteri stabiliti da legge n. 392 del 27 luglio 1978 concernente equo canone per Comuni et per abitazioni per cui predetta legge est applicabile et in base canone corrente mercato negli altri casi punto Dette indennità et canoni vrg calcolate sulla base detti criteri et asseverate da locale Ufficio Tecnico Erariale vrg sono da considerare definitive punto Signorie sono pregate attivare Amministrazioni interessate et con rispetto procedure stabilite con ordinanza n. 70 del 30 dicembre 1980 anticipare ammontare 9/10 indennità provvisoriamente determinate per abitazioni requisite in Comuni per cui est applicabile legge n. 392 succitata et 8/10 per quelle site in località ove non est applicabile normativa equo canone punto Non appena intervenute decisioni U.T.E. si procederà at conguagli at saldo punto A tal fine vorrano chiedere at questo Commissariato accreditamento importi necessari pagamento dette indennità punto Zamberletti Commissario straordinario



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

N. 260/AT-G di prot.

Napoli, 24 gennaio 1981

UFFICIO ROULOTTES

Alle PREFETTURE di

- NAPOLI
- CASERTA
- BENEVENTO
- MATERA

Ai CENTRI OPERATIVI PROVINCIALI di

- POTENZA
- AVELLINO
- SALERNO

Al Signor SINDACO di _____

e, per quanto di competenza:

Alla VII BRIGATA CARABINIERI di

- NAPOLI

e, p. c.:

Alle PREFETTURE di

- POTENZA
- AVELLINO
- SALERNO

Alla Sala Operativa - X COMILITER

- NAPOLI

Alla Sala Operativa COMMISSARIALE

- NAPOLI

OGGETTO: Targhette metalliche di identificazione per le roulotte.

Si invia a codeste Prefetture e Centri Operativi Provinciali un congruo numero di targhette metalliche di identificazione con numerazione progressiva per ciascuna provincia, da applicare esclusivamente sulle roulotte che siano state *donate* al Commissariato del Governo, oppure cedute *in uso* a quest'ultimo, o da questo *acquistate* o *requisite*.

Le Prefetture e i Centri Operativi Provinciali, ove costituiti, vorranno impartire precise disposizioni ai rispettivi Comuni affinché le targhette metalliche di identificazione vengano applicate sul timone di tutte le roulotte interessate, con precisione e con la massima possibile celerità, secondo le modalità di attuazione che saranno ritenute più idonee in relazione alle varie situazioni locali.

L'intera operazione, intesa a predisporre, a suo tempo, il recupero delle roulotte di proprietà, requisite o cedute in uso temporaneo al Commissariato Straordinario del Governo, verrà effettuata sotto la personale responsabilità dei signori Sindaci, con la fattiva collaborazione, ove esiste, dell'Ufficiale di collegamento, e di intesa con i Comandi locali dell'Arma dei Carabinieri.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 780/AT-G

Napoli, 2 marzo 1981

UFFICIO ROULOTTES

Alle PREFETTURE di

— BENEVENTO
— CASERTA
— MATERA
— NAPOLI

Ai CENTRI OPERATIVI PROVINCIALI di

— AVELLINO
— POTENZA
— SALERNO

Ai Sig. SINDACI

— LORO SEDI

e, p. c.

Al COMANDO VII BRIGATA CARABINIERI

— NAPOLI

Alla SALA OPERATIVA X COMILITER

— NAPOLI

**OGGETTO: Riutilizzo roulotte in ambito comunale e provinciale.
Normativa burocratica.**

Risulta a questo Commissariato Straordinario che in taluni casi, ritenuta non più attuale l'esigenza specifica, i Comuni abbiano proceduto al ritiro delle roulotte dai primitivi assegnatari ed alla loro riassegnazione ad altre famiglie bisognose, nell'ambito dello stesso territorio comunale; non solo, ma si sono altresì verificati dei casi, particolarmente a seguito della recente recrudescenza del fenomeno sismico, di passaggio delle roulotte da Comune a Comune, beninteso entro l'ambito territoriale provinciale.

Appare evidente che tali iniziative, se adottate autonomamente e senza il rispetto delle fondamentali esigenze di coordinamento burocratico, potrebbero determinare il verificarsi di notevoli disservizi con conseguente impossibilità di gestire nel migliore dei modi l'assegnazione delle roulotte, in relazione alle effettive esigenze delle singole comunità locali.

Si ritiene pertanto di richiamare l'attenzione degli uffici in indirizzo, sull'obbligo di dare scrupolosa attuazione alle procedure burocratiche sotto specificate, a seconda delle due distinte ipotesi previste, significando che in ogni caso le roulotte non potranno lasciare il territorio provinciale di primitiva assegnazione, senza il preventivo, specifico assenso dell'ufficio roulotte istituito presso questo Commissariato Straordinario.

1° Ipotesi:

Ritiro della roulotte dal primitivo assegnatario e riassegnazione ad altro nucleo familiare residente nello stesso Comune.

Il Sindaco, o per esso un Funzionario delegato, curerà l'esatta compilazione del modulo A in triplice copia, una delle quali verrà inviata alla Prefettura od al C.O.P. competente, una sarà trattenuta agli atti del Comune stesso, e la terza verrà inoltrata all'ufficio roulotte del Commissariato Straordinario; a questa ultima, dovrà essere altresì allegata una fotocopia del verbale di consegna relativo alla prima assegnazione della roulotte, ed una copia originale del verbale di consegna redatto all'atto della riassegnazione del veicolo alla seconda famiglia destinataria.

Dell'avvenuto cambiamento, dovrà inoltre essere data comunicazione, per le vie brevi, al locale Comando Stazione Carabinieri, perché ne tenga conto in sede di redazione del modulo di verifica della consistenza delle roulotte.

2° Ipotesi:

Ritiro della roulotte da un Comune e riassegnazione ad altro Comune nell'ambito della stessa provincia.

Il Comune cedente provvederà alla compilazione della parte superiore del modulo B in quattro copie, una delle quali sarà inviata alla Prefettura od al C.O.P. competente, una sarà lasciata agli atti del Comune subentrante ed una rimarrà a disposizione dello stesso Comune cedente. Questo ultimo avrà inoltre cura di inviare una copia del modulo all'ufficio roulotte del Commissariato Straordinario, unitamente alla copia fotostatica del verbale di consegna redatto in occasione della prima assegnazione della roulotte.

In pratica, all'atto del materiale passaggio di consegna della roulotte fra un Comune e l'altro, il Funzionario responsabile del Comune subentrante compilerà la parte inferiore del modulo, in quadruplica copia; il Funzionario del Comune cedente, a sua volta lo ritirerà e provvederà successivamente all'invio degli atti, secondo le modalità sopra descritte. Ambedue i Comuni dovranno dare notizie dell'avvenuto scambio della roulotte, per le vie brevi, ai rispettivi Comandi di Stazione Carabinieri, perché ne tengano conto in sede di redazione del modulo di verifica della consistenza delle roulotte.

Si fa affidamento sulla più scrupolosa osservanza della presente disposizione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

Mod. A

timbro lineare del Comune

**RITIRO E RIASSEGNAZIONE ROULOTTES AD ALTRO NUCLEO FAMILIARE
NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE**

Io sottoscritto Sindaco del Comune di
.. .. . provincia di, dichiaro di avere ritirato il giorno,
perche non piu necessaria, la roulotte marca, modello e tipo, numero di
telaio, numero di targa, già assegnata, a suo tempo, al nucleo familiare
del sig, residente nel territorio di questo Comune in via
.. .. . n

La summenzionata roulotte, il giorno, è stata quindi riassegnata alla famiglia del
sig qui residente in via n.

Allego al presente modulo una copia originale del verbale di consegna redatto all'atto della riassegna-
zione del veicolo al sig, nonché fotocopia del verbale di consegna
relative alla prima assegnazione della roulotte al sig

IL SINDACO

(timbro tondo del Comune)

Mod. B

**RITIRO E RIASSEGNAZIONE ROULOTTES AD ALTRO COMUNE
NELL'AMBITO DELLA STESSA PROVINCIA**

Io sottoscritto _____, Sindaco del Comune di _____
provincia di _____, dichiaro di avere ritirato il giorno _____, perché non più
necessaria, la roulotte marca _____, modello o tipo _____, numero di telaio _____,
numero di targa _____ già assegnata, a suo tempo, al nucleo familiare del sig. _____
_____ , residente nel territorio di questo Comune in via _____
nr _____

Il veicolo viene consegnato al Comune di _____ provincia di _____

Allego al presente modulo una copia fotostatica del verbale di consegna redatto in occasione della prima
assegnazione della roulotte al sig. _____

IL SINDACO CEDENTE

(timbro tondo del Comune) _____

(spazio riservato al Comune ricevente)

Io sottoscritto _____, Sindaco del Comune di _____,
provincia di _____, dichiaro di ricevere il giorno _____ la roulotte sopra
menzionata

IL SINDACO SUBENTRANTE

(timbro tondo del Comune) _____



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 145

CONSIDERATO che con ordinanza n. 85 in data 12 gennaio 1981, nella Regione Campania e nella Provincia di Potenza è stata sospesa la consegna agli aventi diritto degli alloggi, già assegnati o in via di assegnazione, realizzati dagli I.I.A.A.CC.PP. con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione;

— che, allo scopo di assicurare, provvisoriamente, una soluzione abitativa per le popolazioni degli anzidetti territori rimaste senza tetto a causa dei noti eventi sismici del 23 novembre 1980, è stato previsto che detti alloggi siano loro assegnati a mezzo di apposite Commissioni;

— che, per il funzionamento di queste ultime non è stata prevista la erogazione di alcun gettone, atteso il carattere sia di temporaneità delle stesse, sia di socialità del servizio svolto;

— che, invece, come risulta evidenziato dal C.O.P. di Salerno con la nota telegrafica n. 241200/A, datata 24 febbraio 1981, sono state avanzate richieste intese ad ottenere la corresponsione del gettone di presenza per i componenti delle Commissioni;

RITENUTO di dover aderire alla richiesta e di determinare l'entità del predetto compenso nella stessa misura di quello previsto per le Commissioni Ordinarie per l'assegnazione degli alloggi I.I.A.A.CC.PP.;

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modifiche nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

RITENUTO di avvalersi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Ai Componenti delle Commissioni di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 85, in data 12 gennaio 1981, è corrisposto, per ogni seduta valida un gettone di presenza, la cui misura sarà la medesima di quella prevista per le Commissioni Ordinarie di assegnazione di alloggi I.I.A.A.CC.PP.

I Signori Presidenti delle Commissioni dovranno chiedere l'accreditamento delle somme occorrenti a questo Commissariato, sul cui fondo graverà la relativa spesa globale.

Napoli, 3 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 149

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;

VISTO il R.D. 24 maggio 1924, n. 827;

VISTE le istruzioni generali sui servizi del Provveditorato che stabiliscono in sede di pagamento dei fornitori di beni mobili la contestuale presa in carico dei beni predetti;

CONSIDERATO che, per l'attività di assistenza in favore delle popolazioni terremotate, è stato necessario acquistare beni mobili (roulottes ecc.), destinati prontamente presso le zone colpite dal sisma ed assegnati ai senzatetto;

CONSIDERATO altresì che, a causa dell'urgenza, non è stato possibile provvedere alla contestuale presa in carico dei beni mobili suindicati, peraltro provenienti, proprio per assicurare il più tempestivo intervento del soccorso, dalle varie Prefetture della Repubblica che hanno ordinato direttamente alle imprese i beni mobili di cui trattasi;

RAVVISATA la necessità di separare il momento del pagamento degli importi dovuti agli aventi diritto dalla presa in carico dei beni;

RAVVISATA, altresì l'opportunità di adottare norme per disciplinare la presa in carico dei beni mobili predetti;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli dalla legge ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

D I S P O N E

1) Le Prefetture della Campania e della Basilicata debbono istituire un registro generale per l'inventario dei beni mobili, nel quale saranno iscritte le roulottes e le attrezzature acquistate, o comunque acquisite.

2) Ogni bene sarà contrassegnato da un numero corrispondente a quello di iscrizione nel registro inventario generale tenuto dalla Prefettura e riguardante i beni mobili acquistati con i fondi di cui all'art. 2 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

3) L'inventariazione sarà effettuata, al termine della gestione commissariale, dalle singole Prefetture. I beni inventariati sono di pertinenza della Direzione Generale della Protezione Civile. Non possono essere adibiti ad usi diversi da quelli indicati dalla Direzione Generale predetta.

4) In caso di costituzione di centri di raccolta, i beni saranno iscritti in un apposito inventario da istituirsi in ogni centro, previo scarico dalle scritture delle Prefetture.

In deroga alle disposizioni vigenti, per l'inventariazione dei beni mobili acquistati con i fondi di cui all'art. 2 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, si prescinde dall'emissione del mod. P.G.S. 130.

Napoli, 7 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 905/RL/6

Napoli, 7 marzo 1981

Ai Sigg. *PREFETTI* di

— NAPOLI
— AVELLINO
— BENEVENTO
— CASERTA
— POTENZA
— MATERA

Ai *CENTRI OPERATIVI PROVINCIALI* di

— AVELLINO
— POTENZA
— SALERNO

Ai *CENTRI OPERATIVI DI SETTORE* di

AVELLINO - ARIANO IRPINO -
CALITRI - CAPOSELE - LAPIO -
LIONI - MATERDOMINI - MIRA-
BELLA ECLANO - S. ANGELO
DEI LOMBARDI - SERINO -
STURNO - BUCCINO - LAVIANO -
MERCATO SAN SEVERINO - NO-
CERA INFERIORE - OLIVETO CI-
TRA - SALA CONSILINA - CA-
STELLAMMARE DI STABIA
FRATTAMAGGIORE - NOLA -
TORRE DEL GRECO - VILLARIC-
CA - POTENZA - BALVANO - BA-
RAGIANO - MARSICO NUOVO -
RIONERO IN VULTURE

Ai Sigg. *SINDACI* dei *COMUNI* delle
REGIONI CAMPANIA E BASILICATA

— LORO SEDI

e, p. c.

Ai *COMMISSARI DEL GOVERNO* di

— TRENTO
— BOLZANO

At Sigg. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

— LORO SEDI

OGGETTO: Trasferimento di roulotte donate o date in uso ai senza tetto per via del sisma del 23 novembre 1980.

Come è noto, al fine di assicurare un ricovero, sia pure precario, alle popolazioni colpite dal sisma del 23 novembre 1980, numerose « roulotte » sono state assegnate ai nuclei familiari rimasti senza tetto.

Potrebbe verificarsi l'ipotesi con l'appressarsi della stagione estiva, che se ne immettano alcune nella circolazione su strada.

Al riguardo va anzitutto richiamata l'attenzione sulle predette finalità che hanno giustificato l'assegnazione delle « roulotte » ai nuclei familiari interessati.

Di conseguenza, essendo state destinate ad uso di abitazione, esse sono vincolate esclusivamente a tale utilizzo ed al luogo in cui sono state collocate, non potendo in alcun caso essere utilizzate per viaggi o spostamenti di sorta tant'è che la gran parte di esse è sfornita di targa e di assicurazione.

Ciò premesso, prego i Sigg.ri Prefetti, di voler curare che sia effettuata la massima vigilanza al fine di evitare eventuali spostamenti di dette roulotte e, ove, questi dovessero avvenire, di voler disporre che ne sia effettuato l'immediato recupero sul posto, sottraendole a coloro che le hanno immesse abusivamente nella circolazione.

Di eventuali casi del genere gradirò tempestive notizie. Nel ringraziare della cortese azione che sarà svolta anche in tale occasione saluto cordialmente.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 933/AT-G

Napoli, 12 marzo 1981

UFFICIO ROULOTTES

Alle PREFETTURE di

- BENEVENTO
- CASERTA
- MATERA
- NAPOLI
- AVELLINO
- POTENZA
- SALERNO

Ai CENTRI OPERATIVI PROVINCIALI di

- AVELLINO
- POTENZA
- SALERNO

Ai Sigg. SINDACI PROVINCE di

- BENEVENTO
- CASERTA
- MATERA
- NAPOLI
- AVELLINO
- POTENZA
- SALERNO
- LORO SEDI

e, p. c.

Al COMANDO VII BRIGATA CARABINIERI

- NAPOLI

Alla SALA OPERATIVA X COMILITER

- NAPOLI

**OGGETTO: Recupero roulotte e concentramento in aree di raccolta.
Disposizioni di massima.**

Il considerevole quantitativo di roulotte avviato alle zone terremotate, ammontante ormai complessivamente ad oltre 22.000 unità, rende indispensabile attuare tempestivamente un lavoro di programmazione relativo al momento, non più remoto, in cui si dovrà provvedere al recupero di tutte le caravans ed al loro concentramento in apposite aree di raccolta.

Tenuto pertanto conto dell'estrema vastità del teatro operativo e della già menzionata rimarchevole quantità di veicoli da gestire, questo Commissariato Straordinario è pervenuto alla conclusione che si rende necessario attuare il massimo, possibile decentramento, delegando alle singole Prefetture ed ai C.O.P. l'emanazione della normativa di dettaglio più idonea all'esecuzione ed al completamento della operazione recupero e concentramento delle roulotte.

Si ritiene dunque opportuno fornire, con la presente, alcuni orientamenti di massima, cui dovranno attenersi codesti uffici, allorché dirameranno le relative disposizioni di dettaglio.

a) Presso i C.O.P. e, all'atto dell'eventuale soppressione di questi, presso ogni Prefettura, dovrà essere istituito un « ufficio roulotte », cui verrà assegnato un congruo organico di personale qualificato.

b) Le Prefetture, d'intesa con i C.O.P., procederanno con sufficiente tempestività, all'individuazione di una o più aree da destinare al concentramento delle roulotte, man mano che queste vengono ritirate dai vari Comuni.

Il numero e l'estensione delle aree prescelte, sarà naturalmente in relazione al quantitativo di roulotte da concentrare, ed alla situazione orografica del territorio.

c) Dette aree, tenuto conto della loro precipua utilizzazione, dovranno possedere, in linea di massima, alcuni requisiti essenziali che si ritiene di elencare:

- se possibile, appartenere al demanio dello Stato o comunque ad Enti pubblici;
- essere aree opportunamente recintate;
- consentire efficace azione di vigilanza;
- presentare facile accesso ai veicoli, anche di media portata, destinati al trasporto ed al traino delle roulotte;
- essere ubicate, se possibile, nelle vicinanze di uno scalo ferroviario, onde agevolare l'eventuale utilizzazione della ferrovia quale mezzo alternativo di trasporto.

d) In linea di massima, l'operazione recupero verrà attuata secondo le modalità seguenti:

- i Comuni, coadiuvati dai locali Comandi Stazione Carabinieri, individueranno le roulotte la cui permanenza sia divenuta superflua;
- i singoli casi, verranno quindi segnalati dai Comuni alle Prefetture (od ai C.O.P.), cui incomberà l'onere di coordinare ed attuare il ritiro dei veicoli nei modi che saranno ritenuti più opportuni;

— il trasporto delle roulottes dalle zone stanziali alle aree di raccolta sarà effettuato utilizzando i carri attrezzati dei locali uffici A.C.I., con i quali le Prefetture vorranno prendere tempestivi ed opportuni accordi. Limitatamente ai tratti non agibili per i carri-soccorso A.C.I., si provvederà a mezzo autovetture da ricognizione in dotazione alle Forze Armate. Sarà pertanto opportuno che ogni Prefettura disponga di un congruo numero di tali veicoli, muniti tutti di idonea attrezzatura (gancio universale per traino roulottes, specchietti retrovisori esterni allungabili, ecc.). Si ricorda inoltre che per le vetture militari summenzionate, dovrà essere estesa l'assicurazione per la R.C.A. al rischio concernente il traino delle roulottes. A tale incombenza, provvederanno le singole Prefetture.

e) Presso ogni area di raccolta, a cura delle Prefetture, verrà istituito apposito ufficio, diretto da un Funzionario coadiuvato da personale dipendente, che dovrà provvedere alle seguenti incombenze:

- accettazione delle roulottes;
- accertamenti inerenti lo stato d'uso;
- eventuali liquidazioni, indennizzi ed incombenze amministrative varie: sarà indispensabile, in tale fase, la presenza di un tecnico amministrativo-contabile.

Si rammenta infine che le linee orientative e programmatiche proposte, dovranno essere integrate, a cura delle Prefetture competenti, con disposizioni esecutive di dettaglio, per la emanazione delle quali viene lasciato ampio margine d'autonomia, in relazione all'estrema varietà delle situazioni locali.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

AMMINISTRATORI ENTI PUBBLICI

- Ordinanza n. 156 del 12 marzo 1981 - Proroga al 30 aprile 1981 della validità della normativa di cui alle ordinanze n. 82 e n. 101.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 156

PREMESSO:

— che con ordinanza n. 101 in data 26 gennaio 1981 è stata concessa, agli amministratori comunali, dipendenti di Enti Pubblici o da aziende private, la possibilità di richiedere — in relazione alla gravosa attività amministrativa a seguito del sisma del novembre 1980 — un periodo di mesi quattro di aspettativa;

— che con precedente ordinanza n. 82 del 12 gennaio 1981, l'esonero del servizio è stato riconosciuto anche per gli insegnanti precari che rivestono la carica di amministratori degli Enti locali delle zone terremotate;

— che le particolari esigenze che giustificarono le predette disposizioni sussistono ancora per numerosissimi Comuni, che, in conseguenza del sisma, richiedono tuttora il continuo impegno degli amministratori;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dover prorogare la validità delle citate ordinanze n. 82 e n. 101, almeno fino al 30 aprile 1981;

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

La validità della normativa di cui alle ordinanze n. 82 e n. 101 di cui in premessa, è prorogata fino al 30 aprile 1981.

Della proroga potranno valersi soltanto gli amministratori comunali che già fruiscono di un periodo di aspettativa o di esonero dal servizio a norma delle citate ordinanze.

I Sigg.ri Sindaci sono, tuttavia, pregati di voler verificare che nei confronti degli amministratori, i quali fruiscono della aspettativa o dell'esonero in questione, sussistono tuttora le condizioni obiettive, ovvero le effettive esigenze che ne determinarono la richiesta, e ciò al fine di garantire il graduale rientro degli interessati agli uffici di appartenenza, ovvero agli incarichi di insegnamento.

Napoli, 12 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

BENI DI INTERESSE ARCHITETTONICO
ARTISTICO, ARCHEOLOGICO E STORICO

— Ordinanza n. 124 del 10 febbraio 1981 - Esecuzione lavori di pronto intervento - Autorizzazione all'Ente per le Ville Vesuviane.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 124

CONSIDERATO:

— che, a seguito dei eventi sismici del 23 novembre 1981, alcune delle ville vesuviane di cui all'art. 1 della Legge 29 luglio 1971, n. 578, istitutiva dell'omonimo Ente, hanno subito danni suscettibili di immediata riattazione;

— che ai sensi degli artt. 2 e 14 della citata legge, ove sia necessario eseguire lavori di pronto intervento, consolidamento, manutenzione e restauro atti alla conservazione degli immobili, in caso di inadempienza del proprietario, vi provvede l'Ente, il quale, indi, si avvarrà sul proprietario inadempiente;

— che lo Statuto dell'Ente, all'art. 32 prevede che in caso di esecuzione di lavori di pronto intervento si applicano le norme della legge 1 giugno 1939, n. 1089;

— che quest'ultima, all'art. 14, statuisce che tali lavori possono essere intrapresi subito, in caso d'urgenza;

— che l'art. 3 del D.L. 31 gennaio 1981, n. 11 ha stabilito che nei casi di eccezionale urgenza il Sindaco provvede direttamente ai lavori necessari, incamerando il contributo a totale ristoro degli oneri sopportati;

— che, pertanto, ove non provvedano i singoli proprietari interviene l'Ente, divenendo titolare del buono contributo di cui all'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, e, in caso di mancato intervento da parte di quest'ultimo, provvederanno i Sindaci dei Comuni in cui sono siti i beni;

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1981, n. 874, nonché il D.L. 31 gennaio 1981, n. 11;

RITENUTO di avvalersi dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

L'Ente per le Ville Vesuviane è autorizzato ad eseguire, in via d'urgenza, i lavori di pronto intervento atti al riattamento degli immobili compresi tra quelli di cui al 3° comma dell'art. 13 della legge 29 luglio 1971, n. 578, che siano dichiarati inagibili, in tutto o in parte, sostituendosi ai proprietari o agli inquilini che non abbiano effettuato le necessarie opere e divenendo titolare del relativo previsto contributo.

Napoli, 10 febbraio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

EDILIZIA SCOLASTICA

S A N I T A'

- Circolare n. 766/14/SAN del 18 gennaio 1981 - Problemi sanitari delle popolazioni sinistrate.
- Circolare n. 806/14/SAN del 25 gennaio 1981 - Controllo della potabilità dell'acqua.
- Circolare n. 822/14/SAN del 28 gennaio 1981 - Vigilanza igienico-sanitaria nelle scuole.
- Circolare n. 896/14/SAN del 12 febbraio 1981 - Istituzione rete sanitaria "mobile".
- Ordinanza n. 680/SAN del 2 marzo 1981 - Proroga ordinanza n. 42 del 12 dicembre 1980.
- Ordinanza n. 147 del 6 marzo 1981 - Revoca ordinanza n. 18/N del 3 dicembre 1980.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 766/14/SAN.

Napoli, 18 gennaio 1981

Al Dott. A. DE CIAMPIS - Direttore
Centro Operativo del Ministero della
Sanità - Ufficio della Sanità Marit-
tima

— NAPOLI

Al Dr. G. MAGGIO - Direttore Centro
Operativo del Ministero della Sanità
PREFETTURA di

— AVELLINO

Al Dott. G. CITARELLA - Direttore
Centro Operativo del Ministero della
Sanità - PREFETTURA di

— SALERNO

Al Dott. A. MOLFESE - Direttore Cen-
tro Operativo del Ministero della
Sanità - Dipartimento di Sicurezza
Sociale

— POTENZA

Al Generale Medico Prof. M. ORSINI -
Direttore del Centro Operativo Sani-
tario - X COMILITER

— NAPOLI

e, p. c.

All'ASSESSORE REGIONALE ALLA
SANITA' - REGIONE CAMPANIA

— NAPOLI

All'ASSESSORE REGIONALE ALLA
SANITA' - REGIONE BASILICATA

— POTENZA

Al DIRETTORE GENERALE DEL-
L'IGIENE PUBBLICA - MINISTE-
RO DELLA SANITA'

— ROMA

OGGETTO: Problemi sanitari delle popolazioni sinistrate.

I problemi che vanno presi in considerazione per la sistemazione temporanea delle popolazioni colpite dal sisma sono fondamentalmente di tre ordini.

Il primo problema è quello di fornire un immediato ricovero ai soggetti più validi, in zone sicure, adiacenti ai paesi distrutti o gravemente danneggiati, con attendamenti o roulotte.

Il secondo problema è quello di alloggiare, in zone non danneggiate dal sisma, in ambienti protetti, quella parte della popolazione (vecchi, bambini con le rispettive madri) che è da considerare come la più vulnerabile dal punto di vista sanitario, di fronte ai rischi derivanti dalla peculiare natura degli insediamenti nelle roulotte, specialmente se la stagione è invernale.

Il terzo problema è quello di assicurare negli alloggiamenti temporanei le condizioni più confortevoli possibili, compatibili con la peculiare situazione di emergenza. In particolare, per quanto si riferisce agli ambienti ristretti, all'alimentazione, ai servizi sanitari, al rifornimento idrico ed allo smaltimento dei liquami e dei rifiuti solidi.

Vediamo adesso come, nella situazione particolare, i tre problemi sono stati affrontati e risolti.

Si può dire che mentre il primo problema è stato risolto in modo soddisfacente seppure gradualmente, non è stato invece possibile risolvere il secondo con l'allontanamento della popolazione più debole, stante la resistenza da parte degli interessati ad accettare una separazione di fatto dei nuclei familiari. Ciò ha però comportato una più facile incidenza delle malattie stagionali, quali quelle a carico dell'apparato respiratorio.

Per quanto riguarda il terzo problema, nella maggior parte degli insediamenti precari esso è stato affrontato e nella maggior parte dei casi risolto, sia pure con mezzi di emergenza.

Trattandosi di collettività, sarebbe inoltre auspicabile, e su questo punto desidero in particolare richiamare l'attenzione della S. V., una partecipazione attiva al tipo di vita comunitaria dei conviventi, scelti tra i più disponibili e responsabili, al fine di favorire, attraverso una stretta collaborazione con gli organi sanitari, la migliore sorveglianza sulla gestione e sul funzionamento di servizi comuni, quali in particolare la mensa, il rifornimento idrico, gli scarichi fognari, la tenuta delle aree destinate ai bambini, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti domestici.

Tutto ciò allo scopo di evitare, non solo possibili trasmissioni di malattie diffuse a contagio oro-fecale, ma anche un progressivo, inevitabile degrado dell'ambiente, che si risolverebbe in un sicuro peggioramento delle già difficili condizioni di vita di tale genere di insediamenti.

Si prega pertanto la S. V. di svolgere continua e intensa opera di vigilanza igienico-sanitaria su tali insediamenti e di stimolo e di suggerimenti nel senso sopra indicato.

IL COORDINATORE DEI SERVIZI SANITARI
DELLE ZONE TERREMOTATE
Prof. F. Polizzi



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 806/14/SAN.

Napoli, 25 gennaio 1981

Al Dott. A. DE CIAMPIS - Direttore
Centro Operativo del Ministero della
Sanità - Ufficio della Sanità Marit-
tima

— NAPOLI

Al Dr. G. MAGGIO - Direttore Centro
Operativo del Ministero della Sanità
PREFETTURA di

— AVELLINO

Al Dott. G. CITARELLA - Direttore
Centro Operativo del Ministero della
Sanità - PREFETTURA di

— SALERNO

Al Dott. A. MOLFESE - Direttore Cen-
tro Operativo del Ministero della
Sanità - Dipartimento di Sicurezza
Sociale

— POTENZA

Al Generale Medico Prof. M. ORSINI -
Direttore del Centro Operativo Sani-
tario - X COMILITER

— NAPOLI

e, p. c.

All'ASSESSORE REGIONALE ALLA
SANITA' - REGIONE CAMPANIA

— NAPOLI

All'ASSESSORE REGIONALE ALLA
SANITA' - REGIONE BASILICATA

— POTENZA

AI DIRETTORE GENERALE DELLA
CASSA PER IL MEZZOGIORNO
— ROMA

OGGETTO: Controllo della potabilità dell'acqua.

A causa del recente sisma molti acquedotti hanno subito danni più o meno rilevanti, per i quali i relativi lavori di riattamento non sono al momento, per ovvii motivi, interamente definiti in tutti i casi.

Pertanto appare indispensabile più che mai raccomandare una diligente ed incessante azione di controllo a cominciare dalle opere di captazione fino alla rete di distribuzione cittadina, sia per accertare la potabilità dell'acqua erogata, sia per assicurare che il trattamento di clorazione assicuri il rispetto di tutti i requisiti di potabilità.

Premesso quanto sopra si ritiene opportuno sottolineare i punti seguenti.

Il prelievo dei campioni deve essere assicurato sistematicamente lungo tutto il sistema di distribuzione, a cominciare dal punto di erogazione e quindi passare alla rete di distribuzione urbana ed al caso alla rete di distribuzione interna.

Al riguardo è appena il caso di fermare l'attenzione sull'importanza di ottenere campioni del tutto rappresentativi dell'acqua da esaminare e di fare in modo che essi mantengano le proprie caratteristiche fino al momento dell'esame.

Per l'intervallo massimo da rispettare tra gli esami chimici e microbiologici sistematici è bene tener presente quanto appresso:

<i>Popolazione servita</i>	<i>Intervallo massimo</i>
meno di 20.000 abitanti	1 mese
da 20.000 a 50.000 abitanti	2 settimane
da 50.000 a 100.000 abitanti	4 giorni
oltre 100.000 abitanti	1 giorno

Nel caso di acqua disinfettata con cloro, indipendentemente dalla popolazione servita, il controllo del cloro residuo dovrebbe avvenire due volte al giorno o quanto meno ogni giorno.

Il cloro residuo, nei casi di clorazione cui per i motivi innanzi esposti i vari sistemi di approvvigionamento sono sottoposti, non deve essere in nessun caso inferiore a 0,2mg/l al con-

trolo effettuato al punto di erogazione ed ai vari punti della rete di distribuzione, sempre che naturalmente gli esami batteriologici e chimici parlino costantemente per una fisionomia favorevole

Qualora il controllo sopracitato dovesse evidenziare un valore inferiore al minimo stabilito, l'Ufficiale Sanitario provvederà al controllo del funzionamento del dosatore di cloro e nel caso il fenomeno persista, nonostante il buon funzionamento del dosatore, ne darà immediata comunicazione al Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi che provvederà ad accertare la causa dell'inconveniente per la sua eliminazione

Nel caso di acque latenti condottate a mezzo pozzi, in precedenza abilitati, ove non fosse possibile assicurare la clorazione, in caso di risultati sfavorevoli alle indagini di laboratorio, sarà disposta la sospensione della erogazione

Le operazioni relative al prelevamento dei campioni ed al rilevamento dei dati necessari dovranno essere eseguite da personale responsabile ed abilitato e tutti i dati emersi dovranno essere annotati in apposito registro

La determinazione del cloro residuo dovrà essere eseguita sotto la diretta responsabilità dell'Ufficiale Sanitario ed i dati dovranno essere annotati nello stesso registro di prelevamenti

Ove fossero riscontrati, sulla base dell'indagine di cui sopra, dati negativi, gli organi responsabili locali assicureranno con immediatezza una verifica di tutta la rete di distribuzione allo scopo di verificare l'eventuale esistenza di danni

Nelle more sentito il parere degli organi tecnici del laboratorio provinciale di Igiene e Profilassi, potrà essere esaminata, ove il caso, la possibilità di un aumento del quantitativo di cloro precedentemente impiegato

E' inutile dire inoltre che e' necessario intensificare le sorveglianze sia sulle condotte sia alle sorgenti nel caso si verificano scosse sismiche di notevole intensità

IL COORDINATORE DEI SERVIZI SANITARI
DELLE ZONE TERREMOTATE
Prof. F. Polizzi



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n. 822/14/SAN.

Napoli, 28 gennaio 1981

Al Dott. A. DE CIAMPIS - Direttore
Centro Operativo del Ministero della
Sanità - Ufficio della Sanità Marit-
tima

— NAPOLI

Al Dr. G. MAGGIO - Direttore Centro
Operativo del Ministero della Sanità
PREFETTURA di

— AVELLINO

Al Dott. G. CITARELLA - Direttore
Centro Operativo del Ministero della
Sanità - PREFETTURA di

— SALERNO

Al Dott. A. MOLFESE - Direttore Cen-
tro Operativo del Ministero della
Sanità - Dipartimento di Sicurezza
Sociale

— POTENZA

Al Generale Medico Prof. M. ORSINI -
Direttore del Centro Operativo Sani-
tario - X COMILITER

— NAPOLI

e, p.c.

All'ASSESSORE REGIONALE ALLA
SANITA' - REGIONE CAMPANIA

— NAPOLI

All'ASSESSORE REGIONALE ALLA
SANITA' - REGIONE BASILICATA

— POTENZA

Al DIRETTORE GENERALE DEL-
L'IGIENE PUBBLICA - MINISTE-
RO DELLA SANITA'

— ROMA

*Al Prof. M. DE LEO - Sovrintendente
Scolastico - Commissariato Straor-
dinario*

— S E D E

OGGETTO: Vigilanza igienico-sanitaria nelle scuole.

Per le particolari situazioni di difficoltà in cui è venuta a trovarsi la maggior parte dei paesi terremotati, si rende necessario un più frequente controllo sullo stato di salute della popolazione scolastica, nonché la più accurata sorveglianza igienico-sanitaria sulle scuole e le istituzioni parascolastiche a carattere assistenziale.

Ciò soprattutto in rapporto alle accresciute esigenze conseguenti alla necessità di un insegnamento distribuito in più turni nell'arco della giornata, svolto quasi sempre in condizioni di sovraffollamento, se non addirittura in locali di fortuna vicini o lontani dall'agglomerato urbano.

Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli organi responsabili della sanità pubblica e della scuola sui seguenti punti essenziali:

Profilassi delle malattie infettive e diffusive.

Al riguardo va esercitata una permanente e rigorosa vigilanza sulle condizioni di salute non soltanto dello scolaro, ma anche degli insegnanti e di qualsivoglia altra persona, che per motivi di lavoro sia autorizzata a permanere o dimorare nella scuola.

Da raccomandare inoltre:

- Il pronto allontanamento degli ammalati, dei sospetti, ovvero, delle persone conviventi con gli infermi di malattie contagiose, quando la natura di queste e le circostanze rilevate fanno fondatamente presumere che le persone stesse costituiscano un mezzo di diffusione;
- la riammissione a scuola, solo dopo accurato controllo, per quei soggetti che siano stati assenti, per malattia, per una durata superiore ai giorni cinque;
- la estensione più larga possibile dei trattamenti immunizzanti;
- le disinfezioni e le disinfestazioni continuative e terminali adeguate alle contingenze del momento secondo il giudizio degli organi sanitari responsabili;
- la chiusura delle classi e delle scuole qualora, nonostante l'aumentata vigilanza ed i conseguenti provvedimenti, sia accertata una continuità nel verificarsi dei casi di malattia;
- la più stretta e continuativa sorveglianza sul personale addetto ai servizi di cucina e refezione, confortata dagli esami di laboratorio diretti ad escludere lo stato di portatore nel caso di malattie a contagio orofecale, ovvero di agenti responsabili di tossinfezioni alimentari.

Alimentazione.

Premesso che nelle particolari situazioni climatiche in cui possono venire a trovarsi gli scolari, l'alimentazione deve rispondere a talune esigenze essenziali sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo e che la vigilanza igienica sugli alimenti e sugli imballaggi e confezioni va più che mai assicurata con particolare cura, si ritiene opportuno sottolineare l'importanza di garantire, in ogni caso, una refezione scolastica adeguata alle specifiche situazioni del momento, opportunamente integrata con sufficienti quantitativi di latte di sicura provenienza.

Riscaldamento.

E' noto come la temperatura dei locali adibiti a scuole non dovrebbe essere inferiore ai 15-16 gradi centigradi.

Appare evidente in proposito come il mantenimento di una tale temperatura, agevole per gli edifici scolastici veri e propri, potrebbe risultare problematico nel caso di locali di fortuna sprovvisti di un impianto di riscaldamento.

In tale evenienza appare consigliabile adottare, caso per caso, soluzioni diverse, che, mentre possono assicurare soddisfacenti condizioni di microclima, con una spesa contenuta, si adeguino maggiormente alle consuetudini e possibilità locali.

Da evitare comunque nel caso di stufe, che le superfici riscaldanti raggiungano temperature troppo elevate e scompongano il pulviscolo dell'aria, nonché l'uso di apparecchiature a combustibile che non siano munite di tubo idoneo per la esalazione dei prodotti della combustione o che non abbiano le pareti del corpo riscaldante perfettamente impermeabili.

Approvvigionamento idrico.

Ove non sia possibile l'allacciamento agli acquedotti comunali, si potrà ricorrere alla perforazione di pozzi che possano dare un'acqua con le dovute caratteristiche di potabilità, in ragione di 20-30 litri pro-die e per alunno.

Appare inutile sottolineare che in tal caso il controllo di potabilità dovrà essere periodicamente accertato con i prescritti esami di laboratorio.

Si ritiene debba considerarsi come una soluzione di emergenza la distribuzione di acqua trasportata con autobotti o simili e comunque opportunamente trattata con cloro.

Ove sia dato far ricorso ad acqua non potabile per quei servizi per i quali essa è consentita, trattandosi di minori, ad evitare il pericolo di ingestione, oltre all'affissione di un cartello « acqua non potabile », dovrà farsi in modo che i punti di erogazione siano posti ad una altezza elevata ed idoneamente protetti.

Raccolta e smaltimento dei liquami.

Anche in questo caso è da notare che, mentre non sussistono problemi veri e propri per gli edifici scolastici, se non quelli connessi ad una maggiore frequenza nella sorveglianza e nelle

disinfezioni continuative, dei servizi igienici, a ragione del frequente sovraffollamento, per i locali di fortuna occorrerà assicurare, sia pure con soluzione di emergenza, un adeguamento del numero dei gabinetti e la installazione di erogatori supplementari per lavabi in rapporto alle presenza massima.

Il mezzo ricevente più idoneo è rappresentato, certamente dalla fognatura urbana; ma nei non pochi casi di alloggiamenti in locali di fortuna in cui non sia possibile o conveniente costruire un tronco di fognatura in proprio per l'allacciamento, occorrerà, in attesa della installazione dei monoblocchi per servizi igienici in corso di distribuzione ripiegare su sistemi che non richiedano complesse operazioni di esercizio e non risultino quindi eccessivamente onerosi.

Rifiuti solidi.

Potranno essere utilizzati recipienti della capacità di 80-100 litri, di plastica o di ferro zincato, forniti di coperchio a tenuta.

Ovvero sacchi a perdere di carta robusta o di plastica fissati ad appositi anelli che ne mantengono aperta l'imboccatura; su tali anelli verranno incerniati i coperchi in modo da garantire la chiusura a tenuta dei sacchi stessi.

Periodicamente, e comunque non meno di una volta al giorno, essi andranno asportati e sostituiti.

I recipienti di plastica o di ferro zincato, meno pratici quindi dei precedenti, richiederanno naturalmente il lavaggio e la disinfezione.

Si prega la cortesia della S.V. di voler impartire le opportune istruzioni agli organi sanitari interessati sul contenuto della presente e si confida nella instaurazione di un collegamento costante tra i responsabili delle varie collettività scolastiche e le strutture sanitarie operanti a livello locale per la soluzione dei vari problemi.

IL COORDINATORE DEI SERVIZI SANITARI
DELLE ZONE TERREMOTATE
Prof. F. Polizzi



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Prot. n 896/14/SAN.

Napoli, 12 febbraio 1981

Al Dott. A. DE CIAMPIS - Direttore
Centro Operativo del Ministero della
Sanità - Ufficio della Sanità Marit-
tima

— NAPOLI

Al Dr. G. MAGGIO - Direttore Centro
Operativo del Ministero della Sanità
PREFETTURA di

— AVELLINO

Al Dott. G. CITARELLA - Direttore
Centro Operativo del Ministero della
Sanità - PREFETTURA di

— SALERNO

Al Dott. A. MOLFESE - Direttore Cen-
tro Operativo del Ministero della
Sanità - Dipartimento di Sicurezza
Sociale

— POTENZA

Ai Sigg. MEDICI PROVINCIALI di

— AVELLINO

— NAPOLI

— SALERNO

— POTENZA

e, p. c.

Al DIRETTORE di SANITA'
Generale Medico Prof. M. ORSINI -
Ospedale Militare di

— NAPOLI

All'ASSESSORE ALLA SANITA' -
REGIONE CAMPANIA

— NAPOLI

All'ASSESSORE ALLA SANITA' -
REGIONE BASILICATA

— POTENZA

OGGETTO: Istituzione rete sanitaria « mobile ».

Si fa seguito alla lettera del 6 febbraio 1981, con la quale si trasmetteva il verbale della riunione del 5 febbraio 1981, relativa alla ristrutturazione dei nuclei sanitari.

Si desidera al riguardo sottolineare, in modo particolare, la istituzione della rete sanitaria mobile, a cura della Direzione di Sanità militare.

Tale organizzazione, su cui si desidera richiamare l'attenzione, è composta di n. 10 (dieci) nuclei sanitari mobili con personale qualificato, in grado di effettuare tempestivamente i seguenti interventi: disinfezione, disinfestazione, derattizzazione; controllo di potabilità ed eventuale potabilizzazione delle acque; ricerche epidemiologiche in presenza di accertati o sospetti casi di malattie infettivo-contagiose.

Si pregano pertanto le SS.LL. di portare a conoscenza degli Ufficiali Sanitari delle province di rispettiva competenza questa importante ed utilissima collaborazione offerta dalla Sanità militare, che si aggiunge a quella già apprezzata fornita dai nuclei sanitari.

Le SS.LL. informeranno al riguardo gli Ufficiali Sanitari che le richieste di intervento dovranno essere inoltrate, mediante fonogramma, direttamente alla Sanità militare. Accordi, per le vie brevi, potranno essere presi telefonando al n. 081/418444 oppure 405722.

Si confida in una pronta diramazione della informazione agli Ufficiali Sanitari e si resta in attesa di un cortese cenno di risposta.

IL COORDINATORE DEI SERVIZI SANITARI
DELLE ZONE TERREMOTATE
Prof. F. Polizzi



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 680/SAN

VISTA la propria ordinanza n. 42 in data 12 dicembre 1980, con la quale è stata disposta l'assistenza sanitaria fino al 15 marzo 1981 in favore dei nostri connazionali che, a causa del terremoto del novembre 1980, hanno abbandonato le zone di residenza e si sono recati all'estero;

CONSIDERATO che si rende necessario prorogare di un mese tale disposizione commissariale;

VISTI il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed il D.L. 5 dicembre 1980, n. 799 convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 875;

O R D I N A

l'assistenza sanitaria in favore dei connazionali espatriati dalle zone terremotate di cui alla ordinanza n. 42 del 12 dicembre 1980 è prorogata fino al 15 aprile 1981.

Napoli, 2 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 147

CONSIDERATO:

- che con ordinanza n. 18/N, in data 3 dicembre 1980, è stato autorizzato il ricovero nelle Case di Cura private, regolarmente autorizzate, ancorché non convenzionate, degli infermi provenienti dai territori colpiti dai noti eventi sismici del 23 novembre 1980;
- che tale provvedimento fu adottato per soddisfare l'esigenza di sopperire alla impossibilità, per le strutture ospedaliere pubbliche, di fronteggiare l'emergenza;
- che la suddetta situazione di emergenza va via via normalizzandosi, per cui non sussistono più le particolari ragioni che richiesero l'emissione del citato provvedimento, in quanto le strutture ospedaliere pubbliche in atto sono in grado di fronteggiare le prospettande esigenze;
- che appare, pertanto, superfluo consentire ancora il ricorso a strutture ospedaliere private;

RAVVISATA, per le anzidette ragioni, l'opportunità di procedere alla revoca dell'ordinanza n. 18/N/80;

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 e con i poteri conferitigli, segnatamente, con l'art. 1 di dette norme;

D I S P O ' N E

L'ordinanza n. 18/N, in data 3 dicembre 1980, è revocata con effetto immediato.

Le case di Cura private, presso le quali sono ancora ricoverati infermi provenienti dalle zone colpite dal sisma del 23 novembre 1980, previa opportune intese con le competenti Autorità, dovranno curare che i predetti degenti siano trasferiti presso strutture ospedaliere pubbliche entro il 15 marzo 1981.

Napoli, 6 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

CONTRATTI DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

- Ordinanza n. 150 del 10 marzo 1981 - Disciplina contratti di compravendita immobiliari - Revoca delle ordinanze n. 50 del 15 dicembre 1980 e n. 100 del 21 gennaio 1981.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 150

CONSIDERATO:

- che con ordinanze nn. 50 e 100, rispettivamente in data 15 dicembre 1980 e 21 gennaio 1981, sono state stabilite norme volte a reprimere possibili speculazioni, in danno delle persone colpite dal sisma del novembre 1980, mediante acquisti o permutate di terreni e fabbricati su condizioni inique per gli alienanti;
- che per il tempo trascorso, per la pubblicità data alle ordinanze stesse, nonché al disegno di legge sulla ricostruzione, può ritenersi superato l'arco di tempo nel quale dette speculazioni potevano essere effettuate giovandosi della mancata conoscenza degli interessati;
- che, pertanto, non è più necessario mantenere in vita le ordinanze nn. 50 e 100 citate;

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

RITENUTO di avvalersi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Le ordinanze nn. 50 e 100, rispettivamente in data 15 dicembre 1980 e 21 gennaio 1981, sono revocate.

Le procedure avviate in esecuzione di esse devono cessare, ove non già esauritesi.

La presente avrà efficacia dalla data della sua pubblicazione sul quotidiano a stampa « Il Mattino ».

Napoli, 10 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

ARTIGIANATO, COMMERCIO ED AGRICOLTURA

- Ordinanza n. 120 del 5 febbraio 1981 - Imprese artigiane - Esecuzione lavori - Disciplina.
- Ordinanza n. 121 del 9 febbraio 1981 - Aziende ed Istituti di credito - Finanziamenti.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 120

CONSIDERATO:

- che a causa del sisma del novembre 1980 numerosi fabbricati sono rimasti inagibili e pericolanti, per cui occorre provvedere alla loro demolizione;
- che tali lavori non vengono eseguiti con la necessaria speditezza, anche a causa della carenza di imprese edili disponibili;
- che appare, pertanto, opportuno consentire alle imprese artigiane, che, pur non essendo iscritte all'Albo nazionale dei costruttori, risultino iscritte all'Albo professionale artigiano presso la Camera di Commercio, di eseguire lavori di demolizione e di nuova costruzione per importi superiori a quelli per i quali sono ammessi ai sensi della legge 28 aprile 1976, n. 191;
- che sia la Regione Campania, sia la Regione Basilicata, rispettivamente con leggi 31 ottobre 1978, n. 51 e 25 maggio 1980, n. 32, hanno ammesso le imprese artigiane ad appalti relativi a lavori pubblici ed a opere di pubblico interesse di importi inferiori a cento milioni;
- che, invece, si rende necessario ammettere le imprese artigiane ad eseguire anche opere e lavori di importo superiore;

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito nella Legge 22 dicembre 1980, n. 874;

RITENUTO di avvalersi dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

E' consentito alle imprese artigiane,, purché iscritte all'Albo professionale artigiano, di eseguire:

- a) lavori di nuova costruzione di fabbricati fino all'importo di L. 100 milioni;
- b) lavori di demolizione, sino all'importo di 200 milioni, sempre che, in relazione alla loro natura, non richiedano attrezzature particolari e specifiche professionalità.

L'affidamento di questi ultimi lavori è subordinato a preventiva valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

Napoli, 5 febbraio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 121

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTO l'art. 11 del D.L. 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, con il quale è stato disposto che le erogazioni in favore delle popolazioni terremotate non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto beneficiario e sono deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto erogante;

VISTA la richiesta dell'Associazione delle Casse di Risparmio in ordine alla rimozione degli ostacoli esistenti nell'assetto amministrativo e normativo interno che non consentono di erogare, anche nell'ambito proprio della funzione del credito, importi, quale spese di esercizio, in favore delle popolazioni e delle imprese delle zone terremotate;

CONSIDERATO che le piccole e medie imprese delle zone terremotate hanno estrema necessità di acquisire mezzi finanziari non solo per creare le condizioni di normalità del proprio assetto produttivo perturbato a causa del sisma che ha prodotto notevoli danni alle imprese, ma anche per ovviare alle conseguenze della sospensione dei termini che hanno notevole alterato il meccanismo del flusso del denaro;

RITENUTO che le proposte avanzate dall'Associazione suindicata, si appalesano nel momento attuale quantomai opportune per avviare un minimo di ripresa economica nelle zone terremotate;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli dal D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazione, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

D I S P O N E

1) Le aziende e gli istituti di credito possono imputare alle spese correnti di esercizio le somme impiegate fino al 30 giugno 1981 nell'acquisto di beni e servizi da destinare ai sinistrati del sisma del 23 novembre 1981. Gli stessi Enti, fino alla predetta data del 30 giugno 1981, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento creditizio, possono altresì concedere nel territorio delle regioni Campania e Basilicata con preferenza alle medie e piccole imprese finanziamenti in deroga alle disposizioni legislative e statutarie vigenti, ivi compresi eventuali limiti quantitativi contenute negli stessi ed alle relative modalità esecutive.

2) Nella concessione dei benefici di cui al punto precedente le aziende e gli Istituti di credito non possono alterare l'equilibrio economico del proprio bilancio d'esercizio.

Le stesse banche nella somministrazione dei crediti potranno selezionare gli interventi nello ambito regionale suddetto nell'intento di promuovere la ripresa delle medie e piccole imprese disestate dal sisma, nonché di quelle che possono garantire più rapide premesse di reddito e più consistente occupazione.

Napoli, 9 febbraio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

C O M M I S S I O N I

- Ordinanza n. 114 del 3 febbraio 1981 - Commissioni Tecniche Comunali - Composizione.
- Ordinanza n. 123 dell'8 febbraio 1981 - Selezione materiale non utilizzabile - Costituzione commissione.



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 114

VISTO il D. L. 26 novembre 1980; n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed il D. L. 31 gennaio 1981, n. 11;

CONSIDERATO che, per gli interventi di cui all'articolo 3, lett. d) e) delle disposizioni succitate si deve procedere al conferimento dei contributi per piccole riparazioni alle abitazioni sinistrate, sulla base di accertamenti di natura tecnica, a mezzo di una Commissione Tecnica Comunale da nominarsi dal Commissario Straordinario del Governo;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli dalla suddetta legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed in deroga ad ogni contraria norma;

D I S P O N E

Art. 1

La Commissione Comunale per gli adempimenti tecnici ai fini dell'erogazione dei contributi di cui ai punti d) ed e) dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, sarà composta da tre membri, in linea di massima, così ripartiti:

- un ingegnere;
- un architetto;
- un perito edile o geometra.

Quando detta Commissione debba procedere ad accertamenti su immobili ove operano aziende agricole, sarà composta in linea di massima da:

- un ingegnere o architetto;
- un dottore agronomo;
- un perito agrario.

La Commissione potrà validamente decidere, anche con la presenza di due membri.

Art. 2

I nominativi dei tecnici professionisti saranno prescelti sentiti gli Ordini professionali, o la Consulta ove esista, ed i Provveditori Regionali alle OO. PP. accordando ogni possibile priorità a coloro che abbiano già operato nella prima fase dell'emergenza.

Art. 3

I dipendenti di Enti Pubblici, purché iscritti ai relativi Albi professionali, saranno utilizzati subordinatamente al consenso delle rispettive Amministrazioni di appartenenza, quali membri supplenti.

Art. 4

Il numero delle Commissioni, sarà stabilita dal Commissario Straordinario, in rapporto alle esigenze dei singoli Comuni.

Art. 5

Saranno aggiunti in appositi elenchi, gruppi di professionisti, per l'utilizzazione da parte dei Comuni, ove necessario, in aggiunta a quelli di cui all'art. 3, quali membri supplenti per le Commissioni e perché i Comuni medesimi li abbiano presenti in occasione dell'applicazione del punto c) delle norme procedurali dell'ordinanza 80, del 6 gennaio 1981, che si riferisce all'ipotesi di sostituzione dei Comuni a proprietari ed inquilini inerti.

In tale ultimo caso, i Comuni valuteranno l'ipotesi di attuare l'opportuna rotazione per detti professionisti con riferimento ad un limite massimo complessivo di onorari per ciascun elemento utilizzato.

Art. 6

Ai membri delle Commissioni, sarà corrisposto un gettone di presenza di L. 50.000 (cinquantamila) per ogni seduta giornaliera della durata di almeno quattro ore.

Ai tecnici dipendenti di Enti Pubblici, compresi i docenti, verrà corrisposto il gettone di presenza in misura ridotta del 50%.

A quei professionisti, cui saranno affidati incarichi professionali di cui al già citato punto c) della ordinanza 80, saranno corrisposti i compensi previsti dall'ordinanza n. 90 in data 12 gennaio 1981.

Napoli, 3 febbraio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

**COSTITUZIONE COMMISSIONI TECNICHE COMUNALI
DI CUI ALL'ART. 3 - LETTERE d) ED e) DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1980, N. 874**

Con singole ordinanze sono state costituite le Commissioni Tecniche come dal seguente elenco indicativo:

N.ro Ordine	COMUNE	N.ro	Data ordinanza	N.ro Commissioni
1)	NAPOLI CITTA'	115	del 3 febbraio 1981	53
2)	NAPOLI PROVINCIA	125	del 10 febbraio 1981	111
3)	CASERTA CITTA'	133	del 16 febbraio 1981	4
4)	CASERTA PROVINCIA	134	del 16 febbraio 1981	109
5)	BENEVENTO CITTA'	132	del 16 febbraio 1981	3
6)	BENEVENTO PROVINCIA	131	del 16 febbraio 1981	81
7)	SALERNO CITTA'	135	del 16 febbraio 1981	10
8)	SALERNO PROVINCIA	138	del 18 febbraio 1981	201
9)	AVELLINO CITTA'	126	del 10 febbraio 1981	7
10)	AVELLINO PROVINCIA	127	del 10 febbraio 1981	110
11)	POTENZA CITTA'	128	del 10 febbraio 1981	8
12)	POTENZA PROVINCIA	129	del 11 febbraio 1981	49
13)	MATERA CITTA'	130	del 16 febbraio 1981	3
14)	MATERA PROVINCIA	137	del 19 febbraio 1981	18



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 123

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875;

CONSIDERATO che, in occasione del sisma, è pervenuto agli organi Commissariali ed alla C.R.I. materiale vario, costituito prevalentemente da indumenti ed effetti letterici, dall'Italia e dall'Estero;

CONSIDERATO che le esigenze in materia delle popolazioni interessate sono state tutte soddisfatte e che un considerevole quantitativo di materiale del genere è conservato in appositi capannoni, in vista di ulteriori esigenze;

TENUTO presente, però, che un certo quantitativo di detto materiale non risulta obiettivamente utilizzabile, o perché fin dall'origine non idoneo allo scopo o perché rapidamente deterioratosi, in occasione del suo primo impiego, essendo stato assegnato alle famiglie ricoverate in tenda e, poi, recuperato;

RITENUTO pertanto che il materiale di cui trattasi, non più utilizzabile, debba essere alienato, con le opportune procedure, al fine di destinare il ricavato alle popolazioni interessate;

RAVVISATA l'opportunità di raggiungere la finalità indicata, mediante la nomina di apposita commissione;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli dall'art. 1, del D.L. n. 776 ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

D I S P O N E

Presso le Prefetture delle sedi dove sono stati costruiti centri di raccolta dei materiali indicati in epigrafe è costituita una Commissione col compito di selezionare quella parte di materiale non utilizzabile e che pertanto si renda opportuno alienare.

Dette Commissioni sono così costituite, in linea di massima:

- un funzionario di Prefettura designato dal Prefetto;
- un funzionario dell'Assessorato Regionale alla Sanità;
- un rappresentante dell'Associazione locale della Stampa*;
- un funzionario U.T.E.;
- un funzionario della Ragioneria Regionale ovvero Provinciale dello Stato;
- un funzionario dell'Intendenza di Finanza;
- un Ufficiale Superiore dell'Esercito nominato dal Comiliter o dal Presidio Militare;
- un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- un funzionario del Comune capoluogo;
- due rappresentanti della C.R.I..

* Integrazione deposta con Ordinanza Commissariale n. 157 del 13 marzo 1981.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno assolte da un funzionario di Prefettura designato dal Prefetto.

Il materiale da alienare sarà ceduto, a trattativa privata, in seguito a gara ufficiosa ampiamente divulgata.

Le Prefetture, con la cortese collaborazione delle Intendenze di Finanza, vorranno curare tutti gli adempimenti amministrativi per le procedure di alienazione e di versamento del ricavato e quanto altro si renda, all'occorrenza, necessario.

Il ricavato dalla vendita di cui trattasi, sarà versato:

- a) dai materiali inviati direttamente al Commissariato, al Fondo di Contabilità Speciale previsto dall'art. 2 del D.L. n. 776/80;
- b) dai materiali inviati direttamente alla C.R.I., al c/c postale n. 30004 intestato a detta Istituzione.

Le somme così ricavate saranno utilizzate per attività assistenziali a favore delle popolazioni destinatarie.

Napoli, 8 febbraio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

R A D I O A M A T O R I

— **Ordinanza n. 112 del 2 febbraio 1981 - Radioamatori - Mantenimento all'impiego e facilitazioni sull'attività.**



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 112

CONSIDERATO:

- che i Radioamatori dell'Ente Morale A.R.I. sin dal 23 novembre 1980 hanno prestato la loro opera nelle zone terremotate presso questo Commissariato e presso numerose Prefetture;
- che tale servizio ha richiesto, in ispecie nella prima fase delle operazioni di soccorso, nella quale non era possibile fruire di altri mezzi di comunicazione, un impegno continuativo di 24 ore su 24;
- che successivamente, si è dovuto provvedere allo smistamento delle roulettes alle popolazioni terremotate;
- che la particolare orografia delle zone interessate ha reso necessario effettuare le comunicazioni a mezzo di stazioni di radioamatori collegate in HF, spesso dislocate su automezzi;
- che, pertanto, si è dovuto far proseguire la collaborazione di questi ultimi;
- che essendo tale smistamento ancora in atto, i Radioamatori continuano a prestare la loro opera;
- che si dovrà far ricorso a quest'ultima anche per la fase di rientro delle roulettes, la quale si prospetta di notevole complessità sia per i tempi di attuazione, sia per l'ampiezza del territorio interessato;
- che ai sensi dell'art. 1, 4 comma, legge 22 dicembre 1980, n. 874, possano essere conferiti particolari attribuzioni, per l'assolvimento di compiti specifici, anche ad esperti estranei alle amministrazioni statali;

RITENUTO di doversi avvalere di tale facoltà;

VISTO il D.P.R. 5 agosto 1966 sulle nuove norme per le concessioni d'impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori, nonché il D.M. 27 maggio 1974 dettante norme sui servizi di telecomunicazioni d'emergenza;

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

RITENUTO di avvalersi degli straordinari poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

Art. 1

I titolari di patente di operatore e di concessione per licenza d'impianto ed esercizio di stazione di Radioamatore, che sono stati o sono ancora impiegati nelle operazioni di cui in

narrativa, o che verranno utilizzati, sono autorizzati a trasferire temporaneamente fuori del domicilio indicato sulla licenza stessa e senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, la propria stazione ricetrasmittente con potenza uguale per cui è rilasciata la licenza stessa.

Art. 2

I Radioamatori, ove per l'assolvimento dei compiti a loro affidati si siano dovuti o debbono temporaneamente assentarsi dal proprio posto di lavoro, hanno diritto al mantenimento dell'impiego, anche se `esso sia ricoperto a titolo precario, nonché alla relativa retribuzione.

Napoli, 2 febbraio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

V A R I E

- Ordinanza n. 118 del 5 febbraio 1981 - Corte di Appello di Napoli - Spese processuali - Contributo.
- Ordinanza n. 119 del 5 febbraio 1981 - Personale tecnico amministrativo dello Stato in quiescenza - Utilizzazione.
- Ordinanza n. 122 del 10 febbraio 1981 - I.R.R.S.A.E. - Attività formative - Proroga.
- Ordinanza n. 155 del 12 marzo 1981 - Regione Basilicata - Avviamento al lavoro di giovani ai sensi della legge 285 - Proroga - Contributo



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 118

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazione, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

VISTA la richiesta n. 660/81 del 24 gennaio 1981, con la quale la Presidenza della Corte d'Appello di Napoli ha chiesto l'anticipazione di 15 milioni per il pagamento delle spese postali per le notifiche degli avvisi di cancelleria nei procedimenti civili del lavoro e per gli avvisi di avvenuta notifica di atti penali;

CONSIDERATO che l'art. 4 del D.L. succitato ha disposto la sospensione dei termini processuali che ha contenuto, in pratica, in limiti assai ristretti le riscossioni destinate all'alimentazione del fondo delle spese d'ufficio dal quale vengono prelevate le spese postali per la notifica;

CONSIDERATO, altresì, che, secondo la documentazione in atti, l'Amministrazione Centrale competente non ha potuto risolvere il problema a causa della mancanza di fondi;

RAVVISATA l'opportunità di evitare disfunzioni nel funzionamento dei servizi della giustizia;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli dall'art. 1 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

D I S P O N E

E' anticipato alla Corte di Appello di Napoli l'importo di L. 15.000.000 (quindicimilioni) per la costituzione di un fondo destinato al pagamento delle spese necessarie per le notifiche in materia civile e penale.

E' fatto obbligo a codesta Corte di Appello di provvedere, entro il 30 giugno 1981, alla restituzione del fondo predetto mediante versamento nella apposita contabilità speciale accesa presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Napoli (contabilità speciale pro-terremotati D.L. 776/80) ed attivata ai sensi della legge succitata.

L'ordinativo di pagamento è disposto in favore del Dirigente pro-tempore dell'Ufficio Unico Notifiche Esecuzioni e Protesti presso la Corte di Appello di Napoli con accreditamento al c/c di deposito n. 27/338 intrattenuto presso l'Agenzia di Castel Capuano del Banco di Napoli.

Napoli, 5 febbraio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 119

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

CONSIDERATO che, a causa del sisma del novembre 1980, i Provveditorati alle OO.PP. e gli Uffici Speciali di questo Commissariato per i molteplici compiti ad essi affidati, non sono in grado, in considerazione della carenza di personale, di garantire il normale funzionamento dei servizi;

CONSIDERATO che per l'espletamento dei compiti connessi alle contingenti esigenze da affrontare, occorre poter disporre di personale esperto sia sotto il profilo amministrativo che tecnico;

RITENUTO che di fronte all'accertata indisponibilità di personale da richiedere alle competenti amministrazioni statali, per gli scopi suindicati, si può ricorrere a personale collocato in quiescenza da poco tempo che, per la esperienza posseduta, possa reinserirsi nelle strutture tecnico-amministrative di cui trattasi;

AVVALENDOSI dei poteri concessi dall'art. 1 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

D I S P O N E

1) Per le esigenze in premessa indicate, possono essere utilizzate le prestazioni di servizio di idoneo personale tecnico ed amministrativo dello Stato, in quiescenza.

2) Il personale predetto che sarà utilizzato per esigenze inerenti il sisma non avrà obbligo di ufficio ed assolverà nell'ambito suindicato i compiti che gli saranno affidati dai Provveditori Regionali alle OO.PP. per la Campania e la Basilicata o dai Capi degli Uffici Speciali di questo Commissariato.

3) L'utilizzazione del personale di cui sopra avrà la durata di mesi tre prorogabili.

4) A detto personale competerà:

- un compenso pari alla differenza tra lo stipendio spettante attualmente se fosse in attività di servizio con il grado rivestito alla data del collocamento a riposo e la pensione goduta alla data di conferimento dell'incarico di collaborazione. Nella determinazione della differenza suindicata dovrà porsi a raffronto il trattamento economico fondamentale e tutte le indennità accessorie eventualmente spettanti;
- il compenso per il lavoro straordinario eventualmente prestato oltre le 36 ore settimanali di prestazione;
- per prestazioni rese oltre 10 km. dalla sede di servizio l'indennità di missione sulla base delle misure stabilite per gli impiegati dello Stato dall'art. 15 del D.L. 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875.

Napoli, 5 febbraio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.*

Ordinanza n. 122

VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

CONSIDERATO che ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche le Amministrazioni comunali della Campania, alle quali è stata affidata l'esecuzione dei progetti « Assistenza Scolastica » e « Beni Culturali e Ambientali » hanno stipulato con i giovani assunti ai sensi della richiamata legge contratti di avviamento al lavoro preceduti da cicli formativi di durata non inferiore al trenta per cento delle ore di effettiva attività lavorativa previste dal contratto;

RAVVISATA la necessità che, per far fronte alle note esigenze derivate dal sisma, si rende indispensabile sospendere l'attività formativa in corso rinviando la ripresa della stessa, qualora iniziata, nonché di quella soltanto prevista, alla data del 30 giugno 1981;

RITENUTO che per assicurare lo svolgimento del ciclo formativo di cui in premessa si rende necessario prorogare, per il tempo strettamente necessario, la durata dei contratti di lavoro scaduti o prossimi alla scadenza onde consentire alle Amministrazioni Comunali interessate lo utilizzo dei giovani di cui trattasi in attività connesse alle esigenze derivanti dal sisma;

D I S P O N E

1) Le attività formative connesse ai progetti « Assistenza Scolastica » e « Beni Culturali e Ambientali » in corso di espletamento presso l'I.R.R.S.A.E., l'Università di Napoli, e quella di Salerno, in corso di svolgimento, o sospese a seguito dei noti eventi tellurici, o non ancora iniziate, sono differite alla data del 30 giugno 1981.

2) La durata dei relativi contratti già scaduti o prossimi alla scadenza viene prorogata per il tempo strettamente necessario a completamento delle attività formative di cui in epigrafe.

3) Al maggior onere finanziario derivante dalla proroga dei contratti si provvederà con i fondi della legge 31 gennaio 1981 già promulgata ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che prevede all'art. 1 il differimento dei contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi della legge 285/77, fino all'espletamento degli esami di idoneità.

4) Le Amministrazioni Comunali della Campania alle quali è stata affidata l'esecuzione dei progetti « Assistenza Scolastica » e « Beni Culturali e Ambientali » sono autorizzate, nel periodo di sospensione delle attività formative, e di dipendente proroga dei contratti, ad utilizzare i giovani assunti in attività connesse alle esigenze derivanti dai noti eventi tellurici.

Napoli, 10 febbraio 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti



*Il Commissario Straordinario del Governo
per le zone terremotate della Campania e della Basilicata*

Ordinanza n. 155

CONSIDERATO:

- che la Regione Basilicata, ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, con specifici progetti di formazione e lavoro approvati e finanziati dal C.I.P.E., ha avviato a lavoro prima n. 761 e successivamente n. 1108 giovani;
- che di essi, n. 761, essendo venuto a scadere l'arco di tempo previsto dal contratto di formazione e lavoro, hanno cessato l'attività lavorativa;
- che a fine marzo verranno a scadere i contratti degli altri n. 1108 giovani;
- che tutti i predetti giovani attendono di poter sostenere la prevista prova di idoneità ai fini dell'inquadramento nei ruoli regionali;
- che la Regione Basilicata ha manifestato chiaramente il proprio intendimento di definire in modo organico il problema dell'occupazione dei giovani della L. n. 285/77, in un primo tempo prorogando i contratti in via di scadenza e riavviando a lavoro quei giovani i cui contratti siano scaduti, in un secondo tempo facendo sostenere a tutti la prova di idoneità ai fini dell'inquadramento nei ruoli regionali;
- che a tal fine la Regione ha avanzato istanza al C.I.P.E. per il rifinanziamento e la riapprovazione dei progetti;
- che nelle more che venga riapprovato il progetto e che vengano espletate le prove di idoneità i 761 continueranno a non lavorare ed i contratti dei 1108 verranno a scadenza;
- che al fine di coprire tale arco di tempo, per mantenere in servizio i 1108 e poter riassumere i 761, la Regione Basilicata, con istanza in data 14 febbraio 1981, ha chiesto a questo Commissariato un contributo pari a lire quattro miliardi, precisando che parte dei giovani saranno utilizzati per le esigenze dei Comuni di quella Regione colpiti dal sisma;
- che la richiesta è stata successivamente ridotta a lire due miliardi;
- che effettivamente i giovani potrebbero essere utilizzati presso gli Enti Locali della Regione Basilicata, per le esigenze connesse ai noti eventi sismici del 23 novembre 1980;
- che tale utilizzo si appalesa in piena sintonia con quanto previsto dall'art. 14 bis, 1° comma, lett. A, della legge 22 dicembre 1980, n. 874;
- che l'impiego di giovani presso i Comuni delle zone colpite dal sisma rientra tra i compiti fissati dal 1° comma dell'art. 1 della legge n. 874/80 e relativi all'avvio della ripresa amministrativa dei territori danneggiati dai noti eventi sismici;
- che in effetti la somma richiesta potrebbe coprire l'arco di tempo necessario per ottenere il richiesto finanziamento da parte del C.I.P.E.;

RITENUTO, per le ragioni anzidette, che la concessione di siffatto contributo possa rientrare tra i compiti di questo Commissariato e che, pertanto, esso possa essere concesso;

VISTO il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in virtù dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

D I S P O N E

E' concesso un contributo di L. 2.000.000.000 (due miliardi) in favore della Regione Basilicata.

Tale contributo dovrà essere utilizzato per la prosecuzione dei contratti di formazione e lavoro di giovani, ai sensi della legge n. 285/77 e per la riattivazione di quelli già scaduti.

I giovani, per il numero che si rivelerà necessario, dovranno anche essere utilizzati per le esigenze degli Enti Locali della Regione Basilicata, colpiti dal sisma e per gli adempimenti ad esso conseguenziali.

Napoli, 12 marzo 1981

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Zamberletti

I N D I C E P E R M A T E R I A

CENTRI OPERATIVI

ACCERTAMENTI TECNICI SUGLI EDIFICI
RIATTAZIONE EDIFICI LIEVEMENTE DANNEGGIATI

Circolare del 3 febbraio 1981 - Superperizie	Pag. 9
Circolare del 18 febbraio 1981 - Accredittamento fondi connessi a lavori da carattere urgente ed inderogabile ai sensi del D.L. n. 1010 del 12 aprile 1948	» 11
Ordinanza n. 140 del 21 febbraio 1981 - Lavori di riattazione di fabbricati lievemente danneggiati - Integrazione norme tecniche e procedurali	» 13
Ordinanza n. 143 del 2 marzo 1981 - Lavori pubblici e riattazione edifici urbani - Tariffe	» 15
Ordinanza n. 144 del 2 marzo 1981 - Domanda di contributo per la riattazione degli edifici lievemente danneggiati - Proroga dei termini	» 20
Ordinanza n. 151 del 9 marzo 1981 - Accertamento sulla staticità degli immobili - Compensi	» 22

INTERVENTI D'URGENZA PER NECESSITA' DI PUBBLICO INTERESSE

Ordinanza n. 117 del 4 febbraio 1981 - Lavori urgenti - Modifiche alla normativa ordinaria vigente	» 25
Ordinanza n. 139 del 20 febbraio 1981 - Riattazione degli immobili lievemente danneggiati - Estensione dei criteri ad Enti sociali	» 27
Ordinanza telegrafica n. 4502/1.15 del 20 febbraio 1981 - Lavori somma urgenza D.L. 12 aprile 1948, n. 1010	» 29
Ordinanza telegrafica n. 4502/1.15 del 5 marzo 1981 - Lavori somma urgenza D.L. 12 aprile 1948, n. 1010 - Precisazioni	» 31
Ordinanza n. 148 del 9 marzo 1981 - Revoca ordinanza n. 117 del 4 febbraio 1981	» 33
Ordinanza telegrafica n. 6155/1.19 del 12 marzo 1981 - Demolizione edifici - Sopralluogo tecnico	» 34

A S S I S T E N Z A

Telegramma n. 410/ASS/5 del 6 febbraio 1981 - Sussidi giornalieri	» 39
Ordinanza n. 136 del 18 febbraio 1981 - Sistemazione alloggiativa autonoma - Contributo	» 40
Telegramma n. 824/ASS/5 del 28 febbraio 1981 - Sussidi giornalieri	» 42
Ordinanza n. 152 del 9 marzo 1981 - Cessazione erogazione di vitto in favore dei terremotati	» 43

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DEL SENZA TETTO

Circolare n. 154/AT/G del 14 gennaio 1981 - Censimento roulottes	Pag. 49
Telegramma n. 240/RE del 22 febbraio 1981 - Pagamento indennità immobili requisiti o presi in locazione - Predisposizione calcoli	» 51
Circolare n. 260/AT/G del 24 gennaio 1981 - Targhette metalliche di identificazione per le roulottes	» 53
Circolare n. 780/AT/G del 2 marzo 1981 - Riutilizzazione roulottes in ambito comunale e provinciale - Normativa burocratica	» 55
Ordinanza n. 145 del 3 marzo 1981 - Assegnazione alloggi I.A.C.P. - Compensi ai componenti delle commissioni	» 59
Ordinanza n. 149 del 7 marzo 1981 - Roulottes - Disciplina della presa in carico	» 60
Circolare n. 905/RL/6 del 7 marzo 1981 - Trasferimento di roulottes donate o date in uso ai senza tetto in conseguenza del sisma del 23 novembre 1980	» 62
Circolare n. 933/AT/G del 12 marzo 1981 - Recupero roulottes e concentrazione in aree di raccolta - Disposizioni di massima	» 64

AMMINISTRATORI ENTI PUBBLICI

Ordinanza n. 156 del 12 marzo 1981 - Proroga al 30 aprile 1981 della validità della normativa di cui alle ordinanze n. 82 e n. 101	» 69
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

BENI DI INTERESSE ARCHITETTONICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO E STORICO

Ordinanza n. 124 del 10 febbraio 1981 - Esecuzione lavori di pronto intervento - Autorizzazione all'Ente per le Ville Vesuviane	» 73
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

EDILIZIA SCOLASTICA

S A N I T A'

Circolare n. 766/14/SAN del 18 gennaio 1981 - Problemi sanitari delle popolazioni sinistrate	» 79
Circolare n. 806/14/SAN del 25 gennaio 1981 - Controllo della potabilità dell'acqua	» 81
Circolare n. 822/14/SAN del 28 gennaio 1981 - Vigilanza igienico-sanitaria nelle scuole	» 84
Circolare n. 896/14/SAN del 12 febbraio 1981 - Istituzione rete sanitaria "mobile"	» 88
Ordinanza n. 680/SAN del 2 marzo 1981 - Proroga ordinanza n. 42 del 12 dicembre 1980	» 90
Ordinanza n. 147 del 6 marzo 1981 - Revoca ordinanza n. 18/N del 3 dicembre 1980	» 91

CONTRATTI DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

Ordinanza n. 150 del 10 marzo 1981 - Disciplina contratti di compravendita immobiliari - Revoca delle ordinanze n. 50 del 15 dicembre 1980 e n. 100 del 21 gennaio 1981	» 95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

ARTIGIANATO, COMMERCIO ED AGRICOLTURA

Ordinanza n. 120 del 5 febbraio 1981 - Imprese artigiane - Esecuzione lavori - Disciplina	» 99
Ordinanza n. 121 del 9 febbraio 1981 - Aziende ed Istituti di credito - Finanziamenti	» 100

C O M M I S S I O N I

Ordinanza n. 114 del 3 febbraio 1981 - Commissioni Tecniche Comunali - Composizione . . .	Pag. 103
Ordinanza n. 123 dell'8 febbraio 1981 - Selezione materiale non utilizzabile - Costituzione commissione	» 105

R A D I O A M A T O R I

Ordinanza n. 112 del 2 febbraio 1981 - Radioamatori - Mantenimento all'impiego e facilitazioni sull'attività	» 109
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

V A R I E

Ordinanza n. 118 del 5 febbraio 1981 - Corte di Appello di Napoli - Spese processuali - Contributo	» 113
Ordinanza n. 119 del 5 febbraio 1981 - Personale tecnico amministrativo dello Stato in quiescenza - Utilizzazione	» 114
Ordinanza n. 122 del 10 febbraio 1981 - I.R.R.S.A.E. - Attività formative - Proroga	» 115
Ordinanza n. 155 del 12 marzo 1981 - Regione Basilicata - Avviamento al lavoro di giovani ai sensi della legge 285 - Proroga - Contributo	» 116

INDICE CRONOLOGICO

<i>Numero delle Ordinanze</i>	<i>Data</i>		<i>Numero di Pagina</i>
112	2 febbraio 1981	Radioamatori - Mantenimento all'impiego e facilitazioni sull'attività	109
114	3 febbraio 1981	Commissioni Tecniche Comunali - Composizione	103
115	3 febbraio 1981	C.T.C. Napoli Città	103
117	4 febbraio 1981	Lavori urgenti - Modifiche alla normativa ordinaria vigente	25
118	5 febbraio 1981	Corte di Appello di Napoli - Spese processuali - Contributo	113
119	5 febbraio 1981	Personale tecnico amministrativo dello Stato in quiescenza - Utilizzazione	114
120	5 febbraio 1981	Imprese artigiane - Esecuzione lavori - Disciplina	99
121	9 febbraio 1981	Aziende ed Istituti di credito - Finanziamenti	100
122	10 febbraio 1981	I.R.R.S.A.E. - Attività formative - Proroga	115
123	8 febbraio 1981	Selezione materiale non utilizzabile - Costituzione commissione	105
124	10 febbraio 1981	Esecuzione lavori di pronto intervento - Autorizzazione all'Ente per le Ville Vesuviane	73
125	10 febbraio 1981	C.T.C. Napoli Provincia	103
126	10 febbraio 1981	C.T.C. Avellino Città	103
127	10 febbraio 1981	C.T.C. Avellino Provincia	103
128	10 febbraio 1981	C.T.C. Potenza Città	103
129	11 febbraio 1981	C.T.C. Potenza Provincia	103
130	16 febbraio 1981	C.T.C. Matera Città	103
131	16 febbraio 1981	C.T.C. Benevento Provincia	103
132	16 febbraio 1981	C.T.C. Benevento Città	103

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

<i>Numero delle Ordinanze</i>	<i>Data</i>		<i>Numero di Pagina</i>
133	16 febbraio 1981	C.T.C. Caserta Città	103
134	16 febbraio 1981	C.T.C. Caserta Provincia	103
135	16 febbraio 1981	C.T.C. Salerno Città	103
981	18 febbraio 1981	Sistemazione alloggiativa autonoma - Contributo	40
137	19 febbraio 1981	C.T.C. Matera Provincia	103
138	18 febbraio 1981	C.T.C. Salerno Provincia	103
139	20 febbraio 1981	Riattazione degli immobili lievemente danneggiati - Estensione dei criteri ad Enti sociali	27
140	21 febbraio 1981	Lavori di riattazione di fabbricati lievemente danneggiati - Integrazione norme tecniche e procedurali	13
143	2 marzo 1981	Lavori pubblici e riattazione edifici urbani - Tariffe	15
144	2 marzo 1981	Domanda di contributo per la riattazione degli edifici lievemente danneggiati - Proroga dei termini	20
145	3 marzo 1981	Assegnazione alloggi I.A.C.P. - Compensi ai componenti delle commissioni	59
147	6 marzo 1981	Revoca ordinanza n. 18/N del 3 dicembre 1980	91
148	9 marzo 1981	Revoca ordinanza n. 117 del 4 febbraio 1981	33
149	7 marzo 1981	Roulottes - Disciplina della presa in carico	60
150	10 marzo 1981	Disciplina contratti di compravendita immobiliari - Revoca delle ordinanze n. 50 del 15 dicembre 1980 e n. 100 del 21 gennaio 1981	95
151	9 marzo 1981	Accertamento sulla staticità degli immobili - Compensi	22
152	9 marzo 1981	Cessazione erogazione di vitto in favore dei terremotati	43
155	12 marzo 1981	Regione Basilicata - Avviamento al lavoro di giovani ai sensi della legge 285 - Proroga - Contributo	116
156	12 marzo 1981	Proroga al 30 aprile 1981 della validità della normativa di cui alle ordinanze n. 82 e n. 101	69